

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
GIUSTIZIA (II)	»	31
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	46
DIFESA (IV)	»	52
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	63
FINANZE (VI)	»	106
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	120
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	129
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	154
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	160
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	163

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	174
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	183
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	202
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	203
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	204
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	222
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	226
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	228
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	230
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	»	232
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	»	234
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	236

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. C. 1974 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza della presidente Catia POLIDORI.

La seduta comincia alle 15.05.

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

C. 1974 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VII).

(*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Catia POLIDORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1974 e rilevato che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

il disegno di legge in esame interviene su due distinti termini di esercizio di de-

leghe legislative, disponendone la proroga; in particolare, l'articolo 1, al comma 1, prevede la proroga di ulteriori dodici mesi (da ventiquattro a trentasei) del termine – attualmente in scadenza il 18 agosto 2024 – per l'esercizio di alcune deleghe legislative relative al settore dello spettacolo; la relazione illustrativa fa presente che tale proroga si è resa necessaria per andare incontro alle richieste provenienti dalle rappresentanze delle varie categorie e delle parti sociali di una elaborazione il più possibile approfondita e partecipata dei provvedimenti normativi, già in fase avanzata di redazione;

il medesimo articolo 1, al comma 2, introdotto al Senato, proroga invece al 31 dicembre 2024 il termine per l'esercizio della delega – attualmente in scadenza il 27 agosto 2024 – recata dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 118 del 2022 (legge per la concorrenza 2021) “limitatamente – precisa il testo – all'applicazione dei principi e criteri direttivi cui alla lettera *l-bis*”); in proposito si osserva che, nell'ambito delle procedure di delega legislativa, ad essere oggetto di proroga può essere un oggetto di delega ma non l'applicazione di uno specifico e principio direttivo; tuttavia nel caso specifico in esame la richiamata lettera *l-bis*, per quanto qualificata come principio e criterio direttivo, appare costituire piuttosto un oggetto di delega, con-

cernendo infatti la possibilità che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, mediante limitazioni all'inse-diamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

ritiene, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 8.40 alle 10.50.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*)

6

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni, e il Sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 1660 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 10 luglio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che la deputata Ambrosi ha dichiarato di sottoscrivere l'emendamento Iezzi 15.02, che nella precedente seduta è stato da ultimo esaminato. Avverte quindi che si riprende oggi dall'emendamento Magi 15.03, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso un invito al ritiro.

Dà quindi lettura delle sostituzioni pervenute.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.03, dichiara di non accogliere l'invito al ritiro formulato da relatori e Governo ed anzi invita loro a ritirare il disegno di legge in esame.

Pone in particolare una questione di metodo, evidenziando come l'Esecutivo, pur presentando un provvedimento definito « Sicurezza », faccia tutt'altro, introducendo nuovi reati o aumentando le pene di fattispecie già in vigore, con un continuo sconfinamento del Viminale o di altri Ministeri, come quello del Ministro Salvini, a danno dell'ambito di competenza del Ministero della giustizia.

Diversamente, sottolinea come l'emendamento in esame indichi cosa serve per garantire, in termini effettivi, maggiore sicurezza nel Paese, ovvero l'adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e del relativo regolamento attuativo alle pronunce della Corte costituzionale susseguitesesi nel tempo in materia di ordine pubblico. In questo senso afferma che è giunto il momento di tale revisione, malgrado le resistenze di Governo e maggioranza, che preferiscono intervenire sul tema in modo propagandistico, anziché serio.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Magi 15.03.

Devis DORI (AVS) illustra il contenuto dell'articolo aggiuntivo Zaratti 15.04, invitando relatori e Governo a un accantonamento, in funzione di un'ulteriore riflessione.

In particolare, rileva come la *ratio* della proposta emendativa – che incide sia sul TULPS che sul Codice di procedura penale – sia quella di implementare le garanzie a favore dei cittadini a fronte degli interventi degli agenti di pubblica sicurezza.

In particolare, con riferimento alle modifiche relative al TULPS, sottolinea come, ai sensi del nuovo articolo 20, le autorità di pubblica sicurezza debbano invitare i presenti a disciogliersi, e come, ai sensi del nuovo articolo 24, sia fatto assoluto divieto alle forze di pubblica sicurezza di utilizzare gas nocivi e armi da fuoco nei casi descritti dallo stesso articolo.

Richiama poi l'attenzione sulle modifiche riferite agli articoli 249, 251 e 289 del Codice di procedura penale. Nel primo caso, la proposta emendativa mira a garantire, in ogni caso, il rispetto del pudore di chi sia sottoposto a perquisizione personale. Nel secondo caso, nel contesto delle perquisizioni in abitazioni o luoghi chiusi adiacenti, si impone all'autorità giudiziaria di indicare il motivo che giustifichi lo svolgimento della perquisizione fuori dei limiti temporali indicati dalla norma. Infine, nel terzo caso, si dispone, nelle ipotesi ivi indicate, l'immediata liberazione del soggetto arrestato o fermato.

Chiede dunque ai relatori e al Governo un approfondimento, almeno in funzione di un'eventuale riformulazione che tenga conto delle puntuali modifiche che si intendono apportare al Codice di procedura penale.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zaratti 15.04.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso.

Nazario PAGANO, *presidente*, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) interviene sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.05, che, riproducendo il contenuto di alcune proposte di legge già presentate – tra cui quella a sua prima firma C. 89 –, introduce per il personale delle forze di polizia impegnato in servizi di ordine pubblico e sicurezza l'obbligo di indossare codici identificativi e *bodycam*.

Segnala che la questione è stata posta anche in diverse sedi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, rilevando quindi come non sussista alcun intento punitivo o persecutorio verso gli agenti di pubblica sicurezza, trattandosi di strumenti che assicurano maggiori garanzie sia per questi ultimi che per i cittadini, specialmente quando vi sono notizie di reato o si verificano altre situazioni in cui sia necessario ricostruire le eventuali responsabilità personali dei soggetti coinvolti.

Devis DORI (AVS), a nome del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Magi 15.05, che rileva essere in linea con il successivo articolo aggiuntivo Zaratti 15.08.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) acconsente alla sottoscrizione da parte del Gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra dell'emendamento a sua firma 15.05.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Magi 15.05.

Nazario PAGANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta per una valutazione sull'accantonamento delle proposte emendative Iezzi 15.06 e Mauri 15.07.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che restano accantonati gli articoli aggiuntivi Iezzi 15.06 e Mauri 15.07.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.08, simile a quello dell'onorevole Magi, come già dichiarato dal collega Dori. Evidenzia come l'utilizzo dei codici identificativi da parte degli agenti serva sia ai manifestanti per garantire l'identificazione degli operatori di pubblica sicurezza responsabili di condotte illegittime, sia agli agenti stessi, che in grandissima parte operano nel rispetto delle regole e delle persone, per dimostrare la propria innocenza ove indebitamente accusati di iniziative inappropriate. Rammenta poi che ultimamente vi sono stati interventi violenti delle forze di pubblica sicurezza nei confronti di giovani manifestanti che protestavano per la scuola, per il genocidio di Gaza e per i cambiamenti climatici. Evidenzia in particolare la gravità dei fatti di Pisa, dove sono stati picchiati giovani minorenni, per lo più sedicenni.

Ricordando poi che l'utilizzo di tali codici identificativi è stato richiesto sia da una direttiva dell'Unione europea che da una deliberazione del Parlamento europeo, critica l'inerzia del Governo italiano, che trascura le richieste dell'Unione europea, salvo poi lamentarsi dell'isolamento politico sofferto in quelle sedi. Si domanda quindi perché la maggioranza e l'Esecutivo si ostinino a rifiutare l'uso di tali codici identificativi. Si tratta di una norma di buon senso e di giustizia, volta a garantire che le forze di pubblica sicurezza operino nel rispetto delle regole democratiche.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Zaratti 15.08, considerati l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Iezzi 15.06 e Mauri 15.07 e la votazione dell'articolo aggiuntivo Magi 15.05, deduce, con dispiacere, che nella maggioranza si stiano effettuando valutazioni sulle *bodycam* e non sui codici identificativi. Ritiene che, così facendo, la maggioranza guardi solo un lato della medaglia, mossa dall'obiettivo di dare valore probatorio alle sole riprese degli operatori di pubblica sicurezza, a discapito di quelle altrimenti effettuate nel corso delle manifestazioni pubbliche.

Evidenzia a tal proposito che la proposta emendativa in esame non è contro le forze dell'ordine, ponendosi semplicemente in un'ottica di trasparenza e di tutela dei diritti. Osserva infatti che le situazioni di dubbio danneggiano l'immagine delle forze di pubblica sicurezza.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zaratti 15.08.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che sono accantonati gli articoli aggiuntivi Iezzi 15.010 e 15.011 ed invita quindi ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 16, cominciando dagli identici emendamenti soppressivi Boschi 16.1, Di Biase 16.2, D'Orso 16.3 e Zaratti 16.4.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento soppressivo Di Biase 16.2, evidenzia che l'articolo 16 del disegno di legge si presenta perfettamente in linea con l'impianto generale del provvedimento del Governo, premurandosi di inserire nuovi reati ed aumentare le pene delle fattispecie penali già in vigore. In particolare, rammenta che l'articolo 16, intervenendo sull'articolo 639 del codice penale, introduce una aggravante quando il deturpamento riguarda beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene. Fa presente che per tale condotta aggravata il disegno di legge prevede la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi, oltre alla multa da 1.000 a 3.000 euro; inoltre, evidenzia che in caso di recidiva il Governo prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro. Ritiene che attraverso il complesso delle misure previste dal disegno di legge si possa giungere al paradosso di condannare all'ergastolo una persona che, uscita di casa per una manifestazione, si trovi contemporaneamente ad ostacolare la circolazione, a imbrattare un edificio pubblico e casualmente a far inciampare un poliziotto. Invitando la maggioranza a riflettere su questa distorsione del diritto, derivante dall'aumento ipertrofico delle pene, fa pre-

sente che questa politica non produce alcun effetto deterrente, né aumenta il consenso politico elettorale di chi la persegue. In merito, nel rammentare che il disegno di legge avrebbe dovuto essere approvato prima delle elezioni europee, che invece si sono già tenute e non hanno registrato un grande successo per coloro che il disegno di legge hanno promosso, invita la maggioranza a fermarsi prendendo atto che l'argomento sbagliato che l'ha portata a questa *escalation* repressiva ormai non serve più.

Valentina D'ORSO (M5S), illustrando l'emendamento soppressivo 16.3, a sua prima firma, fa presente che attraverso l'articolo 16 del disegno di legge il Governo torna sul testo dell'articolo 639 del codice penale, i cui commi primo e secondo sono stati già modificati ad inizio anno dalla legge n. 6 del 2024, recante disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Ritenendo che evidentemente tale intervento legislativo – che pure inaspriva le pene e introduceva una nuova aggravante – non abbia adeguatamente soddisfatto la maggioranza, critica questo modo di legiferare, con il quale per mere esigenze di propaganda si risponde istintivamente a specifici fatti di cronaca. Nel caso di specie rammenta che la formulazione dell'articolo 16 fa seguito alla vicenda dell'imbrattamento di Palazzo Madama, peraltro con l'impiego di vernice lavabile.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI sottolinea che l'uso di vernice lavabile non riduce il disvalore del fatto.

Valentina D'ORSO (M5S) fa presente di non aver inteso minimizzare il gesto, bensì semplicemente di aver ricordato le vicende che hanno spinto il Governo a introdurre la nuova aggravante.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento soppressivo Zaratti 16.4, afferma che il codice penale dovrebbe essere riservato alla previsione di pene adeguate per reprimere le condotte più gravi, non

qualsiasi comportamento sbagliato. In particolare, pur senza voler minimizzare l'imbrattamento di un immobile, afferma che la previsione di diciotto mesi di reclusione è eccessiva, così come è eccessivo in tali ipotesi il ricorso al codice penale: ritiene infatti che la sanzione amministrativa pecuniaria, alla quale si aggiunge in sede civile il risarcimento del danno, sia la più adeguata.

Chiede poi spiegazioni sul significato dell'espressione « lesione dell'onore » delle istituzioni, facendo presente che anche alcuni atteggiamenti degli stessi parlamentari potrebbero essere ricondotti a tale concetto, invitando conseguentemente maggioranza e Governo ad approfondire questo aspetto della norma.

Infine, richiamando l'attenzione del rappresentante del Governo, ed invitandolo a intervenire se non concorda con quello che dicono le opposizioni, stigmatizza il comportamento della maggioranza che, da una parte ostacola l'introduzione di pene adeguate quando le condotte lesive riguardano gli animali, e dall'altra è invece pronta ad aggravare le pene per le condotte che danneggiano gli immobili pubblici. Ritenendo che l'articolo 16, che si riferisce al decoro delle istituzioni, rappresenti una nuova fattispecie « pro casta », definisce in generale il disegno di legge una abbuffata panpenalistica.

Enrica ALIFANO (M5S), nel complimentarsi con il collega Dori per l'uso dell'espressione « abbuffata panpenalistica », stigmatizza il fatto che l'articolo 16 sia stato scritto per rispondere a fatti di cronaca e dunque per esigenze puramente propagandistiche, mentre il legislatore dovrebbe pensare a norme generali e astratte, senza rincorrere gli eventi. Critica inoltre la formulazione della norma penale, che richiede come elemento soggettivo il dolo specifico, con conseguenti difficoltà di prova, che sostanzialmente indurranno a una inversione dell'onere della prova obbligando l'indagato a dimostrare l'assenza del dolo. Infine, sottolinea come una ulteriore criticità della norma riguardi la previsione dell'aggravante in caso di recidiva, in quanto il disegno di legge non specifica la natura

della recidiva stessa. Conclude sottolineando dunque l'irragionevolezza dell'articolo 16 del disegno di legge.

Filiberto ZARATTI (AVS) fa presente che l'articolo 16 non prevede un aggravio di pena a fronte di uno specifico evento di danno, bensì solo a fronte della lesione dell'onore, del prestigio e del decoro delle istituzioni, sottolineando che si tratta di concetti opinabili, suscettibili di diverse valutazioni soggettive. Ritiene che una norma siffatta sia grave perché prefigura un principio di stato etico, non liberale. Rivolge dunque un appello alle forze di maggioranza, con particolare riferimento al partito che della tutela dello stato liberale fa una bandiera, affinché modificchino l'articolo 16 del disegno di legge.

Federico GIANASSI (PD-IDP) invita la maggioranza a spiegare per quali ragioni sia necessario tornare nuovamente a modificare l'articolo 639 del codice penale a distanza di pochi mesi dalla legge n. 6 del 2024, ed eventualmente ad ammettere che quelle modifiche si sono rivelate inefficaci. Sottolinea infatti la generale inefficacia della politica panpenalistica della maggioranza che, anche con l'approvazione dell'articolo 16 del disegno di legge, non otterrà effetti dissuasivi. Criticando la condotta del Ministro della giustizia che, a seconda dell'orario della giornata, afferma che introdurre nuovi reati e aggravanti è inutile oppure approva in Consiglio dei ministri provvedimenti che introducono nuovi reati e aggravano quelli esistenti, fa presente che non tutti i problemi si risolvono innalzando le pene nel codice penale. Inoltre, criticando nel merito la formulazione dell'aggravante prevista dall'articolo 16, che richiede la difficile prova del dolo intenzionale, invita la maggioranza a prendere atto dell'inutilità di queste disposizioni, a evitare di introdurre misure demagogiche e propagandistiche, concentrandosi invece sull'esigenza di non tagliare le risorse dei comuni, ai quali è affidata la prima tutela della sicurezza sul territorio.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Boschi 16.1, Di Biase 16.2, D'Orso 16.3 e Zaratti 16.4.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 16.5 volto a sopprimere il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 639 del codice penale con il quale si prevede un'aggravante per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui quando il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione di beni culturali.

Ritiene che tale previsione, introdotta dall'attuale maggioranza nel 2024 e sulla quale il suo gruppo aveva già votato in senso contrario, sia irragionevole in quanto punisce più gravemente il fatto commesso ai danni delle strutture esterne rispetto a quello commesso ai danni dell'oggetto di valore che tali strutture devono proteggere.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 16.5.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che l'emendamento Zaratti 16.6 è stato ritirato.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 16.7, del quale è cofirmatario che, come la successiva proposta emendativa Zaratti 16.8, nel tentativo di limitare i possibili danni derivanti dall'approvazione dell'articolo 16 del disegno di legge in esame, è volto a prevedere la multa e non la reclusione per le violazioni previste dal medesimo articolo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaratti 16.7 e 16.8, nonché gli identici emendamenti Bonafè 16.12, Auriemma 16.13 e Dori 16.14.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) sottoscrive l'emendamento Boschi 17.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boschi 17.1.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Serracchiani 18.2, che sopprime l'articolo 18 del disegno di legge in discussione, sottolinea come tale articolo introduca l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi se com-

messo all'interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute e il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario.

Evidenzia che per tale ultimo reato il disegno di legge prevede una pena base fino a otto anni e ritiene che una pena così elevata sia coerente con le altre previsioni del provvedimento in esame, a suo avviso fallimentari.

Rileva come il disegno di legge in esame si ponga in una posizione distonica rispetto agli altri provvedimenti che sono attualmente all'esame del Parlamento. Osserva, infatti, che mentre presso l'Assemblea del Senato e quella della Camera è in corso un dibattito per affrontare la grave situazione in cui versano le carceri attraverso l'esame, rispettivamente, del decreto-legge n. 92 del 2024 in materia di carceri e della proposta di legge del deputato Giachetti C. 552 che modifica l'istituto della liberazione anticipata, con il provvedimento in esame si introducono nuovi reati e si aumentano le pene già previste.

Ritiene che l'introduzione della nuova misura prevista dall'articolo 18 del disegno di legge in esame non ridurrà certamente le rivolte carcerarie ma, al contrario, aumentando la presenza e la durata della permanenza all'interno delle carceri dei detenuti, incrementerà la situazione di difficoltà e di tensione – spesso fuori controllo – che si registra all'interno degli istituti penitenziari e che coinvolge, oltre ai detenuti, anche il personale della polizia penitenziaria e quello sanitario che vi opera.

Sottolinea, quindi, che chiunque svolga attività ispettiva all'interno delle carceri ha ben chiara la necessità di incrementarne l'organico e di potenziare la presenza di figure psichiatriche e psicologiche, necessarie a gestire i fenomeni molto complessi che si verificano al loro interno.

Ritiene, inoltre, che sebbene anche il Governo sia consapevole che la presenza nelle carceri di persone in stato di dipendenza da sostanze stupefacenti e con problemi psicologici o psichiatrici sia enorme e che determini una situazione esplosiva, l'intervento sulle comunità di recupero dei

tossicodipendenti previsto nel decreto-legge n. 92 del 2024 all'esame del Senato sia assolutamente inefficace.

Rileva, altresì, che l'emendamento presentato dal Governo, e poi ritirato, al medesimo decreto-legge, che recava una riforma strutturale delle Rems, sebbene anch'esso inefficace, dimostri che anche l'Esecutivo è consapevole della enorme questione relativa al tema della psichiatria all'interno delle carceri. In proposito, rammenta che il suo gruppo ha avanzato da ormai un anno la richiesta di avviare presso la Commissione Giustizia un'indagine conoscitiva sulla salute mentale in carcere.

A suo avviso, anche l'articolo 18 in esame, come le altre disposizioni contenute nel provvedimento in discussione, contiene soltanto uno slogan elettorale e, rivolgendosi ai colleghi della maggioranza, e, in particolare, a quelli di Forza Italia – dei quali è nota la posizione sul tema della liberazione anticipata – chiede di accogliere la proposta di soppressione dell'articolo 18 in discussione e di affrontare la questione attraverso l'esame della citata proposta di legge Giachetti C. 552 e del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 92 del 2004.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) fa presente che il tema delle carceri dovrebbe coinvolgere la sensibilità di tutte le forze politiche ma è costretta a constatare come invece non sia possibile svolgere su di esso un reale dibattito. Lo dimostra il fatto che nel corso dell'esame presso la Commissione Giustizia del Senato del citato decreto-legge n. 92 del 2024 le opposizioni sono state costrette ad abbandonare i lavori avendo dovuto registrare il parere contrario del relatore e del Governo su tutte le proposte emendative da esse presentate.

Nel citare alcuni dati del Ministero dell'interno, fa presente che al 30 gennaio 2024 erano presenti all'interno delle carceri italiane 61.480 detenuti – con un incremento del 10 per cento rispetto all'anno precedente – a fronte di una disponibilità di soltanto 47.067 posti.

In proposito, fa presente di aver visitato il carcere di Trieste, dove per ogni cella erano ristretti fino ad otto detenuti nonostante fosse previsto un numero massimo

di tre persone per cella. In tale struttura carceraria i detenuti sono stati messi a dormire su materassi privi di rete, anche nelle sezioni infettive. Tale situazione ha determinato il dissenso dei carcerati che hanno reagito con una rivolta.

Ricorda, quindi, che dall'inizio dell'anno in carcere sono avvenuti 58 suicidi di detenuti e 6 suicidi di personale carcerario. In proposito, rammenta che il Ministro della giustizia ha affermato che non esiste una correlazione tra il sovraffollamento carcerario e i suicidi. Rileva, tuttavia, come il sovraffollamento possa aumentare le tensioni all'interno delle carceri e la fragilità delle persone recluse anche perché nelle carceri spesso mancano gli spazi trattamentali e i luoghi di aggregazione.

Osserva, inoltre, che tra i 58 detenuti che si sono tolti la vita, alcuni di essi erano prossimi al termine della pena. Sottolinea come la paura della libertà possa far male tanto quanto quella della reclusione. Rileva, tuttavia, come l'Esecutivo non ritenga che ciò possa determinare un problema e che continui a gestire la questione carceraria soltanto a mezzo di slogan – come si evince anche da una intervista rilasciata dal sottosegretario Delmastro nella giornata odierna nella quale, ad esempio, con riferimento alla eccessiva presenza nelle carceri degli stranieri, propone di rinviarli nei Paesi d'origine.

A suo avviso, se l'unico intervento che il Governo propone è quello di punire la resistenza passiva all'interno del carcere quando le tensioni sono determinate anche dal sovraffollamento, si sta « giocando con il fuoco ». Ritiene che forse l'obiettivo di qualcuno all'interno dell'Esecutivo sia proprio quello di creare una situazione tale per cui ci si distrae da altri problemi guardando a quello che avviene all'interno delle carceri per poi poter intervenire e dimostrare che c'è sicurezza e repressione.

Sottolinea, tuttavia, come per garantire la sicurezza sia necessario attuare politiche di rieducazione e non prolungare la permanenza dei detenuti nelle strutture carcerarie.

Ritiene che sul tema non si debbano fare battaglie politiche ma di civiltà e sot-

tolinea come anche all'interno della maggioranza vi siano diverse posizioni. In particolare, rileva che i colleghi di Forza Italia sul tema delle detenute madri si sono posti in maniera diversa rispetto alla posizione del resto della maggioranza e sottolinea come avere la volontà di portare in carcere dei bambini di età inferiore all'anno sia un segnale di inciviltà che non potrà essere tollerato dall'Unione europea.

Osserva come il sovraffollamento carcerario sia già stato oggetto di una procedura d'infrazione e rammenta che la sentenza Torreggiani del 2013 ha portato a una condanna dell'Italia all'esito della quale venne adottata proprio la misura della liberazione anticipata come strumento per evitare il sovraffollamento. Ritiene tuttavia che anche sulla proposta di legge Giachetti C. 552 all'esame dell'Assemblea non sarà possibile registrare un mutamento di posizione da parte della maggioranza.

Sottolinea, inoltre, come il Governo, con la disposizione relativa alle detenute madri contenute nel provvedimento, sia riuscito addirittura a modificare in senso peggiorativo il codice Rocco – quel codice fascista che tuttavia escludeva la presenza di bambini all'interno delle carceri – e con la disposizione in discussione sulla resistenza passiva introduca all'interno del provvedimento in discussione profili di incostituzionalità oltre che di inciviltà.

A suo avviso tali previsioni non fanno onore alla Presidente del Consiglio che a parole si dichiara madre e cristiana.

Chiede, quindi, di accantonare l'esame dell'articolo 18 del provvedimento per consentire una maggiore riflessione sul tema ed evitare una deriva di panpenalismo emozionale.

Nazario PAGANO, *presidente*, essendo già le ore 16.05, come convenuto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che riprenderà con il seguito della discussione sugli identici emendamenti Soumahoro 18.1, Serracchiani 18.2 e D'orso 18.3, secondo l'ordine di iscrizione a parlare.

La seduta termina alle 16.05.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. Atto n. 164 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	15

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148.

Atto n. 164.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 luglio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso avanzata dal gruppo Partito Democratico, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è stato trasmesso il parere della Conferenza unificata.

Avverte altresì che si è concluso il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame del provvedimento e che sono pervenute memorie scritte, pubblicate, previo consenso, sul sito *internet* della Camera.

Enzo AMICH (FDI), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione Paolo Emilio Russo, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Ribadisce inoltre l'importanza del decreto legislativo in esame nella misura in cui dà attuazione ad una direttiva che appare oggi fondamentale, soprattutto alla luce dei recenti eventi che hanno interessato il settore dei trasporti, causati dai malfunzionamenti verificatisi in seno alla *CrowdStrike*.

Ringrazia gli uffici e il presidente per il lavoro svolto e per aver consentito di elaborare rapidamente una proposta di parere da portare all'attenzione delle altre forze politiche.

Illustra quindi la proposta di parere favorevole formulata.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore per la I Commissione*, intervenendo in videoconferenza, si associa alle considerazioni svolte dal collega Amich.

Matteo MAURI (PD-IDP), nel rilevare che la proposta illustrata dai relatori, pur esprimendo nelle premesse alcune possibili criticità, è una proposta di parere favorevole, fa presente che i parlamentari del Partito democratico hanno invece elaborato una serie di osservazioni al testo. In merito, chiede ai relatori se vi sia la disponibilità a integrare la proposta di parere testé illustrata, recependo alcune delle considerazioni dell'opposizione, preannunciando altrimenti la presentazione di una proposta alternativa di parere del gruppo del Partito democratico. A tal fine, chiede alla Presidenza quali siano i termini per la formulazione di tale proposta alternativa.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che una proposta alternativa di parere può essere presentata fino alla votazione della proposta di parere formulata dai relatori.

Enzo AMICH (FDI), *relatore per la IX Commissione*, manifesta la propria disponibilità a valutare le osservazioni elaborate dalle altre forze politiche, anche al fine di verificare se talune di queste siano già state contemplate all'interno della proposta di parere formulata.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per l'indomani.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di ciber-sicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. Atto n. 164.

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e IX (Trasporti),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di ciber-sicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148;

svolto un ciclo di audizioni e acquisite le memorie di molti soggetti coinvolti nella disciplina sottoposta a parere;

preso atto del parere della Conferenza unificata;

preso atto che i destinatari delle disposizioni sono individuati secondo criteri molteplici e mediante categorie differenziate, adottando sia un criterio merceologico sia un limite dimensionale (cosiddetto *sizecap rule*). Più in particolare, l'articolo 3 del testo proposto individua – mediante il rinvio agli allegati I e II – settori altamente critici e critici; e – mediante il rinvio agli allegati III e IV – il novero delle amministrazioni pubbliche coinvolte. Inoltre, l'articolo 6, tra i soggetti inclusi nei diversi allegati, ne identifica due sottocategorie definite di soggetti essenziali e di soggetti importanti, ai fini di specifici obblighi da rispettare;

considerato che lo schema di decreto propone misure volte a garantire una maggiore sicurezza informatica in ambito nazionale, contribuendo a incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea, in modo da migliorare il funziona-

mento del mercato interno e rispondere al tempo stesso alle crescenti minacce derivanti dallo sviluppo dalla digitalizzazione;

visti gli articoli 8, comma 1, e 9, commi 1 e 2, della direttiva (UE) 2022/2555, secondo cui «ogni Stato membro designa o istituisce una o più autorità competenti responsabili della gestione degli incidenti e delle crisi di ciber-sicurezza su vasta scala (autorità di gestione delle crisi informatiche» ed ha cura di indicare chiaramente quale di tali autorità deve fungere da coordinatore;

dal momento che l'articolo 2, comma 1, lettera g), dello schema, definisce «Autorità nazionali di gestione delle crisi informatiche»: per la parte relativa alla resilienza nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 82 del 2021, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con funzioni di coordinatore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, e, per la parte relativa alla difesa dello Stato, il Ministero della difesa, quali Autorità nazionali di gestione delle crisi informatiche di cui all'articolo 13, comma 1;

visto l'articolo 13, comma 1, dello schema, che individua l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per la parte relativa alla resilienza nazionale, con funzioni di coordinatore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, e il Ministero della difesa, per la parte relativa alla difesa dello Stato, quali Autorità nazionali di gestione delle crisi informatiche;

visti gli articoli 15, comma 2, e 89, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare, che rispettivamente attribuiscono al Ministero della difesa, tra gli altri, la funzione e il compito di «*difesa e sicurezza dello Stato*» e alle Forze armate il «*compito prioritario di difesa dello Stato*»;

visto l'articolo 13, comma 3, dello schema, secondo cui, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e del Ministero della difesa, ciascuno per gli ambiti di competenza, previo parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 82 del 2021, è definito il piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala;

considerato che la disciplina di cui al combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera g), e 13, comma 1, dello schema di decreto legislativo, risulta pienamente coerente con le competenze e le funzioni attribuite a ciascuna delle Autorità designate dalla normativa vigente e, alla luce della circostanza che gli incidenti e le crisi informatiche su vasta scala sono suscettibili di evolvere senza preavviso e con estrema immediatezza in un attacco alla sicurezza nazionale, garantiscono attraverso l'individuazione delle due Autorità l'immediato intervento negli ambiti di rispettiva competenza;

ritenuto auspicabile – con riguardo all'articolo 11 dello schema – che tutte le autorità di settore possano convergere su uno *standard* minimo comune e omogeneo di sicurezza;

ritenuto, con riguardo all'articolo 12 dello schema, che nella nozione di operatore privato invitato a partecipare al Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS-2 possano rientrare anche le associazioni di categoria e di settore;

ritenuto che i costi in capo ai soggetti, inclusi nel perimetro di cybersicurezza e, comunque, destinatari degli obblighi previsti nello schema, saranno elevati e che,

pertanto, si fa affidamento sulle autorità preposte che (ai sensi dell'allegato B alla legge di stabilità per il 2017 – n. 232 del 2016) i beni e i servizi dedicati alla cybersicurezza saranno considerati strumentali;

considerato che, nel futuro aggiornamento della disciplina della cybersicurezza, sarà necessario prevedere anche un sistema di *back-up* nazionale, anche per evitare i problemi verificatisi, per esempio, il 19 luglio 2024 nel settore dei trasporti, a causa del *crash* della CrowdStrike;

ritenuto, in merito all'articolo 25 relativo agli obblighi di notifica degli incidenti, in relazione ai quali è previsto il potere dell'ACN di adottare misure di semplificazione, che sarà necessario evitare duplicazioni nelle segnalazioni laddove le imprese, soggette al decreto legislativo, facciano parte dello stesso gruppo societario o siano al contempo fruitrici e fornitrici dei servizi per le infrastrutture critiche;

considerato, con riguardo all'articolo 27 relativo all'imposizione da parte dell'ACN alle imprese rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo di determinati prodotti, servizi e processi, che si tratta – in sintesi – dall'adozione di sistemi certificati. In tal senso, anche a mente dell'articolo 27, comma 2, l'ACN potrà rifarsi alle certificazioni sulla cybersicurezza già affermate a livello europeo (per esempio, l'ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 22301);

ritenuto a proposito dell'articolo 28, relativo al potere dell'ACN di promuovere nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo l'uso di specifiche tecniche e tecnologie per la mitigazione dei rischi, che l'esercizio di tale potere debba essere il più tempestivo possibile;

considerato che l'allegato IV dello schema fa riferimento anche ad «attività di ricerca» come oggetto sociale di soggetto cui incombono obblighi di cybersicurezza e che, quindi, sarà opportuno in sede applicativa specificare meglio che cosa s'intenda con tale nozione;

valutato che – con riguardo al tema della formazione del personale dei soggetti

destinatari delle disposizioni in via di emanazione – l'ACN svolge un ruolo importante in termini sia di supporto e guida sia di monitoraggio. In tale contesto, l'ACN potrà organizzare corsi appositi di formazione e di esercitazione sulla cibersecurity. Inoltre, a mente del combinato disposto degli articoli 38 e 40 in materia di regime sanzionatorio, l'ACN potrebbe determinare la destinazione di una quota dei proventi delle sanzioni amministrative ir-

rogate alle attività di formazione e ricerca sulla cibersecurity;

considerato altresì, con riferimento all'articolo 37, la necessità che l'ACN tenga conto del profilo dimensionale degli operatori destinatari delle misure di esecuzione,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto. Doc. XXII, n. 23 Bonetti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	18
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente della XII Commissione Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto.

Doc. XXII, n. 23 Bonetti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che il testo del provvedimento, come modificato dalle proposte emendative approvate, è stato trasmesso alle Commissioni II e V, ai fini dell'espressione dei rispettivi

pareri. Al riguardo, comunica che è pervenuto il parere favorevole della II Commissione, mentre la V Commissione ha comunicato che esprimerà il parere di competenza direttamente all'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, le Commissioni deliberano di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), *relatrice per la XII Commissione*, interviene anche a nome del collega Russo, ringraziando per il lavoro svolto in questi mesi e per la fiducia che le Commissioni riunite I e XII hanno riposto nei relatori.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di CGIL, in videoconferenza, di CISL, di UIL, in videoconferenza, e di UGL, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 *final*) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 *final*)

19

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 luglio 2024.

Audizione informale di CGIL, in videoconferenza, di CISL, di UIL, in videoconferenza, e di UGL, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia

del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 *final*) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 *final*).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 169 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	20
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 177 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione. C. 552 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	21
Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) .	21
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691, Governo approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	22
Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo. C. 1744 (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	25

INTERROGAZIONI:

5-01772 Boldrini: Sugli interventi delle forze di polizia presso il Campus Universitario Einaudi a Torino il 27 ottobre 2023	23
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	27
5-01899 Boldrini: Sul diritto delle vittime dei crimini nazifascisti e dei loro discendenti al ristoro dei danni subiti	24
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 9.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici

di diretta collaborazione Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Atto n. 169.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato da ultimo nella seduta del 17 luglio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, avvertendo che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 1° agosto prossimo.

Ricorda quindi che nella seduta precedente il relatore, onorevole Urzì, ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in sede di discussione generale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

Atto n. 177.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato da ultimo nella seduta del 17 luglio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che il termine per l'espressione del parere scadrà il 17 agosto prossimo e che la richiesta di parere non è attualmente corredata dei prescritti pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale. Ricorda quindi che nella seduta precedente il relatore, onorevole Ziello, ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in sede di discussione generale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione. C. 552.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli ulteriori emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 552. In qualità di relatore, segnala che le ulteriori proposte emendative presentate non hanno criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Formula dunque una proposta di nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero.

C. 960-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 960-A. In sostituzione del relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, avverte che le predette proposte emendative non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e pertanto propone di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

C. 1691, Governo approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, avverte che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti del disegno di legge C. 1691. In qualità di relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo.

C. 1744.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla IV Commissione, la proposta di legge C. 1744 dell'onorevole Chiesa recante il riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo. Ricorda a tale proposito che il sommergibile, completato nel 1939 e adibito al trasporto di siluri a lenta corsa, si è distinto in alcune operazioni belliche compiute con successo sul fronte inglese, fino al suo affondamento il 10 agosto 1942 all'imboccatura del porto di Haifa. Per l'attività svolta, lo stendardo dello Scirè fu decorato di Medaglia d'oro al Valor Militare, conferita con Regio decreto in data 10 giugno 1943. Quanto all'equipaggio, scomparso con l'unità, quattro giorni più tardi il mare restituì solamente le salme del capitano commissario e del secondo capo, mentre nel settembre 1984 sono state recuperate le salme di 42 dei 49 componenti e degli 11 operatori imbarcati al momento dell'affondamento. Varie parti dello scafo, rimosse in un precedente tentativo di recupero, sono conservate nel Sacrario delle Bandiere di Roma, nei Musei Navali di La Spezia a Venezia e alla base navale di Augusta.

Sul piano normativo, segnala che gli articoli da 265 a 275 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) è dedicata ai « Sepolcreti di guerra italiani », categoria che, ai sensi dell'articolo 265, si compone di cimiteri, ossari e sacrari di guerra. Nell'ambito di tale disciplina, l'articolo 267 stabilisce le competenze del Capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, soggetto nominato dal Ministro della difesa, che svolge le proprie funzioni alla diretta dipendenza di quest'ultimo. In forza di tale disposizione, il Capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è competente in ordine a: *a)* la sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonché di quelli esistenti all'estero contenenti salme di caduti italiani; *b)* gli accordi anche diretta-

mente con i rappresentanti dei governi interessati per la sistemazione di caduti ex nemici e alleati in Italia e dei caduti italiani tumulati all'estero, in conformità alle disposizioni dei Trattati di pace; c) gli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero; d) la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.

Ciò premesso, ai sensi dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, il relitto del regio sommergibile « Scirè », affondato il 10 agosto 1942 nella baia di Haifa nel territorio dello Stato di Israele, è riconosciuto come sacrario militare subacqueo. In funzione di tale riconoscimento l'articolo 2 interviene sull'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, che contiene un elenco tassativo di monumenti e sacrari per i quali è prevista l'equiparazione ai cimiteri di guerra, aggiungendo una lettera volta ad includervi anche il sommergibile Scirè. L'articolo 3 prevede infine la clausola di invarianza finanziaria.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia di esclusiva competenza statale « difesa e Forze armate », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni, e il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.30.

Riccardo DE CORATO *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di replicare alla risposta fornita dal rappresentante del Governo per non più di cinque minuti.

5-01772 Boldrini: Sugli interventi delle forze di polizia presso il Campus Universitario Einaudi a Torino il 27 ottobre 2023.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Laura BOLDRINI (PD-IDP), nel ringraziare la collega Bonafè per le continue sollecitazioni, fa presente in primo luogo che sono stati necessari sette mesi per ottenere la risposta a un'interrogazione presentata a dicembre scorso. Evidenziando che, nelle more dell'approvazione della cosiddetta riforma del premierato, l'Italia è ancora una Repubblica parlamentare e dunque il Governo è tenuto a rispondere agli atti di sindacato ispettivo, rileva come nel frattempo la situazione a Torino si sia fatta ancora più tesa, come dimostrano gli eventi recenti e in particolare l'aggressione ad un giornalista del quotidiano *La Stampa* ad opera di esponenti di Casapound. Nel ricordare che la Presidente Meloni ha solidarizzato con l'agredito, senza tuttavia fare menzione degli autori dell'aggressione, con ciò manifestando la sua difficoltà a chiamare con il loro vero nome i movimenti di stampo fascista, segnala come nella sua risposta il Sottosegretario abbia riferito di personale delle forze dell'ordine impegnato a proteggere gli esponenti del FUAN. Ricorda a tale proposito che si tratta non già di un circolo culturale o di un'associazione dedita alla beneficenza ma piuttosto di un'organizzazione fascista nata all'interno del Movimento sociale italiano, protagonista a partire dagli anni sessanta e settanta di azioni di squadrista.

(Commenti dell'onorevole Urzi)

Laura BOLDRINI (PD-IDP), nel sollecitare il collega Urzì a produrre prove contrarie in merito alla natura e all'azione del FUAN, ricorda che in conseguenza dell'intervento delle forze dell'ordine a Torino vi sono stati anche dei feriti, tra i quali due docenti. Rileva come le forze dell'ordine abbiano caricato a freddo e manganellato i giovani organizzati in presidio a difesa del valore costituzionale dell'antifascismo e abbiano invece protetto gli esponenti del FUAN. Si è quindi ignorato a suo parere dove fosse il torto e dove la ragione considerato che erano di fronte un gruppo neofascista e un altro a difesa della Costituzione. Nel richiamare le parole rivolte dal Presidente della Repubblica al Ministro Piantedosi dopo le cariche da parte delle forze di polizia sugli studenti che manifestavano a Pisa in favore della Palestina, ribadisce come nell'occasione oggetto dell'interrogazione si siano tutelati gli uni e si siano manganellati gli altri.

5-01899 Boldrini: Sul diritto delle vittime dei crimini nazifascisti e dei loro discendenti al ristoro dei danni subiti.

Il Sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Laura BOLDRINI (PD-IDP), replicando, rileva come la risposta del Sottosegretario non abbia fugato i dubbi in merito al risarcimento delle vittime dei crimini nazifascisti e dei loro discendenti. Nel richiamare la retorica dei colleghi della maggioranza, che si accreditano come massimi difensori degli interessi dei cittadini italiani e delle prerogative della Nazione, fa presente come in questa occasione sembrano venire prima i tedeschi. Nel richiamare il lungo contenzioso in ordine alle richieste di ristoro da parte dei familiari delle vittime di crimini nazifascisti e le discutibili posizioni assunte in merito dall'Avvocatura generale dello Stato, ricorda che il Governo Draghi decise di sopperire a tale situazione con l'istituzione di un apposito fondo, finanziato originariamente per oltre 55 milioni di euro, proprio con l'obiettivo di procedere ai risarcimenti. Richiamando altresì la sentenza con cui la Corte

costituzionale nel 2023 ha dichiarato legittima la richiesta di ristoro da parte dei familiari delle vittime sotto il profilo costituzionale, invita il Sottosegretario Freni ad esaminare i singoli casi e a verificare la posizione assunta dall'Avvocatura. Segnala a tale proposito che in più occasioni l'Avvocatura ha contrastato le richieste di risarcimento, di volta in volta esprimendo dubbi circa la veridicità dei fatti storici e l'effettività dei danni causati, evocando la prescrizione, nonostante che il ricorso a tale istituto non sia consentito in caso di crimini di guerra, proponendo un ristoro di importo paragonabile a un'elemosina ed infine mettendo in discussione la titolarità dei parenti delle vittime ad intervenire nel processo. Richiama in particolare la vicenda delle due sorelle Nannini cui è stato riconosciuto un risarcimento di 270 mila euro ciascuna a titolo di risarcimento per l'uccisione del padre da parte dei nazifascisti nella cosiddetta strage dei minatori di Nicciolena, nonostante il parere contrario dell'Avvocatura, il cui atteggiamento considera inaudito. Rileva come siano in questione eventi non interpretabili, ricordando a tale proposito le iniziative di protesta rispetto alle posizioni dall'Avvocatura dello Stato assunte da 26 comuni toscani schieratisi a fianco dei familiari delle vittime e dai sindaci di Marzabotto e di Sant'Anna di Stazzema che si sono rivolti al Presidente della Repubblica. Nel ricordare che l'Avvocatura è un organo ausiliario chiamato a tutelare diritti ed interessi dello Stato italiano, si domanda quali siano le indicazioni fornite dal Governo in merito alla questione, ribadendo la sostanziale mancata risposta da parte del Sottosegretario.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

ALLEGATO 1

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo (C. 1744).**PARERE APPROVATO**

Relatore, onorevole Sbardella

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1744 dell'onorevole Chiesa recante il riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo (C. 1744 Chiesa);

rilevato che:

il regio sommergibile « Scirè » si è distinto in alcune operazioni belliche compiute con successo sul fronte inglese, fino al suo affondamento il 10 agosto 1942 all'imboccatura del porto di Haifa e alla scomparsa dell'intero equipaggio, le cui salme non sono state tutte recuperate;

per l'attività svolta, lo stendardo dello Scirè fu decorato di Medaglia d'oro al Valor Militare, conferita con Regio decreto in data 10 giugno 1943;

varie parti dello scafo, rimosse in un tentativo di recupero delle salme dell'equipaggio, sono conservate nel Sacrario delle Bandiere di Roma, nei Musei Navali di La Spezia a Venezia e alla base navale di Augusta;

sul piano normativo, gli articoli da 265 a 275 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) è dedicata ai « Sepolcreti di guerra italiani », categoria che ai sensi dell'articolo 265, si compone di cimiteri, ossari e sacrari di guerra;

nell'ambito di tale disciplina, l'articolo 267 stabilisce le competenze del Capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, soggetto nominato dal Ministro della difesa, che svolge le

proprie funzioni alla diretta dipendenza di quest'ultimo;

in forza di tale disposizione, il Capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è competente in ordine a: la sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonché di quelli esistenti all'estero contenenti salme di caduti italiani; gli accordi anche direttamente con i rappresentanti dei governi interessati per la sistemazione di caduti ex nemici e alleati in Italia e dei caduti italiani tumulati all'estero, in conformità alle disposizioni dei Trattati di pace; gli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero; la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra;

la proposta di legge si compone di 3 articoli, il primo dei quali stabilisce che il relitto il regio sommergibile « Scirè », affondato il 10 agosto 1942 nella baia di Haifa nel territorio dello Stato di Israele, è riconosciuto come sacrario militare subacqueo;

in funzione di tale riconoscimento, l'articolo 2 interviene sull'articolo 275 del codice dell'ordinamento militare, che contiene un elenco tassativo di monumenti e sacrari per i quali è prevista l'equiparazione ai cimiteri di guerra, aggiungendo una lettera volta ad includervi anche il sommergibile Scirè;

l'articolo 3 prevede infine la clausola di invarianza finanziaria;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia di esclusiva competenza statale « difesa e Forze armate », di cui

all'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-01772 Boldrini: Sugli interventi delle forze di polizia presso il Campus Universitario Einaudi a Torino il 27 ottobre 2023.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sig. Presidente, Onorevoli Deputati,

in relazione a quanto segnalato dall'Onorevole interrogante, dagli elementi informativi acquisiti dalla Prefettura di Torino risulta che il 27 ottobre 2023, presso il Campus Universitario « Einaudi », in occasione di una conferenza sulla crisi umanitaria che interessa la regione caucasica del Nagomo Karabak, organizzata dal sodalizio universitario « FUAN », ed autorizzata dall'Ateneo, poco prima dell'inizio dei lavori, oltre un centinaio di studenti dei collettivi studenteschi d'area antagonista si è posizionato nei pressi delle entrate dell'aula concessa dall'Università per l'iniziativa, tentando di impedire l'ingresso dei giovani del « FUAN » e spintonando a più riprese il personale della Digos, ripetutamente fatto oggetto di insulti e sputi da parte del gruppo di antagonisti.

Per tale ragione, il Dirigente del servizio di ordine pubblico, previe intese con il Rettore, ha disposto l'ingresso nell'Ateneo di alcune squadre del Reparto Mobile, che si sono posizionate davanti l'aula della conferenza.

Al termine dell'evento, al fine di consentire l'uscita dei militanti del « FUAN », è stato predisposto un doppio cordone di sicurezza con personale della Polizia, nuovamente preso di mira con insulti e spinte.

Per quanto attiene all'altro episodio segnalato nell'atto di sindacato ispettivo, va preliminarmente evidenziato che il 2 dicembre 2023, esponenti del citato « FUAN » avevano comunicato che il successivo 5 dicembre, alle ore 16.00, avrebbero svolto un volantaggio presso il citato Campus « Einaudi », informando dell'iniziativa anche l'Università, circostanza confermata dal personale amministrativo dell'Ateneo.

Il giorno dell'evento, presso un bar situato innanzi all'ingresso dell'Ateneo, si sono radunate una cinquantina di persone appartenenti all'area antagonista e, contestualmente, sul ponte « Rossini » si sono collocati circa quindici aderenti al « FUAN » che venivano informati dal Dirigente del servizio di ordine pubblico, della presenza del gruppo di studenti di altri collettivi universitari e delle criticità che sarebbero potute insorgere.

Gli aderenti al « FUAN », decidevano comunque di effettuare la preannunciata iniziativa e si incamminavano presso il Campus monitorati dal personale della Digos.

Nell'occasione, il gruppo dei contestatori, il cui numero aveva raggiunto circa settanta unità, percorrendo il Lungo Dora Siena si è diretto contro gli esponenti del « FUAN », intonando cori, lanciando lattine ed altri oggetti che colpivano gli operatori di Polizia presenti, fino ad arrivare quasi a contatto con gli studenti del « FUAN »; contattò evitato grazie alla pronta interposizione del personale della Digos.

Considerata la situazione di criticità, veniva disposto l'intervento dei reparti inquadrati che si sono schierati sul Lungo Dora Siena, all'esterno del plesso universitario, al fine di dividere le due opposte fazioni.

In testa al gruppo dei contestatori venivano riconosciuti diversi militanti del centro sociale « Askatasuna » che incitavano con un megafono gli altri antagonisti presenti, rendendo noto che l'intento della protesta era di impedire l'accesso all'Università ai militanti del « FUAN ».

Sul posto giungeva anche il Direttore del Dipartimento « Campus Einaudi » che intraprendeva, senza esito, un'opera di mediazione, dialogando con entrambi i gruppi.

Per oltre un'ora la situazione è rimasta invariata, con gli studenti del FUAN posizionati alle spalle della Forza pubblica, ed impossibilitati a raggiungere il Campus per la presenza dei contestatori che nel frattempo erano aumentati sino a raggiungere circa 150 unità. Questi ultimi, rimanendo attestati innanzi allo schieramento della Forza pubblica, hanno reiterato il lancio di oggetti contundenti, intonando cori dal tono intimidatorio nei confronti degli studenti del FUAN e degli operatori delle Forze di Polizia che hanno mantenuto la posizione, a distanza dal gruppo di antagonisti, senza avanzare.

Alle ore 17.40, mentre gli studenti del «FUAN» decidevano di allontanarsi, ritornando verso il ponte «Rossini», il gruppo opposto ha iniziato a fare pressione e a colpire gli scudi degli agenti di Polizia schierati, rendendo necessaria un'azione di alleggerimento nel corso della quale veniva fermato un soggetto, identificato ed accompagnato presso gli uffici di Polizia.

Dopo tale momento di tensione, le Forze di Polizia, anche in considerazione del fatto che gli studenti del «FUAN» si erano allontanati, hanno iniziato lentamente a retrocedere. Nonostante ciò, gli stessi sono stati nuovamente incalzati dal gruppo dei contestatori che, nel continuare a inveire, sputare e lanciare oggetti, avanzavano nei loro confronti, rendendo necessaria un'azione di alleggerimento.

Diversi e reiterati sono stati i tentativi del Dirigente del servizio di ordine pubblico e del personale Digos per riportare la situazione alla calma e i contestatori a terminare le loro condotte violente, in modo da consentire al personale di Polizia di allontanarsi in sicurezza. Tuttavia, solo a seguito di un'ulteriore azione di respingimento, mentre continuava il lancio di oggetti nei confronti degli operatori delle Forze di Polizia, questi sono riusciti a risalire sui mezzi di servizio.

Successivamente, il gruppo dei contestatori si è spostato in corso Regina Margherita, per poi dirigersi fino al Commissariato di Pubblica Sicurezza «Dora Vanchiglia» ove i manifestanti, posizionatisi dinanzi alla porta di ingresso, nel tentativo di entrare

all'interno degli Uffici di Polizia, sono stati prontamente bloccati dall'intervento del personale della Digos.

Durante le descritte azioni violente, sono rimasti feriti nove operatori del reparto mobile ed un funzionario di Polizia, che hanno riportato prognosi dai sette ai dieci giorni.

Per i fatti del 27 ottobre 2023, sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria dalla Digos 12 militanti di «Askatasuna» a vario titolo, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, mentre per gli episodi del 5 dicembre 2023, sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria 43 militanti di Askatasuna e di altri collettivi universitari (Cambiare Rotta e Studenti Indipendenti) a vario titolo, per violenza privata aggravata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

Su un piano più generale, evidenzio che la gestione dell'ordine pubblico è materia delicata e complessa, non priva di rischi, che viene svolta con la massima dedizione dalle donne e dagli uomini in divisa.

Mi preme ribadire, anche in questa occasione, che, da sempre, le modalità di gestione delle manifestazioni di piazza sono improntate a equilibrio e professionalità, indirizzate al prudente apprezzamento delle circostanze, all'applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nella modulazione dei dispositivi predisposti e alla ricerca di ogni possibile interlocuzione e mediazione con gli organizzatori.

Il compito delle Forze di polizia, nei complessi scenari in cui sono chiamate ad operare, va sostenuto con fiducia e senza pregiudizi, garantendo loro, specie nei servizi di ordine pubblico, la possibilità di operare con la necessaria serenità, una condizione imprescindibile per gestire i rischi legati ai contesti particolarmente impegnativi.

In tal senso, evitare comportamenti provocatori o violenti e, più in generale, rispettare la legge, sicuramente aiuta tutti a concorrere a individuare quel complesso punto di equilibrio tra libera manifestazione del pensiero, diritto alla pacifica riunione ed altrettanto doverosa salvaguardia della sicurezza pubblica.

A conferma dell'impegno profuso dalle Forze dell'ordine nei servizi di ordine pubblico durante le manifestazioni di piazza, segnalo che dal 1° gennaio al 1° luglio di quest'anno si sono registrate 7.404 mani-

festazioni di rilievo, e solo nel 2,4 per cento del totale, si sono verificate turbative dell'ordine pubblico. In tale contesto sono rimasti feriti 141 operatori delle forze dell'ordine e 41 civili.

ALLEGATO 3

5-01899 Boldrini: Sul diritto delle vittime dei crimini nazifascisti e dei loro discendenti al ristoro dei danni subiti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

in riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante, sentiti i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, si comunica quanto segue.

Nei contenziosi instauratisi per il riconoscimento del diritto di accesso al Fondo in questione, l'Avvocatura dello Stato, a tutela degli interessi dello Stato italiano, e nel perseguimento di un principio costituzionale qual è il diritto alla difesa in giudizio, muove eccezioni, questioni procedurali e di merito, funzionali ad un attento accertamento delle qualifiche dei richiedenti e delle loro ragioni, anche e soprattutto al fine di evitare un danno erariale per erogazione impropria di danaro pubblico.

Essa deve, infatti, verificare che sussistano i presupposti per ottenere il risarcimento, ricostruendo sia il fatto storico all'origine del danno sia il rapporto di parentela che lega il richiedente alla vittima.

Pertanto, anche la formulazione delle eccezioni, sostanziali e processuali, di prescrizione dell'azione giudiziaria, di insussistenza del danno da lesione del rapporto parentale, nonché di assenza della prova del fatto storico posto a fondamento della richiesta risarcitoria, costituisce una attività processuale di difesa propria dell'Avvocatura di carattere doveroso, a tutela degli interessi erariali.

Occorre precisare che la legge del 2022 ha due scopi concorrenti e strettamente connessi: da un lato, definire un contenzioso internazionale attivato nel 2022 dalla Germania, che ha deferito l'Italia dinnanzi

alla Corte di giustizia internazionale, a riguardo dei risarcimenti che da tempo vengono accordati da giudici italiani sulla base della sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale; dall'altro, far sì che tutti coloro che ne hanno effettivo diritto ricevano il giusto risarcimento dovuto, e garantire che i crediti risarcitori accertati possano essere eseguiti proprio tramite il predetto Fondo, chiamato ad erogare le somme liquidate nei giudizi civili.

Si ritiene, infine, opportuno segnalare che, in merito al tema della prescrizione del danno, la recente sentenza n. 3642 dell'8 febbraio 2024 la III Sez. Civile della Corte di Cassazione ha affermato che l'esercizio dell'azione giudiziaria per l'accertamento e per la liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità non è da intendersi imprescrittibile, ma soggiace al rispetto di un termine prescrizione, che tiene conto delle diverse normative succedutesi nel tempo.

Ciò premesso, non può che ribadirsi che sarà assicurato il pieno rispetto del diritto di tutti coloro ai quali verrà riconosciuto il ristoro per i danni subiti per crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022. A tal proposito appare significativo sottolineare come il Governo abbia provveduto all'aumento della dotazione del Fondo istituito a tale scopo (articolo 8, comma 11-*quater*, del decreto-legge n. 198 del 2022).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto. Doc. XXII, n. 23 Bonetti (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	31
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento. C. 1866 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato. C. 1074 Bagnai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione. C. 1301 Pittalis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	41

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto. Doc. XXII, n. 23 Bonetti (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	45

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Atto n. 178 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	37
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
---	----

AVVERTENZA	40
------------------	----

ERRATA CORRIGE	40
----------------------	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza
del presidente **Ciro MASCHIO**.

La seduta comincia alle 10.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto.

Doc. XXII, n. 23 Bonetti.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, fa presente che l'articolo 1 dispone l'istituzione della Commissione per la durata della XIX legislatura. La Commissione ha tra i suoi compiti quello di indagare sui fenomeni connessi ai mutamenti e alla prospettiva demografica del Paese, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: la natalità, lo spopolamento, l'invecchiamento medio della popolazione, la longevità e i conseguenti effetti economici e sociali, la composizione dei nuclei familiari, il contesto abitativo, lavorativo e culturale, la mobilità residenziale della popolazione, il mercato del lavoro, il tasso di occupazione e disoccupazione, le prospettive del *welfare* e della produttività economica, l'impatto sui bilanci pubblici dei cambiamenti demografici, i flussi migratori, la distribuzione dei servizi sociali e sanitari, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, le competenze e la formazione delle diverse fasce generazionali e nelle diverse aree del Paese.

L'articolo 2 prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati, nominati in proporzione alla consistenza dei gruppi, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

Con riferimento ai poteri della Commissione, l'articolo 3, come di consueto in relazione a delibere istitutive di commissioni di inchiesta, precisa che la stessa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1) e che, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 c.p.p., non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale nonché alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (comma 2).

Alla Commissione d'inchiesta viene attribuita la facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto, limitatamente alle finalità dell'in-

chiesta di cui all'articolo 1 (comma 3), precisando che deve essere garantito il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti dal segreto (comma 4).

Viene, inoltre, disposto che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applichino le norme vigenti e che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (comma 5). La Commissione, infine, stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso, ma devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (comma 6).

L'articolo 4 dispone in merito all'obbligo del segreto per i componenti della Commissione d'inchiesta, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, relativamente agli atti e ai documenti acquisiti dalla Commissione nel corso della sua attività.

L'articolo 5, da ultimo, disciplina l'organizzazione interna della Commissione d'inchiesta.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.

C. 1866 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, fa presente che il testo in esame si inserisce nel quadro delle misure volte a garantire la piena attuazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto dei bambini e degli adolescenti a vivere e a crescere all'interno delle loro famiglie d'origine, in conformità alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991. Tra le misure volte a favorire tale obiettivo, raccomandate peraltro dal Comitato delle Nazioni unite – istituito proprio in base alla citata Convenzione – rientra anche quello di potenziare il sistema di raccolta dei dati in materia.

In questa prospettiva, la relazione illustrativa indica come finalità del disegno di legge quella di prevenire e ridurre i casi di prolungata permanenza presso istituti e di affidamento *sine die* di minori allontanati dalla famiglia d'origine, organizzando, da un lato, un efficace e tempestivo monitoraggio del fenomeno e, dall'altro, garantendo il rispetto delle procedure già previste a tutela del minore.

Segnala quindi che il provvedimento in esame si compone di tre articoli.

L'articolo 1 integra la legge n. 184 del 1983 che, agli articoli da 2 a 5-*bis*, reca l'attuale disciplina in materia di affidamento di minori, inserendovi due nuovi articoli.

In particolare, il nuovo articolo 5-*ter* dispone l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del « registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie ».

In tale registro sono inseriti, su base provinciale, i dati relativi al numero dei minori e gli istituti presso i quali sono collocati, nonché il numero di famiglie, comunità ed istituti disponibili all'affidamento. La norma in commento esplicita quindi la finalità di tale registro, che è quella di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, e di preven-

nire e ridurre situazioni di collocamento improprio. I dati necessari sono periodicamente forniti da regioni ed enti locali.

Si specifica quindi che le modalità di tenuta del registro e di acquisizione dei dati sono demandate ad un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali e sentito e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo in commento interviene anche nel Capo II della citata legge n. 184, che reca disposizioni in materia di dichiarazione di adottabilità. Il nuovo articolo 9-*bis* dispone invece che, presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario, sia istituito il « registro dei minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati o presso famiglie affidatarie ».

Il registro contiene un capitolo specifico per ciascun minore sottoposto a procedura di affidamento, in cui sono annotati i dati rilevanti della procedura medesima: il provvedimento di affidamento e l'affidatario, il provvedimento relativo al minore in collocazione protetta; l'eventuale intervento della forza pubblica, i provvedimenti autorizzativi degli incontri tra il minore e i suoi familiari, i provvedimenti autorizzativi del rientro in famiglia del minore).

L'organo giudiziario tenentario del registro deve altresì comunicare al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, a fini di monitoraggio del disagio sociale anche riferito a determinati contesti territoriali, i dati numerici riguardanti richieste e provvedimenti di allontanamento di un minore da entrambi i genitori o dal genitore convivente o da altro parente entro il quarto grado che se ne prenda cura, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta o dall'adozione del provvedimento.

La relazione illustrativa evidenzia che tale disposizione trova la sua ratio nell'esigenza di assicurare un'adeguata tutela alle persone che, per la critica situazione

familiare in cui versano, sono allontanate dalla famiglia di origine. « Il diritto del minore a crescere ed essere educato nel proprio nucleo familiare costituisce un diritto della persona e, quindi, un diritto assoluto che questa vanta innanzitutto nei confronti dello Stato. Qualora il minore venga allontanato dalla famiglia di origine, lo Stato è tenuto a esercitare una costante attività di vigilanza, predisponendo ogni misura volta a scongiurare il pericolo che la situazione di collocamento presso un istituto si protragga per tempi irragionevoli, con grave pregiudizio per lo stesso minore ».

L'articolo 2 prevede che presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, sia istituito l'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie.

I compiti del nuovo Osservatorio riguardano l'analisi delle informazioni e dei dati del registro nazionale istituito ai sensi dell'articolo 1, nonché poteri di segnalazione alle autorità competenti in ordine a possibili situazioni di collocamento improprio e di impulso per lo svolgimento di ispezioni o sopralluoghi da parte delle stesse autorità.

È previsto che presenti entro il 30 giugno di ogni anno, all'Autorità politica delegata per la famiglia, al fine della successiva trasmissione alle Camere, di una relazione. Tale relazione annua è predisposta anche avvalendosi della collaborazione e degli elementi informativi forniti dal sopra citato Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e dall'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

La definizione dell'organizzazione e della composizione del nuovo Osservatorio è demandata a un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. La norma specifica che in ogni caso ne farà parte un rappresentante del Ministero della giustizia.

Quanto agli oneri, il comma 4 dell'articolo in esame integra le previsioni della legge n. 296 del 2006 per inserire le spese per tale organo – nonché quelle per la tenuta del registro nazionale di cui all'articolo 1 tra quelle che possono essere finanziati dal Fondo per le politiche della famiglia. Inoltre, inserisce le citate spese nell'ambito della quota del Fondo per le politiche della famiglia che viene ripartita mediante determinazione del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

Al riguardo, segnala che nella relazione illustrativa si ricordano le interlocuzioni con la Conferenza unificata, cui il presente disegno di legge è stato preventivamente sottoposto. In particolare, sono richiamate le posizioni critiche espresse in quella sede sulla definizione dei compiti di segnalazione e impulso assegnati all'Osservatorio e sui tentativi di addivenire ad una formulazione condivisa, che, tuttavia, non hanno avuto esito positivo. Per cui le regioni e l'ANCI, unitamente all'UPI, hanno espresso un parere contrario.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, relative agli oneri di istituzione del registro nazionale – fino a 300.000 euro per il 2024 e fino a 60.000 euro annui a decorrere dal 2025), a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia – e del registro dei minori, pari a 250.000 euro per l'anno 2025 e 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di competenza del Ministero della giustizia.

Stefania ASCARI (M5S) chiede preliminarmente che alla proposta di legge in discussione sia abbinata la proposta di legge a sua prima firma C. 472, recante modifica all'articolo 337-ter del codice civile, concernente i provvedimenti del giudice in materia di affidamento e rapporti dei figli con i genitori.

Sottolinea, quindi, come il suo gruppo sia molto attento alle problematiche connesse al tema della bigenitorialità e come, sin dalla precedente legislatura, si sia im-

pegnato, attraverso la presentazione di numerosi provvedimenti, al fine di garantire una maggiore tutela ai minori e alle loro madri.

Evidenzia inoltre che il processo penale che si instaura a seguito della denuncia di violenza domestica subita da parte di una donna si intreccia con quello civile di separazione o divorzio con affidamento dei figli e rileva che, nonostante la vigenza del cosiddetto « Codice Rosso », spesso i tribunali emettono provvedimenti tra loro contrastanti che pongono le donne e i loro figli in condizioni di pericolo, arrivando al paradosso di stabilire, anche in questi casi, l'affido congiunto dei minori.

Rileva come attualmente una madre che vuole proteggere i propri figli da un uomo nei confronti del quale è in corso un processo per violenza domestica, per evitare di essere accusata di alienazione parentale, debba comportarsi in maniera collaborativa – difendendo la bigenitorialità – e debba sottomettersi ad un'attenzione morbosa qualora si prevedano visite protette. Al contrario, al padre violento non viene riservato un medesimo trattamento.

Ritiene pertanto necessaria una riforma della legge n. 54 del 2006, che disciplina la separazione dei genitori e l'affidamento condiviso dei figli, per escludere l'affidamento nei casi di violenza provata.

Sottolinea come l'allontanamento forzoso del minore nei casi in cui si accusi la madre di essere conflittuale o non collaborativa sia ancora la regola principale nonostante la Corte europea dei diritti umani abbia più volte condannato l'Italia per aver adottato tali provvedimenti.

Ricorda, inoltre, che nella scorsa legislatura era stata istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono i minori che non ha tuttavia potuto concludere i propri lavori. Ritiene che sia necessario istituire nuovamente per la XIX legislatura tale Commissione per portare a termine l'attività che era già stata avviata.

Condivide quindi la necessità di intervenire urgentemente sulla disciplina relativa alla tutela dei minori in affidamento

anche alla luce di alcune recenti vicende che ne hanno evidenziato le lacune e che hanno scosso la coscienza collettiva. Lo Stato deve farsi garante del benessere dei minori e, in particolare, deve contrastare quei comportamenti illeciti o di violenza istituzionale che avvengono anche all'interno dei tribunali e che generano danni irreparabili.

Preannuncia, quindi, la presentazione di proposte emendative al provvedimento in discussione per introdurre norme a suo avviso indispensabili come, ad esempio, quella volta ad istituire una banca dati nazionale che con tempestività raccolga i dati dei minori fuori famiglia.

Rammenta inoltre che nella precedente legislatura il suo gruppo aveva presentato una proposta di legge delega per la riforma dei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori. Alcune delle disposizioni di tale proposta di legge sono confluite nella cosiddetta « riforma Cartabia ». Preannuncia che altre previsioni contenute in tale provvedimento saranno invece trasformate in emendamenti al provvedimento in discussione, e ne auspica, considerata l'attenzione trasversale al tema, la condivisione da parte di tutte le forze politiche.

Ciro MASCHIO, *presidente*, sottolinea come sarà sua cura sottoporre la questione all'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fermo restando che non vi sono, a suo avviso, gli estremi per un abbinamento d'ufficio, non vertendo i due provvedimenti su identica materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato.

C. 1074 Bagnai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che la scorsa settimana si è svolto il ciclo di audizioni e che nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di concluderne oggi l'esame preliminare.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione.

C. 1301 Pittalis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che alla scadenza del termine sono pervenute 10 proposte emendative, tutte ritenute ammissibili (*vedi allegato 1*).

Avverte che, come concordato nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, la seduta di oggi è dedicata alla discussione sul complesso delle proposte emendative.

Carla GIULIANO (M5S), riservandosi di intervenire nel corso dell'esame dei singoli emendamenti, desidera in questa sede precisare che le proposte emendative presentate dal suo gruppo sul provvedimento in discussione sono volte da un lato, a recepire alcuni rilievi emersi nel corso dell'attività conoscitiva e, dall'altro, a contemperare l'esigenza di tutelare il consumatore con quella di non appesantire eccessivamente il procedimento di ingiunzione e di non snaturarne la caratteristica rapidità del suo iter.

Sottolinea infatti come l'introduzione di eccessivi controlli nel procedimento monitorio potrebbe rendere meno celere il recupero dei crediti, in particolare di quelli piccoli e come il recupero dei crediti, nel periodo *post-Covid*, sia diventato sempre più difficoltoso.

Fa presente, quindi, che il suo gruppo ha presentato un emendamento che prevede un procedimento d'ingiunzione semplificato, ove ricorrano determinate condizioni, per crediti di un ammontare non superiore a 10 mila euro.

Ulteriori proposte emendative sono state presentate dal suo gruppo per porre rimedio ad alcune imprecisioni contenute nel provvedimento o per renderne il testo più chiaro. In particolare, un emendamento intende integrare il contenuto dell'articolo 640 del codice di procedura civile, che attualmente non precisa quale sia la conseguenza concreta del rilievo o meno della vessatorietà della clausola qualora presente nel contratto. Per adeguare il testo del provvedimento in discussione alla giurisprudenza, inoltre, si propone di sostituire la locuzione « abusiva » con « vessatoria ». Ancora, rifacendosi ad un protocollo già in uso presso il tribunale di Milano, una proposta emendativa circoscrive la pronuncia del giudice circa la vessatorietà o meno della clausola esclusivamente alla vessatorietà delle clausole su cui si basa il credito fatto valere e non a quella di tutto il contratto.

Con riferimento alle norme del testo che consentono di accedere all'istituto della revocazione, un emendamento a sua firma intende precisare il termine per attivare tale procedimento di revocazione. Un'ulteriore proposta emendativa è volta a prevedere che se per una dimenticanza del giudice non viene esplicitato il controllo della vessatorietà delle clausole, il creditore potrà proporre una istanza di correzione, per indurre il giudice a integrare la sua pronuncia e rimuovere il vizio.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene

*il sottosegretario di Stato per la Giustizia
Andrea Delmastro Delle Vedove.*

La seduta comincia alle 13.50.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto.

Doc. XXII, n. 23 Bonetti.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Federico GIANASSI (PD-IDP) esprime il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico.

Devis DORI (AVS) annuncia il voto favorevole del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, esprimendo, tuttavia, perplessità sull'opportunità di istituire un'ulteriore Commissione d'inchiesta, considerata la molteplicità di Commissioni già istituite in questa legislatura.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Atto n. 178.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, precisa che lo schema in esame è adottato in attuazione di due deleghe contenute rispettivamente nella legge n. 20 del 2019 e nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).

Nello specifico, con la legge n. 20 del 2019, il Governo è stato delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti adottati in attuazione della legge n. 155 del 2017 (Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza) e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati.

La legge di delegazione europea 2019-2020, invece, ha delegato il Governo a recepire la direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza (direttiva (UE) 2019/1023). In attuazione di tale delega il Governo ha quindi emanato il decreto legislativo n. 83 del 2022, che attua la citata direttiva (UE) 2019/1023.

Entrambe le deleghe scadevano in prima battuta il 15 luglio, ma differiscono con riguardo al termine di proroga automatica: la prima prevede una proroga automatica di 60 giorni, quindi al 13 settembre, la seconda di 3 mesi, quindi al 15 ottobre.

Si evidenzia che nella relazione sull'analisi tecnico normativa, che correda il provvedimento, si esplicita che il termine di delega « deve intendersi prorogato di sessanta giorni in ragione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017 » (p. 2 dell'ATN), quindi venire a scadenza il prossimo 13 settembre.

Il termine per l'espressione del parere parlamentare è invece fissato al 24 agosto 2024.

Preliminarmente, si rammenta che il decreto legislativo n. 14 del 2019, oggetto delle modifiche da parte dello schema di decreto legislativo in esame, si compone di quattro parti e di 391 articoli. La parte I contiene il nuovo « Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ». A tal proposito, si ricorda, in estrema sintesi, che tra gli obiettivi principali dell'impianto codicistico vi è la possibilità di una « diagnosi precoce » dello stato di difficoltà dell'impresa, nonché la salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni affinché l'imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell'ottica della continuità aziendale.

Lo schema di decreto in esame si compone di 57 articoli ed è suddiviso in due Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 51) reca disposizioni modificative del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, mentre il Capo II (articoli da 52 a 57) contiene disposizioni di coordinamento e abrogative conseguenti alle modifiche apportate al codice, nonché disposizioni transitorie.

In ragione del suo contenuto correttivo e integrativo, nella presente relazione ci soffermerà sinteticamente sulle principali modificazioni apportate dallo schema, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione puntuale del contenuto complessivo del provvedimento.

Si evidenzia che gli interventi recati sono volti a sciogliere alcune questioni interpretative che sono sorte nei primi anni di applicazione del codice, correggendo errori materiali e aggiornando i riferimenti recati dal codice medesimo.

Merita uno specifico richiamo l'articolo 5, che apporta modifiche alla disciplina della composizione negoziata delle crisi.

In particolare, si chiarisce che l'impresa può accedere alla composizione negoziata anche quando versi soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. Inoltre, sono introdotte modifiche ai criteri di scelta dell'esperto per

tenere conto degli esiti delle precedenti esperienze di composizione.

Ancora, si specifica che l'accesso alla composizione negoziata non implica di per sé una diversa classificazione del credito e che l'eventuale decisione di sospensione o revoca delle linee di credito, che può essere adottata solo in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, deve essere specificamente motivata.

Sempre rispetto alla composizione negoziata, si prevede che, al momento della presentazione dell'istanza, l'imprenditore dichiara che non sussistano, nei suoi confronti, ricorsi pendenti relativi ad una liquidazione giudiziale proposti da creditori.

Ai sensi della disposizione in commento, qualora nell'ambito della composizione negoziata siano richieste misure protettive e cautelari si prevede che esse possono essere generalizzate o limitate ad alcune iniziative intraprese dai creditori o a determinate categorie di creditori o a singoli creditori. Inoltre, si prevedono ulteriori forme di pubblicità, stabilite dal tribunale, sul procedimento relativo alle misure protettive e cautelari e si introduce una specifica forma di accordo transattivo, specificamente rivolta alle Agenzie fiscali.

Infine, si interviene sul compenso dovuto all'esperto, al fine di commisurararlo alle attività svolte e alla loro complessità.

L'articolo 6 interviene in materia di accesso al concordato semplificato ad esito della suddetta composizione negoziata.

All'articolo 7 viene prevista l'attribuzione anche al soggetto incaricato della revisione legale – oltre che all'organo di controllo societario come previsto a legislazione vigente – i compiti di segnalazione all'organo amministrativo per la anticipata emersione della crisi.

L'articolo 10 consente l'apertura della procedura di liquidazione controllata entro un anno dalla cessazione dell'attività, con ulteriore possibilità di deroga al limite annuale per l'imprenditore individuale al fine di agevolarne l'esdebitazione.

Gli articoli da 14 a 17 prevedono, tra l'altro, il recepimento nel Codice della disciplina del cosiddetto *cram-down* fiscale contenuta nel decreto-legge n. 69 del 2023,

ovvero la possibilità per il debitore, nella fase di negoziazione degli accordi, di proporre alle Agenzie fiscali e agli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatoria il pagamento dilazionato o addirittura solo parziale dei tributi, contributi e relativi accessori.

Inoltre, si prevede l'estensione della disciplina della transazione fiscale al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione con l'inserimento nell'articolo 64-*bis* di un apposito comma 1-*bis*.

L'articolo 15 dispone l'integrazione del contenuto minimo del piano attestato di risanamento con la precisazione fra le altre dell'obbligo di indicare anche l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

L'articolo 16 modifica anche la disciplina della convenzione di moratoria, attraverso la previsione di alcune regole processuali per il caso di opposizioni e con riguardo alla possibilità di riunione delle diverse opposizioni in un unico procedimento.

Negli articoli da 18 a 20 si dispone che il giudice possa concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano di ristrutturazione del debito e produrre nuovi documenti, introducendo l'istituto del reclamo avverso la decisione adottata dal giudice.

L'articolo 21 riguarda la disciplina del concordato preventivo, in cui si introduce una specifica nozione di valore della liquidazione in sede di liquidazione giudiziale. Inoltre, si interviene sul contenuto del piano di concordato, prevedendo esplicitamente l'eventuale indicazione di fondi rischi e di finanziamenti garantiti da forme di sostegno pubblico; infine, si riduce (dal 10 al 5 per cento) la percentuale minima dei creditori necessaria per la presentazione di proposte concorrenti e si opera una più netta distinzione tra la disciplina applicabile alla liquidazione nel concordato liqui-

datorio e quella applicabile nel concordato in continuità.

L'articolo 26 modifica la disciplina delle operazioni di trasformazione, scissione o fusione della società debitrice, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di opporsi a tali operazioni nel corso del procedimento di omologazione; viene introdotta una nuova disciplina concernente le modificazioni sostanziali del piano successive all'omologazione del concordato.

All'articolo 27 si trasforma l'attuale sezione VI-*bis* del Titolo IV della Parte Prima del codice in un capo a sé stante, il nuovo Capo III-*bis*, rubricato « Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società », apportando alcune modifiche alla disciplina ivi contenuta.

L'articolo 29, nell'ambito della liquidazione giudiziale, introduce una forma di silenzio assenso nel caso di pareri del comitato dei creditori non vincolanti che non siano stati resi nei termini previsti, prevedendo altresì che, al di fuori di tali casi, in situazioni di inerzia, impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato ovvero di urgenza, provveda il giudice delegato.

L'articolo 32, sempre nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, modifica la disciplina relativa ai contratti preliminari per la vendita di immobili e ai rapporti di lavoro subordinato.

L'articolo 34, nell'ambito del procedimento di formazione e della resa esecutiva dello stato passivo, introduce la previsione della facoltà per il debitore di intervenire e proporre impugnazione, secondo quanto disposto dall'articolo 206, nei procedimenti aventi ad oggetto le domande di restituzione o di rivendicazione.

L'articolo 35 prevede il riordino delle fasi di trasmissione e approvazione del programma di liquidazione predisposto dal curatore, stabilendo che il comitato dei creditori può proporre modifiche al programma presentato e modificando la disciplina concernente il rispetto dei termini della procedura e i relativi effetti.

L'articolo 39, con riferimento al concordato nell'ambito della liquidazione giudiziale, prevede la facoltà per il tribunale, a

determinate condizioni, di omologare il concordato anche in mancanza di adesione da parte dei creditori pubblici (cosiddetto *cram-down*). Il medesimo articolo prevede inoltre la possibilità, in caso di liquidazione giudiziale di imprese appartenenti ad un unico gruppo, di presentare una domanda unica o più domande tra loro coordinate ovvero una domanda autonoma e la facoltà per la corte d'appello, per gravi motivi e su richiesta della parte o del curatore, di sospendere la liquidazione dell'attivo oppure inibire l'attuazione del piano o dei pagamenti; la salvezza degli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato in caso di riforma o cassazione del decreto di omologazione.

L'articolo 41 apporta modifiche agli articoli da 269 a 277 del Codice, riguardanti la liquidazione controllata, prevedendo una specifica disciplina dei crediti prededucibili.

L'articolo 42 prevede l'introduzione di un meccanismo di sospensione della decisione sull'esdebitazione per liquidazione giudiziale, nel caso in cui sia in corso un procedimento penale nei confronti dell'interessato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa; si modifica inoltre il procedimento per la concessione del beneficio.

L'articolo 43 individua le condizioni impeditive per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione nella liquidazione controllata.

L'articolo 45 introduce la previsione, nell'ambito della disciplina relativa ai gruppi di imprese, di una specifica disciplina in materia di separazione delle procedure.

Infine, l'articolo 50 apporta modifiche alla disciplina relativa all'elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle

funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, intervenendo, in particolare, in merito ai requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco, all'assolvimento di obblighi formativi e ai criteri di nomina da parte dell'autorità giudiziaria.

Nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

*Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione.
C. 552 Giachetti.*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 345 del 17 luglio 2024, a pagina 31, prima colonna, trentaduesima riga, le parole: « propone di esprimere » sono sostituite dalla seguente « formula ».

ALLEGATO 1

Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione (C. 1301 Pittalis).**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di competenza per le cause inerenti ai contratti stipulati da un professionista con un consumatore)

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

« Art. 20-*bis* – Le controversie civili inerenti a qualsiasi contratto stipulato da un consumatore con un professionista appartengono alla competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio.

Art. 20-*ter* – Quando la domanda introduttiva del giudizio venga proposta dal professionista davanti ad un giudice diverso da quello di cui all'articolo 20-*bis*, l'incompetenza del giudice adito può essere rilevata in qualunque stato e grado del giudizio. Quando la domanda venga proposta dal professionista davanti al giudice di cui all'articolo 20-*bis*, il consumatore non può eccepire l'incompetenza del giudice adito invocando l'applicazione dei fori di cui agli articoli 18 e 20 o del foro contemplato da una apposita pattuizione del contratto, salvo che tale pattuizione costituisca il frutto di una trattativa individuale seria ed effettiva intercorsa fra le parti.

Art. 20-*quater* – Quando la domanda introduttiva del giudizio venga proposta dal consumatore, l'attore può scegliere se instaurare il giudizio davanti al giudice del luogo in cui ha la residenza o il domicilio al momento della proposizione della domanda ovvero davanti al giudice competente per territorio ai sensi degli articoli 18 e 20 ».

01.01. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 616, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quando il titolo esecutivo sia un decreto ingiuntivo che riguardi un credito derivante da un contratto concluso tra professionista e consumatore e manchi il riferimento all'esito della verifica circa la vessatorietà delle clausole su cui il credito si fonda, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, ove non sia stata precedentemente opposta l'esecuzione dal debitore consumatore, procede alla relativa verifica di vessatorietà e ove rilevi quest'ultima, sospende d'ufficio l'efficacia esecutiva del titolo e fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito ».

1.2. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 633 del codice di procedura civile, è inserito, in fine, il seguente comma:

« Nell'ipotesi in cui sia fatto valere un credito spettante ad un professionista sulla

base di un contratto concluso da quest'ultimo con un consumatore, al ricorso deve essere allegato il contratto, nonché la eventuale documentazione integrativa rilevante ai fini della determinazione del contenuto delle clausole sulle quali si fonda il credito per il quale viene richiesta l'ingiunzione ».

1.3. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire la parola: abusivo con la seguente: vessatorio e le parole: in relazione con la seguente: limitatamente.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al secondo comma dell'articolo 640 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice rigetta altresì la domanda nelle ipotesi in cui rilevi la vessatorietà di una o più clausole del contratto sulle quali si fonda la domanda stipulato tra il professionista e il consumatore ».

1.4. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Procedimento d'ingiunzione semplificato)

1. Nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, dopo il capo I è inserito il seguente:

« Capo I-bis.

PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE SEMPLIFICATO

Art. 656-bis. – *(Atto d'ingiunzione di pagamento)* – L'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma di danaro di ammontare non superiore a diecimila euro, determinata ai sensi dell'arti-

colo 10, emette un atto d'ingiunzione di pagamento con cui intima al debitore di pagare la somma dovuta nel termine di quaranta giorni, con l'esplicito avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, l'atto d'ingiunzione è dichiarato esecutivo dal giudice e si procede ad esecuzione forzata:

a) se del diritto fatto valere il creditore dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634;

b) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

c) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Nell'atto d'ingiunzione l'avvocato quantifica le spese e gli onorari dovuti applicando i parametri per la professione forense e ne intima il pagamento.

La presente disciplina non si applica quando il credito riguardi altri corrispettivi derivanti da un contratto tra un professionista ed un consumatore e non soggetti a tariffe legalmente approvate.

Art. 656-ter. – *(Esecutorietà per mancata opposizione)* – Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito oppure l'opponente non si è costituito, il giudice competente per la domanda proposta in via ordinaria, su istanza del creditore, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 656-bis e la regolarità della notificazione, dichiara l'atto d'ingiunzione esecutivo. L'istanza è proposta con ricorso contenente l'indicazione delle prove documentali che giustificano il credito. Il ricorso è depositato unitamente alla copia conforme dell'atto d'ingiunzione notificato al debitore, ai documenti che si allegano per provare il credito ai sensi degli articoli

634 e 635 e a una dichiarazione con cui il creditore conferma l'intero credito o ne riduce il valore precisando le somme di danaro che il debitore abbia eventualmente corrisposto a seguito della notificazione dell'atto d'ingiunzione. Il giudice, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto d'ingiunzione, ordina il rinnovo della notificazione. Quando l'atto d'ingiunzione è esecutivo ai sensi del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo quanto previsto dall'articolo 650.

Art. 656-*quater*. – (*Nullità dell'atto d'ingiunzione per mancanza dei presupposti*) – Quando il giudice adito ai sensi dell'articolo 656-*ter* rileva che l'atto d'ingiunzione è stato emesso in assenza dei presupposti previsti dall'articolo 656-*bis* ne dichiara con decreto la nullità. Se il debitore ha corrisposto parte delle somme di danaro illegittimamente ingiunte, il giudice, d'ufficio, con il medesimo decreto, ne ordina al creditore istante l'immediata restituzione. In ogni caso, il giudice condanna il creditore al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di danaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda in via ordinaria.

La nullità dell'atto d'ingiunzione non pregiudica la proposizione della domanda in via ordinaria.

Art. 656-*quinquies*. – (*Opposizione giudiziale*) – L'opposizione si propone davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 637 con atto di citazione notificato presso l'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Alla prima udienza il giudice verifica la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 656-*bis* e ove ne rilevi, anche d'ufficio, l'assenza dichiara immediatamente la nullità dell'atto d'ingiunzione, condannando il creditore opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese legali sino a quel momento maturate, oltre al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di danaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda in

via ordinaria. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dagli articoli 645, 648, 649, 650, 652, 653 e 654.

Art. 656-*sexies*. – (*Illecito disciplinare*) – L'avvocato che emette l'atto d'ingiunzione deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-*bis*. L'omissione con dolo o colpa grave della verifica di cui al primo comma costituisce illecito disciplinare ».

1.5. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di istanza di integrazione in merito alla verifica di vessatorietà delle clausole)

1. Dopo l'articolo 647 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

« Art. 647-*bis*.

(Istanza di integrazione in merito alla verifica di vessatorietà delle clausole)

1. Nel caso in cui nel decreto ingiuntivo manchi ogni riferimento circa l'esito del controllo sul carattere vessatorio delle clausole del contratto stipulato tra il professionista e il consumatore poste a fondamento della domanda ovvero manchi l'avvertimento di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 641, il creditore ricorrente, entro 30 giorni dall'emissione del decreto ingiuntivo, può proporre istanza di integrazione al medesimo giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo per ottenere l'integrazione ».

1.6. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 396-bis », primo comma, dopo le parole: mancanza di inserire la seguente: adeguata.

2.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Zan.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 396-bis », primo comma, sopprimere le parole: motivazione circa l'esito del.

2.2. Calderone, Patriarca.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 396-bis », primo comma, sostituire la parola: motivazione con la seguente: verifica.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 396-bis », primo comma, sostituire le parole: carattere abusivo delle clausole con le seguenti: carattere vessatorio delle clausole;*

b) *al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 396-bis », primo comma, sostituire le parole: carattere abusivo delle medesime clausole con le seguenti: carattere vessatorio delle medesime clausole;*

c) *al medesimo capoverso « Art. 396-bis », al secondo comma, sostituire le parole da: dal rilievo del giudice dell'opposizione al precetto fino alla fine del comma, con le seguenti: dalla comunicazione del provvedimento del giudice che rilevi la vessatorietà delle clausole.*

2.3. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 396-bis », sostituire il secondo comma con il seguente:

La revocazione si propone davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto d'ingiunzione di cui al primo comma. Se non è stata già proposta in precedenza, la revocazione si propone, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal rilievo da parte del giudice dell'esecuzione del processo esecutivo instaurato in base al decreto d'ingiunzione, ovvero dal rilievo da parte del giudice dell'opposizione proposta ai sensi degli articoli 615 e 617.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 396-bis », terzo comma, sostituire le parole da: dal giudice fino alla fine del comma con le seguenti: , su istanza dell'interessato, con ordinanza non impugnabile del giudice della revocazione quando ricorrono gravi motivi.

2.5. Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti monitori instaurati dopo la sua entrata in vigore, facendo salvi gli effetti già consolidati dei decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi in precedenza.

2.01. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho.

ALLEGATO 2

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali
(Doc. XXII, n. 23).**

PARERE APPROVATO

La II Commissione (Giustizia),
esaminato, per le parti di competenza,
il documento in titolo, come modificato
dalla Commissione di merito,

premesso che l'articolo 3:

al comma 1 definisce i poteri e i
limiti della Commissione d'inchiesta che
procede con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria;

al comma 2 prevede che, ad eccezione
dell'accompagnamento coattivo dei
testimoni di cui all'articolo 133 c.p.p., la
Commissione d'inchiesta non possa adottare
provvedimenti attinenti alla libertà personale
nonché alla libertà e alla segretezza
della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione;

ai commi 3 e 4 attribuisce alla Commissione
d'inchiesta la facoltà di acquisire

copie di atti e documenti relativi a procedimenti
e inchieste in corso, anche se coperti da segreto,
limitatamente alle finalità dell'inchiesta di cui
all'articolo 1, assicurando comunque il mantenimento
del regime della segretezza;

al comma 5 si dispone che per il segreto di Stato
nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario
si applichino le norme vigenti e che è sempre
opponibile il segreto tra difensore e parte processuale
nell'ambito del mandato;

premesso, inoltre, che:

l'articolo 4 prevede il vincolo del segreto sugli
atti e i documenti acquisiti dalla Commissione ai fini
dell'inchiesta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei. Atto n. 179 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 46

COMITATO DEI NOVE:

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. Emendamenti C. 960-A Toni Ricciardi ed altri 51

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ECCO, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Atto n. 179) 51

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di AOI, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Atto n. 179) 51

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CINI, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Atto n. 179) 51

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Link 2007, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Atto n. 179) 51

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei.

Atto n. 179.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

GiangiacoMO CALOVINI (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere entro il prossimo 16 agosto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 161 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2024, il proprio parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei.

Ricorda, altresì, che la citata disposizione prevede che il Piano Mattei venga adottato con decreto del Presidente del

Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni, decorsi i quali il Piano è comunque approvato. È prevista inoltre una relazione sullo stato di attuazione entro il 30 giugno di ciascun anno (articolo 5, del richiamato decreto-legge).

Sottolinea che il Piano costituisce la cornice entro cui le diverse amministrazioni dello Stato svolgono le proprie attività di programmazione, di valutazione e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza. Si prevede, inoltre, la possibilità di elaborare strategie territoriali, riferite a specifiche aree del continente africano (articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge). Coerentemente con questo approccio, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame interessa, in particolare, nove Paesi africani coinvolti in progetti pilota: Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto, Costa d'Avorio, Etiopia, Kenya, Repubblica del Congo e Mozambico.

Ribadisce che – come evidenziato nella relazione introduttiva dell'atto in esame – « il Governo italiano intende imprimere un cambio di paradigma nei rapporti con il Continente africano e costruire un partenariato su base paritaria, che rifiuti tanto l'approccio paternalistico e caritatevole quanto quello predatorio, e che sia capace di generare benefici e opportunità per tutti ». Di qui il riferimento ideale a Enrico Mattei, individuato come figura capace di coinvolgere gli Stati africani in un processo di sviluppo e progresso.

Rileva che i settori d'intervento prioritari del Piano Mattei sono articolati sulla base delle programmazioni dei *partner* africani e di valutazioni congiunte, focalizzando l'attenzione su sei direttrici d'intervento: istruzione/formazione; sanità; acqua; agricoltura; energia; infrastrutture (fisiche e digitali). A loro volta, le sei direttrici si articoleranno in ulteriori ambiti operativi: promozione delle esportazioni e degli investimenti; ricerca ed innovazione; sicurezza alimentare; approvvigionamento e gestione sostenibile delle risorse idriche e delle altre ricchezze naturali; tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti

climatici; partenariato nel settore aerospaziale; valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico, incluso nell'ambito delle fonti rinnovabili; sostegno all'imprenditoria e all'occupazione, in particolare giovanile e femminile; cultura e turismo; governo dei flussi migratori in tutte le loro fasi; sicurezza e contrasto dell'illegalità.

Con specifico riferimento agli ultimi due ambiti, evidenzia che l'Italia intende offrire il suo contributo per garantire alle giovani generazioni africane un diritto finora negato, ovvero il diritto a non essere costretti ad emigrare e a poter rimanere nella propria Patria per contribuire al suo futuro: da un lato, portando avanti un impegno risoluto contro i trafficanti di esseri umani; dall'altro, lavorando per offrire ai popoli africani un'alternativa di opportunità, lavoro e formazione.

Osserva, quindi, che il Governo, al fine di massimizzare il potenziale delle iniziative e dei progetti, sottolinea la necessità di promuovere la sinergia già avviata con il *Global Gateway* dell'Unione europea, la strategia per mobilitare investimenti pubblici e privati nei collegamenti infrastrutturali tra l'UE ed i suoi *partner*, e con la *Partnership for Global Infrastructure and Investment*, la piattaforma promossa in ambito G7 per sostenere lo sviluppo e la crescita economica delle Nazioni più fragili, in particolare in Africa e in Asia: al riguardo, ricorda che il *Global Gateway* prevede un volume totale di investimenti pari a 300 miliardi di euro tra il 2021 e il 2027, mentre la *Partnership for Global Infrastructure and Investment* – lanciata al Vertice G7 di Elmau nel 2022 – ha l'obiettivo di mobilitare 600 miliardi di dollari entro il 2027.

Sul piano metodologico, fa presente che, alla luce della grandezza del Continente africano – che si compone di oltre cinquanta Nazioni – il Piano si concentrerà sulle diverse regioni, lungo le direttrici Nord-Sud ed Ovest-Est.

In una prima fase, l'iniziativa si declinerà attraverso progetti pilota che coinvolgeranno nove Nazioni: quattro del quadrante nordafricano (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria) e cinque del quadrante subsahariano (Kenya, Etiopia, Mozambico,

Repubblica del Congo e Costa d'Avorio). In una seconda fase, il Piano si estenderà, secondo una logica incrementale, ad altre Nazioni del Continente. Sin dalla prima fase, saranno studiati anche progetti transnazionali ritenuti di cruciale importanza per il Continente, assieme ai principali *partner* e all'Unione Africana.

Passa, quindi, ad illustrare sinteticamente gli obiettivi del Piano per ciascuna delle sei direttrici sopra richiamate, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, in particolare per quanto concerne i citati progetti pilota.

Per quanto concerne l'istruzione e la formazione, verrà data priorità agli interventi finalizzati a promuovere la formazione e l'aggiornamento dei docenti, l'adeguamento dei *curricula* e l'avvio di nuovi corsi professionali in linea con i fabbisogni dei mercati del lavoro locali; inoltre si cercherà di approfondire la collaborazione con le imprese, coinvolgendo in particolare gli operatori italiani presenti negli Stati *partner* e promuovendo il « modello » italiano di piccola e media impresa, compresa l'esperienza dei consorzi e dei distretti dell'artigianato.

Riguardo all'agricoltura, tenuto conto che in Africa si trova oltre il 60 per cento della terra coltivabile a livello globale tuttora incolta, lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare avranno un ruolo di primo piano all'interno dell'architettura del Piano Mattei, non solo per incidere sulla diminuzione dei tassi di denutrizione e malnutrizione, ma anche per rafforzare la crescita e la sostenibilità di intere filiere agroalimentari, favorendo il passaggio da un'agricoltura di sussistenza ad una produzione in grado di portare i prodotti agricoli sui mercati, con ricadute importanti sui redditi degli agricoltori.

Particolare attenzione verrà riservata ai settori della pesca e dell'acquacoltura, nei quali operano 58,5 milioni di persone, di cui circa il 21 per cento donne. Sempre secondo le ultime stime, pesca e acquacoltura costituiscono i mezzi di sussistenza per circa 600 milioni di persone in Africa.

In tema di salute, rileva che in Africa si registra più della metà delle morti mondiali da malattie trasmissibili e circa il 30 per cento della sua popolazione non ha accesso ai servizi sanitari di base; circa il 50 per cento delle strutture sanitarie del Continente non ha accesso ad acqua e servizi igienici di base, senza contare l'assenza, in molti casi, di una fornitura di energia elettrica stabile e di strumentazione di diagnostica adeguata. A fronte di una stima di 26 miliardi di dollari di investimenti annuali necessari per soddisfare le esigenze sanitarie per i prossimi dieci anni previsti dalla Banca Africana di Sviluppo, le spese attualmente sostenute dalle Nazioni africane sono pari a 4,5 miliardi di dollari.

Evidenzia che, in questo quadro, il Piano, avvalendosi della consolidata esperienza italiana in materia di salute, prevede, tra le altre cose, interventi per: rafforzare i sistemi sanitari, migliorando l'accessibilità e la qualità dei servizi primari materno-infantili, con riguardo al contrasto delle malattie infettive endemiche e delle malattie croniche non trasmissibili; potenziare le capacità locali in termini di gestione, formazione e impiego del personale sanitario; sviluppare sistemi di prevenzione e contenimento delle minacce alla salute, come pandemie e disastri naturali; sviluppare piattaforme di tele-medicina in grado di garantire tele-consulto, tele-visita e tele-monitoraggio, con presidi sanitari locali interconnessi con reti di specialisti in Italia.

Passando al settore energetico, segnala che l'Africa oggi rappresenta circa il 18 per cento della popolazione mondiale, ma incide per il solo 3 per cento dei consumi globali di energia e per il 4 per cento delle emissioni; inoltre, possiede il 7 per cento delle riserve globali di idrocarburi e il 40 per cento delle riserve minerarie globali, alcune delle quali sono essenziali per la transizione ecologica e la transizione digitale.

Per altro verso, l'Africa è una delle regioni più colpite dalle conseguenze del cambiamento climatico, del degrado ambientale e dell'inquinamento.

Rileva che, pertanto, i progetti del Piano Mattei si prefiggeranno, tra gli altri, i se-

guenti obiettivi: sostegno allo sviluppo di filiere energetiche sostenibili, come quella dei biocarburanti; contrasto, adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, anche attraverso l'ottimizzazione dei programmi di elettrificazione; ricorso sempre maggiore alla produzione di energia da fonti rinnovabile; conservazione delle foreste grazie alla riduzione dell'utilizzo delle biomasse; applicazione delle nuove tecnologie digitali all'agricoltura; gestione sostenibile dei rifiuti per il rafforzamento dell'economia circolare.

In via generale, sottolinea che il coinvolgimento delle maggiori imprese italiane del comparto energetico presenti nelle Nazioni africane permetterà di inquadrare tali azioni in programmi più ampi di partenariato, con la possibilità di moltiplicare gli investimenti pubblici e privati con impatti positivi sulle popolazioni residenti anche in termini occupazionali.

L'obiettivo deve essere quello di realizzare un modello di sviluppo vantaggioso per tutti, che consenta all'Italia, nel medio-lungo periodo di diventare un *hub* di approvvigionamento energetico per l'intera Europa. In questo contesto rientrano gli interventi strategici già programmati, ovvero: la realizzazione dell'interconnessione elettrica ELMED Italia-Tunisia, il primo elettrodotto tra Europa e Nord Africa; la realizzazione del Corridoio H2 Sud per il trasporto dell'idrogeno dal Nord Africa verso l'Europa.

Per quanto riguarda il settore dell'acqua, osserva che, secondo recenti stime, in Africa oltre 320 milioni di persone non hanno accesso all'acqua potabile sicura e oltre 700 milioni di persone non dispongono di servizi igienico-sanitari adeguati. La situazione, peraltro, è destinata a peggiorare a causa dell'aumento demografico del Continente.

Gli Stati africani presentano, dunque, un'urgente necessità di ottimizzare i propri sistemi idrici, sia per costruire nuove infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione sia per abilitare un maggior riutilizzo della risorsa, in ambito urbano, agricolo e industriale.

Evidenzia che, pertanto, il Piano Mattei prevede di avviare attività relative a: progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture idrauliche complesse; ottimizzazione della gestione della disponibilità della risorsa dalla captazione e distribuzione dell'acqua fino alla depurazione e al suo reintegro nell'ambiente; costruzione e manutenzione di impianti di depurazione dell'acqua; creazione di sistemi di monitoraggio e controllo della qualità della risorsa idrica; formazione del personale locale con il fine ultimo di creare le figure di « *water manager* », profili altamente specializzati incaricati della gestione del sistema idrico integrato e della tutela delle risorse idriche del territorio.

Quanto all'ambito delle infrastrutture fisiche e digitali, sottolinea che si tratta di un settore d'intervento trasversale a tutte le precedenti cinque direttrici (istruzione e formazione professionale; agricoltura, salute; energia e acqua); attualmente l'Africa è il Continente con la più bassa diffusione di connettività *internet* (circa il 40 per cento della popolazione, contro una media mondiale di oltre il 60 per cento e quella dell'Occidente di quasi l'80 per cento). Allo stesso tempo, secondo i dati dell'*International Telecommunication Union* (ITU), nel 2020 più dell'80 per cento della popolazione africana aveva accesso ad un servizio mobile cellulare.

Partendo da queste due constatazioni, il Piano Mattei intende contribuire a potenziare la connettività satellitare, promuovendo la trasformazione digitale. Rimane di particolare importanza, in tal senso, il sostegno al progetto *BlueMed* di Sparkle, che ha in prospettiva anche la copertura verso l'Africa orientale (fino al Kenya) e occidentale.

Osserva altresì che, oltre ad avviare percorsi formativi sui temi dell'intelligenza artificiale e della *cyber*-sicurezza, il Piano Mattei sosterrà anche la modernizzazione dei servizi postali delle Nazioni africane, agendo sulla logistica e sulla digitalizzazione.

Fa quindi presente che, accanto ai sei principali settori di intervento appena illu-

strati, potranno essere sviluppate iniziative anche in altre aree tematiche.

In particolare, in campo culturale, il Piano Mattei intende esplorare collaborazioni con le principali istituzioni del mondo della cultura, nonché con i poli museali italiani, finalizzate sia all'organizzazione di mostre in Italia e in Africa, oltre che al recupero, restauro e riqualificazione di edifici storici, unitamente alla realizzazione di programmi di formazione nell'ambito della tutela del patrimonio culturale, della gestione dei rischi dovuti a catastrofi, dell'archeologia, nonché a sostegno delle industrie creative, come cinema, moda e *design*.

A titolo di esempio, segnala che l'Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, con il sostegno del MAECI, intende creare l'Istituto per il Dialogo Italia –Africa (IDIAF), un foro di ricerca per lo studio e l'approfondimento delle relazioni culturali tra Italia, Europa ed Africa.

Un altro ambito di particolare interesse è la cooperazione in campo spaziale: al riguardo, ricorda che si è appena svolta alla Farnesina – il 15-16 luglio scorsi – la prima Conferenza sullo Spazio Italia-Africa, con la partecipazione di alcuni Ministri competenti e di responsabili delle strutture istituzionali deputate allo spazio di alcune Nazioni africane.

Quanto alle risorse e agli strumenti finanziari, evidenzia che, come annunciato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del Vertice Italia-Africa del 19 gennaio 2024, nella sua prima fase il Piano Mattei potrà contare su una dotazione iniziale di 5 miliardi e 500 milioni di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie, di cui circa 3 miliardi dal Fondo Italiano per il clima e 2,5 miliardi dei fondi della cooperazione allo sviluppo (per il 2024 questi ammontano a 6,563 miliardi di euro).

Il Piano potrà altresì contare su: risorse dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo destinate all'Africa, sia in forma di dono sia in forma di linee di crediti concessionali sovrani finanziate tramite il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo gestito da Cassa depositi e prestiti (CDP); risorse messe a disposizione da istituzioni finanziarie internazionali e banche multilaterali di svi-

luppo; partecipazione a programmi finanziati nell'ambito del *Global Gateway Africa-Europe* dell'UE e delle altre iniziative europee (*Connecting Europe Facility* e *Horizon Europe*), nonché tripartite (ad esempio, il Piano di cooperazione per l'Africa tra UE, Unione Africana e ONU); compartecipazione finanziaria di altri Stati donatori (Stati membri UE, alcuni Stati del Golfo che hanno già manifestato interesse, Paesi del G7 o del G20); ulteriori risorse finanziarie provenienti da Fondi pubblici nazionali già operativi che possono finanziare iniziative coerenti con i pilastri e le finalità del Piano; parte delle risorse finanziarie impiegate dalla Cassa depositi e prestiti nello svolgimento del suo ruolo di istituzione finanziaria italiana per la cooperazione internazionale allo sviluppo; operazioni di conversione del debito («*debt for development swap*»); ulteriori fondi e piattaforme di co-investimento, in fase di costituzione, dedicate al sostegno sotto qualsiasi forma di iniziative nel Continente africano attraverso la combinazione di risorse pubbliche e private.

Segnala, in particolare, il fondo multi-donatori *Mattei Plan and Rome Process Financing Facility*, istituito per sostenere progetti nei settori strategici per il Piano Mattei e il Processo di Roma su sviluppo e migrazione: precisa che si tratta di un fondo di tipo «aperto», in quanto prevede la partecipazione anche di enti finanziari non-italiani (ad esempio, fondi sovrani) interessati a contribuire all'attuazione dei progetti, con un effetto leva che sarà ulteriormente valorizzato dal contributo fornito direttamente dalla Banca africana di sviluppo, la quale parteciperà con risorse proprie ad ogni investimento del fondo per un ammontare almeno pari a quello investito dal fondo stesso.

Conclusivamente, sottolinea che il Piano Mattei costituisce un asse che potrà aggregare negli anni una pluralità di attori non solo nazionali, innescando un circolo virtuoso con reciproco vantaggio per l'Africa e l'Europa.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), ringraziando il relatore per l'esauriente illustrazione del provvedimento, rileva delle criti-

cità sul piano delle risorse che dovranno finanziare i progetti del Piano Mattei: in particolare, a suo avviso, occorre chiarire quanto tali risorse incideranno sulla complessiva capienza dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, la maggior parte dei quali, peraltro, non sono imputabili al bilancio del Ministero degli Affari esteri.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 24 luglio 2024.

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero.

Emendamenti C. 960-A Toni Ricciardi ed altri.

Il Comitato si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 luglio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ECCO, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di

adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Atto n. 179).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di AOI, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Atto n. 179).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CINI, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Atto n. 179).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Link 2007, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Atto n. 179).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto riguardante l'approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 04/2023, denominato « <i>Joint Strike Fighter (JSF) – Armamento F-35B MM</i> », relativo all'acquisizione dell'armamento necessario alla <i>Full Operational Capabilities (FOC)</i> della componente aerotattica imbarcata di 5 ^a Generazione. Atto n. 173 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	58
Schema di decreto riguardante l'approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 11/2023, denominato « <i>MCO/MLU Classe DORIA</i> », relativo al Mantenimento delle Capacità Operative – <i>Mid Life Update</i> dei Cacciatorpediniere della Classe DORIA – 2 ^a fase. Atto n. 174 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	59
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2023, relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (UBOS – Unità navale per bonifiche subacquee) nonché al relativo supporto tecnico-logistico. Atto n. 175 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	60
SEDE CONSULTIVA:	
DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (<i>Parere alla VIII Commissione (Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>)	55
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	61
SEDE CONSULTIVA:	
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (<i>Parere alla X Commissione (Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>)	56
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza
della vicepresidente Monica CIABURRO. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la
difesa Matteo Perego Di Cremnago.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto riguardante l'approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinovamento (A/R) n. SMD 04/2023, denominato « Joint Strike Fighter (JSF) – Armamento F-35B MM », relativo all'acquisizione dell'armamento necessario alla Full Operational Capabilities (FOC) della componente aerotattica imbarcata di 5ª Generazione. Atto n. 173.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 23 luglio 2024.

Monica CIABURRO (FDI), *presidente e relatrice*, ricorda di avere illustrato ieri i contenuti del provvedimento in esame.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO, sottolinea la particolare rilevanza strategica del programma in esame, volto a dotare il velivolo F-35B di armamenti e sistemi di autoprotezione necessari ad assicurarne la piena efficienza operativa. Evidenzia, peraltro, come l'Italia sia l'unico Paese europeo, insieme al Regno Unito, ad essere dotato di portaerei con componente aerotattica imbarcata di 5ª generazione. Sottolinea, da ultimo, come il programma in esame si inserisca nel solco del processo di ammodernamento che riguarda tutte le Forze Armate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto riguardante l'approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinovamento (A/R) n. SMD 11/2023, denominato « MCO/MLU Classe DORIA », relativo al Mantenimento delle Capacità Operative – Mid Life Update dei Cacciatorpediniere della Classe DORIA – 2ª fase. Atto n. 174.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 23 luglio 2024.

Monica CIABURRO, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, è stato illustrato il contenuto del provvedimento.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO, sottolinea l'importanza strategica del programma in esame, volto all'ammodernamento dei Cacciatorpediniere della Classe Doria. Evidenzia, in particolare, come il programma consenta di incrementare la resilienza *cyber* e l'interoperabilità NATO e UE dei Cacciatorpediniere. Ricorda, da ultimo, come il programma sia frutto di una cooperazione Italia-Francia, sottolineandone le positive implicazioni per il rafforzamento della cooperazione europea anche in quest'ambito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2023, relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (UBOS – Unità navale per bonifiche subacquee) nonché al relativo supporto tecnico-logistico. Atto n. 175.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Monica CIABURRO, *presidente*, ricorda come il termine per l'espressione del prescritto parere scada il 13 agosto e che lo stesso sia stato assegnato anche alla V Commissione che, in data 17 luglio, ne ha espresso una valutazione favorevole sui pro-

fili di carattere finanziario, con due rilievi di carattere formale.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, illustra il contenuto del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 15/2023, che abroga e sostituisce il precedente programma A/R SMD 17/2021, evidenziando come esso preveda l'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (U.Bo.S. – Unità navale per Bonifiche Subacquee), nonché al relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di 10 anni successivo alla consegna piattaforma navale stessa ed eventuali infrastrutture necessarie al suo supporto.

Evidenzia come il programma sia concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2026 e durata complessiva ipotizzata di 14 anni (2026-2039) che tuttavia potrà, a legislazione vigente, essere anticipato attraverso gli strumenti di flessibilità.

Sottolinea come il progetto, nel suo complesso, si ponga l'obiettivo di rinnovare le unità del Gruppo Navale Speciale (GNS) del Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori (COMSUBIN) della Marina Militare italiana, acquisendo una nuova piattaforma navale a spiccata *connotazione multi-purpose by design* con la finalità di effettuare attività di bonifica del fondale marino da ordigni esplosivi (di natura convenzionale o improvvisata, residuati bellici o moderni) e con la capacità di fornire supporto ad un'ampia gamma di operazioni subacquee complesse – direttamente od indirettamente afferenti gli ambiti della *blue economy* – in un vasto spettro di scenari operativi d'impiego, quali: monitoraggio, ricerca, ispezione del fondale marino e delle strutture subacquee; raccolta e rilevazione dati ambientali; recuperi dal fondo e dalla superficie marina; supporto alle attività di immersione con operatori (*manned*) o con sistemi remoti (*unmanned*) anche in contesti di acque inquinate; formazione ed addestramento di operatori su-

bacquei; studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione di materiali ed apparecchiature subacquee.

Ricorda, peraltro, come il programma trovi particolare attualità nell'ambiente *underwater*, nella *seabedwarfare* e nella bonifica su larga scala di sedimenti dell'Amministrazione Difesa (poligoni a mare), per la messa in sicurezza prima della loro restituzione alla pubblica fruizione e, nelle periodiche richieste da parte di altri Dicasteri (Ministero delle Imprese e del *made in Italy* – MIMIT), di ispezione delle strutture subacquee delle piattaforme marine di interesse nazionale.

Evidenzia, peraltro, come tale tipologia di piattaforma navale dovrà essere in grado di concorrere con le altre realtà istituzionali in caso di pubbliche calamità e di eventi di straordinaria necessità e urgenza, nonché fornire un contributo nei campi della pubblica utilità, della tutela ambientale e della ricerca scientifica.

Osserva, per quanto concerne i profili industriali, come il programma svilupperà un progetto innovativo nel quadro della cantieristica non solo militare, essendo indirizzato allo sviluppo di tecnologie con potenziali ricadute anche nel settore civile. Peraltro, il programma, sviluppando un mezzo altamente specializzato nel settore delle bonifiche marine, presenta prospettive di *export* nell'ottica della transizione ecologica/*green* dell'UE, con specifico riferimento alla tutela dell'ambiente marino.

Segnala, da ultimo, come il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2023-2025 annoveri il programma in esame nell'ambito dei programmi di previsto avvio (tomo II, pag. 21).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMAGO, sottolinea come il programma in esame si inserisca nell'ambito degli sforzi volti a realizzare il Polo Nazionale della Subacquea quale luogo di sviluppo tecnologico e di incremento delle competenze nel dominio subacqueo, con ricadute positive in termini di tutela dell'ecosistema marino, di sicurezza delle infrastrutture subacquee, nonché dello sviluppo econo-

mico. Segnala, inoltre, che la nuova piattaforma navale, oggetto dell'acquisizione prevista dal programma, consentirà al Gruppo Navale Speciale del Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori di condurre non solo attività specifiche nell'ambito della Difesa ma anche attività a beneficio della collettività.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremnago.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

C. 1937 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, illustra, per le parti di competenza della Commissione, il disegno legge C. 1937 ricordando come questo disponga la conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

Sottolinea come il Capo I (articoli da 1 a 9), in particolare, rechi misure in materia di infrastrutture di interesse strategico, evidenziando, per quanto concerne la competenza della Commissione, il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge, il quale reca disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali.

Segnala, dunque, come il comma 3 dell'articolo 5 introduca disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e assicurare il celere avvio dei lavori afferenti alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri – I lotto – (PI) – D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 9 maggio 2022.

Rileva come l'intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, a Pisa, sia stato individuato quale «opera destinata alla difesa nazionale», cui si applicano le misure di semplificazione procedurale previste dall'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Evidenzia come l'opera sia stata individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, tra gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si è reso necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022, n. 1831.

Osserva come, d'intesa con gli Enti territoriali interessati (regione Toscana, provincia di Pisa, comune di Pisa, Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli), nel Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (CISAM, con sede in san Piero a Grado- Pisa), siano state individuate le aree in cui sviluppare la progettualità per la realizzazione delle nuove sedi dei Reparti di specialità dell'Arma dei Carabinieri, prevedendo la riqualificazione del citato Centro, la realizzazione di una pista addestrativa e di un poligono da 500 metri nel Comune di Pontedera, nonché di opere

complementari a beneficio anche dalla collettività.

Segnala, da ultimo, come l'onere per il complessivo intervento sia stimato, ad oggi, in 520 milioni di euro (di cui 120 milioni di euro per bonifica dell'ex reattore), con un piano di realizzazione di circa dieci anni. Pertanto, la disposizione autorizza il Commissario straordinario all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in secondo luogo, stanza le necessarie risorse – in misura pari a 20 milioni euro per l'anno 2024 – e prevede la relativa copertura finanziaria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO, sottolinea come il provvedimento in esame preveda, per il soddisfacimento delle specifiche esigenze dell'Arma, la riqualificazione del Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM), mediante linee progettuali implicanti minore consumo di suolo, basso impatto ambientale e iniziative nel settore della biodiversità. Evidenzia, inoltre, come la riqualificazione del CISAM, senza gravare sui fondi PNRR, assicurerà circa duecento nuovi posti di lavori civili nell'area interessata, con ricadute positive, dunque, per il tessuto economico-sociale.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

C. 1930 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gloria SACCANI JOTTI (FI-PPE), *relatrice*, illustra il disegno legge C. 1930 ricordando come questo disponga la conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, composto da 17 articoli suddivisi in tre Capi.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, evidenzia il comma 1 dell'articolo 2 e il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge.

Segnala, in particolare, come l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge disponga che, quando è presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrato dal Ministro della difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea.

Osserva, inoltre, come l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge, nell'istituire presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, preveda che il suddetto Comitato sottoponga, ogni tre anni, un Piano nazionale delle materie prime critiche al CITE nella sua composizione integrata anche dal Ministro della difesa.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto riguardante l'approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovo (A/R) n. SMD 04/2023, denominato «*Joint Strike Fighter (JSF) – Armamento F-35B MM*», relativo all'acquisizione dell'armamento necessario alla *Full Operational Capabilities (FOC)* della componente aerotattica imbarcata di 5^a Generazione (Atto n. 173).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovo (A/R) n. SMD 4/2023, denominato «*Joint Strike Fighter (JSF) – Armamento F-35B MM*», relativo all'acquisizione dell'armamento necessario alla *Full Operational Capabilities (FOC)* della componente aerotattica imbarcata di 5^a generazione;

premesso che il programma è finalizzato a dotare il velivolo F-35B/Portaerei e il suo Sistema d'Arma imbarcato di 5^a generazione di armamenti e sistemi di autoprotezione necessari ad assicurarne la piena capacità operativa, allineando i sistemi all'attuale stato dell'arte tecnologico e adeguandone la capacità operativa alle

nuove esigenze della Difesa che sia in grado di sostituire la linea *legacy* AV-8B,

considerato che il programma, di presumibile avvio nel 2024, è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di durata complessiva ipotizzata di 14 anni (2024-2037)

considerato altresì che il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2023-2025 annovera il programma in esame nell'ambito dei programmi già operanti e che la Commissione Bilancio, nella seduta del 17 luglio scorso, si è espressa favorevolmente sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto riguardante l'approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 11/2023, denominato « MCO/MLU Classe DORIA », relativo al Mantenimento delle Capacità Operative – *Mid Life Update* dei Cacciatorpediniere della Classe DORIA – 2^a fase (Atto n. 174).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo Schema di decreto riguardante l'approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 11/2023, denominato « MCO/MLU Classe DORIA », relativo al Mantenimento delle Capacità Operative – *Mid Life Update* dei Cacciatorpediniere della Classe DORIA – 2^a fase.;

premesso che la prima fase dell'ammodernamento della Classe Doria è stata avviata nel 2023, in cooperazione con la Francia, a seguito della stipula del contratto di *Mid Life Upgrade* (MLU), nell'alveo della cornice autorizzativa del decreto SMD 19/2022;

premesso altresì che la seconda fase, oggetto del presente Schema di decreto, costituisce la naturale prosecuzione della precedente e consiste nell'incrementare le capacità dei Cacciatorpediniere della Classe Doria, implementando nuova tecnologia ad alta resilienza *cyber* da eseguire nell'alveo delle rispettive attività di *Mid Life Upgrade* che interesseranno le unità predette;

considerato che il programma:

è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2026 e durata complessiva stimata di otto anni (2026-2033);

si basa su un progetto già realizzato dalla cantieristica nazionale e le aree geografiche principalmente coinvolte saranno la regione Liguria, ove insistono i principali cantieri militari nazionali ed il Lazio, dove hanno sede le principali aziende che sviluppano e realizzano gli apparati del sistema di combattimento e il relativo indotto di PMI;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2023-2025 tra i programmi già operanti e che la Commissione Bilancio, nella seduta del 17 luglio scorso, ha espresso una valutazione favorevole con rilievo sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2023, relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (UBOS – Unità navale per bonifiche subacquee) nonché al relativo supporto tecnologico (Atto n. 175).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato Schema di decreto riguardante l'approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 15/2023 relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (U.Bo.S. – Unità navale per Bonifiche Subacquee), nonché al relativo supporto tecnico-logistico;

premesso che il presente Schema di decreto abroga e sostituisce il precedente programma di A/R previsto dallo Schema di decreto ministeriale n. 17/2021, al fine di attualizzarne i costi;

premesso altresì che il programma si pone l'obiettivo di rinnovare le unità del Gruppo Navale Speciale (GNS) del Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori (COMSUBIN) della Marina Militare italiana, acquisendo una nuova piattaforma navale a spiccata *connotazione multipurpose by design* – per effettuare attività di bonifica del fondale marino da ordigni esplosivi (di natura convenzionale o improvvisata, residuati bellici o moderni) e con la capacità di fornire supporto ad un'ampia gamma di operazioni subacquee complesse – direttamente od indirettamente afferenti gli ambiti della *blue economy* – in un vasto spettro di scenari operativi d'impiego;

considerato che:

il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2026 e durata complessiva ipotizzata di 14 anni (2026-2039) che tuttavia potrà, a legislazione vigente, essere anticipato attraverso gli strumenti di flessibilità;

la piattaforma navale di cui si prevede l'acquisto sarà in grado di concorrere con le altre realtà istituzionali in caso di pubbliche calamità e di eventi di straordinaria necessità e urgenza, nonché di fornire un contributo nei campi della pubblica utilità, della tutela ambientale e della ricerca scientifica;

il programma svilupperà un progetto innovativo nel quadro della cantieristica non solo militare, essendo indirizzato allo sviluppo di tecnologie con potenziali ricadute anche nel settore civile e di impatto positivo sull'*export*;

considerato altresì il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2023-2025 tra i programmi di previsto avvio e che la Commissione Bilancio, nella seduta del 17 luglio scorso, si è già espressa favorevolmente, con rilievi, sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (C. 1937 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (C. 1937 Governo);

premessi che le disposizioni del decreto-legge in conversione sono volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione al fine di permettere la realizzazione di infrastrutture di interesse strategico in termini certi e, tra queste, la realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri – I lotto – (PI) – D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 9 maggio 2022;

considerato, altresì, che il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, autorizza il Commissario straordinario (nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022, n. 1831 per sovrintendere alla realizzazione dell'opera) all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in secondo luogo, stanZIA le necessarie risorse – in misura pari a 20 milioni euro per l'anno 2024 – oltre a prevedere la relativa copertura finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo)

premesso che le norme di competenza della IV Commissione hanno particolare rilevanza, riconoscendo al Ministero della Difesa un ruolo strategico in materia;

rilevato, in particolare, che:

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge dispone che, quando è presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazio-

nale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), integrato dal Ministro della difesa e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea;

l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge, nell'istituire presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, dispone che il suddetto Comitato sottoponga, ogni tre anni, un Piano nazionale delle materie prime critiche al CITE nella sua composizione integrata anche dal Ministro della difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione. C. 552 (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	64
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	64
Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	71
Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo. C. 1744 (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	74
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dalla relatrice</i>)	97
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE. Atto n. 165 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	79
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. Atto n. 171 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	82

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. Atto n. 172 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>) ...	91
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 169 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	94
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla <i>governance</i> europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 177 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione. C. 552.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, osserva che le proposte emendative contenute nel predetto fascicolo e non comprese nel fascicolo n. 1, già esaminato dalla Commissione nella seduta dello scorso 25 giugno, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

In considerazione di ciò, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

C. 1691 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, segnala, in primo luogo, gli emendamenti Caso 1.352 e Manzi 1.354, su cui propone di esprimere parere contrario per carenza o inidoneità della quantificazione o della relativa copertura finanziaria.

In particolare, osserva che l'emendamento Caso 1.352, volto a sostituire la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, introdotto dal provvedimento in esame, con un'autorizzazione di spesa pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia, come risulta da un'interrogazione sulla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, non reca le necessarie disponibilità.

Osserva, viceversa, che l'emendamento Manzi 1.354, che prevede che, al termine dei percorsi sperimentali attivati nell'ambito della filiera formativa tecnico-professionale, la dotazione organica quinquennale rimanga in servizio presso le istituzioni scolastiche, non provvede alla quantificazione dei conseguenti oneri né alla relativa copertura finanziaria.

Ravvisa, inoltre, la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari connessi alle seguenti proposte emendative:

Manzi 1.32, che, nel subordinare l'eventuale adesione delle regioni alla filiera formativa tecnologico-professionale alla previa individuazione della programmazione dei percorsi della filiera medesima da parte delle istituzioni scolastiche, cui è attribuito altresì il governo delle modalità realizzative di tali percorsi, nel rispetto delle competenze statali in materia di istruzione, sopprime contestualmente la clausola di invarianza finanziaria che vincola le regioni a definire le modalità realizzative dei suddetti percorsi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a

legislazione vigente. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari conseguenti alla soppressione della richiamata clausola di invarianza finanziaria;

Orrico 1.52, che sopprime la clausola di invarianza finanziaria che vincola le regioni che intendano aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale a operare nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari conseguenti alla soppressione della richiamata clausola di invarianza finanziaria;

Orrico 1.53, che modifica la disposizione ai sensi della quale le regioni che aderiscono alla filiera formativa tecnologico-professionale debbono provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, richiamando l'esigenza di reperire le indispensabili risorse economiche e strumentali previste a legislazione vigente, senza fare riferimento anche alle risorse umane. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla formulazione della proposta emendativa, al fine di verificarne l'idoneità ad escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Caso 1.59, che elimina il riferimento alla delimitazione dell'ambito di applicazione dei percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado alla filiera formativa tecnologico-professionale. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa;

gli identici emendamenti Piccolotti 1.64 e Caso 1.65, nonché Caso 1.66, che sopprimono il riferimento alla durata quadriennale dei percorsi sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli effetti finan-

ziari delle proposte emendative, nel caso in cui la modifica comporti l'estensione della durata dei percorsi sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado;

Caso 1.67, che prevede che i percorsi sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado attivati nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale siano quinquennali invece che quadriennali. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli effetti finanziari dell'estensione da quattro a cinque anni della durata dei percorsi sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado;

Caso 1.98, 1.101 e 1.102, che intervengono sulla disposizione, contenuta nel comma 2 dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, ai sensi della quale all'attuazione dei percorsi quadriennali sperimentali si provvede, oltre che ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale, in assenza di esuberi di personale, sopprimendo tale previsione ovvero limitandola al personale docente e amministrativo o al solo personale docente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della previsione di possibili esuberi di personale in sede di attuazione dei percorsi quadriennali sperimentali;

Caso 1.128, che rende obbligatoria, anziché facoltativa, la previsione, ad opera degli accordi che le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, dell'istituzione di reti denominate *campus*. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'obbligatorietà, per le regioni e gli uffici scolastici regionali, di procedere all'istituzione dei *campus* previsti dalla novella di cui all'articolo 1;

Caso 1.164, nonché Amato 1.176, 1.262 e 1.348, che, nel modificare le disposizioni

dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 175 del 2022, introdotto dal comma 1, della presente legge richiamano lo svolgimento di percorsi quinquennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative, con particolare riferimento alla possibilità che l'attivazione di percorsi formativi sperimentali di durata quinquennale possa comunque avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Manzi 1.157, che prevede che la validazione dei percorsi di istruzione ai fini dell'accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy* sia effettuata attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, da attuare in fase di adesione alla filiera da parte degli ispettori tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla possibilità, per il Ministero dell'istruzione e del merito, di provvedere, attraverso i propri Ispettori tecnici, all'attuazione del sistema di valutazione dell'offerta formativa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Caso 1.165, che rende obbligatorio, anziché facoltativo, lo svolgimento, da parte dei soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, dell'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di provvedere all'attuazione della proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Caso 1.215, che intende modificare, nell'ambito dei contenuti dei percorsi sperimentali di istruzione secondaria di se-

condo grado e degli accordi che le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare per integrare e ampliare l'offerta formativa dei suddetti percorsi sperimentali, la durata dei suddetti percorsi di istruzione, prevedendone l'estensione da quattro a cinque anni. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla possibilità che l'attivazione di percorsi formativi sperimentali di durata quinquennale possa comunque avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Caso 1.234, che prevede, tra i contenuti individuati con riferimento ai percorsi di sperimentali di secondo grado, nonché degli accordi che le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare per integrare e ampliare l'offerta formativa dei suddetti percorsi sperimentali, la programmazione di attività di insegnamento nell'ambito delle attività laboratoriali e di orientamento con la collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni, in luogo della stipula di contratti di prestazione d'opera con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni per attività di insegnamento, formazione e addestramento. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla possibilità che le modifiche ivi previste, in ordine alla programmazione di attività di insegnamento e alla collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni, possano avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

gli identici emendamenti Manzi 1.235 e Piccolotti 1.236, che prevedono, tra i contenuti individuati con riferimento ai percorsi di sperimentali di secondo grado, nonché agli accordi che le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare per integrare e ampliare l'offerta formativa dei suddetti percorsi sperimentali, la programmazione di attività aggiuntive di insegna-

mento nell'ambito delle attività laboratoriali e di orientamento anche con la collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni, in luogo della stipula di contratti di prestazione d'opera con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni per attività di insegnamento, formazione e addestramento. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla possibilità che le modifiche ivi previste, relative alla programmazione di attività aggiuntive di insegnamento e alla collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni, possano avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Manzi 1.237, che prevede che la stipula di contratti di prestazione d'opera con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni per attività di insegnamento, formazione e addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e di orientamento, sia subordinata all'individuazione di personale docente attinto previa convocazione dalle graduatorie a esaurimento, dalle graduatorie provinciali di supplenza e dalle graduatorie d'istituto. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla possibilità che l'individuazione di personale docente, attinto previa convocazione dalle predette graduatorie, possa avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Amato 1.239, che prevede che allo svolgimento di attività di insegnamento, formazione e addestramento, si provveda con il reclutamento di docenti esperti nelle materie previste dal piano formativo di ogni istituzione scolastica, anziché mediante la stipula di contratti di prestazione d'opera con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli effetti finanziari della previ-

sione del reclutamento di docenti esperti nelle materie previste dal piano formativo di ogni istituzione scolastica;

Amato 1.268, che modifica il comma 7, alinea, dell'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, introdotto dal provvedimento in esame, relativo ai contenuti eventuali dei percorsi di sperimentali di secondo grado, prevedendo la durata quinquennale dei percorsi formativi medesimi. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla possibilità che all'attivazione di percorsi formativi sperimentali di durata quinquennale possa comunque provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Caso 1.367, che prevede, in sede di prima applicazione, che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, introdotto dal provvedimento in esame, si applichino ai percorsi quinquennali, anziché a quelli quadriennali, già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;

gli identici articoli aggiuntivi Manzi 1.01 e Caso 1.02, che recano un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sul Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, al fine di rendere la formazione professionale coerente con i bisogni dell'offerta formativa. Al riguardo, fermo restando che non appare possibile valutare la congruità dell'autorizzazione di spesa prevista, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del

Fondo per esigenze indifferibili per gli anni 2025 e 2026, nonché una assicurazione volta ad escludere che il loro utilizzo possa pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

Caso 2.3, Manzi 2.15 e Piccolotti 2.16, che sostituiscono la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito dall'articolo 2, comma 1, con un'apposita Direzione generale dell'Istruzione tecnica, professionale e tecnologica superiore, avente compiti di coordinamento estesi all'istruzione e formazione professionale. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riguardo alla circostanza che la sostituzione della menzionata struttura tecnica con un'apposita Direzione generale dell'Istruzione tecnica, professionale e tecnologica superiore non determini oneri ulteriori rispetto a quelli già oggetto di copertura finanziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 2;

Manzi 2.44, che ampliano le funzioni assegnate alla struttura tecnica di missione istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, affidandole altresì il compito di sostenere le attività della Rete nazionale delle scuole professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento in ordine alle modalità attraverso le quali è assicurato il sostegno alle attività della Rete nazionale delle scuole professionali, al fine di verificare che il predetto sostegno possa essere assicurato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Manzi 2.60, che prevede che il contingente di risorse umane assegnato alla struttura tecnica di missione istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 possa essere costituito non solo da personale in servizio presso il medesimo Ministero, come

già previsto dal provvedimento, ma anche da personale in servizio presso i competenti assessorati regionali. La proposta prevede, inoltre, che agli otto esperti che potranno far parte del predetto contingente di personale spetti il rimborso delle spese, anziché un compenso, nel limite di 50.000 euro annui pro capite e di 400.000 euro annui complessivi. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari delle modifiche previste dalla proposta emendativa in esame, al fine di verificare la possibilità di dare attuazione alla stessa nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista per il funzionamento della struttura tecnica di missione dal comma 3 dell'articolo 2;

Caso 2.76, che intende prevedere che i costi della struttura tecnica di missione istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, ivi inclusi quelli di funzionamento, siano posti a carico del medesimo Ministero, che vi provvede nell'ambito delle risorse annualmente destinate a tale scopo con decreto adottato dallo stesso Dicastero, ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 3, riferita all'attuazione dell'intero articolo. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla coerenza della proposta emendativa, che almeno sul piano testuale non sembra adeguatamente coordinata con l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3 dell'articolo 2;

Caso 2.80, che specifica che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 2, riferita all'attuazione del medesimo articolo, è finalizzata al sostenimento dei soli costi di cui al comma 2 del medesimo articolo. Al riguardo, nel rilevare che, in base alla relazione tecnica, le spese per l'attuazione dell'articolo 2 non appaiono integralmente riconducibili alle spese di personale di cui al comma 2 del medesimo articolo, ritiene, pertanto, necessario acquisire un chiarimento in ordine agli effetti della modifica introdotta, che sembrerebbe limitare la copertura finanziaria di cui al

comma 3 dell'articolo 2 a una quota delle spese derivanti dal medesimo articolo.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relattrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. In particolare, con riferimento agli identici articoli aggiuntivi Manzi 1.01 e Caso 1.02, precisa che la contrarietà discende dalla specifica modalità di copertura finanziaria, imputata a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, posto che le risorse iscritte in tale Fondo risultano già preordinate all'attuazione di provvedimenti in corso di predisposizione ritenuti prioritari dal Governo.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede delucidazioni alla rappresentante del Governo in merito alla contrarietà espressa sull'emendamento Manzi 1.157, che a suo giudizio non appare in alcun modo suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dal momento che le attività ivi previste a carico degli ispettori tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito già rientrano sostanzialmente tra i compiti assolti in via istituzionale dal medesimo Ministero.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel confermare il parere contrario in precedenza espresso sull'emendamento Manzi 1.157, rileva che le attività ivi richieste agli ispettori tecnici del citato Ministero si configurano come ulteriori rispetto a quelle ordinariamente svolte e che, pertanto, allo stato non è possibile, in assenza di una specifica relazione tecnica, escludere che l'attuazione delle disposizioni del medesimo emendamento comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), concordando con le valutazioni espresse dalla collega Roggiani circa l'insussistenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione dell'emendamento Manzi 1.157, ritiene che le questioni poste dalla collega meritino uno specifico approfondimento, evidenziando come le attività ivi previste a carico degli ispettori tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito siano essenzialmente sovrapponibili a quelle già ordinariamente svolte dai predetti soggetti. Nel ritenere, pertanto, paradossale ipotizzare che dall'emendamento Manzi 1.157 possano discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, richiama l'attenzione sul rischio che le valutazioni fornite nella presente sede dalla rappresentante del Governo siano dettate da eccessiva discrezionalità.

Richiama, infatti, i numerosi provvedimenti esaminati in sede consultiva nel corso della corrente legislatura, evidenziando come l'Esecutivo, a fronte di analoghi provvedimenti di iniziativa governativa o della maggioranza, abbia ripetutamente ribadito, a seconda delle diverse circostanze, la possibilità di far fronte alle attività da essi previste in condizioni di neutralità finanziaria, ovvero avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rammenta, infine, che resta nella facoltà dell'Esecutivo esprimere un parere contrario sul merito delle singole proposte emendative, sia in sede di esame dei provvedimenti presso le Commissioni competenti per materia, sia direttamente in Assemblea.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), associandosi alle considerazioni svolte dalle colleghe che lo hanno preceduto, auspica che non vi sia l'intenzione, da parte della maggioranza o del Governo, di modificare le regole di ingaggio che hanno solitamente presieduto allo svolgimento delle attività svolte in sede consultiva dalla Commissione sui provvedimenti legislativi e sulle proposte emendative di volta in volta sottoposte al proprio esame, che a suo avviso debbono essere sorrette da valutazioni di ordine esclusivamente tecnico-finanziario.

Ritiene, conseguentemente, assolutamente lecito richiedere risposte esaurienti, da parte della sottosegretaria Albano, sui rilievi puntualmente esposti dalle deputate Roggiani e Guerra in merito ai profili di carattere finanziario dell'emendamento Manzi 1.157, evidenziando come, qualora la contrarietà espressa su tale emendamento fosse motivata da una posizione preconcepita, afferente al merito della medesima proposta emendativa, i gruppi di opposizione ne trarranno le ovvie conseguenze in ordine ai comportamenti da assumere nell'ambito dei lavori della Commissione. Ribadisce, infine, che il Governo e la maggioranza hanno comunque la facoltà di respingere nel merito le proposte emendative nel corso dell'esame presso i competenti organi parlamentari.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo nuovamente sull'emendamento Manzi 1.157, ribadisce che esso non attribuisce ulteriori compiti agli ispettori tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, ma si limita, piuttosto, a delineare specifiche modalità procedurali per lo svolgimento di attività che già sono svolte dai medesimi ispettori. Per queste ragioni, ribadisce che la proposta non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce che, allo stato attuale, in assenza di apposita relazione tecnica riferita all'emendamento Manzi 1.157, non è possibile escludere che lo svolgimento delle attività previste dalla medesima proposta emendativa comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Assicura, quindi, che il parere contrario in precedenza espresso e da ultimo confermato sulla medesima proposta emendativa risulta fondato su motivazioni di carattere esclusivamente tecnico.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), preso atto della mancanza di risposte adeguate da parte della sottosegretaria Albano rispetto agli interrogativi formulati dai componenti del gruppo del proprio gruppo con

riferimento ai profili finanziari dell'emendamento Manzi 1.157, invita la presidenza della Commissione ad assicurare che la dialettica tra il Governo e la Commissione medesima sia sempre improntata alla salvaguardia del corretto e pieno esercizio delle prerogative parlamentari, pena lo svilimento delle delicate funzioni che la Commissione Bilancio è chiamata a esercitare in materia di verifica dei profili finanziari dei provvedimenti e delle proposte emendative sottoposti al proprio esame.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) assicura che, nella richiesta di maggiori chiarimenti al Governo sull'emendamento Manzi 1.157, non si annida alcuna intenzione ostruzionistica, essendo la finalità degli interventi in precedenza svolti esclusivamente quella di comprendere le ragioni di un parere contrario che, anche alla luce delle ulteriori risposte fornite dalla sottosegretaria Albano, non appare a suo avviso debitamente motivato.

Marco GRIMALDI (AVS), tenuto conto del dibattito in corso, invita la presidenza a valutare l'opportunità di disporre una breve sospensione dei lavori, onde consentire alla rappresentante del Governo di svolgere ulteriori approfondimenti sull'emendamento Manzi 1.157 e di fornire, conseguentemente, i chiarimenti richiesti sul punto dai deputati che sono in precedenza intervenuti.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, acquisita la disponibilità al riguardo della sottosegretaria Albano, sospende brevemente la seduta, al fine di consentire ulteriori verifiche tecniche sull'emendamento Manzi 1.157.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.05.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, anche a seguito delle interlocuzioni intercorse per le vie brevi con i competenti uffici ministeriali, conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Manzi 1.157, giacché, in assenza di un'apposita relazione

tecnica sulla proposta emendativa in questione, da predisporre a cura del Dicastero competente per materia, non è al momento possibile escludere che dalla sua attuazione derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In tale quadro, tuttavia, al fine di tenere conto dell'ampio dibattito appena svoltosi, fa presente che il Governo si rimette alle valutazioni della Commissione sul citato emendamento Manzi 1.157.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva che la posizione da ultimo espressa dalla sottosegretaria Albano sia intrinsecamente contraddittoria. Rileva, infatti, che la sottosegretaria sarebbe tenuta a esprimere, a nome del Governo, un orientamento univoco sull'emendamento Manzi 1.157 ora in discussione, essendo del tutto evidente che, qualora sullo stesso restasse ferma la valutazione contraria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di votazione la maggioranza della Commissione non potrebbe che attenersi a tale ultima valutazione, vanificando pertanto la dichiarata disponibilità del Governo a rimettersi alle valutazioni della Commissione.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, alla luce dell'intervento da ultimo svolto dalla deputata Guerra, al fine di meglio chiarire la posizione dell'Esecutivo, ribadisce che il parere sull'emendamento Manzi 1.157 è contrario, per le argomentazioni in precedenza svolte.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.32, 1.52, 1.53, 1.59, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.98, 1.101, 1.102, 1.128, 1.157, 1.164, 1.165, 1.176, 1.215, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.239, 1.262, 1.268, 1.348, 1.352, 1.354, 1.367, 1.01, 1.02, 2.3, 2.15, 2.16, 2.44, 2.60, 2.76 e 2.80, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, inoltre, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emen-

dative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero.

C. 960-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione Bilancio ha esaminato il testo del provvedimento in titolo, quale risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione Affari esteri, a partire dalla seduta del 15 maggio 2024. Rammenta, altresì, che nella medesima seduta è stata richiesta al Governo la trasmissione di un'apposita relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 e che nella successiva seduta del 3 luglio scorso la rappresentante del Governo ha quindi depositato la relazione tecnica predisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. In particolare, ricorda che nella citata seduta la rappresentante del Governo ha evidenziato come la relazione tecnica non individuasse puntualmente la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, posto che non veniva indicata la base di calcolo della percentuale del 30 per cento dei proventi da destinare al rafforzamento dei servizi consolari previsti dalla proposta di legge in esame.

Segnala che, successivamente a tale seduta, la Commissione Affari esteri, nella seduta del 17 luglio 2024, ha quindi con-

cluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando una proposta emendativa del relatore che apporta talune ulteriori modifiche al testo in precedenza esaminato dalla Commissione Bilancio, che incidono sui profili finanziari del provvedimento.

In particolare, osserva che, per effetto delle predette modifiche, al comma 1 dell'articolo 1 viene ora previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i proventi derivanti dal versamento degli importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero siano attribuiti al bilancio dell'ufficio diplomatico-consolare che ha rilasciato il relativo passaporto, su base trimestrale, in misura percentuale rispetto alle quote di contributo amministrativo per il rilascio del passaporto ordinario presso le rappresentanze diplomatico-consolari, e non più in misura percentuale rispetto al totale degli introiti collegati all'emissione di passaporti e carte di identità, come previsto nel precedente testo. A tale proposito, rammenta che, secondo quanto riportato nella suddetta relazione tecnica, i contributi amministrativi versati per il rilascio dei passaporti emessi dalle rappresentanze diplomatiche-consolari nel corso dell'anno 2023 ammontano a 40.626.243 euro.

Inoltre, evidenzia che l'attribuzione dei predetti proventi al bilancio del pertinente ufficio diplomatico-consolare avrà luogo tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato e contestuale riassegnazione in favore dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il successivo versamento alla rispettiva sede diplomatica-consolare, superando per tal via il meccanismo del prelievo, per una corrispondente misura, dal conto corrente valuta tesoro della singola sede diplomatico-consolare.

Sempre per effetto delle modifiche da ultimo apportate al testo, rileva che il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che la percentuale dei proventi da destinare alle sedi diplomatico-consolari sia pari al 10 per cento del solo contributo amministrativo per il rilascio del passaporto, anziché al 30 per cento del totale degli introiti collegati all'emissione di passaporti e carte di iden-

tità, prevedendo, altresì, che la misura stessa potrà subire un incremento, fino al valore massimo del 30 per cento, nei casi in cui la variazione della quota non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica.

Fa presente, infine, che per effetto delle citate modifiche, il comma 4 dello stesso articolo 1 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge in 4 milioni di euro annui decorrere dal 2025, ferma rimanendo l'imputazione della relativa copertura finanziaria a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Tutto ciò premesso, ritiene in primo luogo necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri indicata al comma 4 dell'articolo 1, anche tenuto conto del suddetto importo di 40.626.243 euro registrato nell'anno 2023, applicando al quale la misura percentuale del 10 per cento prevista dal comma 2 conseguirebbero maggiori oneri per la finanza pubblica pari a circa 4,07 milioni di euro annui, prudenzialmente arrotondati per eccesso.

Parimenti, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di contenere gli oneri all'interno dell'importo indicato dal comma 4 dell'articolo 1, tenuto conto delle possibili variazioni in aumento del numero dei passaporti rilasciati presso le rappresentanze diplomatico-consolari.

Considera, inoltre, necessario acquisire un chiarimento in ordine alle previsioni contenute nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, che prevedono la possibilità di disporre un incremento, fino al 30 per cento, della percentuale dei proventi da destinare alle rappresentanze diplomatico-consolari « nel caso in cui la variazione non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica ».

Per quanto attiene, invece, ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui si prevede la riduzione è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, sulla base del vigente bilancio dello Stato, una

dotazione iniziale pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 per l'anno 2026. Al riguardo, segnala la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate in via permanente con finalità di copertura, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che dal medesimo utilizzo non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO comunica che con riferimento al testo del provvedimento ora all'esame dell'Assemblea il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha predisposto una nuova relazione tecnica, che è attualmente in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Chiede, quindi, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, al fine di consentire ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze di effettuare le valutazioni tecniche di propria competenza, assicurando tuttavia il massimo impegno per un celere completamento dell'istruttoria.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, preso atto di quanto evidenziato dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo.

C. 1744.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente se-

duta, osserva che il riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » come sacrario militare subacqueo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il medesimo relitto non necessita delle attività manutentive tipiche dei cimiteri militari, non ravvisandosi, pertanto, costi associati alla sua manutenzione, né si prevede lo svolgimento di visite o celebrazioni di carattere religioso, salvo il transito di unità militari nel tratto di mare interessato.

Fa, inoltre, presente che alle spese per il mantenimento del Sacrario militare dei caduti d'oltremare di Bari, nel quale sono state tumulate le salme di una parte dell'equipaggio del sommergibile « Scirè », già si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati a legislazione vigente all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria del Ministero della difesa.

Segnala, infine, che non si prevede lo svolgimento di operazioni per il recupero delle restanti salme dei componenti dell'equipaggio rimaste nel sottomarino, né ulteriori interventi di manutenzione, messa in sicurezza e recupero di cimeli all'interno del relitto, tenuto conto del fatto che il sommergibile « Scirè » è già stato sigillato nel 2002 per evitarne la violazione.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1744, recante riconoscimento del relitto del regio sommergibile “Scirè” quale sacrario militare subacqueo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il riconoscimento del relitto del regio sommergibile “Scirè” come sacrario militare subacqueo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il medesimo relitto non necessita delle attività manutentive tipiche dei cimiteri militari, non

ravvisandosi, pertanto, costi associati alla sua manutenzione, né si prevede lo svolgimento di visite o celebrazioni di carattere religioso, salvo il transito di unità militari nel tratto di mare interessato;

alle spese per il mantenimento del Sacratio militare dei caduti d'oltremare di Bari, nel quale sono state tumulate le salme di una parte dell'equipaggio del sommergibile "Scirè", già si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati a legislazione vigente all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria del Ministero della difesa;

non si prevede lo svolgimento di operazioni per il recupero delle restanti salme dei componenti dell'equipaggio rimaste nel sottomarino, né ulteriori interventi di manutenzione, messa in sicurezza e recupero di cimeli all'interno del relitto, tenuto conto del fatto che il sommergibile "Scirè" è già stato sigillato nel 2002 per evitarne la violazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

C. 1937 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relattrice nella precedente seduta, osserva, in primo luogo, che per le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024, oggetto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, è da escludersi l'esigenza di qualsiasi riconoscimento tariffario intermedio, trattandosi di concessionari che, a differenza di quanto stabilito con riguardo alle società concessionarie con periodi regolatori scaduti al 31 dicembre 2023, hanno aggiornato la tariffa a decorrere dal 1° gennaio 2024 sulla base delle disposizioni convenzionali vigenti e potranno applicare l'adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2025 sulla base dei piani economico-finanziari che saranno da questi presentati entro il 31 luglio 2024 e successivamente perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Segnala, inoltre, che agli oneri di gestione, stimati in un intervallo compreso tra 40.000 e 100.000 euro sulla base delle condizioni medie di mercato, connessi all'affidamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del servizio di valutazione documentale e contabile a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio, da svolgersi ai fini della quantificazione del corrispettivo che ANAS Spa dovrà corrispondere alla società Autostrada tirrenica Spa per l'acquisto dei progetti da questa elaborati per la realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, ANAS Spa potrà provvedere nell'ambito del meccanismo degli oneri di investimento espressamente contemplati nel Contratto di programma ANAS, il cui ammontare complessivo è sufficiente alla copertura di tale tipologia di spesa.

Rileva che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1.2), volta a ottimizzare e ridurre i tempi di attuazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina attraverso l'introduzione di un meccanismo di approvazione del progetto esecutivo per fasi costruttive, in luogo dell'approvazione del medesimo progetto per intero, non è suscettibile di determi-

nare effetti negativi, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sui primi anni di attuazione del progetto rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica. In particolare, l'articolo 2 non ridetermina l'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, stabilito dall'articolo 1, commi 272 e 273, della legge n. 213 del 2023. La relazione del progettista di completamento del progetto definitivo dell'opera, predisposta da Stretto di Messina Spa, ha previsto, sulla base delle stime di dettaglio attualmente disponibili, un costo di investimento per i lavori di realizzazione dell'opera congruo rispetto ai finanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2024, in linea con quanto affermato dalla relazione tecnica, mentre i finanziamenti delle opere di connessione al Ponte, la cui realizzazione è a carico delle società RFI Spa e ANAS Spa, sono regolati attraverso i rispettivi contratti di programma. L'avvalimento, da parte della società Stretto di Messina Spa, del personale delle società RFI Spa e ANAS Spa, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), non pregiudica lo svolgimento delle funzioni attribuite a tali società.

Segnala, altresì, che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali potranno provvedere alle attività di supporto ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista al quarto periodo del medesimo comma e analogamente a quanto previsto da precedenti disposizioni che hanno individuato specifiche figure commissariali per la realizzazione o il completamento di opere infrastrutturali.

Rileva, in aggiunta, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 3, comma 6, potrà avvalersi di esperti e consulenti, nonché stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati, a valere sull'auto-

rizzazione di spesa di cui al successivo comma 7, la cui relativa copertura finanziaria è individuata dal comma 8, fermo restando che il medesimo Osservatorio potrà comunque avvalersi, ai sensi di quanto previsto dal predetto comma 7, secondo periodo, delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente.

Sottolinea che gli oneri derivanti dall'autorizzazione, prevista dall'articolo 4, comma 1, alla stipula, da parte del Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia, di un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, sono stati quantificati dalla relazione tecnica in misura pari a euro 320.000 tenendo conto del costo medio degli incarichi affidati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per analoghe attività nell'ambito delle materie di competenza del medesimo Dicastero. Dal conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale e dalla stipula dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo la copertura dei relativi oneri già assicurata a valere sulle risorse stanziato sul capitolo di spesa 1264 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che all'interno del piano gestionale n. 1, « Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia – spese di personale », del piano gestionale n. 2 « Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia e della zona lagunare – spese di funzionamento » e del piano gestionale n. 4 « Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia e della zona lagunare – somme da destinare al funzionamento », presenta disponibilità sufficienti a garantire sia le spese per l'avvio delle attività della medesima Autorità, sia le spese successive per il suo funzionamento a regime, senza pregiudizio per le spese già programmate a valere sulle medesime risorse.

Rileva che, riguardo al contributo straordinario di 750.000 euro previsto dall'articolo 4, comma 4, per il solo anno 2024, in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, è in fase di svolgimento lo studio connesso alla definizione delle modalità di riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo da applicarsi a partire dal 2025, nell'ambito del quale verranno individuati, altresì, gli strumenti di natura strutturale idonei a provvedere agli oneri connessi al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico per gli anni successivi al 2024, legati in particolar modo al trattamento del personale della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli.

Con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, l'importo del costo aggiornato per la realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, quantificato dalla relazione tecnica in misura pari a 850 milioni di euro, evidenzia che la stessa rappresenta una stima cautelativa in attesa della progettazione esecutiva che definirà il costo effettivo dell'opera, il quale potrebbe risentire, in futuro, delle oscillazioni al ribasso dei prezzi delle materie prime attualmente in corso, nonché dei risparmi che potrebbero prodursi in conseguenza degli avanzamenti tecnologici nella realizzazione di tali infrastrutture e delle economie che potrebbero determinarsi in relazione alle procedure di espropri nel Comune di Aprilia, le quali hanno dato luogo a spese per il pagamento delle relative indennità complessivamente inferiori rispetto a quanto previsto dal quadro tecnico-economico del progetto, approvato con delibera CIPE n. 88 del 2010.

Sottolinea che l'utilizzo delle disponibilità in conto residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, nonché degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5, non pregiudica la realizzazione di interventi già

programmati a valere sulle medesime risorse.

Chiarisce, inoltre, che l'utilizzo integrale delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge n. 350 del 2003, destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all'articolo 6, comma 1, segnala che le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 910 del 1986 e per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211 del 1992 sono disponibili presso la Cassa depositi e prestiti.

Rileva che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 5, che autorizzano il commissario straordinario incaricato dell'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani, ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid Spa, di altre società *in house* o di specifiche pubbliche amministrazioni, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse destinate agli interventi da realizzare nel medesimo sito, tenendo conto che la disposizione si pone in linea di continuità con l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, che recava una analoga autorizzazione, per i medesimi interventi, in favore del Prefetto di Genova, al quale il commissario straordinario subentra ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto in esame. In particolare, in attuazione del citato articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2019 è stata sottoscritta con Sogesid Spa una apposita convenzione per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani.

Sottolinea, altresì, che le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 9, sono destinate ad assicurare la copertura finanziaria di interventi di mantenimento della barriera idraulica, comprensivi di interventi di trattamento delle acque, di attività di caratterizzazione delle matrici ambientali contaminate e di progettazione degli interventi di bonifica.

Rileva che la contabilità speciale istituita dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019, utilizzata con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 7, comma 10, al 17 luglio 2024 reca una disponibilità di 3.629.866,59 euro.

Segnala che ai fini della definizione dei compensi dei componenti del Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO₂ (CSS) e della relativa segreteria tecnica, ai sensi della novella di cui all'articolo 8, comma 1, si applicheranno criteri analoghi a quelli utilizzati per la fissazione dei compensi previsti per i componenti del Comitato ETS e della relativa Segreteria tecnica, in considerazione dell'analogia delle attività svolte dai predetti Comitati in termini di livello di competenze richieste e di complessità delle questioni affrontate.

Avverte che ai costi di funzionamento del Comitato CSS e della relativa Segreteria tecnica, diversi dai compensi dei relativi componenti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo svolgimento delle sue funzioni a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 162 del 2011, gli oneri derivanti dalle attività previste dal predetto decreto sono posti a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.

Con riferimento alla novella di cui all'articolo 7, comma 1, l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, degli oneri derivanti dai compensi dei componenti del Comitato CSS e della relativa Segreteria tecnica, di quota dei proventi delle aste di CO₂ assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47

del 2000, è conforme a quanto già previsto dalla lettera h) del medesimo comma 7, in quanto tali oneri si riferiscono a spese amministrative connesse all'autorizzazione e alla gestione del sistema CSS, che ha la finalità di incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi.

Segnala che le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9, comma 2, lettera a), risultano effettivamente disponibili.

Rileva, infine, che le risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9, comma 2, lettera b), risultano effettivamente disponibili e il loro impiego non reca effetti pregiudizievoli alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo una rassicurazione in merito al fatto che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali potranno provvedere alle attività di supporto ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, chiede, in particolare, se sia disponibile una relazione tecnica che asseveri

l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Chiede altresì, con riferimento all'articolo 4, comma 4, come sia possibile, in una fase ampiamente preliminare come quella attuale, affermare, nell'ambito dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo e ripresi nella proposta di parere della relatrice, che il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo sarà in grado di provvedere agli oneri connessi al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico per gli anni successivi al 2024, con particolare riferimento al personale della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli.

Marco GRIMALDI (AVS), associandosi alle richieste di chiarimento formulate dal collega Pagano, chiede, altresì, ulteriori delucidazioni sull'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, degli oneri derivanti dai compensi dei componenti del Comitato CSS e della relativa Segreteria tecnica, di quota dei proventi delle aste di CO₂ assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2000.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alla richiesta del deputato Ubaldo Pagano in merito all'articolo 3, comma 5, chiarisce che, riguardo all'individuazione dei commissari straordinari, questi sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI Spa e ANAS Spa dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, ricorda che la disposizione precisa che i commissari straordinari possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa che, peraltro, gli stessi non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi, né rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto.

Segnala, infine, che le amministrazioni e gli enti interessati provvederanno agli

adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) osserva che, a suo avviso, la rappresentante del Governo non ha fornito chiarimenti rispetto alla richiesta formulata dal collega Ubaldo Pagano, ma si è limitata a ribadire il contenuto della relazione tecnica allegata al provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), concordando con il collega Marattin, chiede, in particolare, un riscontro sui costi relativi al personale che potrebbero ricadere sulle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali in conseguenza dell'attività di supporto svolta nei confronti dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO sottolinea che per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato è prevista una facoltà, e non un obbligo, di provvedere alle attività di supporto ai commissari straordinari; pertanto, le predette amministrazioni attueranno le disposizioni in esame compatibilmente con le risorse già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alla richiesta formulata dal deputato Ubaldo Pagano in merito all'articolo 4, comma 4, rileva che, anche all'esito di interlocuzioni intercorse con le Istituzioni territoriali che concorrono alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, è emersa l'esigenza, pur in presenza di un importante aumento del contributo del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinato al Teatro Petruzzelli dal 2016 al 2023 e di costi di personale già oggi più contenuti rispetto alle altre fondazioni liriche, di individuare risorse aggiuntive per far fronte alle difficoltà lamentate dalla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Pertanto, nelle more della revisione, a partire dal 2025, del meccanismo di finanziamento delle fondazioni lirico sinfoniche, al fine di sostenere nel 2024 la Fondazione

Petruzzelli e Teatri di Bari, anche in relazione al percorso di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro afferente a questo settore, è stata ravvisata l'effettiva necessità di assegnare un contributo straordinario in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, quantificato per l'anno 2024 in euro 750.000.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) rileva che quanto appena evidenziato dalla rappresentante del Governo coincide con quanto contenuto nella relazione tecnica allegata al provvedimento, mentre la questione da lui posta riguarda, piuttosto, le motivazioni in base alle quali si afferma che il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo sarà in grado di provvedere agli oneri connessi al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico per gli anni successivi al 2024. Chiede in proposito se da tale affermazione si debba evincere che è già in corso una trattativa con le parti sociali che preveda che il contributo di 750.000 euro non sia limitato al solo 2024 ma sarà assicurato anche per gli anni successivi, nell'ambito del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, al fine di garantire il rinnovo dei contratti per il personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel sottolineare il rilievo delle considerazioni precedentemente espresse dal collega Ubaldo Pagano, evidenzia, altresì, come, al fine di verificare la contestualità tra gli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, e la copertura finanziaria predisposta, sia necessario comprendere se sia già emerso un obbligo contrattuale. In caso contrario, non ci sarebbe bisogno di fare riferimento alle annualità successive al 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, si limita semplicemente a riconoscere un contributo, per il solo anno 2024, alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, non intendendo prevedere una copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva del settore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), alla luce del chiarimento fornito dalla rappresentante del Governo, chiede alla relatrice se sia possibile modificare la proposta di parere poc'anzi formulata, al fine di espungere la premessa riferita al contributo straordinario in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, previsto dall'articolo 4, comma 4, al fine di evitare fraintendimenti in merito al perimetro temporale di operatività del predetto contributo e, conseguentemente, della portata della copertura finanziaria prevista dal comma 4 dell'articolo 4.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, accogliendo la richiesta della deputata Guerra, presenta una nuova formulazione della propria proposta di parere, espungendo dalle premesse del parere medesimo il capoverso relativo al contributo straordinario di 750.000 euro previsto dall'articolo 4, comma 4, per il solo anno 2024, in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere da ultimo formulata della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE. Atto n. 165.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione —

Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta, assicura che il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 reca, anche per gli anni successivi al 2024, disponibilità sufficienti a far fronte alla copertura finanziaria tanto degli oneri derivanti dai commi 5 e 13 dell'articolo 5, quanto degli oneri di missione derivanti dall'articolo 18.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (Atto n. 165);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 reca, anche per gli anni successivi al 2024, disponibilità sufficienti a far fronte alla copertura finanziaria tanto degli oneri derivanti dai commi 5 e 13 dell'articolo 5, quanto degli oneri di missione derivanti dall'articolo 18;

rilevata l'esigenza di:

uniformare la formulazione testuale della clausola contenuta all'articolo 11, comma 6, che esclude la corresponsione, ai componenti della Conferenza per la resilienza dei soggetti critici, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, a quella comunemente utilizzata nella prassi;

introdurre una clausola di invarianza finanziaria generale, riferita all'intero provvedimento in esame, al fine di stabilire che dalla attuazione dello stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 14 e dall'articolo 18, comma 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

segnalata l'opportunità di valutare, in sede di adozione definitiva del provvedimento, l'integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 13, terzo e quarto periodo, al fine di prevedere espressamente, in linea con quanto già indicato dalla relazione tecnica, la possibilità di procedere al reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale da destinare tanto al punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, quanto a ciascuna autorità settoriale competente, anche ricorrendo all'espletamento di concorsi pubblici unici, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

All'articolo 11, comma 6, sopprimere le parole: a carico della finanza pubblica.

*Nel Capo VII, dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente: Art. 21-*bis*. (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 14, e dall'articolo 18, comma 15, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.;*

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, con riferimento all'articolo 5, comma 13, terzo e quarto periodo, la possibilità di procedere al reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale da destinare tanto al punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, quanto a ciascuna autorità settoriale competente, anche ricorrendo all'espletamento di concorsi pubblici unici, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, in linea con quanto già indicato dalla relazione tecnica ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), anche in considerazione delle motivazioni poste alla base del parere contrario precedentemente formulato dal Governo con riferimento all'emendamento Manzi 1.157 relativo al disegno di legge C. 1691, chiede se il Governo sia nelle condizioni di fornire una relazione tecnica che attesti, con riguardo a ciascuna amministrazione interessata, che dall'attuazione dello schema di decreto in esame, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 14 e dall'articolo 18, comma 15, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate potranno provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Lucia ALBANO richiama i contenuti della relazione tecnica allegata allo schema in esame, che puntualmente assevera l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica con riferimento a tutte le disposizioni del provvedimento, ad eccezione di quelle per le quali è prevista una specifica copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo per il recepimento

della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel rilevare che la relazione tecnica presentata a corredo del provvedimento in esame è stata bollinata dal Ragioniere generale dello stato, evidenzia come l'apposizione della bollinatura sia subordinata alla positiva verifica, da parte della Ragioneria generale dello Stato, di tutte le relazioni tecniche pervenute da parte delle singole amministrazioni interessate dal provvedimento.

Con riferimento al rilievo formulato dal deputato Ubaldo Pagano in merito al parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'emendamento Manzi 1.157, relativo al disegno di legge C. 1691, rileva come in tal caso, non essendo disponibile una relazione tecnica, non fosse possibile, per gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, attestare che dalla richiamata proposta emendativa non derivassero nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) lamenta che è compito precipuo del Governo elaborare e fornire le relazioni tecniche al Parlamento e, pertanto, la mancanza delle stesse non può essere imputata alle opposizioni.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) fa presente che evidentemente il Governo non è nelle condizioni di predisporre e fornire le relazioni tecniche con riferimento a tutte le proposte emendative presentate dai parlamentari. Sottolinea, tuttavia, come le forze di maggioranza si siano sempre rese disponibili ad agevolare ogni opportuno approfondimento sulle proposte emendative che rivestono maggior rilievo per i gruppi di opposizione.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) ribadisce che le considerazioni espresse sull'emendamento Manzi 1.157 non avessero un fine ostruzionistico, ma semplicemente fossero orientate a sollecitare una revisione della posizione espressa dal Governo che, anche alla luce del dibattito in corso sul provve-

dimento in esame, appare incoerente rispetto ai giudizi espressi dall'Esecutivo sui provvedimenti di propria iniziativa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

Atto n. 171.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, fa presente, preliminarmente, che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, finalizzate alla razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli 1 e 9, commi 1, 3 e 4, evidenzia preliminarmente che le norme recano una complessiva revisione all'imposta sulle donazioni e successioni, modificando l'intero Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990. Tra le principali modifiche segnala: al comma 1, lettere *h*) e *zz*), la riconduzione, in seno al Testo unico, delle modalità di determinazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, delle aliquote e delle franchigie già previste dalla normativa vigente; al comma 1, lettera *i*), ai fini della base imponibile, in recepimento della giurisprudenza di legittimità, l'esclusione del *donatum* dalla perimetrazione del *relictum*, sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie dell'imposta sulle successioni; al comma 1, lettere *c*) ed *e*), l'estensione dell'imposta sulle successioni e sulle

donazioni ai trasferimenti derivanti da *trust*, con l'introduzione di un'apposita e specifica disciplina.

In particolare, fa presente che si consente al disponente o al *trustee* di anticipare la tassazione al momento del conferimento, senza aspettare il successivo trasferimento al beneficiario dei beni assegnati in dotazione al *trust*, anche per non gravare il beneficiario dell'onere dell'imposta; al comma 1, lettera *d*), la modifica alle disposizioni sui trasferimenti d'azienda familiare; al comma 1, lettera *z*), l'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta con successivo controllo da parte dell'amministrazione finanziaria; al comma 1, lettera *aaa*), l'esclusione dell'imposta sulle donazioni per le cosiddette liberalità d'uso e modifica della disciplina dell'accertamento delle liberalità indirette. In particolare, fa presente che, si elimina l'ulteriore condizione richiesta dalla disciplina vigente, e cioè che le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire. Rileva, inoltre, che si eleva dal 7 all'8 per cento l'aliquota sulle liberalità indirette, che viene calcolata, in luogo dell'incremento patrimoniale che supera 350 milioni di lire, sulla parte che eccede la franchigia, ove prevista dalla legge; al comma 1, lettere *o*) e *r*), la revisione della disciplina relativa ai parametri di calcolo della base imponibile degli attivi ereditari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione e di rendite e pensioni. Rileva, inoltre, che con riferimento alle rendite vitalizie per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, l'articolo 9, comma 4, introduce una norma transitoria recante un criterio di determinazione della base imponibile. In particolare, fa presente che si prevede che se ai fini della tassazione delle rendite è stato assunto un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015.

Con riferimento alle modifiche relative alla determinazione della base imponibile, previste al comma 1, lettera i), evidenzia che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari considerando il carattere ordinamentale o di coordinamento delle norme rispetto all'attuale orientamento della Corte di Cassazione e dell'Agenzia delle entrate. Alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e della relazione illustrativa non formula osservazioni.

In merito all'estensione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni ai trasferimenti derivanti da *trust*, disposto dal comma 1, lettere c) ed e), evidenzia che la relazione tecnica chiarisce che la norma non modifica il trattamento già applicabile all'istituto, in quanto la normativa vigente già indica la costituzione di vincoli di destinazione, tra i presupposti dell'imposta sulle successioni e donazioni, come stabilito dall'articolo 2, comma 47, del decreto-legge n. 262 del 2006, tra i quali in via di prassi sono compresi anche i *trust*, come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3 del 2008. Con particolare riguardo alla novità introdotta dalla norma in esame, che consente l'anticipazione del versamento dell'imposta dal parte del disponente o del *trustee* al momento della costituzione del vincolo, rileva che la relazione tecnica non ascrive prudenzialmente effetti di gettito derivanti dalla possibilità per l'erario di acquisire l'imposta a titolo definitivo anticipatamente, rispetto al momento successivo del trasferimento dei beni e dei diritti, il cui verificarsi potrebbe peraltro non essere certo, non rilevando la circostanza che il valore dei beni e dei diritti conferiti nel *trust* possa variare nel tempo, atteso che tale variazione potrebbe risultare sia di segno positivo che negativo. Inoltre, fa presente che la relazione tecnica sottolinea che la misura interessa fattispecie di esigua importanza e anche soggetti che già a legislazione vigente sono esenti da imposta, quali i *trust* costituiti a favore di beneficiari disabili gravi con i criteri della legge n. 112 del 2016. Su tale aspetto ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di informazione da parte del Governo, con particolare riguardo alla platea

potenzialmente interessata e ai tempi di anticipo dei versamenti che, qualora non risultino di carattere infrannuale, sarebbero suscettibili di determinare, sia maggiori entrate nell'anno in cui si verifica l'anticipato versamento, sia minori entrate nell'anno in cui il versamento si sarebbe dovuto verificare a legislazione vigente.

Con riferimento all'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta sulle successioni, previsto al comma 1, lettera z), rileva che la relazione tecnica afferma che, in linea generale, la modifica determina una anticipazione dei versamenti da parte dei contribuenti rispetto all'attuale sistema di liquidazione. Evidenzia che la nuova modalità di autoliquidazione non modifica le regole per il versamento delle imposte correlate agli immobili dichiarati in successione – imposta ipotecaria, catastale, bollo e tasse ipotecarie – che restano comunque da versare in autoliquidazione al momento della presentazione della dichiarazione di successione. Sul punto non formula osservazioni per i profili di quantificazione.

Relativamente all'esclusione dell'imposta sulle donazioni per le cosiddette liberalità d'uso e alla modifica della disciplina dell'accertamento delle liberalità indirette, previsto al comma 14, lettera aaa), evidenzia che la relazione tecnica afferma che la disposizione potrebbe generare un lieve recupero di gettito da entrate di accertamento, prudenzialmente non stimato. In proposito, segnala che gli eventuali effetti di gettito, non quantificati, sono ascritti dalla relazione tecnica alle modifiche alla disciplina dell'accertamento delle liberalità indirette. Rileva che la relazione tecnica non fornisce informazioni circa i possibili effetti negativi derivanti dall'esclusione da tassazione anche delle liberalità d'uso. Su tale aspetto ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione, al fine di escludere la possibilità che dall'attuazione della disposizione possano derivare minori entrate.

Relativamente alla revisione della disciplina concernente i parametri di calcolo della base imponibile degli attivi ereditari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione e di

rendite e pensioni, disposta dal comma 1, lettere *o*) e *r*), evidenzia che la modifica riguarda, in particolare, la determinazione della base imponibile di rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario. Rileva che l'attuale disciplina prevede l'applicazione di coefficienti per l'attualizzazione delle somme da considerare ai fini dell'imposta. Rileva, inoltre, che le modifiche non riguardano i coefficienti da applicare, che non sono variati rispetto a quelli vigenti per l'anno 2024, ma interessano la determinazione della base imponibile in caso di rendita o pensione a tempo determinato, per il calcolo della quale viene soppresso il limite superiore delle quaranta volte l'annualità. In proposito, fa presente che la relazione tecnica afferma che l'intervento non determina effetti rispetto al gettito attualmente scontato nelle previsioni di bilancio, trattandosi di un adeguamento al nuovo valore del saggio d'interesse legale già previsto per il 2024 al 2,5 per cento. Rileva, infine, che per le annualità successive viene prevista la variazione dei coefficienti in funzione del valore del saggio d'interesse legale con apposito decreto, e comunque non inferiore alla misura del 2,5 per cento.

Con riferimento alla norma transitoria relativa alle rendite vitalizie per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, prevista all'articolo 9, comma 4, evidenzia che la relazione tecnica afferma che alla modifica normativa non si ascrivono effetti negativi, trattandosi di un intervento volto a correggere una distorsione derivante da disposizioni che danno luogo, di fatto, a una pretesa tributaria di importo spropositato, riconducendo la tassazione a un livello ragionevole e sostenibile. Rileva che la relazione tecnica spiega che con la modifica in esame si intende evitare che, ai fini del calcolo della base imponibile delle rendite vitalizie, trovino applicazione tassi di interesse il cui valore eccessivamente ridotto porta alla determinazione di una base imponibile palesemente sproporzionata e tale da dar luogo ad un ammontare di imposta non conforme al principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione.

Fa presente, inoltre, che la relazione tecnica fornisce i dati dell'Agenzia delle entrate sul valore dei contenziosi pendenti che ammonta, allo stato, a circa 11 milioni di euro, con probabile accoglimento della richiesta dei contribuenti di disapplicazione dei coefficienti di attualizzazione stabiliti con decreto ministeriale. Rileva che analogo esito potrebbero ricevere gli avvisi di liquidazione, già emessi ma per i quali, al momento, pende ancora il termine per l'impugnazione, che ammontano a circa 18 milioni di euro, relativi a soli due casi riferiti all'anno 2021, quando il tasso di interesse ammontava allo 0,01 per cento, che hanno portato alla liquidazione di un'imposta di registro rispettivamente pari a circa 5 e 12 milioni di euro. In proposito, sottolinea che la relazione tecnica fa presente che in alcuni casi il giudice tributario ha riliquidato l'imposta richiesta riducendone l'ammontare mediante l'applicazione di coefficienti previsti da decreti ministeriali relativi ad altre annualità. Rileva che la norma stabilisce che, se ai fini della tassazione delle rendite è stato assunto un tasso di interesse legale uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2015, predisposta sulla base di un saggio di interesse dello 0,2 per cento. Al riguardo, preso atto delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica sulle motivazioni alla base dell'intervento normativo in esame, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa i valori eventualmente scontati nelle previsioni di bilancio per effetto dell'applicazione dei tassi vigenti, al fine di escludere che l'attuazione della norma di cui trattasi determini l'insorgenza di minori entrate.

Non ha osservazioni da formulare sulle altre norme, che modificano o integrano il Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, in quanto esse rivestono essenzialmente carattere ordinamentale, procedurale o ricognitivo della disciplina vigente.

In reazione all'articolo 2, comma 1, lettere da *a*) ad *h*), in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente

che le disposizioni in esame, come peraltro confermato dalla relazione tecnica, sono volte ad aggiornare i riferimenti normativi o aspetti procedurali. Al riguardo, attesa la natura di coordinamento normativo o procedurale delle disposizioni non si ha osservazioni da formulare.

Con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettere da *i*) a *z*), in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte ad apportare al Testo unico dell'imposta di registro le modifiche di seguito riportate. In primo luogo rileva che alla lettera *i*), sono previste semplificazioni di tipo procedurale concernenti la determinazione delle aliquote applicabili ai diversi beni che compongono il patrimonio aziendale relative alla tassazione degli atti recanti trasferimento di aziende o rami di azienda che consentano al contribuente di applicare ai diversi beni che compongono l'azienda le aliquote proprie, in luogo dell'aliquota più elevata. Fa presente che la relazione tecnica non vi ascrive effetti, evidenziando il carattere di semplificazione procedurale della norma. Richiamando a tal proposito una circolare dell'Agenzia delle entrate, sottolinea che la relazione tecnica ha puntualizzato che le passività vanno imputate, ai fini dell'imposta di registro, ai beni che compongono l'azienda in proporzione del loro valore. Al riguardo, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica in merito all'applicabilità di diverse aliquote in ragione delle tipologie di beni che compongono il patrimonio aziendale, non ha osservazioni da formulare.

Fa presente, poi, che la lettera *l*) prevede l'esclusione dall'assoggettamento all'imposta di registro dei beni donati in vita dal defunto in sede di divisione. Rileva che la relazione tecnica non vi ascrive effetti di carattere finanziario, affermando che la modifica normativa è volta a stabilire un criterio di coerenza con la finalità della disciplina tesa a tassare come trasferimenti solo gli effettivi valori eccedenti la divisione, confermato da orientamenti giurisprudenziali, nonché in linea con esigenze di semplificazione, razionalizzazione e certezza in coerenza con i principi della legge

delega, sostenendo, peraltro, che a legislazione vigente non sono emersi valori a conguaglio. Al riguardo, preso atto dell'osservanza di un criterio di coerenza della modifica normativa in esame rispetto alla finalità del prelievo in argomento asserita dalla relazione tecnica, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sul punto dalla stessa menzionati, ritiene opportuno acquisire informazioni in merito alla fonte da cui la relazione tecnica ha attinto i dati relativi ai valori di conguaglio sugli atti di divisione.

Rileva, quindi, che la lettera *o*) prevede l'estensione del principio di autoliquidazione ad altre fattispecie attualmente non autoliquidate. Fa presente che la relazione tecnica non vi ascrive effetti di natura finanziaria, evidenziando che la procedura di autoliquidazione estesa anche ad altre fattispecie attualmente non autoliquidate non determina una sostanziale variazione in termini di versamento dell'imposta. Al riguardo, non formula osservazioni.

Fa presente, altresì, che alla lettera *p*) è prevista la ridefinizione dell'imposta principale. Rileva che la relazione tecnica afferma che le modifiche intervenute hanno una mera funzione di coordinamento con la generale revisione del sistema di autoliquidazione. Al riguardo, preso atto del tenore della modifica normativa, confermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.

Evidenzia, poi, che la lettera *q*) prevede l'applicazione dei criteri catastali nella determinazione della base imponibile degli immobili abitativi e che la relazione tecnica asserisce che l'integrazione intervenuta ha mera natura ricognitiva. Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.

Rileva altresì che la lettera *r*) prevede modifiche relative alla determinazione della base imponibile relativa a rendite e pensioni e la lettera *s*) una variazione relativa al valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione. Evidenzia che la relazione tecnica spiega che le modifiche intervenute sono state necessarie al fine di evitare distorsioni nella determinazione della base imponibile, conseguenti

all'oscillazione del saggio legale dell'interesse, precisando che, dal punto di vista strettamente finanziario, esse non determinano effetti rispetto al gettito attualmente scontato nelle previsioni di bilancio, trattandosi di un adeguamento al nuovo valore del saggio d'interesse legale. Al riguardo, preso atto di quanto sostenuto dalla relazione tecnica con riguardo alla sostanziale incorporazione dell'adeguamento al nuovo saggio d'interesse legale nel gettito attualmente scontato nelle previsioni di Bilancio, non ha osservazioni da formulare.

Evidenzia, poi, che la lettera *t*) prevede modifiche in tema di definizione del valore dei beni e dei diritti, volte a definire il valore come quello venale complessivo dei beni che compongono l'azienda. Rileva che la relazione tecnica non vi ascrive effetti finanziari, stante il carattere meramente chiarificatore di quanto già applicato a legislazione vigente. Al riguardo, preso atto di quanto sostenuto dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.

Infine, fa presente che la lettera *u*) prevede modifiche in materia di riscossione dell'imposta in sede di registrazione. Rileva che la relazione tecnica ne afferma la natura di coordinamento con l'introduzione del principio dell'autoliquidazione dell'imposta in materia di imposta di registro e, pertanto, non vi ascrive variazioni sostanziali. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, trattandosi di modifica di mero coordinamento.

Con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *aa*), in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le disposizioni sono volte a modificare l'articolo 57 del Testo unico dell'imposta di registro con riguardo alla riscossione dell'imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari recanti condanna al pagamento e per i decreti ingiuntivi. In particolare, fa presente che la modifica comporta che solo nel caso in cui l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rilevi infruttuosa, le altre parti del giudizio o il creditore rispondono in solido. Rileva che, ai fini della quantificazione degli effetti derivanti dalla modifica delle modalità di riscossione dell'imposta di registro dovuta

per gli atti giudiziari recanti condanna al pagamento e per i decreti ingiuntivi, la relazione tecnica afferma che il gettito da imposta di registro per gli atti in questione per il 2023 è pari a 545 milioni di euro e ipotizza, prudenzialmente, che circa la metà di tale ammontare è ascrivibile agli atti oggetto della modifica normativa, pari a 272,5 milioni di euro. Evidenzia che sulla base di tali risultati la relazione tecnica stima una perdita di gettito complessivamente pari a 136,2 milioni di euro per il 2025, di cui 54,5 milioni di euro per lo slittamento del versamento della quota relativa ai decreti ingiuntivi e 81,7 milioni di euro per lo slittamento del versamento della quota relativa alle sentenze, e a 81,7 milioni di euro per il 2026 e per il 2027, ascrivibile al solo slittamento del versamento della quota delle sentenze. Al riguardo, tenuto conto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica in relazione agli effetti finanziari, rileva che le stime appaiono plausibili con riferimento al procedimento di determinazione della perdita di gettito alla luce dei dati disponibili e non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere da *bb*) a *dd*), in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la modifica normativa apportata dalla lettera *dd*) all'articolo 76 del Testo unico dell'imposta di registro incide in materia di decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria, prevedendo che il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta decorra dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale, invece che dal pagamento dell'imposta proporzionale. Fa presente che la relazione tecnica afferma che la disposizione ha essenzialmente carattere di coordinamento, senza effetti, in quanto il riferimento all'imposta proporzionale viene sostituito con quello all'imposta principale, che è l'imposta pagata dal contribuente in sede di autoliquidazione – principio introdotto dallo schema di decreto in esame – o richiesta dall'ufficio a seguito del controllo formale dell'autoliquidazione. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *ff*), in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la modifica normativa apportata dalla lettera *ff*), numero 1, all'articolo 9 della Tariffa Parte I allegata al Testo unico dell'imposta di registro prevede che vengano sottoposti alla tariffa del 3 per cento, oltre agli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, anche i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati. Segnala che la relazione tecnica non ascrive effetti in termini di gettito, affermando che l'intervento è in linea con la disciplina già adottata nell'ordinamento vigente, anche sulla base di consolidati arresti giurisprudenziali, quale, ad esempio, la sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 16080 del 2021, e di orientamenti dell'Amministrazione finanziaria secondo cui la cessione di cubatura, è atto avente natura patrimoniale ma non reale. Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.

Evidenzia, inoltre, che la lettera *ff*), numero 2), modifica la nota dell'articolo 10 e che, in particolare, viene applicata l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo al contratto preliminare che prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Evidenzia inoltre che la relazione tecnica ascrive effetti negativi con riguardo alla modifica normativa in esame, precisando che, sulla base dell'elaborazione dei dati del Registro telematico per l'anno 2022 relativi ai soli contratti che prevedevano un'imposta superiore allo 0,50 per cento, complessivamente la disposizione produce una perdita di gettito pari a 2 milioni di euro su base annua dal 1° gennaio 2025. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo fornisca dati di maggiore dettaglio a sostegno della quantificazione delle minori entrate.

Con riferimento all'articolo 2, commi 2 e 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le modifiche

normative in esame prevedono, al comma 2, l'esenzione dall'obbligo di registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e, al comma 3, la possibilità che il direttore dell'Agenzia definisca le modalità semplificate di presentazione delle richieste di registrazione degli atti e delle denunce e di esecuzione delle relative formalità, nonché di versamento delle imposte. Fa presente che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari né all'una né all'altra delle norme in esame, ravvisando in entrambe un carattere di semplificazione.

Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se e per quale ammontare nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente siano contenute previsioni di entrata derivanti dalla registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima.

Con riferimento agli articoli 3 e 9, commi 2 e 3, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme apportano alcune modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990. In particolare, per effetto della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 del presente schema, all'articolo 13, comma 2, del Testo unico da ultimo richiamato, viene soppresso il riferimento al comma 1-*bis* dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, in quanto tale comma, che disciplina la liquidazione e il versamento delle imposte ipotecaria e catastale nei casi in cui nella dichiarazione di successione sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, viene abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera *ff*) del presente schema di decreto legislativo. Fa inoltre presente che all'articolo 4 della Tariffa vengono inseriti tra i contratti assoggettati all'imposta in misura fissa pari a 200 euro i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 del presente schema di decreto.

Segnala come la relazione tecnica confermi che si tratta di modifiche cui non si ascrivono effetti onerosi in ragione della loro finalità di coordinamento, per quanto riguarda la predetta lettera *a*), e, in quanto sono considerati interventi in linea con la disciplina già adottata nell'ordinamento vigente, per quanto riguarda la predetta lettera *b*).

In proposito, considerate le finalità di coordinamento delle norme e la giurisprudenza sopra richiamata, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento agli articoli 5 e 9, commi 2 e 3, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame novellano l'articolo 19 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, modificando la tabella con gli importi delle tasse ipotecarie cui l'articolo fa riferimento e facendo confluire nella stessa tabella le tasse per i servizi catastali, a loro volta rimodulate. Al riguardo, rileva che la nuova formulazione dell'articolo 19 prevede inoltre che le tasse ivi previste, ipotecarie e catastali, non si applichino alle operazioni eseguite nell'interesse delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, oltre che alle operazioni eseguite nell'interesse dello Stato, eccezione già prevista dal testo originario. Fa presente che la relazione tecnica presenta un prospetto di raffronto in cui viene evidenziato che dalla rimodulazione delle tasse ipotecarie si ottengono circa 5,4 milioni di euro e dalle operazioni catastali circa 8,9 milioni di euro, per un totale saldo positivo di 14,3 milioni di euro. Fa presente che la gratuità delle visure telematiche, quantificata in una perdita di 36 milioni, è compensata dall'omogeneizzazione dei tributi dovuti per le operazioni di aggiornamento delle unità appartenenti alle categorie ordinarie e speciali, in particolare, dall'aumento da 50 euro a 70 euro del costo degli atti di aggiornamento delle unità appartenenti alle categorie ordinarie, che si traduce in un afflusso di 36,2 milioni di euro. In proposito, prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica, basati sulle

risultanze amministrative, e non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento agli articoli 6 e 9, commi 2 e 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame modificano la Tabella A, relativa ai tributi speciali per i servizi resi dal Ministero delle finanze, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 accorpando i Titoli I, riferito al personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, e II, riferito al personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, in un'unica tabella con due sole voci – Certificati e attestazioni (n. 1) e Documentazione a seguito di istanze di accesso (n. 2) – e abrogano il titolo III, in quanto la tabella ivi contenuta recante i tributi per i servizi catastali è stata assorbita dall'allegato 2 al presente decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 1. Fa presente che le norme, inoltre, esentano dal pagamento del tributo speciale di cui alla citata Tabella A, relativa ai tributi speciali per i servizi resi dal Ministero delle finanze, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, i servizi erogati con modalità automatizzata, individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 2. Infine, segnala che l'articolo 9, ai commi 2 e 3, reca le conseguenti disposizioni di coordinamento.

Evidenzia che la relazione tecnica quantifica in 0,9 milioni di euro le maggiori entrate derivanti dalla norma, sulla base di dati derivanti da rilevazioni degli importi riscossi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate e del numero complessivo dei documenti rilasciati dagli uffici nel 2023 e che il predetto saldo di 0,9 milioni rappresenta l'effetto netto tra le maggiori entrate per l'aumento degli importi dovuti per i certificati di cui al n. 1 e le minori entrate dovute alle esenzioni introdotte al comma 2, relative ai servizi erogati con modalità automatizzata individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Rileva che la relazione tecnica afferma inoltre che l'impatto dell'accorpamento di diverse tipologie di certificati al n. 2 della tabella A è trascurabile, in quanto l'incasso medio della documentazione in-

teressata è di 24,68 euro, a fronte dei 25 euro previsti dalla norma in esame. Fa presente che tale incasso medio deriva da una rilevazione effettuata presso una Direzione Regionale dell'Agenzia di grandi dimensioni, che è stata poi rapportata a livello nazionale.

In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi informativi riguardo alla rappresentatività della Direzione regionale scelta e al procedimento con cui è la stessa è stata rapportata a livello nazionale, in modo da escludere che il valore dell'incasso medio indicato possa essere stato significativamente influenzato da tale scelta.

In merito alle restanti quantificazioni, non ha osservazioni da formulare, prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che si fondano sulle risultanze amministrative.

Analogamente, non ha osservazioni da formulare in merito alle disposizioni di coordinamento contenute ai commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Con riferimento all'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il comma 1 dell'articolo 7, modificando la disciplina vigente, demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di definire le modalità di accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Rileva che l'accesso deve essere garantito a chiunque, mentre la vigente formulazione della norma consente l'accesso a soggetti che hanno sottoscritto una convenzione o l'accesso diretto a chiunque, subordinatamente però, al pagamento di tasse e tributi maggiorati. Segnala che la relazione non svolge considerazioni finanziarie con riguardo a tale norma. Tanto premesso, rileva che la nuova formulazione, nel demandare ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità di accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale delle entrate, non prevede che tale provvedimento debba definire anche l'ammontare dei tributi da corrispondere in modo tale da escludere che si determinino nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Su tale aspetto ritiene pertanto

necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Rileva inoltre che il comma 2 del medesimo articolo 7 amplia la platea dei soggetti a cui è consentito l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale in regime di esenzione di tributi e specifica che detta esenzione concerne anche gli oneri, estendendo tale regime anche a soggetti diversi da amministrazioni pubbliche che esercitano funzioni pubblicistiche. Fa presente che la relazione tecnica ritiene che l'ampliamento della platea che accede ai dati in regime di esenzione, quali enti pubblici economici, gestori di servizi pubblici e società a controllo pubblico, comporti un decremento di gettito di circa 3 milioni di euro su base annua. Sempre in relazione all'ampliamento di tale platea, rende noto che la relazione tecnica, con riferimento alle consultazioni riconducibili agli ausiliari del giudice, anch'esse ricomprese nel regime di esenzione, quantifica le minori entrate in 1.200.000 euro che corrispondono agli incassi della quasi totalità delle ispezioni effettuate da detti ausiliari.

Ciò stante, per quanto concerne le minori entrate, quantificate complessivamente in 3 milioni di euro annui, appare necessario, a suo avviso, che il Governo fornisca ulteriori elementi di informazione e chiarisca se tali minori entrate includano, come sembrerebbe risultare dal prospetto riepilogativo, anche i mancati introiti derivanti dalle consultazioni riconducibili agli ausiliari del giudice valutati in 1.200.000 euro annui, nonché la prevista esenzione dagli oneri.

Evidenzia, infine, che i commi 3 e 4, che demandano a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale, di cui al comma 3, e abrogano conseguentemente la disposizione concernente la vendita di riproduzioni dei fogli di mappa catastali, di cui al comma 4, secondo la relazione tecnica, comportano una riduzione di entrate extra-tributarie di circa 900.000 euro, desumibile dalle operazioni di riversamento al bilancio

dello Stato. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che alcuni aggiornamenti delle intestazioni catastali connesse al decesso di persone fisiche, iscritte in catasto in qualità di titolari di alcuni diritti reali, sia effettuato d'ufficio dall'Agenzia delle entrate, in esenzione da tributi e oneri, sulla base delle informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria. Fa presente che la relazione tecnica quantifica le minori entrate derivanti dall'introduzione del predetto regime di gratuità in circa 5.500.000 euro annui di cui 1.200.000 euro di entrate tributarie e 4.300.000 euro di entrate extra-tributarie. In proposito, considerato che la relazione tecnica si limita ad indicare la stima degli effetti finanziari, senza tuttavia evidenziare le ipotesi e i parametri su cui essa si fonda, ritiene necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione al riguardo.

Con riferimento all'articolo 10, in merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 10, prevede agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettere *aa*), punto 2 (*rectius* numero 2) e *ff*), punto 2 (*rectius* numero 2), 4, comma 2, lettera *a*), 7, commi da 2 a 4, e 8, valutati in 148.058.000 euro per l'anno 2025, 93.558.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 11.858.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, nonché agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 10, pari a 3.834.453 euro annui a decorrere dall'anno 2028, tramite due modalità: quanto a 15.692.453 euro annui a decorrere dall'anno 2025, secondo quanto disposto dalla lettera *a*), mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4, comma 2, lettera *b*), numero 1), 5, comma 1, e 6, comma 1, lettera *a*) e, quanto a 132.365.547 euro per l'anno 2025 e a 77.865.547 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, secondo quanto disposto dalla lettera *b*), mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

In proposito, tenuto conto dei dati esplicitati nella relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari delle diverse disposizioni, prende preliminarmente atto della congruità, per ciascuna delle annualità interessate, della somma delle singole voci di copertura rispetto all'importo complessivo degli oneri indicati dall'alinea del comma 2.

Ciò posto, in merito alla prima modalità di copertura finanziaria, prende atto del fatto che gli importi ivi indicati corrispondono a quelli associati, complessivamente, nella relazione tecnica e nel prospetto ripilogativo degli effetti finanziari allegati al provvedimento, alle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), numero 1), 5, comma 1, e 6, comma 1, lettera *a*). Al riguardo, fermo quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione delle predette disposizioni, non ha osservazioni da formulare.

Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, ricorda che il citato articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al riguardo, ricorda preliminarmente che al predetto Fondo affluiscono, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che a valere su tali risorse

potrà essere assicurata, oltre che attraverso l'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, la copertura dei decreti attuativi della delega stessa da cui discendano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.

Nel rammentare che, successivamente, alla sua costituzione, l'ammontare delle risorse del Fondo è stato oggetto di ridefinizione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale nonché di altri provvedimenti legislativi, prende atto che la destinazione delle risorse del Fondo utilizzato con finalità di copertura finanziaria è congrua rispetto alle finalità previste dalla relativa norma istitutiva e che, sulla base degli incrementi e delle riduzioni disposte dalle disposizioni sopra richiamate, il medesimo Fondo presenta le necessarie disponibilità per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Non ha, pertanto, osservazioni da formulare al riguardo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

Atto n. 172.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta, osserva che le pubbliche amministrazioni potranno prestare la propria collaborazione alle attività di vigilanza e di indagine svolte dalla Consob, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività essenzialmente riconducibili alla comunicazione di dati. In particolare, all'accesso da parte della Consob ai sistemi informativi indicati dall'articolo 4, comma 12, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto l'accesso delle pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, gestori di pubblici servizi, alle informazioni detenute nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate, ivi incluso l'Archivio dei rapporti, avviene a seguito della sottoscrizione di convenzioni con contenuto sostanzialmente standardizzato e profilato sulla tipologia di informazioni, che non prevedono oneri a carico della controparte. La Consob è già in connessione telematica con i sistemi dell'Agenzia delle entrate sulla base di una convenzione e, pertanto, potrà avvalersi, previa stipula di apposita convenzione con la medesima Agenzia, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973,

secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 12, lettera *d*), dello schema di decreto in esame, con le stesse modalità e con le medesime misure di sicurezza già previste dalla convenzione attualmente in essere.

Segnala che il Ministero della giustizia potrà provvedere alla trasmissione informatica di dati e di informazioni alla Consob e alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e, in particolare, nell'ambito degli stanziamenti destinati all'informatizzazione della giustizia iscritti sul programma di spesa 1.5 « Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione », Azione « Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia », dello stato di previsione del medesimo Ministero.

Rileva che la Consob potrà avvalersi della Guardia di finanza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerato che il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, già prevede la possibilità per la Consob di avvalersi della Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e, pertanto, la collaborazione contemplata dal citato articolo 15, inserendosi in un più ampio contesto di molteplici sinergie già in essere tra la Consob e la Guardia di finanza, potrà essere attuata nell'ambito delle ordinarie attività d'istituto svolte dal Corpo.

Sottolinea che il Ministero dell'economia e delle finanze potrà provvedere all'esercizio delle funzioni relative alla liquidazione coatta amministrativa degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività, previste dall'articolo 25, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente

Infine, con riferimento all'articolo 34, comma 4, osserva che il Ministero della giustizia potrà provvedere alla formulazione delle osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti

previsti dal Titolo IV dello schema di decreto in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività di verifica di modelli di organizzazione e di gestione degli enti, effettuate sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative dei medesimi enti, che il predetto Dicastero già ordinariamente svolge ai sensi del comma 3 del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relattrice, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (Atto n. 172);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le pubbliche amministrazioni potranno prestare la propria collaborazione alle attività di vigilanza e di indagine svolte dalla Consob, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività essenzialmente riconducibili alla comunicazione di dati;

all'accesso da parte della Consob ai sistemi informativi indicati dall'articolo 4, comma 12, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto l'accesso delle pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, gestori di pubblici servizi, alle informazioni detenute nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate, ivi incluso l'Archivio dei rapporti, avviene a seguito della sotto-

scrizione di convenzioni con contenuto sostanzialmente standardizzato e profilato sulla tipologia di informazioni, che non prevedono oneri a carico della controparte;

la Consob è già in connessione tematica con i sistemi dell'Agenzia delle entrate sulla base di una convenzione e, pertanto, potrà avvalersi, previa stipula di apposita convenzione con la medesima Agenzia, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 12, lettera *d*), dello schema di decreto in esame, con le stesse modalità e con le medesime misure di sicurezza già previste dalla convenzione attualmente in essere;

il Ministero della giustizia potrà provvedere alla trasmissione informatica di dati e di informazioni alla Consob e alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e, in particolare, nell'ambito degli stanziamenti destinati all'informatizzazione della giustizia iscritti sul programma di spesa 1.5 "Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione", Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", dello stato di previsione del medesimo Ministero;

la Consob potrà avvalersi della Guardia di finanza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerato che il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, già prevede la possibilità per la Consob di avvalersi della Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e, pertanto, la collaborazione contemplata dal citato articolo 15, inserendosi in un più ampio contesto di molteplici sinergie già in essere tra la Consob e la Guardia di finanza, potrà essere attuata nell'ambito delle ordinarie attività d'istituto svolte dal Corpo;

il Ministero dell'economia e delle finanze potrà provvedere all'esercizio delle funzioni relative alla liquidazione coatta amministrativa degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività, previste dall'articolo 25, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 34, comma 4, il Ministero della giustizia potrà provvedere alla formulazione delle osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal Titolo IV dello schema di decreto in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività di verifica di modelli di organizzazione e di gestione degli enti, effettuate sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative dei medesimi enti, che il predetto Dicastero già ordinariamente svolge ai sensi del comma 3 del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001;

rilevata l'esigenza di modificare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 47 dello schema di decreto in esame, al fine di assicurarne la precettività e di allinearne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 47, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare;

sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) lamenta che negli ultimi mesi siano state approvate innumerevoli disposizioni legislative recanti la previsione di nuove attività in capo alle pubbliche amministrazioni, alla cui attuazione si provvederà nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Ritiene che tale prassi, che a suo avviso si è consolidata nel corso della legislatura corrente, sia del tutto inaccettabile e contraddittoria rispetto alla pretesa serietà delle medesime disposizioni legislative.

Ylenja LUCASELLI (FDI), dissentendo dalle considerazioni testé svolte dal collega Dell'Olio, evidenzia come la Commissione sia tenuta a valutare la sussistenza di oneri potenziali discendenti dai provvedimenti sottoposti al suo esame, ben potendosi ipotizzare che, sulla base delle valutazioni svolte dalle amministrazioni competenti, le medesime amministrazioni possano provvedere a nuovi adempimenti nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Non ritiene, pertanto, che la presenza nei provvedimenti di clausole di invarianza finanziaria possa essere considerata come un indice di scarsa serietà della legislazione.

La Commissione approva la deliberazione proposta dal presidente, in sostituzione della relatrice.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

Atto n. 169.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, segnala che lo schema di decreto all'ordine del giorno reca il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Osserva preliminarmente che, rispetto a quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'aggiunta, quale elemento di novità rispetto all'organizzazione attuale, delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, queste sono già previste dall'articolo 8 del vigente regolamento anche se non sono incluse nell'elenco degli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 2019. Per quanto riguarda invece l'ufficio del Consigliere diplomatico, rileva che questo non è presente nell'attuale organizzazione, essendo previsto che possa far parte dell'Ufficio di Gabinetto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 2019. In generale, verificata la dotazione degli stanziamenti definitivi per l'anno 2024 e a decorrere, inerenti ai capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che sono direttamente interessati dal riordino in esame, conferma la neutralità del nuovo Regolamento, operando il riordino nei limiti della dotazione complessiva dei relativi capitoli di spesa e delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica. Conviene pertanto con la relazione tecnica che, dal punto di vista finanziario, evidenzia che il riassetto opera con le sole risorse appostate a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, tabella 13, ed in particolare relative al Centro di responsabilità 1 – Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 32.2 – Indirizzo politico, azioni 2 – Indirizzo politico-amministrativo, e 3 – Valutazione e controllo strategico. Rileva che la maggior parte degli oneri sono configurati in forma rimodulabile, come il contingente di personale complessivo e il numero di contratti a termine e di contratti di consulenza, sta-

biliti solo entro limiti massimi, così anche la retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia, fissata solo entro un limite massimo, e le indennità accessorie del personale non dirigenziale, la cui misura è rimessa a successivo decreto.

Ciò premesso, evidenzia di seguito alcune disposizioni aventi impatto finanziario.

Riguardo all'articolo 11, segnala che al titolare dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* viene attribuito un trattamento economico di importo non superiore a quello massimo del solo trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad un ufficio dirigenziale generale. Il regolamento vigente invece, nel prevedere un'organizzazione composta da un organo monocratico o un organo collegiale di tre componenti, prevede per il titolare dell'organo monocratico – o per il presidente dell'organo collegiale – il trattamento economico dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali.

In merito all'articolo 12, concernente gli uffici di diretta collaborazione, osserva un aumento del contingente massimo da 75 a 100 unità.

Per quanto concerne l'articolo 13, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente evidenzia l'aumento del trattamento economico fondamentale del Capo di Gabinetto, che al momento è equivalente a quello dei dirigenti di livello generale mentre in base allo schema in esame viene equiparato a quello dei Capi Dipartimento e l'aumento dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di livello non generale assegnati agli uffici di diretta collaborazione, che passa dal 50 al 70 per cento della retribuzione di posizione. Rileva peraltro che il comma 6 dell'articolo 13 prevede che dall'attuazione dell'articolo non derivino incrementi di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio.

Pur prendendo atto dei dati contenuti nella relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire alcune precisazioni da parte del Governo.

Per quanto concerne la tabella 2, recante gli oneri derivanti dal nuovo regolamento, osserva in relazione alle compe-

tenze fisse agli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari che la somma dei vari oneri indicati supererebbe lo stanziamento previsto dal bilancio assestato 2024. In particolare segnala che la somma sarebbe pari a 2.659.129 euro a fronte di uno stanziamento di 2.637.398 euro, di cui al capitolo 1007, piano gestionale 4. Pur trattandosi di spese in parte modulabili, sul punto ritiene utile un chiarimento. Inoltre, per quanto riguarda i soggetti apicali, considerato che fruiscono di trattamenti economici differenziati e che la tabella 2 espone soltanto il dato aggregato, ritiene che andrebbero forniti i calcoli relativi agli oneri ipotizzati per i singoli incarichi.

Circa il contingente complessivo di personale, prende atto dei dati esposti dalla relazione tecnica in relazione alle competenze accessorie, da cui si evince che sono previste 83 unità di personale. Considera comunque utile disporre di un quadro aggiornato del personale attualmente in servizio e delle indennità riconosciute, in modo da chiarire se possano derivare aumenti di spesa.

Inoltre, con riferimento alle competenze accessorie per gli addetti alla segreteria dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, posto che l'articolo 11, comma 9, prevede che spetti loro il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni delle differenze esposte dalla relazione tecnica tra le due categorie di personale. Infatti, mentre per il personale addetto all'Organismo indipendente di valutazione della *performance* è prevista un'indennità mensile di 900 euro, per il personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione sono previste tre fasce, rispettivamente, di 1.450 euro, di 1.200 euro e di 950 euro mensili.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Atto n. 177.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte preliminarmente che lo schema di decreto è stato assegnato alle Commissioni competenti, ancorché non risulta corredato dei prescritti pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Nel segnalare che il provvedimento è adottato in attuazione della legge n. 15 del 2024, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 », fa presente che lo schema trasmesso alle Camere è corredato di relazione tecnica.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, con riferimento all'articolo 2, nel prendere atto che la relazione tecnica afferma che alle attività di monitoraggio e controllo degli adempimenti prescritti dal regolamento europeo, l'Agenzia per l'Italia digitale provvederà con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, ritiene opportuno che siano fornite ulteriori delucidazioni circa i compiti che sarà chiamata a svolgere la medesima Agenzia, la loro eventuale onerosità e le risorse necessarie a farvi fronte, indicando le eventuali disponibilità finanziarie presenti nel bilancio della stessa Agenzia, da destinare allo scopo.

In relazione all'articolo 3, pur se la relazione tecnica afferma che le attività che l'Agenzia per l'Italia digitale è chiamata a svolgere sono strettamente connesse a quelle già svolte, ritiene che andrebbe specificato se le nuove attività saranno integrate con quelle attualmente svolte o occorrerà predisporre una particolare organizzazione con specifiche risorse ad esse deputate. Inoltre, rileva che andrebbe chiarito se per l'adeguamento dell'evoluzione del punto di accesso unico e le attività collegate, l'Agenzia necessiterà di attività di tipo straordinario, indicando le eventuali risorse da finalizzare allo scopo.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO 1

**DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
C. 1937 Governo.**

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1937, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 89 del 2024, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024, oggetto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, è da escludersi l'esigenza di qualsiasi riconoscimento tariffario intermedio, trattandosi di concessionari che, a differenza di quanto stabilito con riguardo alle società concessionarie con periodi regolatori scaduti al 31 dicembre 2023, hanno aggiornato la tariffa a decorrere dal 1° gennaio 2024 sulla base delle disposizioni convenzionali vigenti e potranno applicare l'adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2025 sulla base dei piani economico-finanziari che saranno da questi presentati entro il 31 luglio 2024 e successivamente perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2024;

agli oneri di gestione, stimati in un intervallo compreso tra 40.000 e 100.000 euro sulla base delle condizioni medie di mercato, connessi all'affidamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del servizio di valutazione documentale e contabile a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio, da svolgersi ai fini della quantificazione del corrispettivo che ANAS Spa dovrà corrispondere alla società Autostrada tirrenica Spa per l'acquisto dei progetti da questa elabo-

rati per la realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, ANAS Spa potrà provvedere nell'ambito del meccanismo degli oneri di investimento espressamente contemplati nel Contratto di programma ANAS, il cui ammontare complessivo è sufficiente alla copertura di tale tipologia di spesa;

la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1.2), volta a ottimizzare e ridurre i tempi di attuazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina attraverso l'introduzione di un meccanismo di approvazione del progetto esecutivo per fasi costruttive, in luogo dell'approvazione del medesimo progetto per intero, non è suscettibile di determinare effetti negativi, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sui primi anni di attuazione del progetto rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

l'articolo 2 non ridetermina l'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, stabilito dall'articolo 1, commi 272 e 273, della legge n. 213 del 2023;

la relazione del progettista di completamento del progetto definitivo dell'opera, predisposta da Stretto di Messina Spa, ha previsto, sulla base delle stime di dettaglio attualmente disponibili, un costo di investimento per i lavori di realizzazione dell'opera congruo rispetto ai finanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2024, in linea con quanto affermato dalla relazione tecnica, mentre i finanziamenti delle opere di connessione al Ponte, la cui realizzazione è a carico delle società RFI Spa e ANAS Spa, sono regolati attraverso i rispettivi contratti di programma;

l'avvalimento, da parte della società Stretto di Messina Spa, del personale delle società RFI Spa e ANAS Spa, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), non pregiudica lo svolgimento delle funzioni attribuite a tali società;

le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali potranno provvedere alle attività di supporto ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista al quarto periodo del medesimo comma e analogamente a quanto previsto da precedenti disposizioni che hanno individuato specifiche figure commissariali per la realizzazione o il completamento di opere infrastrutturali;

l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 3, comma 6, potrà avvalersi di esperti e consulenti, nonché stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 7, la cui relativa copertura finanziaria è individuata dal comma 8, fermo restando che il medesimo Osservatorio potrà comunque avvalersi, ai sensi di quanto previsto dal predetto comma 7, secondo periodo, delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente;

gli oneri derivanti dall'autorizzazione, prevista dall'articolo 4, comma 1, alla stipula, da parte del Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia, di un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, sono stati quantificati dalla relazione tecnica in misura pari a euro 320.000 tenendo conto del costo medio degli incarichi affidati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per ana-

loghe attività nell'ambito delle materie di competenza del medesimo Dicastero;

dal conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale e dalla stipula dei contratti di collaborazione di cui al medesimo articolo 4, comma 1, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo la copertura dei relativi oneri già assicurata a valere sulle risorse stanziato sul capitolo di spesa 1264 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che all'interno del piano gestionale n. 1, « Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia – spese di personale », del piano gestionale n. 2 « Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia e della zona lagunare – spese di funzionamento » e del piano gestionale n. 4 « Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia e della zona lagunare – somme da destinare al funzionamento », presenta disponibilità sufficienti a garantire sia le spese per l'avvio delle attività della medesima Autorità, sia le spese successive per il suo funzionamento a regime, senza pregiudizio per le spese già programmate a valere sulle medesime risorse;

con riguardo al contributo straordinario di 750.000 euro previsto dall'articolo 4, comma 4, per il solo anno 2024, in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, è in fase di svolgimento lo studio connesso alla definizione delle modalità di riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo da applicarsi a partire dal 2025, nell'ambito del quale verranno individuati, altresì, gli strumenti di natura strutturale idonei a provvedere agli oneri connessi al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico per gli anni successivi al 2024, legati in particolar modo al trattamento del personale della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli;

con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, l'importo del costo aggiornato per la realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, quantificato dalla relazione tecnica in misura pari a 850 milioni

di euro, rappresenta una stima cautelativa in attesa della progettazione esecutiva che definirà il costo effettivo dell'opera, il quale potrebbe risentire, in futuro, delle oscillazioni al ribasso dei prezzi delle materie prime attualmente in corso, nonché dei risparmi che potrebbero prodursi in conseguenza degli avanzamenti tecnologici nella realizzazione di tali infrastrutture e delle economie che potrebbero determinarsi in relazione alle procedure di espropri nel comune di Aprilia, le quali hanno dato luogo a spese per il pagamento delle relative indennità complessivamente inferiori rispetto a quanto previsto dal quadro tecnico-economico del progetto, approvato con delibera CIPE n. 88 del 2010;

l'utilizzo delle disponibilità in conto residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, nonché degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

l'utilizzo integrale delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge n. 350 del 2003, destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

con riferimento all'articolo 6, comma 1, le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 910 del 1986 e per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211 del 1992 sono disponibili presso la stessa Cassa depositi e prestiti Spa;

all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 5, che autorizzano il

commissario straordinario incaricato dell'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid Spa, di altre società *in house* o di specifiche pubbliche amministrazioni, si potrà provvedere utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse destinate agli interventi da realizzare nel medesimo sito, tenendo conto che le citate disposizioni si pongono in linea di continuità con l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, che recava una analoga autorizzazione, per i medesimi interventi, in favore del Prefetto di Genova, al quale il commissario straordinario subentra ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto in esame;

in particolare, in attuazione del citato articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2019 è stata sottoscritta con Sogesid Spa una apposita convenzione per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani;

le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 9, sono destinate ad assicurare la copertura finanziaria di interventi di mantenimento della barriera idraulica, comprensivi di interventi di trattamento delle acque, di attività di caratterizzazione delle matrici ambientali contaminate e di progettazione degli interventi di bonifica;

la contabilità speciale istituita dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019, utilizzata con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 7, comma 10, al 17 luglio 2024 reca una disponibilità di 3.629.866,59 euro;

ai fini della definizione dei compensi dei componenti del Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO₂ (CCS) e della relativa Segreteria tecnica, ai sensi della novella di cui all'articolo 8, comma 1, si applicheranno criteri analoghi a quelli utilizzati per la fissazione dei compensi previsti per i com-

ponenti del Comitato ETS e della relativa Segreteria tecnica, in considerazione dell'analogia delle attività svolte dai predetti Comitati in termini di livello di competenze richieste e di complessità delle questioni affrontate;

ai costi di funzionamento del Comitato CCS e della relativa Segreteria tecnica, diversi dai compensi dei relativi componenti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo svolgimento delle proprie funzioni a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 162 del 2011, gli oneri derivanti dalle attività previste dal predetto decreto sono posti a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio;

con riferimento alla novella di cui al medesimo articolo 8, comma 1, l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, degli oneri derivanti dai compensi dei componenti del Comitato CSS e della relativa Segreteria tecnica, di quota dei proventi delle aste di CO₂ assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2000, è conforme a quanto già previsto dalla lettera *h*) del medesimo comma 7, in quanto tali oneri si riferiscono a spese amministrative connesse all'autorizzazione e alla gestione del sistema CCS, che ha la finalità di incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;

le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9, comma 2, lettera *a*), risultano effettivamente disponibili;

le risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia

del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9, comma 2, lettera *b*), risultano effettivamente disponibili e il loro impiego non reca effetti pregiudizievoli alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse;

rilevata l'esigenza di:

modificare il comma 3 dell'articolo 4, al fine di precisare che la predetta disposizione non reca una norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, ma indica che all'attuazione delle predette disposizioni si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 2020 n. 104 del 2020;

modificare l'articolo 8, comma 2, al fine di specificare che il supporto istruttorio, tecnico e operativo allo svolgimento delle funzioni del Comitato CSS è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dall'Istituto superiore di sanità non solo con le risorse umane e strumentali, ma anche con quelle finanziarie, disponibili a legislazione vigente;

riformulare il secondo periodo dell'articolo 10, comma 10, al fine di specificare che agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di garanzia, per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 6 del medesimo articolo 10, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che restano acquisite all'erario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione *con le seguenti:* All'attuazione;

All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: risorse umane e strumentali *con le seguenti:* risorse umane, strumentali e finanziarie;

All'articolo 10, comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: si provvede *fino alla fine del periodo con le seguenti:* si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.

ALLEGATO 2

**DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
C. 1937 Governo.**

PARERE APPROVATO

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1937, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 89 del 2024, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024, oggetto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, è da escludersi l'esigenza di qualsiasi riconoscimento tariffario intermedio, trattandosi di concessionari che, a differenza di quanto stabilito con riguardo alle società concessionarie con periodi regolatori scaduti al 31 dicembre 2023, hanno aggiornato la tariffa a decorrere dal 1° gennaio 2024 sulla base delle disposizioni convenzionali vigenti e potranno applicare l'adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2025 sulla base dei piani economico-finanziari che saranno da questi presentati entro il 31 luglio 2024 e successivamente perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2024;

agli oneri di gestione, stimati in un intervallo compreso tra 40.000 e 100.000 euro sulla base delle condizioni medie di mercato, connessi all'affidamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del servizio di valutazione documentale e contabile a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio, da svolgersi ai fini della quantificazione del corrispettivo che ANAS Spa dovrà corrispondere alla società Autostrada tirrenica Spa per l'acquisto dei progetti da questa elabo-

rati per la realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, ANAS Spa potrà provvedere nell'ambito del meccanismo degli oneri di investimento espressamente contemplati nel Contratto di programma ANAS, il cui ammontare complessivo è sufficiente alla copertura di tale tipologia di spesa;

la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1.2), volta a ottimizzare e ridurre i tempi di attuazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina attraverso l'introduzione di un meccanismo di approvazione del progetto esecutivo per fasi costruttive, in luogo dell'approvazione del medesimo progetto per intero, non è suscettibile di determinare effetti negativi, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sui primi anni di attuazione del progetto rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

l'articolo 2 non ridetermina l'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, stabilito dall'articolo 1, commi 272 e 273, della legge n. 213 del 2023;

la relazione del progettista di completamento del progetto definitivo dell'opera, predisposta da Stretto di Messina Spa, ha previsto, sulla base delle stime di dettaglio attualmente disponibili, un costo di investimento per i lavori di realizzazione dell'opera congruo rispetto ai finanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2024, in linea con quanto affermato dalla relazione tecnica, mentre i finanziamenti delle opere di connessione al Ponte, la cui realizzazione è a carico delle società RFI Spa e ANAS Spa, sono regolati attraverso i rispettivi contratti di programma;

l'avvalimento, da parte della società Stretto di Messina Spa, del personale delle società RFI Spa e ANAS Spa, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), non pregiudica lo svolgimento delle funzioni attribuite a tali società;

le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali potranno provvedere alle attività di supporto ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista al quarto periodo del medesimo comma e analogamente a quanto previsto da precedenti disposizioni che hanno individuato specifiche figure commissariali per la realizzazione o il completamento di opere infrastrutturali;

l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 3, comma 6, potrà avvalersi di esperti e consulenti, nonché stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 7, la cui relativa copertura finanziaria è individuata dal comma 8, fermo restando che il medesimo Osservatorio potrà comunque avvalersi, ai sensi di quanto previsto dal predetto comma 7, secondo periodo, delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente;

gli oneri derivanti dall'autorizzazione, prevista dall'articolo 4, comma 1, alla stipula, da parte del Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia, di un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, sono stati quantificati dalla relazione tecnica in misura pari a euro 320.000 tenendo conto del costo medio degli incarichi affidati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per ana-

loghe attività nell'ambito delle materie di competenza del medesimo Dicastero;

dal conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale e dalla stipula dei contratti di collaborazione di cui al medesimo articolo 4, comma 1, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo la copertura dei relativi oneri già assicurata a valere sulle risorse stanziare sul capitolo di spesa 1264 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che all'interno del piano gestionale n. 1, « Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia – spese di personale », del piano gestionale n. 2 « Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia e della zona lagunare – spese di funzionamento » e del piano gestionale n. 4 « Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia e della zona lagunare – somme da destinare al funzionamento », presenta disponibilità sufficienti a garantire sia le spese per l'avvio delle attività della medesima Autorità, sia le spese successive per il suo funzionamento a regime, senza pregiudizio per le spese già programmate a valere sulle medesime risorse;

con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, l'importo del costo aggiornato per la realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, quantificato dalla relazione tecnica in misura pari a 850 milioni di euro, rappresenta una stima cautelativa in attesa della progettazione esecutiva che definirà il costo effettivo dell'opera, il quale potrebbe risentire, in futuro, delle oscillazioni al ribasso dei prezzi delle materie prime attualmente in corso, nonché dei risparmi che potrebbero prodursi in conseguenza degli avanzamenti tecnologici nella realizzazione di tali infrastrutture e delle economie che potrebbero determinarsi in relazione alle procedure di espropri nel comune di Aprilia, le quali hanno dato luogo a spese per il pagamento delle relative indennità complessivamente inferiori rispetto a quanto previsto dal quadro tecnico-economico del progetto, approvato con delibera CIPE n. 88 del 2010;

l'utilizzo delle disponibilità in conto residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, nonché degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

l'utilizzo integrale delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge n. 350 del 2003, destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

con riferimento all'articolo 6, comma 1, le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 910 del 1986 e per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211 del 1992 sono disponibili presso la stessa Cassa depositi e prestiti Spa;

all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 5, che autorizzano il commissario straordinario incaricato dell'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid Spa, di altre società *in house* o di specifiche pubbliche amministrazioni, si potrà provvedere utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse destinate agli interventi da realizzare nel medesimo sito, tenendo conto che le citate disposizioni si pongono in linea di continuità con l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, che recava una analogia autorizzazione, per i medesimi interventi, in favore del Prefetto di Genova, al quale il commissario straordinario suben-

tra ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto in esame;

in particolare, in attuazione del citato articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2019 è stata sottoscritta con Sogesid Spa una apposita convenzione per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani;

le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 9, sono destinate ad assicurare la copertura finanziaria di interventi di mantenimento della barriera idraulica, comprensivi di interventi di trattamento delle acque, di attività di caratterizzazione delle matrici ambientali contaminate e di progettazione degli interventi di bonifica;

la contabilità speciale istituita dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019, utilizzata con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 7, comma 10, al 17 luglio 2024 reca una disponibilità di 3.629.866,59 euro;

ai fini della definizione dei compensi dei componenti del Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO₂ (CCS) e della relativa Segreteria tecnica, ai sensi della novella di cui all'articolo 8, comma 1, si applicheranno criteri analoghi a quelli utilizzati per la fissazione dei compensi previsti per i componenti del Comitato ETS e della relativa Segreteria tecnica, in considerazione dell'analogia delle attività svolte dai predetti Comitati in termini di livello di competenze richieste e di complessità delle questioni affrontate;

ai costi di funzionamento del Comitato CCS e della relativa Segreteria tecnica, diversi dai compensi dei relativi componenti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo svolgimento delle proprie funzioni a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 162 del 2011, gli oneri derivanti dalle attività previste dal predetto decreto sono posti a

carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio;

con riferimento alla novella di cui al medesimo articolo 8, comma 1, l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, degli oneri derivanti dai compensi dei componenti del Comitato CSS e della relativa Segreteria tecnica, di quota dei proventi delle aste di CO₂ assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2000, è conforme a quanto già previsto dalla lettera *h*) del medesimo comma 7, in quanto tali oneri si riferiscono a spese amministrative connesse all'autorizzazione e alla gestione del sistema CCS, che ha la finalità di incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;

le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9, comma 2, lettera *a*), risultano effettivamente disponibili;

le risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9, comma 2, lettera *b*), risultano effettivamente disponibili e il loro impiego non reca effetti pregiudizievoli alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse;

rilevata l'esigenza di:

modificare il comma 3 dell'articolo 4, al fine di precisare che la predetta disposizione non reca una norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, ma indica che all'attuazione delle predette disposizioni si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'ar-

ticolo 95, comma 16, del decreto-legge 2020 n. 104 del 2020;

modificare l'articolo 8, comma 2, al fine di specificare che il supporto istruttorio, tecnico e operativo allo svolgimento delle funzioni del Comitato CSS è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dall'Istituto superiore di sanità non solo con le risorse umane e strumentali, ma anche con quelle finanziarie, disponibili a legislazione vigente;

reformulare il secondo periodo dell'articolo 10, comma 10, al fine di specificare che agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di garanzia, per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 6 del medesimo articolo 10, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che restano acquisite all'erario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione *con le seguenti:* All'attuazione;

All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: risorse umane e strumentali *con le seguenti:* risorse umane, strumentali e finanziarie;

All'articolo 10, comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: si provvede *fino alla fine del periodo con le seguenti:* si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 1857- <i>bis</i> del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai (<i>Esame e rinvio</i>)	106
Modifica alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente l'estensione della tassa sui marmi al territorio del comune di Massa. C. 1642 Amorese (<i>Esame e rinvio</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	109
5-02650 Congedo: Chiarimenti in merito all'accertamento nei confronti dei soci di società a ristretta base partecipativa	109
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-02651 Cavandoli: Chiarimenti circa l'applicabilità della quota fissa della TARI alle aree produttive di rifiuti speciali	109
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	113
5-02653 Merola: Misure di agevolazione fiscale in favore dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012	110
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	115
5-02652 De Palma: Dati per gli anni 2022 e 2023 relativi al regime di imposta sostitutiva per i titolari di redditi di pensione estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno	110
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	117
5-02654 Fenu: Dati concernenti i crediti di imposta richiesti e i relativi progetti di investimento nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica)	110
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	119

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.15.

Introduzione dell'articolo 1857-*bis* del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore, onorevole Testa, a illustrare il contenuto dei provvedimenti.

Guerino TESTA (FDI), *relatore*, rammenta che i provvedimenti in esame, di contenuto sostanzialmente identico, si compongono di un solo articolo.

In particolare, essi recano disposizioni volte all'introduzione dell'obbligo, in capo alle banche, di stipulare contratti di conto corrente e del divieto di recedere dai contratti in essere in presenza di saldi attivi, salvo che per gravi e documentate ragioni.

Il comma 1 dell'articolo 1 della proposta C. 1091 Romano (corrispondente all'articolo 1, comma 2 della proposta C. 1240 Bagnai) dispone l'abrogazione dell'articolo 33, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), norma che disciplina le clausole vessatorie contratto tra professionista e consumatore.

Rammenta che la lettera *a*) che si intende abrogare introduce una deroga alla generale presunzione di vessatorietà delle clausole contrattuali che disciplinano il recesso senza preavviso da un contratto a tempo indeterminato tra un professionista e il cliente consumatore. La deroga vale per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari; in tale ambito, è consentito al professionista di recedere senza preavviso, in caso di giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta C. 1091 Romano (corrispondente all'articolo 1, comma 1 della proposta C. 1240 Bagnai) dispone l'introduzione nel Codice civile del nuovo articolo 1857-*bis*, il quale prescrive in capo alla banca, da un lato, l'obbligo di stipulazione di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda e, dall'altro, l'impossibilità di recedere dal contratto, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, in caso di saldi attivi, se non per motivi gravi e documentati.

Ricorda che le relazioni illustrative che accompagnano le proposte di legge segnalano come l'obiettivo delle disposizioni in questione sia quello di rispondere alle esigenze di numerosi cittadini che, negli ultimi anni, hanno visto chiudere, unilateral-

mente e senza motivo, il rapporto di conto corrente dalla propria banca, pur in presenza di saldi attivi, costringendo tali soggetti, per effetto delle segnalazioni interbancarie, a non poter più disporre delle proprie provviste. La banca infatti a seguito del recesso dal contratto di conto corrente consegna al correntista unicamente un assegno circolare, il quale per sua natura presuppone un conto corrente e un rapporto bancario per essere convertito in liquidità disponibile alla spesa o utilizzato per il pagamento di spese e utenze, e il correntista stesso a sua volta si trova impossibilitato a stipulare un nuovo contratto di conto corrente presso altre banche a causa della segnalazione interbancaria. Nel quadro normativo vigente, infatti, anche se il correntista ha saldi attivi del conto corrente, qualora questo venisse chiuso, si troverebbe nella paradossale situazione di non poter usufruire del proprio denaro per effetto della normativa sulle limitazioni all'uso del contante.

Ricorda infine che nel corso della XVIII Legislatura è stata presentata al Senato una proposta di legge (A.S. n. 1712) recante un contenuto analogo a quello oggetto delle proposte in esame. Tale proposta di legge, tuttavia, non ha concluso il suo iter parlamentare; evidenzia che nel corso dell'esame presso il Senato sono state presentate memorie, tra l'altro, dalla Banca d'Italia e dall'ABI, le quali hanno rilevato alcuni profili di criticità della proposta di legge di cui sopra.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) rileva che la proposta di legge C. 1091 intende eliminare la possibilità per gli istituti di credito di recedere dal contratto di conto corrente in assenza di « gravi e documentati motivi ».

Chiede se la locuzione « gravi e documentati motivi » intenda riferirsi a cause tassative, già disciplinate da norme vigenti, ovvero se non si tratti, invece, di una norma generale di chiusura.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M) rileva che la legislazione vigente individua i motivi che consentono agli isti-

tuti di credito di recedere dai rapporti di conto corrente. La proposta in esame intende salvaguardare la normativa in vigore, tuttavia ha lo scopo di evitare abusi da parte delle banche, nel silenzio della disciplina attuale e con riferimento alle controparti contrattuali.

Rammenta che il legislatore negli ultimi anni è incisivamente intervenuto sulla tracciabilità dei salari, di fatto impedendo che i dipendenti pubblici e privati percepiscano emolumenti non tracciabili, e richiedendo dunque la presenza di un conto corrente. Evidenzia infine come l'impossibilità di accedere a un conto corrente rischi, in concreto, di impedire l'accesso ai posti di lavoro.

Alberto BAGNAI (LEGA), ricollegandosi all'intervento del collega Romano, rileva la necessità di tenere conto del progresso tecnologico in ambito finanziario. Al riguardo, sottolinea che la proposta in esame intende bilanciare l'interesse all'inclusione sociale con quello dell'accesso ai mezzi di pagamento. Ritiene che tale tematica sia all'attenzione di tutte le parti politiche.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente l'estensione della tassa sui marmi al territorio del comune di Massa.

C. 1642 Amorese.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, invita la relatrice, onorevole Matteoni, a illustrare il contenuto del provvedimento.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, ricorda che il provvedimento si compone di due articoli.

La proposta di legge è diretta a estendere al comune di Massa la disciplina della

tassa sui marmi escavanti nel suo territorio e trasportati fuori dai suoi confini.

Rammenta al riguardo che le norme in esame intervengono modificando l'articolo unico della legge n. 749 del 1911, che ha istituito a favore del comune di Carrara una tassa sui marmi escavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso.

La tassa è applicata e riscossa dal comune all'uscita dei marmi dai suoi confini in base ad apposito regolamento, da deliberarsi dal Consiglio comunale sentite le parti sociali. Ogni anno il Consiglio comunale, nel deliberare il bilancio preventivo del comune, stabilisce la misura della tassa per l'anno successivo e, quando il comune dovesse assumere impegni continuativi da fronteggiarsi o da garantirsi col gettito della citata tassa, il Consiglio comunale può in anticipazione fissarne per più anni la misura.

Secondo l'articolo unico della legge n. 749, il comune deve erogare una parte dei proventi della tassa, non inferiore al quarto, per benefici previdenziali da riconoscere agli operai dell'industria marmifera.

Rammenta che attualmente, il comune di Carrara, con proprio regolamento, eroga un vitalizio, detto « pensione del marmo », a favore dei lavoratori delle cave con attività estrattiva del settore lapideo. Più in particolare – come descritto nel sito istituzionale del comune – viene prevista la concessione di un vitalizio comunale agli operai del marmo consistente in un beneficio economico pari a 33,57 euro mensili. Per richiederne la concessione è necessario aver prestato la propria opera per 25 anni in aziende del settore lapideo situate all'interno del territorio comunale oppure per 20 anni in aziende all'interno del territorio comunale e i rimanenti 5 anni in aziende fuori del territorio comunale. Il Comune concede il vitalizio a favore degli operai delle cave di marmo e dell'industria e artigianato del marmo che abbiano svolto la propria attività nelle cave, nelle segherie e nei laboratori anche di scultura, inquadrati come operai ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

– comparto industria-compresi i capi cava e gli addetti al trasporto dei marmi alle dirette dipendenze delle ditte. In caso di infortunio mortale verificatosi durante il lavoro, il vitalizio viene concesso alla vedova o ai figli minori di anni 18 o anche di età maggiore se inabili al lavoro, oppure ai genitori se il lavoratore è celibe. Sono esclusi dal beneficio i datori di lavoro e i titolari delle ditte esercenti le cave, le segherie e i laboratori (anche se accudiscono ai lavori personalmente, senza dipendenti o collaboratori), gli impiegati e gli agenti di cava.

Evidenzia che la proposta in esame, al fine di equiparare il trattamento economico dei lavoratori del medesimo settore nell'attiguo comune di Massa, modificando l'articolo unico della legge n. 749 del 1911 in materia di tassa sui marmi, intende riconoscere anche al comune di Massa la possibilità di destinare i proventi derivanti dagli oneri che gravano sul settore lapideo alla concessione di benefici ai lavoratori del settore medesimo.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.30 alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO (FDI), *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, ricorda che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per un minuto, che al rappresentante del Governo sono riservati tre minuti per la risposta e che il presentatore ha diritto di replica per due minuti.

5-02650 Congedo: Chiarimenti in merito all'accertamento nei confronti dei soci di società a ristretta base partecipativa.

Saverio CONGEDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Saverio CONGEDO (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario e auspica vi sia un pronto recepimento, da parte della normativa delegata, del principio di cui all'articolo 17 della legge delega n. 111 del 2023, prevedendosi la sua applicazione anche ai procedimenti già pendenti.

5-02651 Cavandoli: Chiarimenti circa l'applicabilità della quota fissa della TARI alle aree produttive di rifiuti speciali.

Laura CAVANDOLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Laura CAVANDOLI (LEGA), replicando, ringrazia il Governo per la puntualità della risposta, che coglie il problema sollevato. Si

riserva, al fine di chiarire l'ambito applicativo dell'esenzione in esame, di assumere le opportune iniziative in sede parlamentare.

5-02653 Merola: Misure di agevolazione fiscale in favore dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Virginio MEROLA (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto, evidenziando che non sono in discussione i limiti di spesa legati al *Superbonus*, bensì l'esclusione dell'Emilia Romagna dalla deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito, a differenza di quanto previsto in favore dei territori di altre regioni colpite da eventi sismici.

Sottolinea, inoltre, che anche l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i fabbricati dichiarati totalmente o parzialmente inagibili costituisce un elemento importante per la ricostruzione; auspica, pertanto, che il Governo possa rivedere tale posizione in previsione della prossima Legge di bilancio.

5-02652 De Palma: Dati per gli anni 2022 e 2023 relativi al regime di imposta sostitutiva per i titolari di redditi di pensione estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno.

Vito DE PALMA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vito DE PALMA (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto ed esprime apprezzamento per l'eshaustività dei dati forniti.

5-02654 Fenu: Dati concernenti i crediti di imposta richiesti e i relativi progetti di investimento nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).

Emiliano FENU (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Emiliano FENU (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per la disponibilità, ma si dichiara non soddisfatto, in quanto i dati forniti non sono completi e non rispondono a tutte le richieste avanzate. Rileva la necessità di comprendere nel dettaglio quali sono le dimensioni delle imprese richiedenti, evidenziandosi il rischio di una riduzione delle risorse complessivamente destinate alle imprese del Mezzogiorno, soprattutto per quanto riguarda quelle di piccole e medie dimensioni, con un conseguente scarso stimolo all'investimento.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-02650 Congedo: Chiarimenti in merito all'accertamento nei confronti dei soci di società a ristretta base partecipativa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al trattamento ai fini fiscali dei maggiori utili non contabilizzati da parte delle società a ristretta base sociale, richiamando la giurisprudenza secondo cui, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci di utili extracontabili accertati nei confronti della società.

Gli interroganti osservano, altresì, che l'articolo 17, comma 1, lettera *h*), n. 4) quale criterio direttivo in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo quello «di assicurare la certezza del diritto tributario, attraverso, tra l'altro: la limitazione della possibilità di presumere la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi delle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui è accertata, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito finanziario conseguito dai predetti soci.».

A parere degli Onorevoli, detto principio sarebbe da ritenersi immediatamente esecutivo, e dunque immediatamente applicabile anche con riferimento ai giudizi pendenti.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono quale sia l'orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze «in relazione alle osservazioni in premessa citate, con riferimento all'accertamento nei confronti dei soci di una società a ristretta base societaria e il principio contenuto nell'articolo 17 della legge n. 111 del 2023».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il tema in argomento, vale dire la *questio iuris* della operatività della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa è stato di recente approfondito dalla Suprema Corte di cassazione che si è recentemente espressa con tre ordinanze di analogo contenuto (cfr. Cass. civ. nn. 12575/2024, 12466/2024, 12439/2024), statuendo che: «che l'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti (*ex plurimis*, Cass. 20/12/2018, n. 32959, Cass. 07/12/2017, n. 29412)».

Con specifico riferimento alla dimostrazione che l'Amministrazione finanziaria deve fornire a fondamento della pretesa impositiva avanzata nei confronti del contribuente, la Corte di cassazione, (sez. V, con ordinanza del 19 luglio 2024, n. 19993) ha espressamente statuito che non si rinvergono «limiti di sorta al modo in cui l'anzidetta dimostrazione deve essere fornita, né questi sono rinvenibili nell'articolo 17 della legge delega n. 111 del 2023 e nella posteriore normativa di attuazione, onde deve senz'altro ritenersi consentito il ricorso alle presunzioni semplici, ossia a quegli indizi che, se gravi, precisi e concordanti, integrano *ex* articoli

2727 e 2729, comma 1, del codice civile la prova richiesta dall'articolo 2697 dello stesso codice ».

Vale in aggiunta precisare che il censato articolo 17, comma 1, lettera *h*), numero 4), in ragione della sua dignità di norma di delega è volta esclusivamente a

conformare l'esercizio della funzione normativa primaria del Governo.

L'attuazione del suddetto principio non è stata inserita nel recente decreto legislativo 2 febbraio 2024, n. 13, ma sarà recepita in prosieguo nel rispetto della tempistica assegnata dalla legge delega.

ALLEGATO 2

5-02651 Cavandoli: Chiarimenti circa l'applicabilità della quota fissa della TARI alle aree produttive di rifiuti speciali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito della tassazione, ai fini della TARI, delle aree destinate alla lavorazione industriale e dei connessi magazzini in quanto superfici destinate a produrre rifiuti speciali.

Gli Onorevoli segnalano che alcuni comuni hanno avviato un'azione di accertamento retroattivo per il recupero della quota fissa della TARI nei confronti dei contribuenti titolari di capannoni di produzione e di depositi connessi alle aree di lavorazione.

Tale contegno degli enti locali, a parere degli Onorevoli interroganti, contrasterebbe con il dettato normativo in materia e con i chiarimenti ermeneutici espressi, anche di recente, nella circolare MITE/MEF n. 37259 del 12 aprile 2021.

Tanto premesso, gli interroganti chiedono che, sulla questione, vengano confermate « le precedenti posizioni interpretative della normativa, ovvero che la quota fissa della TARI, al pari di quella variabile, non è applicabile alle superfici di lavorazione industriale e magazzini funzionalmente connessi, in quanto aree produttive di rifiuti speciali ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 641, della legge n. 147 del 2013, presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il successivo comma 649 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che: « Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in

via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

Sulla base del tenore letterale di tale disposizione l'Amministrazione finanziaria nei documenti di prassi richiamati dagli interroganti ha chiarito che le superfici produttive di rifiuti speciali sono escluse completamente dalla TARI, quindi sia per la parte fissa sia per quella variabile.

La norma, nel prevedere che ai fini della determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali ancora l'esenzione dall'imposta in argomento in stretta relazione alle aree sulle quali si svolgono le lavorazioni in-

dustriali o artigianali imponendo ai titolari l'onere di allegare la prova dell'avvenuto trattamento di detti rifiuti.

Come evidenziato nella risoluzione n. 2 del 9 dicembre 2014 da parte del Dipartimento delle finanze l'applicazione del prelievo sui rifiuti sulle superfici specificamente destinate alle attività produttive potrebbe generare «un'ingiustificata duplicazione dei costi, poiché i produttori di rifiuti speciali oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero anche sostenere il costo per lo smaltimento in proprio degli stessi rifiuti».

Detto indirizzo interpretativo non è tuttavia conforme al filone ermeneutico della Corte di cassazione, che si sta affermando di recente, sulla base del quale alcuni comuni hanno avviato un'attività di recupero della quota fissa TARI non versata dai contribuenti titolari delle aree in argomento.

La Suprema Corte nella sentenza 4 ottobre 2023, n. 28017, rileva che, con riferimento alle aree in argomento è dovuta la quota fissa della TARI in quanto detto prelievo attiene alla contribuzione generale ai costi complessivi del servizio e prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali, assimilabili o no.

Tanto premesso, vale osservare che, rispetto allo specifico quesito sollevato qualsiasi documento di prassi confermativo della posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria non genererebbe un effetto vincolante nei confronti dei comuni, né tantomeno potrebbe condizionare l'esegesi del dato normativo svolta in piena autonomia dagli organi giurisdizionali.

Al fine di chiarire l'ambito applicativo dell'esenzione di cui si discute sarà valutata l'opportunità di introdurre una norma di natura interpretativa.

ALLEGATO 3

5-02653 Merola: Misure di agevolazione fiscale in favore dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, con riferimento ai comuni emiliani del cosiddetto « cratere ristretto », rappresenta come la legge di bilancio 2024 non abbia previsto alcuna proroga delle misure di esenzione IMU dei fabbricati inagibili.

Soggiunge che, a differenza di quanto previsto in favore dei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, non sia stata ugualmente prevista, in materia di *Superbonus*, una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni del « cratere ristretto » dell'Emilia-Romagna.

Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare misure che, ripristinando parità di trattamento per tutte le aree terremotate del Paese, prevedano di prorogare all'anno 2024 l'esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici dell'anno 2012 e, in relazione al *Superbonus*, di estendere la deroga al blocco dello sconto in fattura e alla cessione del credito alle aree terremotate dell'Emilia-Romagna.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012 ha introdotto, per i fabbricati dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale unica a decorrere dal 2012 e fino alla definitiva ricostruzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. La misura è stata prorogata da ultimo con il comma 768 dell'arti-

colo 1 della legge n. 197 del 2022, fino al 31 dicembre 2023.

Tanto premesso l'eventuale proroga al 2024 dell'agevolazione in argomento potrebbe comportare la necessità di rimborsare i contribuenti per il versamento della prima rata IMU i cui termini sono scaduti il 16 giugno 2024.

Per quanto concerne il secondo punto, giova preliminarmente osservare che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, è intervenuto sulla disciplina dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di prevedere, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (17 febbraio 2023), il divieto generalizzato di esercitare l'opzione per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito. Il medesimo articolo 2 ha introdotto, tuttavia, alcune deroghe al divieto introdotto dal comma 1.

Ulteriori deroghe sono state introdotte dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 39 del 2024 ha inserito il nuovo comma 3-*ter*.1, al fine di prevedere che il divieto di optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito non si applica agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-*ter*, e 4-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'estensione della deroga al blocco dello sconto in fattura e alla cessione dei crediti

maturati a seguito di interventi di ristrutturazione e riqualificazione sugli immobili presenti nelle aree terremotate dell'Emilia-Romagna determinerebbe oneri non quantificabili in mancanza di elementi di det-

taglio sulla platea oggettiva beneficiaria, che andrebbero in ogni caso contenuti in un limite di spesa come previsto dal decreto-legge n. 39 del 2024 per le zone interessate dal sisma de L'Aquila e del Centro Italia.

ALLEGATO 4

5-02652 De Palma: Dati per gli anni 2022 e 2023 relativi al regime di imposta sostitutiva per i titolari di redditi di pensione estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni relative al regime fiscale opzionale introdotto dall'articolo 24-ter del TUIR in favore delle persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia in uno dei comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Tale regime – che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef con aliquota al 7 per cento a qualsiasi categoria di reddito prodotto all'estero, per ciascuno dei nove periodi d'imposta di validità dell'opzione – è stato esteso dall'articolo 6-ter del decreto-legge n. 4 del 2022 anche ai comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017 purché aventi comunque popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

Premesso che, con precedente atto di sindacato ispettivo (interrogazione n. 5-00929 del 31 maggio 2023), erano già stati forniti i dati relativi ai soggetti aderenti al nuovo regime ripartiti per regione e per anno con riferimento al triennio 2019-2021, l'interrogante chiede che vengano forniti i dati relativi agli anni 2022 e 2023 con particolare riferimento ai comuni di cui al citato articolo 6-ter del decreto-legge n. 4 del 2022.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Dai dati statistici delle dichiarazioni dei redditi 2023 relativi all'anno d'imposta 2022, ultimo anno disponibile, risultano 474 beneficiari della misura.

Nella tabella seguente sono riportati i « Pensionati che hanno trasferito la resi-

denza fiscale nel Mezzogiorno » disaggregati per regione:

REGIONE*	Frequenza
Piemonte	*
Valle d'Aosta	*
Lombardia	*
Liguria	*
Trentino-Alto Adige (P.A.Trento)	*
Trentino-Alto Adige (P.A.Bolzano)	*
Veneto	*
Friuli Venezia Giulia	*
Emilia-Romagna	*
Toscana	*
Umbria	*
Marche	11
Lazio	*
Abruzzo	125
Molise	7
Campania	41
Puglia	97
Basilicata	9
Calabria	23
Sicilia	78
Sardegna	75
TOTALE	474

* Nella banca dati statistica si considera la residenza fiscale al 31 dicembre dell'anno di presentazione della Dichiarazione, pertanto possono esserci delle differenze rispetto alla residenza riferita all'anno imposta.

Le frequenze inferiori alle quattro unità sono state omesse per motivi di riservatezza.

Focalizzando l'analisi sui soli comuni « sismici », i beneficiari possono essere suddivisi per regione secondo la seguente tabella:

REGIONE	Frequenza
Abruzzo	5
Campania	*
Marche	10
Molise	*
Sicilia	*
Umbria	*
Totale	22

Infine, nella tabella che segue sono riportati i « Pensionati che hanno trasferito la residenza fiscale nel Mezzogiorno » per Stato estero di provenienza. In particolare, sono evidenziati i principali paesi di pro-

venienza mentre gli altri Stati sono raggruppati nella voce « Altri Paesi ».

STATO ESTERO DI RESIDENZA*	Frequenza
GERMANIA	118
STATI UNITI D'AMERICA	78
REGNO UNITO	77
BELGIO	58
SVIZZERA	33
PAESI BASSI	30
FRANCIA	28
Altri Paesi	52
Totale	474

* Il dato si riferisce al campo RM36. Le frequenze inferiori alle quattro unità sono state omesse per motivi di riservatezza.

ALLEGATO 5

5-02654 Fenu: Dati concernenti i crediti di imposta richiesti e i relativi progetti di investimento nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano il provvedimento prot. n. 305765 del 22 luglio 2024 con il quale l’Agenzia delle entrate ha determinato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

Tanto premesso, gli interroganti chiedono di sapere « quali siano le caratteristiche dei progetti di investimento risultanti dalle comunicazioni acquisite distinguendo, per ciascuna regione e per dimensione di impresa, il numero di domande pervenute, la tipologia di investimento e l’ambito di attività, l’ammontare dell’investimento e del credito d’imposta richiesto ».

Al riguardo, sentita l’Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

L’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica. I requisiti oggettivi e soggettivi sono espressamente previsti dalla suindicata disciplina che ha individuato altresì le risorse disponibili per l’agevolazione nella misura di 1.670 milioni di euro.

Prima di fornire indicazioni più puntuali occorre precisare che i dati indicati nell’interrogazione fanno riferimento alle domande presentate, ma che ai fini dell’effettivo riconoscimento del credito d’imposta, sarà necessario che le spese ammissibili siano effettivamente sostenute e che vi sia perfetta corrispondenza delle stesse con la documentazione contabile predisposta dall’impresa.

La norma, infatti, prevede che i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato debbano comunicarlo all’Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025. Sulla base di tali dati l’Agenzia delle entrate rideterminerà la percentuale di spettanza del credito, rendendola nota con provvedimento del direttore da emanare entro il 24 marzo 2025.

Le comunicazioni sono state inviate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024.

L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 è risultato pari a 9.452.741.120 euro, per un numero di richiedenti pari a 16.064.

Il numero delle domande per regione riflette la dimensione e la popolosità delle stesse. La gran parte delle domande presentate proviene da imprese con dimensione piccola o micro.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato 120

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 120

Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano. C. 758 Ciaburro (*Seguito dell'esame e rinvio*) 120

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) 127

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032. C. 1956 sen. Calandrini, approvata dalla 7^a Commissione del Senato (*Esame e rinvio*) 122

Sui lavori della Commissione 125

AVVERTENZA 126

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 24 luglio 2024.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

C. 1691 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano.

C. 758 Ciaburro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio scorso.

Giorgia LATINI, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza sulle proposte emendative presentate.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento Latini 1.1.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Latini 1.1. (*vedi allegato*).

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Ciaburro 2.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), esprime parere contrario sugli emendamenti Grippo 2.2 e Berruto 2.3 nonché sugli identici emendamenti Grippo 2.4 e Caso 2.5.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Monica CIABURRO (FDI) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 2.1.

La Commissione approva l'emendamento Ciaburro 2.1 come riformulato (*vedi allegato*) e con distinte votazioni respinge gli emendamenti Grippo 2.2, Berruto 2.3 nonché gli identici emendamenti Grippo 2.4 e Caso 2.5.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Berruto 3.1 e Grippo 3.2, esprime parere favorevole sull'emendamento Caso 3.3, esprime parere favorevole sull'emendamento Latini 3.4 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), esprime parere favorevole sull'emendamento Manzi 3.5 e sugli identici emendamenti Caso 3.8 e Ciaburro 3.9 a condizione che siano riformulati in iden-

tico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), esprime parere contrario sugli emendamenti Berruto 3.6 e Grippo 3.7, esprime parere favorevole sull'emendamento Berruto 3.10 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ciaburro 3.11 e Berruto 3.12; esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Grippo 3.01 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giorgia LATINI, *presidente*, dichiara di accogliere la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 3.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Berruto 3.1 e Grippo 3.2 ed approva gli emendamenti Caso 3.3 (*vedi allegato*) e Latini 3.4 come riformulato (*vedi allegato*).

Irene MANZI (PD-IDP) chiede al relatore e al rappresentante del Governo un chiarimento circa la riformulazione proposta dell'emendamento 3.5 a sua firma, e, in particolare, come mai sia stata esclusa la precisazione che i componenti che si propone di inserire con l'emendamento sono rappresentanti degli organismi fondatori del comitato promotore per la candidatura presso l'Unesco della scrittura manuale corsiva.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, chiarisce che tale precisazione risulterebbe ultronea nel testo di legge che la Commissione si accinge a votare, in quanto la formulazione dell'articolo in esame reca semplicemente un elenco dei componenti del Comitato nazionale per la tutela della scrittura a mano, senza chiarire le ragioni di tale scelta.

Irene MANZI (PD-IDP) alla luce dei chiarimenti del relatore, dichiara quindi di

accogliere la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 3.5.

Anna Laura ORRICO (M5S) dichiara di non accogliere la riformulazione proposta dell'emendamento Caso 3.8 di cui è cofirmataria.

Monica CIABURRO (FDI) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 3.9.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 3.10 pur non comprendendo le ragioni dell'esclusione dei rappresentanti del terzo settore dalla composizione del Comitato nazionale per la tutela della scrittura a mano.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore* chiarisce come il riferimento al terzo settore così come formulato appaia eccessivamente generico per essere inserito nel testo della proposta di legge in esame.

La Commissione con distinte votazioni approva gli emendamenti Manzi 3.5 e Ciaburro 3.9 come riformulati in identico testo (*vedi allegato*) mentre respinge l'emendamento Caso 3.8. Respinge, altresì, gli emendamenti Berruto 3.6 e Grippo 3.7 mentre approva l'emendamento Berruto 3.10 come riformulato (*vedi allegato*) nonché gli identici emendamenti Ciaburro 3.11 e Berruto 3.12. (*vedi allegato*).

Fabio ROSCANI (FDI) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Grippo 3.01 e contestualmente accoglie la riformulazione proposta.

Monica CIABURRO (FDI) dichiara di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Grippo 3.01.

Giorgia LATINI, *presidente*, dichiara di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Grippo 3.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Grippo 3.01 come riformulato (*vedi allegato*).

Giorgia LATINI, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032.

C. 1956 sen. Calandrini, approvata dalla 7^a Commissione del Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanna MIELE (LEGA), *relatrice*, riferisce che la Commissione avvia l'esame della proposta di legge recante disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032.

Ricorda che il provvedimento è stato già approvato, dalla 7^a Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, lo scorso 3 luglio 2024, e si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 della proposta di legge reca le finalità. In particolare prevede che la Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio storico, culturale, architettonico, sociale e ambientale, celebri, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina, quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, con particolare riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano, delle bonifiche, dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale.

L'articolo 2, prevede che siano riconosciute meritevoli di finanziamento le iniziative da svolgere nel territorio del comune di Latina, nel periodo compreso tra

l'anno 2024 e l'anno 2032, attraverso i seguenti interventi, rivolti in particolare alle generazioni più giovani:

a) la diffusione nazionale e internazionale della cultura architettonica italiana del XX secolo, con particolare riguardo all'architettura razionalista, ai suoi riflessi e alle sue influenze sull'architettura dei Paesi del Mediterraneo, alle trasformazioni del territorio, alla cultura del dialogo e dell'accoglienza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, università, scuole, associazioni culturali, teatri e mezzi di comunicazione di massa, ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza età;

b) la definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio;

c) la valorizzazione delle Città di fondazione dell'Agro pontino, cosiddette « Città di fondazione », nell'ambito del progetto « Sistema integrato delle Città di fondazione » finalizzato a conseguire un'offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la promozione delle Città medesime e delle istituzioni culturali aderenti al progetto;

d) la promozione dell'integrazione fra l'offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche nonché la promozione della creazione di start-up e la realizzazione di progetti culturali, al fine di sostenere la competitività del sistema territoriale locale;

e) la promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, nonché dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso la promozione dell'attività sportiva;

f) l'implementazione di moderne strategie di *marketing* territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale delle Città di fondazione, se-

condo criteri basati sullo sviluppo sostenibile, sulla corretta gestione delle risorse e sull'integrazione dei processi, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, che includano in particolare siti internet, applicazioni *software* e *social network*, volti a promuovere e divulgare il medesimo patrimonio;

g) la realizzazione di attività didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo;

h) l'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un logo rappresentativo del centenario;

i) l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;

l) l'istituzione del « Festival delle Città del Novecento », al fine di promuovere incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni, in un'ottica europea e internazionale sul tema delle città fondate negli anni Trenta del XX secolo, con riferimento sia alle città dei Paesi del Mediterraneo sia alle città del resto del mondo;

m) la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi, attraverso interventi strutturali di restauro e di potenziamento delle strutture esistenti, finalizzati a una migliore fruizione delle strutture stesse da parte dei cittadini e al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma;

n) la realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

o) la realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente proposta di legge.

Segnala quindi che l'articolo 3 reca l'istituzione della Fondazione « Latina 2032 ».

In particolare, il comma 1 prevede che, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, è istituita la Fondazione « Latina 2032 », ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura. Alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di Latina e altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le università. Ai sensi del comma 2 la Fondazione ha la propria sede nel comune di Latina.

Ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro della cultura sono approvati gli schemi di atto costitutivo e di statuto della Fondazione.

Rileva, inoltre, che la Fondazione, secondo il comma 4, svolge altresì le seguenti attività:

a) coordina, garantendo inclusione e accessibilità, la sostenibilità delle iniziative di cui all'articolo 2;

b) effettua la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace;

c) contribuisce a promuovere le tradizioni locali delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, al fine di preservare e valorizzare l'identità culturale della città;

d) monitora e favorisce la conservazione e la tutela del patrimonio storico, anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future;

e) incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi virtuali dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo.

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Alla predetta attività il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 5).

Ai sensi del comma 6, per la durata delle iniziative di cui all'articolo 2, la Fondazione redige annualmente un rendiconto consuntivo, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'articolo 4 disciplina il patrimonio della Fondazione « Latina 2032 », alla costituzione del quale, ai sensi del comma 1, è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024, di 500.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Secondo il comma 2, una quota non superiore al 10 per cento del contributo appena citato è destinata alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), ossia per l'implementazione di moderne strategie di *marketing* territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale delle Città di fondazione.

Il comma 3, reca un ulteriore contributo, di 200.000 euro per l'anno 2026 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, specificamente dedicato alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), ossia quelle rivolte alla valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi.

Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati (comma 4).

Il comma 5, infine, prevede che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria. Le risorse per il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 4, destinate alla costituzione del patrimonio della fondazione, sono reperite mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della cultura. Le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 4, comma 3, destinate alla valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi, sono reperite mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero della cultura.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sui lavori della Commissione, ricorda come nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, abbia richiesto di poter svolgere l'audizione del Ministro della cultura Sanguiliano, oltre ai rappresentanti delle categorie coinvolte, al fine di poter avere un confronto nel merito riguardo alla prevista proroga per l'attuazione della delega relativa al settore dello spettacolo. Evidenzia quindi come da notizie della stampa risulti che il Ministro, nelle ultime settimane, abbia incontrato alcune delle categorie dei lavoratori dello spettacolo salvo poi adottare un provvedimento contenente la citata proroga.

Segnala quindi che, sempre da notizie di stampa, sono stati annunciati dal Governo ulteriori provvedimenti che riguardano il settore della cultura; tutto ciò premesso chiede quindi che la Commissione possa conoscere i motivi della proroga relativa all'adozione dei provvedimenti attuativi anche al fine di poter dare risposte alle legittime aspettative dei numerosi lavoratori coinvolti che da tempo attendono misure concrete.

Gaetano AMATO (M5S) intervenendo sui lavori della Commissione si associa alle considerazioni svolte dalla collega Manzi, ribadendo l'opportunità che il Governo possa intervenire in Commissione al fine di chiarire i motivi della proroga relativa all'ado-

zione dei provvedimenti attuativi della legge delega sullo spettacolo.

Rivolgendosi, in particolare, al sottosegretario Mazzi che conosce perfettamente la situazione del settore evidenzia la necessità che il Governo fornisca tempestivamente adeguate risposte ai lavoratori dello spettacolo.

In particolare ritiene che non si possa continuare semplicemente a disporre una nuova proroga dei termini di esercizio della delega insistendo anche per avere contezza degli esiti dei numerosi incontri che il Governo ha svolto con i rappresentanti delle categorie interessate.

Più in generale, ritiene che il settore dello spettacolo e tutti lavoratori coinvolti meritino maggiore rispetto da parte del Governo anche con riguardo agli annunciati provvedimenti in materia di *tax credit*: insiste perché il Governo sia disponibile a tale confronto nel merito prima che la Commissione sia chiamata a votare gli emendamenti presentati al citato disegno di legge di proroga dei termini.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) intervenendo sui lavori della Commissione, si associa alle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti, evidenziando come da numerose indiscrezioni degli organi di stampa risulti che il Governo stia probabilmente per adottare nuovi provvedimenti di cui non si conosce il contenuto.

Al riguardo dichiara quindi di ritenere necessario che il Governo chiarisca le motivazioni alla base della proroga della delega contenuta nel provvedimento all'esame della Commissione. Giudica assai deplorevole il fatto che da parte del Governo e della maggioranza vi sia un atteggiamento di totale chiusura e che si voglia procedere all'esame del provvedimento senza svolgere il breve ciclo di audizioni richiesto dai gruppi di opposizione e senza un confronto nel merito. In conclusione richiama l'attenzione del Governo e della maggioranza sul fatto che la citata proroga, relativa all'adozione dei provvedimenti attuativi della delega, avrà un impatto negativo assai rilevante dal punto di vista economico in tutto il settore dello spettacolo.

Giorgia LATINI, *presidente*, con riferimento alle questioni poste dai colleghi intervenuti sui lavori della Commissione, chiarisce che esse potranno essere più opportunamente approfondite nella seduta già prevista per la giornata di domani, relativa al provvedimento del Governo recante la proroga di termini della delega sullo spettacolo.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione.

ALLEGATO

**Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano. C. 758
Ciaburro.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare attenzione alla scrittura corsiva.

1.1. Latini.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano)

1. La Repubblica, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, riconosce la settimana decorrente dal 15 gennaio di ogni anno quale Settimana nazionale dedicata alla scrittura a mano, di seguito denominata « Settimana nazionale ».

2. La Settimana nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Giornata nazionale *con le seguenti:* Settimana nazionale

2.1. *(Nuova formulazione)* Ciaburro.

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: possono promuovere, *inserire le seguenti:* anche in

sinergia con le comunità educanti del territorio,

3.3. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 2, sostituire le parole: della medesima *con le seguenti:* e sul significato personologico della medesima.

3.4. *(Nuova formulazione)* Latini.

Al comma 3, lettera a) sostituire la parola: due *con la seguente:* un e *dopo lettera d) inserire le seguenti:*

d-bis) un rappresentante dell'Associazione grafologica italiana;

d-ter) un rappresentante dell'Osservatorio nazionale sulla mediazione linguistica e culturale (OSSMED) di Fermo.

* **3.5.** *(Nuova formulazione)* Manzi, Berruto, Orfini, Zingaretti.

* **3.9.** *(Nuova formulazione)* Ciaburro, Caretta.

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) un rappresentante delle Università popolari e della terza età.

3.10. *(Nuova formulazione)* Berruto.

Al comma 5, dopo le parole: della scrittura a mano *aggiungere le seguenti:* in alfabeto latino

* **3.11.** Ciaburro, Caretta.

* **3.12.** Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Istituzione del premio)

1. Presso il Ministero della cultura è istituito un premio al merito denominato « Premio Aldo Manuzio », riconosciuto ad una realtà tra quelle di cui all'articolo 3, comma 2, distintasi per le proprie attività di promozione del valore, anche storico,

della calligrafia e di sviluppo della scrittura a mano in occasione della Giornata nazionale.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento e le modalità di assegnazione del premio di cui al comma 1.

3.01. *(Nuova formulazione)* Grippo, Ciaburro, Latini, Roscani.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 129

SEDE REFERENTE:

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 130

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) 150

SEDE REFERENTE:

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 140

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del

mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Atto n. 161.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 luglio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è stato prorogato al 30 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni, indi il Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

C. 1937 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che prima della seduta è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Caramanna 12.05. Avverte altresì che è stato presentato l'emendamento 5.36 del relatore (*vedi allegato*), al quale non sono stati presentati subemendamenti. Invita quindi il relatore, onorevole Pizzimenti, a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 1 del provvedimento in esame.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Ilaria Fontana 1.1, Ghio 1.2 e 1.3, Simiani 1.4; propone l'accantonamento degli emendamenti Zinzi 1.5 e Mattia 1.6; esprime parere contrario sull'emendamento Francesco Silvestri 1.7.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 1.1.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che, in via eccezionale, darà la parola a deputati

non appartenenti alla Commissione, che non intervengono in sostituzione di un membro del gruppo di appartenenza, con riguardo a proposte emendative a propria firma.

Valentina GHIO (PD-IDP) sottolinea come la proposta emendativa a sua prima firma 1.2 serva a far sì che gli investimenti delle società concessionarie autostradali non si traducano in un aggravio immediato per gli utenti, ma vengano invece commisurati alla durata media di vita dell'opera. Rilevando come l'emendamento sia pienamente coerente con una logica concorrenziale, fa presente che la proposta emendativa va nella direzione auspicata a mezzo stampa anche da esponenti del Governo, interrogandosi quindi sulle ragioni per le quali è stato invece espresso parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Ghio 1.2.

Valentina GHIO (PD-IDP) osserva come la proposta emendativa a sua prima firma 1.3 sia da leggere in continuità con l'emendamento precedente. Sottolinea che, in seguito al crollo del ponte Morandi, numerose tratte autostradali della regione Liguria sono interessate da cantieri per la messa in sicurezza, causando conseguentemente gravi disservizi agli utenti. Per tale ragione, la proposta emendativa è atta ad esonerare gli utilizzatori dal pagamento dei pedaggi, i cui oneri rimarrebbero a carico delle società concessionarie.

La Commissione respinge l'emendamento Ghio 1.3.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4, dichiara che lo scopo della proposta emendativa è quello di sospendere il pagamento della tariffa autostradale relativa al tratto tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi, osservando come il pedaggio non sia commisurato ai pochi chilometri di percorrenza – soprattutto alla luce dei ritardi nel completamento del raccordo con Tarquinia – andando così a ripercuotersi sui

residenti. Chiede quindi al relatore di valutare la possibilità di accantonare l'emendamento al fine di consentire una più adeguata valutazione.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 1.4.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Zinzi 1.5 e Mattia 1.6.

La Commissione respinge l'emendamento Francesco Silvestri 1.7.

Mauro ROTELLI, *presidente*, invita il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2 del provvedimento in esame.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Morfino 2.1 e Braga 2.2, sugli identici emendamenti Bonelli 2.3, Santillo 2.4 ed Evi 2.5, nonché sull'emendamento Iaria 2.6, sugli identici emendamenti Bonelli 2.7, Santillo 2.8 e Braga 2.9; invita al ritiro dell'emendamento Lupi 2.10; esprime parere contrario sugli emendamenti Morfino 2.11 e Iaria 2.12, sugli identici emendamenti Bonelli 2.13, Santillo 2.14 e Braga 2.15; invita al ritiro dell'emendamento Lupi 2.16; esprime parere contrario sull'emendamento Santillo 2.17 nonché sugli identici emendamenti Bonelli 2.18 e Braga 2.19; propone l'accantonamento dell'emendamento Mattia 2.20; esprime parere contrario sugli emendamenti Ilaria Fontana 2.21, Morfino 2.22, Ilaria Fontana 2.23, Iaria 2.24, Morfino 2.25 e 2.26, L'Abbate 2.27, Bonelli 2.28 e 2.29; propone l'accantonamento dell'emendamento Cortelazzo 2.30; esprime parere contrario sugli emendamenti Morfino 2.31 e 2.32, Iaria 2.33 e 2.34, Bonelli 2.35 e 2.36, Iaria 2.38, Francesco Silvestri 2.39, Iaria 2.40; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Barzotti 2.02.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M) ritira gli emendamenti 2.10 e 2.16, di cui è cofirmataria.

Chiara BRAGA (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento a sua prima firma 2.2, rileva che, in relazione alla particolare delicatezza e complessità dello stesso, riguardante l'operatività della società concessionaria Stretto di Messina S.p.a., il dibattito dovrebbe avvenire alla presenza di un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), in quanto presume che il presente sottosegretario alla salute non abbia nella sua disponibilità le informazioni necessarie, tra le quali i pareri riferiti alle proposte emendative al momento accantonate. Per consentire un fruttuoso confronto, auspica che il prosieguo dell'esame del provvedimento avvenga alla presenza di un rappresentante del MIT o dello stesso Ministro Salvini e che vengano formulati anche i pareri sulle proposte emendative di maggioranza accantonate, in modo da meglio comprendere la posizione del Governo.

Angelo BONELLI (AVS), associandosi alle considerazioni della collega Braga, rileva che la scelta del Governo di far partecipare il sottosegretario alla salute sia da intendersi come uno sgarbo istituzionale, in quanto reputa inaccettabile che un provvedimento tanto complesso e incisivo sia esaminato in assenza di un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Rileva come la presenza di un membro del Governo non si possa ridurre a un mero adempimento formale e che la condotta finora posta in essere vada a mortificare il ruolo dell'opposizione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente che a seguito di un impedimento del sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Ferrante, che era stato delegato a seguire l'esame del provvedimento in sede referente, è stata una sua scelta quella di richiedere al sottosegretario al Ministero della salute di partecipare ai lavori della Commissione. In considerazione peraltro degli impegni del sottosegretario Gemmato,

sospende brevemente la seduta per consentire al sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze Freni di partecipare ai lavori della Commissione.

La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Morfino 2.1 e Braga 2.2, chiede di sospendere la seduta in attesa che il Governo sia rappresentato dal sottosegretario competente per materia e non dal sottosegretario all'economia e finanze Federico Freni.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ricorda che l'articolo 2 è particolarmente rilevante nell'ambito del provvedimento. Nel reputare gli emendamenti presentati delle opposizioni migliorativi rispetto al contenuto del decreto, concorda con la proposta testé avanzata dal deputato Santillo.

Angelo BONELLI (AVS), chiede al sottosegretario Freni delucidazioni in merito ad alcune criticità presenti nel provvedimento; in particolare, chiede come sia possibile conciliare l'integrità dell'opera con l'approvazione per stralci funzionali. Critica la mancata previsione del parere del Consiglio di Stato. Ricorda che, nella giornata di oggi, il quotidiano americano *The New York Times* segnala la gravissima situazione di siccità in Sicilia, dove mancano i collaudi per decine di opere, in particolare per gli invasi.

Il sottosegretario Federico FRENI, intervenendo sugli identici emendamenti Morfino 2.1 e Braga 2.1, ricorda come non sia necessaria una valutazione tecnica dato il carattere soppressivo di tali proposte emendative.

Daniela MORFINO (M5S), intervenendo sull'identico emendamento 2.1 a sua prima firma, richiama testualmente i contenuti dell'articolo 2 del quale si chiede la soppressione, sottolineando come esso preveda, in definitiva, un'eccessiva accelerazione procedurale.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Morfino 2.1 e Braga 2.2.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.5 a sua prima firma, ne richiama la finalità, vale a dire l'introduzione del parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo ecosostenibile (CIPESS) nell'approvazione della convenzione di concessione.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.4 a sua prima firma, ricorda come anch'esso miri a introdurre il parere del CIPESS. Chiede quindi alla presidenza di valutare l'accantonamento della proposta emendativa 2.4 a sua prima firma.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Evi 2.5, di cui è cofirmatario, ricorda l'importanza di prevedere il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo ecosostenibile (CIPESS). Chiede pertanto al Governo di riconsiderare il parere espresso.

Angelo BONELLI (AVS), intervenendo sull'emendamento 2.3 a sua prima firma, ricorda l'importanza del principio di trasparenza in tutti i momenti delle procedure previste per la costruzione dell'opera infrastrutturale, in particolare per garantire la conoscibilità degli atti negoziali. Per tal ragione, sottolinea l'importanza che vi siano organi dello Stato, come il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, in grado di pronunciarsi sull'effettività di tale principio. Evidenzia quindi che l'ANAC ha segnalato a più riprese i rischi che possono essere presenti in tali procedure. Chiede, pertanto di considerare l'accantonamento dell'emendamento 2.3 a sua prima firma.

Il sottosegretario Federico FRENI rende precisazioni ricordando come la modifica di cui al comma 1, lettera a), numero 1.1), sia volta a chiarire le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione che il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria Stretto di Messina S.p.A.

In particolare, ricorda che il riferimento corretto, che l'attuale disposizione intende definire, è quindi la previsione che la convenzione di concessione sia apportata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria. Con la norma in esame, pertanto, al mero fine di un allineamento formale delle disposizioni vigenti, si intende quindi recepire tale procedura nell'*iter* funzionale all'approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione.

Angelo BONELLI (AVS), nel ringraziare il sottosegretario Freni per le precisazioni, ricorda che proprio dalla convenzione della concessione potranno derivare conseguenze rilevanti per lo Stato. Si chiede, ad esempio, quali possano essere le penali in caso di mancata realizzazione dell'opera e a quali condizioni si possa rescindere da tale convenzione di concessione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonelli 2.3, Santillo 2.4 ed Evi 2.5. Respinge altresì l'emendamento Iaria 2.6.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.8, ne richiama la finalità. Ricorda che sul progetto relativo alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, sono state formulate 239 osservazioni da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali la società Stretto di Messina S.p.A. dovrà rispondere. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 2.8.

Marco SIMIANI (PD – IDP), intervenendo sull'emendamento 2.9, di cui è cofirmatario, sottolinea la delicatezza delle implicazioni connesse alla disciplina recata dall'articolo 2 del provvedimento. In particolare, evidenzia che la previsione di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1.2) dell'ar-

ticolo, nello stabilire che, nell'ambito del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, il progetto esecutivo sia approvato anche per fasi costruttive, determina una pericolosa frammentazione dell'*iter* procedimentale relativo all'esecuzione dell'opera. Sottolinea, al riguardo, come, ad oggi, molte delle questioni sottese all'attuazione di un progetto di siffatta portata non siano state minimamente affrontate, come ad esempio il tema delle compensazioni economiche in favore dei comuni o il tema degli espropri, con possibili ricadute pratiche di estrema rilevanza nei territori coinvolti. A tal proposito, reputa invece di fondamentale importanza che quantomeno si chiariscano i diversi passaggi procedurali, secondo una logica improntata al principio dell'unitarietà e della certezza dei tempi.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonelli 2.7, Santillo 2.8 e Braga 2.9.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 14.45.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Lupi 2.10 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morfino 2.11 e Iaria 2.12.

Agostino SANTILLO (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 2.14, fa presente come, ancora una volta, sia necessario in questa sede richiamare l'attenzione del Governo e dei membri della Commissione sul tema dei costi necessari per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Sottolinea come, da talune risultanze, sia emersa la necessità di un incremento delle unità di personale da impiegare presso la Società Stretto di Messina Spa. Tale dato suggerisce difatti come, allo stato, non vi siano elementi di certezza per quanto attiene al complessivo impegno finanziario per il bilancio dello Stato a fronte della realizzazione dell'opera. A tal fine, la

proposta emendativa in esame chiede che nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza siano indicati anche il costo complessivo dell'opera come rideeterminato, le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento del capitale sociale nel corso del 2023, nonché il dettaglio analitico di raffronto tra i costi originari dell'opera e i costi modificati all'esito delle fasi progettuali, corredato di ogni opportuno elemento informativo sostanziale. Osserva, al riguardo, che, secondo quanto attualmente previsto dall'assetto normativo volto a disciplinare il complesso *iter* procedimentale per l'esecuzione del progetto, la prosecuzione dello stesso può avvenire anche in assenza di una piena contezza circa i costi da sostenere, con il rischio che si vada incontro all'esaurimento delle risorse previste.

Angelo BONELLI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.13, di contenuto identico all'emendamento 2.14, stigmatizza la scelta di relatore e Governo di esprimere parere contrario in ordine alla suddetta proposta emendativa, laddove, nel caso di specie, si pone un tema relativo al rispetto dei canoni di pubblicità e trasparenza che dovrebbero sovrintendere l'esecuzione di un'opera di siffatta portata. Si rivolge, pertanto, al Governo, affinché rivaluti il parere espresso in ordine all'emendamento che non è volto in alcun modo ad ostacolare la realizzazione del progetto. Critica, a tal proposito, l'assenza di informazioni che caratterizza l'*iter* progettuale, evidenziando come non è chiaro, attualmente, lo stato di fattibilità tecnica del progetto né l'organismo tecnico pubblico dello Stato che sarà chiamato a pronunciarsi, atteso che, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato della Società Stretto di Messina Spa, sul progetto non verrà acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Marco SIMIANI (PD – IDP), nel concordare con le considerazioni espresse dai colleghi intervenuti poc'anzi, domanda come

sia possibile finanziare un'opera senza avere consapevolezza dei costi. Sul punto, fa presente come, sebbene sia molto comune che nel corso della realizzazione di un'infrastruttura si verifichi un incremento rispetto ai costi complessivi inizialmente stimati, non sia accettabile quanto stia avvenendo nel caso di specie, laddove si sta procedendo a realizzare un'opera senza sapere quali siano i suoi costi effettivi. A tal proposito, ricorda che nel Contratto di Programma di ANAS Spa, per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina sono stimati costi pari a euro 1.250.000.000 in ragione d'anno, per un arco temporale complessivo di dieci anni. Sottolinea come trattasi di risorse che potrebbero essere investite per la realizzazione di altre infrastrutture importanti per il territorio. Reputa, pertanto, dirimente che l'utilizzo di tali risorse avvenga in modo trasparente e consapevole, ove si consideri, in particolare, che un impiego oculato delle stesse potrebbe consentire il loro utilizzo anche per altre opere. Alla luce di tali considerazioni, chiede di accantonare le identiche proposte emendative Bonelli 2.13, Santillo 2.14 e Braga 2.15.

Eleonora EVI (PD – IDP), intervenendo sulle proposte emendative in discussione, ribadisce la necessità di assicurare che la normativa volta a disciplinare la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina sia improntata a criteri di trasparenza, in considerazione della rilevanza dell'opera e degli ingenti costi che lo Stato dovrà sostenere per la sua esecuzione. Richiama le considerazioni espresse sul punto dall'Autorità nazionale anticorruzione che ha sottolineato come l'assenza di trasparenza relativamente al suddetto progetto rappresenti un fattore di rischio considerevole rispetto all'eventualità che nel corso della sua esecuzione si determini un incremento dei costi rispetto a quanto inizialmente prospettato. Si associa alle richieste dei colleghi in ordine alla possibilità di superare la contrarietà espressa dal relatore e dal Governo sugli emendamenti in esame, sottolineando come la *ratio* sottesa sia quella di garantire che la disciplina recata dall'ar-

articolo 2 del provvedimento rappresenti un presidio di trasparenza.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonelli 2.13, Santillo 2.14 e Braga 2.15.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Lupi 2.16 è stato ritirato dai presentatori.

Agostino SANTILLO (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.17, sottolinea che esso mira ad introdurre ulteriori elementi di controllo da parte di soggetti indipendenti che garantiscano, nell'esecuzione dell'opera, il rispetto dei vincoli di natura finanziaria e giuridica.

La Commissione respinge l'emendamento Santillo 2.17.

Augusto CURTI (PD-IDP), illustrando l'emendamento Braga 2.19, di cui è cofirmatario, sollecita relatore e Governo a rivedere il parere contrario: a suo avviso, l'intervento della Corte dei conti, previsto dalla proposta emendativa in esame, rappresenta una garanzia a tutela dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nonché della società che gestisce l'appalto.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonelli 2.18 e Braga 2.19.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Mattia 2.20 è stato accantonato.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Ilaria Fontana 2.21, di cui è cofirmatario, evidenzia la necessità che il progetto definitivo del ponte sullo stretto includa un'analisi di fattibilità tecnico-economica, nonché tutti gli elaborati ed i requisiti richiesti dal nuovo codice dei contratti pubblici.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 2.21.

Marco SIMIANI (PD-IDP) chiede alla presidenza di verificare l'esito della votazione della proposta emendativa Ilaria Fontana 2.21.

Mauro ROTELLI, *presidente*, conferma l'esito della votazione testé svoltasi.

Daniela MORFINO (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.22, chiede al relatore e alla rappresentante del Governo di precisare le ragioni che li hanno indotti ad esprimere parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morfino 2.22 e Ilaria Fontana 2.23.

Agostino SANTILLO (M5S), illustrando l'emendamento Iaria 2.24, di cui è cofirmatario, sottolinea che esso mira a considerare, nella realizzazione del progetto, anche gli aspetti connessi al cosiddetto fenomeno del gigantismo navale, vale a dire le imbarcazioni da crociera o porta-*container* che per le loro dimensioni sarebbero impossibilitate ad attraversare lo stretto dopo la costruzione del ponte; in tal caso, gli armatori potrebbero essere indotti a modificare le rotte di navigazione delle proprie navi dirette verso il Nord Europa, privando il Paese di un significativo indotto economico. Invita, dunque, il relatore ed il Governo a rivedere il parere contrario su tale proposta emendativa.

La Commissione respinge l'emendamento Iaria 2.24.

Daniela MORFINO (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.25, evidenzia la necessità di aggiornare il progetto definitivo del ponte sullo stretto, che risale ad oltre dieci anni fa, approfondendo, in particolare, le caratteristiche geotematiche e geologiche dello stretto.

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Morfino 2.25.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morfino 2.25 e 2.26.

Patty L'ABBATE (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.27, rileva che esso è finalizzato a sopprimere la semplificazione della valutazione di impatto ambientale prevista dal provvedimento in esame; a suo avviso, è assai preoccupante che il progetto preveda un frazionamento dell'opera, impedendo, di fatto, di valutare l'impatto sull'ambiente dell'infrastruttura nel suo complesso. Invitando i colleghi a recepire le istanze di numerosi cittadini siciliani e calabresi che chiedono a gran voce di tutelare la qualità della vita, ribadisce profonde riserve sulla quantificazione dei costi effettivi e sui tempi di realizzazione dell'opera.

Chiara BRAGA (PD-IDP) sottoscrive la proposta emendativa in esame. Chiede quindi alla Viceministra Gava di motivare il parere contrario, tanto più che tale emendamento mira a valorizzare le competenze del suo dicastero.

La Viceministra Vannia GAVA, confermando il parere contrario, precisa che l'emendamento in questione è stato oggetto di un'attenta valutazione congiunta da parte del Ministero delle Infrastrutture dei trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Peraltro, evidenzia che l'opera infrastrutturale è stata già sottoposta ad una valutazione di impatto ambientale *in itinere*, in esito alla quale non sono emerse particolari criticità; pertanto, la proposta emendativa in esame appare ultra-nea.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 2.27.

Angelo BONELLI (AVS), illustrando il proprio emendamento 2.28, fa presente che esso mira, tra le altre cose, a garantire l'applicazione di una disciplina in vigore, che prevede l'acquisizione preventiva del parere del Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici su tutte le opere che comportano costi superiori a 50 milioni di euro

Marco SIMIANI (PD-IDP), rilevando che diverse disposizioni del provvedimento in esame escludono l'intervento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, provocatoriamente invita l'Esecutivo, a questo punto, a valutare la soppressione di tale ente.

Agostino SANTILLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Bonelli 2.28, sottolineando l'autorevolezza e la competenza dell'ente in questione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonelli 2.28 e 2.29.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Cortelazzo 2.30 è stato accantonato.

Daniela MORFINO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.31, sollecita il relatore ed il Governo ad esporre le motivazioni del parere contrario.

Chiara BRAGA (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Morfino 2.31, associandosi alla richiesta della presentatrice di rivedere il parere contrario; a suo avviso, infatti, la proposta emendativa in esame consolida le prerogative del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e, più in generale, la tutela dell'ambiente, che è stata anche introdotta a livello costituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento Morfino 2.31.

Chiara BRAGA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza l'ennesima sostituzione del rappresentante del Governo, che denota una mancanza di rispetto nei riguardi della Commissione. Sottolineando che l'opposizione ha sin qui garantito un approccio costruttivo e dialogante, invita i colleghi dei gruppi di maggioranza ad associarsi alla censura nei riguardi dell'Esecutivo, al fine di tutelare la

dignità e le prerogative degli organi parlamentari.

Agostino SANTILLO (M5S) si associa alle considerazioni della collega Braga.

Mauro ROTELLI, *presidente*, precisa che la presidenza ha inteso garantire una discussione ampia sul provvedimento in esame anche consentendo la partecipazione ai lavori della Commissione di rappresentanti del Governo appartenenti a diversi dicasteri a motivo dell'impossibilità per il rappresentante del Ministero delle infrastrutture di presenziare ai lavori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morfino 2.32 e Iaria 2.33.

Agostino SANTILLO (M5S) illustra l'emendamento Iaria 2.34, di cui è cofirmatario, volto ad assicurare, in considerazione della complessità dell'opera oggetto di realizzazione e delle ingenti risorse pubbliche a tal fine stanziato, un'adeguata informazione delle competenti Commissioni parlamentari attraverso la presentazione alle Camere di un'apposita relazione predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel chiedere pertanto l'accantonamento della citata proposta emendativa, ricorda come nella passata legislatura il gruppo di Fratelli d'Italia abbia più volte presentato emendamenti di analogo tenore, in riferimento a diversi provvedimenti all'ordine del giorno. Preannunzia, infine, la sottoscrizione, a nome del proprio gruppo, dei successivi emendamenti Bonelli 2.35 e 2.36.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iaria 2.34 e Bonelli 2.35.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra l'emendamento Bonelli 2.36, sottoscritto dal gruppo del MoVimento 5 Stelle, sempre vertente sulla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, volto a prevedere che, qualora il costo complessivo dell'opera registri un incremento superiore al 50 per cento rispetto

al valore del costo originario in sede di prima aggiudicazione, si provveda alla selezione di un nuovo contraente generale nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di contratti pubblici, al fine di assicurare il rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione. In tale quadro, ritiene infatti molto verosimile che i costi per la realizzazione della predetta opera possano sensibilmente lievitare, anche a causa della notevole incertezza che ancora caratterizza lo svolgimento delle diverse fasi dell'intero progetto. Pone, inoltre, l'accento sull'ingente mole di risorse finanziarie stanziato per la realizzazione di un'opera che a suo avviso riveste un'assai scarsa utilità, laddove sarebbe stato evidentemente più opportuno destinare i fondi pubblici alla risoluzione delle molteplici problematiche che affliggono le regioni del Meridione, alle prese con il disastroso stato in cui versa il sistema dei trasporti locali e con la recrudescenza del fenomeno siccitoso.

Chiara BRAGA (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Bonelli 2.36, di cui richiama il contenuto in precedenza già esposto dalla deputata L'Abbate. Considera, infatti, di fondamentale importanza che, qualora si renda indispensabile procedere alla selezione di un nuovo contraente generale a seguito di un sensibile incremento del costo complessivo dell'opera, sia comunque assicurato il rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. Evidenzia, in proposito, come l'attuale Governo non abbia sinora dimostrato particolare attenzione all'esigenza di garantire l'effettiva osservanza dei predetti principi, come palesato dalla vicenda concernente il regime delle concessioni balneari.

Nel segnalare che sarebbe stato pertanto lecito attendersi un orientamento favorevole del Governo sull'emendamento Bonelli 2.36 ora in discussione, chiede al sottosegretario Freni come l'Esecutivo intenda garantire il pieno rispetto della citata disciplina degli appalti pubblici, che appare tanto più opportuno in relazione alla rea-

lizzazione di un'opera di tale complessità qual è il ponte sullo stretto di Messina.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonelli 2.36 e Iaria 2.38.

Daniela MORFINO (M5S) illustra i contenuti dell'emendamento Francesco Silvestri 2.39, di cui è cofirmataria, evidenziando come la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina risulti priva di un progetto valido e coerente e comporterà l'ingente spesa complessiva di circa 14 miliardi di euro, risorse che avrebbero dovuto piuttosto essere destinate alla risoluzione delle numerose difficoltà che affliggono in particolare la regione Siciliana, tra le quali figurano senz'altro la gravosa situazione in cui versa il sistema dei trasporti pubblici locali e il periodico acuirsi del fenomeno della siccità. Considera, altresì, disdicevole la previsione di una spesa di circa 7 milioni di euro finalizzata allo svolgimento di una campagna informativa sulla realizzazione della predetta opera, che una volta ancora rivela la scarsa attenzione del Governo nei confronti delle reali esigenze della popolazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Francesco Silvestri 2.39 e Iaria 2.40, nonché l'articolo aggiuntivo Barzotti 2.02.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Iaria Fontana 3.1 e Bonelli 3.2, mentre propone di accantonare l'emendamento Bicchielli 3.3. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Braga 3.4, Bonelli 3.5, Simiani 3.6 e Bonelli 3.7, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Lupi 3.8, 3.9 e 3.10. Esprime, quindi, parere contrario sugli identici emendamenti Santillo 3.11 e Braga 3.12 nonché sull'emendamento Morassut 3.15, mentre propone di accantonare l'emendamento Molinari 3.16 e gli identici articoli aggiuntivi Mazzetti 3.01 e

Mattia 3.02. Formula, infine, un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Mattia 3.03.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Bicchielli 3.3 e Molinari 3.16, nonché degli identici articoli aggiuntivi Mazzetti 3.01 e Mattia 3.02. Prende, altresì, atto che i rispettivi presentatori ritirano gli emendamenti Lupi 3.8, 3.9 e 3.10 e l'articolo aggiuntivo Mattia 3.03.

La Commissione respinge l'emendamento Iaria Fontana 3.1.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bonelli 3.2: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Braga 3.4.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bonelli 3.5: s'intende vi abbia rinunciato.

Chiara BRAGA (PD-IDP) illustra i contenuti dell'emendamento Simiani 3.6, di cui è cofirmataria, volto a prevedere che in relazione agli interventi infrastrutturali di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto-legge, aventi rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina dei nuovi commissari straordinari siano adottati previa intesa con il Presidente della regione interessata, in ciò recependo peraltro una prassi procedurale costantemente seguita in passato. Per tali ragioni, esprime sconcerto per il parere contrario espresso su tale proposta emendativa dal rappresentante del Governo, tanto più considerando la recente legge n. 86 del 2024, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto

ordinario ostinatamente sostenuta dal Governo medesimo. Invita, quindi, lo stesso rappresentante del Governo e il relatore a voler riconsiderare il parere contrario in precedenza formulato sull'emendamento Simiani 3.6, tenuto conto della necessità di prevedere adeguate forme di raccordo a livello territoriale, nonché dell'esigenza in tal senso probabilmente avvertita anche dai presidenti di regione appartenenti allo schieramento di centrodestra.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 3.6 a sua prima firma, si associa alle considerazioni dianzi espresse dalla collega Braga, sottolineando l'ovvia necessità di prevedere il coinvolgimento delle regioni interessate dagli interventi infrastrutturali per i quali si prevede la nomina di commissari straordinari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 3.6 e Bonelli 3.7.

Agostino SANTILLO (M5S) illustra l'emendamento 3.11 a sua prima firma, volto, tra l'altro, a prevedere l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Conferenza dei commissari straordinari preposti agli interventi infrastrutturali, al fine di creare una struttura permanente di coordinamento e di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, tanto più considerando che spesso i commissari straordinari sono dotati di elevata competenza tecnica ma non sempre della dovuta esperienza pratica.

Chiara BRAGA (PD-IDP), illustrando l'emendamento 3.12 a sua prima firma, di contenuto identico all'emendamento Santillo 3.11, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di apprestare adeguate forme di coordinamento tra i commissari straordinari preposti agli interventi infrastrutturali, al fine, da un lato, di promuovere la diffusione di buone pratiche e, dall'altro, di favorire azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali nelle attività connesse alla realizzazione

dei medesimi interventi infrastrutturali, tanto più elevato in relazione ad opere per le quali è previsto lo stanziamento di ingenti risorse finanziarie. Nel ravvisare che la proposta emendativa in esame non comporta peraltro oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, evidenzia altresì come la stessa si ponga nell'ottica di instaurare un rapporto virtuoso tra i diversi livelli di governo territoriale, esprimendo pertanto disappunto per il parere contrario su di esso espresso dal rappresentante del Governo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Santillo 3.11 e Braga 3.12.

Sara FERRARI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Morassut 3.15, di cui è cofirmataria, richiamando in particolare l'attenzione sulla necessità di prevedere anche in relazione alle opere connesse alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina il ricorso allo strumento del dibattito pubblico disciplinato dal Codice di contratti pubblici, la cui mancata attivazione costituirebbe senz'altro il venir meno di un presidio volto ad assicurare la massima trasparenza delle procedure e la partecipazione diretta della comunità coinvolte.

Ricorda, in proposito, come in occasione dei lavori relativi alla realizzazione del *tunnel* del Brennero abbiano avuto luogo proficui momenti di partecipazione delle cittadinanze interessate, proprio grazie allo strumento del dibattito pubblico, di cui sottolinea altresì l'utilità nell'ottica di prevenire possibili, futuri contenziosi.

La Commissione respinge l'emendamento Morassut 3.15.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bonelli 4.1 e Ilaria Fontana 4.2 e parere favorevole sull'emendamento Zinzi 4.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Braga 4.4, Lacarra 4.5 e Simiani 4.6, mentre

esprime parere favorevole sull'emendamento Foti 4.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Lacarra 4.8 e Simiani 4.10.

Il Viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello del relatore.

Tommaso FOTI (FDI) comunica che per quanto concerne l'emendamento 4.7 a sua prima firma, la deputata De Micheli, appartenente al gruppo del Partito Democratico, ha avuto modo di anticipargli l'intenzione di apporre la propria firma. Fa dunque presente di non avere obiezioni al riguardo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, secondo quanto convenuto tra i gruppi, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata nella giornata odierna al termine delle votazioni in Assemblea.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 20.45.

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

C. 1937 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana odierna.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che prima della seduta è stata ritirato l'emendamento Mattia 1.6.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonelli 4.1 e Ilaria Fontana 4.2.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che l'onorevole Zinzi accetta la riformulazione proposta al suo emendamento 4.3.

La Commissione approva l'emendamento Zinzi 4.3 come riformulato (*vedi allegato*).

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Braga 4.4 di cui è cofirmatario ne ricorda le finalità, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamenti Braga 4.4.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'emendamento Lacarra 4.5.

La Commissione respinge l'emendamento Lacarra 4.5.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.6, ricorda che esso prevede uno stanziamento complessivo di 300 milioni di euro per l'adeguamento stradale del tratto Tarquinia-San Pietro Palazzi e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 4.6.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che l'onorevole Foti 4.7 accetta la riformulazione proposta al suo emendamento 4.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Foti 4.7 come riformulato (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Lacarra 4.8.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.10 a sua prima firma, ricorda che quest'ultimo intende autorizzare la spesa di 8 milioni di euro per 2024 per la realizzazione del museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 4.10 (*parte ammissibile*).

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sull'emendamento Santillo 5.1. Invita al ritiro degli identici emendamenti Bonelli 5.2 e Lupi 5.3 e dell'emendamento 5.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zinzi 5.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Lomuti 5.7, sugli identici emendamenti Bonelli 5.11 e Riccardo Ricciardi 5.12 e sull'emendamento Bonafè 5.13. Invita al ritiro dell'emendamento Cortelazzo 5.14, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Gianassi 5.16.

Invita al ritiro dell'emendamento Cortelazzo 5.18, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Simiani 5.19 e Forattini 5.20. Invita al ritiro dell'emendamento Dara 5.21 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Barbagallo 5.22 e Simiani 5.23.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Carrà 5.24 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere favorevole sulle proposte emendative Mattia 5.26 e Ziello 5.27 a condizione che siano riformulate nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Cortelazzo 5.28. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Cavadoli 5.29 e De Micheli 5.30 a condizione che siano riformulati in identico testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Bruzzone 5.31 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo (*parte ammissibile*) Frija 5.01. Propone l'accantonamento delle seguenti proposte emendative: Lampis 5.10, Furgiuele 5.15, Cortelazzo 5.25, Bruzzone 5.34 e Battistoni 5.05. Raccomanda altresì l'approvazione dell'emendamento 5.36.

Il sottosegretario Alessandro MORELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative Lampis 5.10, Furgiuele 5.15, Cortelazzo 5.25, Bruzzone 5.34 e Battistoni 5.05.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M) annuncia il ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5 sottoscritte dal suo gruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santillo 5.1 e Bonelli 5.2; approva l'emendamento Zinzi 5.6 come riformulato (*vedi allegato*).

Antonino IARIA (M5S), interviene sull'emendamento Lomuti 5, ricordando che tale proposta emendativa intende contrastare il grave problema della siccità prevenendo una spesa di 20 milioni di euro. Chiede pertanto che il Governo riveda il parere contrario espresso

La Commissione respinge l'emendamento Lomuti 5.7.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che i voti favorevoli e i voti contrari sull'emendamento Lomuti 5.7 non siano stati computati in modo corretto e che i voti favorevoli per alzata di mano siano superiori a quelli contrari come risulta da una foto effettuata nel corso della votazione. Si tratta di una situazione che si verifica in varie occasioni nelle Commissioni in cui non tutti i deputati presenti esprimono il loro voto per alzata di mano e ciononostante si procede alla proclamazione del risultato della votazione.

Tommaso FOTI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che in questi casi, se richiesto, è possibile incaricare i segretari eletti nell'ambito dell'ufficio di presidenza della Commissione di procedere alla verifica della regolarità della votazione svolta.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nel ricordare che non è consentito effettuare foto e riprese audio e video nel corso dei lavori

parlamentari, rileva che le operazioni di voto si sono svolte correttamente e conferma l'esito della votazione svolta sull'emendamento Lomuti 5.7.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonelli 5.11 e Riccardo Ricciardi 5.12.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta emendativa 5.13, di cui è cofirmatario, rileva come la stessa recepisca le numerose interlocuzioni svolte con gli enti territoriali e sia volta ad evitare aumenti di cubatura all'interno del Parco di Migliarino-San Rossore – Massaciuccoli.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 5.13.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 5.14, accede all'invito al ritiro formulato dal relatore, manifestando la propria perplessità tenuto conto del contenuto di proposte emendative simili sulle quali sono stati espressi pareri di diverso tenore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara di far proprio l'emendamento Cortelazzo 5.14.

La Commissione respinge l'emendamento 5.14.

Antonino IARIA (M5S) chiede alla presidenza di verificare nuovamente l'esito della votazione testé tenutasi.

Mauro ROTELLI, *presidente*, conferma l'esito della votazione.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, invita al ritiro delle proposte emendative Furgiuele 5.15, Cortelazzo 5.25, Bruzzone 5.34 e Battistoni 5.05 sulle quali in precedenza ha proposto un accantonamento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Furgiuele 5.15 è stato ritirato.

Federico GIANASSI (PD-IDP), illustrando l'emendamento a sua prima firma 5.16, sottolinea le condizioni di precarietà in cui versa la struttura carceraria di Sollicciano, riportando al riguardo recenti episodi di cronaca. Ritiene che le risorse stanziata dalla proposta emendativa siano fondamentali per restituire dignità alla casa circondariale e ai soggetti ivi detenuti, auspicando coerenza da parte dei colleghi della maggioranza, soprattutto in seguito alle recenti dichiarazioni di esponenti dell'Esecutivo che rimarcavano la necessità di un intervento in merito.

Marco SIMIANI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni testé espresse dal collega Gianassi, invita il relatore a valutare l'opportunità di accantonare l'emendamento 5.16, così da consentire una più approfondita valutazione dello stesso.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, pur condividendo lo spirito della proposta emendativa 5.16, preannuncia l'astensione del gruppo di appartenenza, in quanto rileva una mancanza di visione d'insieme.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 5.16.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Cortelazzo 5.18 è stato ritirato.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 5.19, ne richiama le finalità, sottolineando in particolare l'importanza dello stanziamento di risorse per la realizzazione degli interventi relativi al tratto stradale Tarquinia-Pescia Romana.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 5.19.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto in merito alla proposta emendativa 5.20, evidenzia l'importanza della messa in sicurezza dei ponti sul fiume Po, soprattutto alla luce dell'esi-

guità dello stanziamento previsto, auspicando un ripensamento rispetto al parere contrario espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Forattini 5.20.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Dara 5.21 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbagallo 5.22 e Simiani 5.23.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento Carrà 5.24 hanno accettato la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Carrà 5.24 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Cortelazzo 5.25 è stato ritirato. Avverte che i presentatori degli emendamenti Mattia 5.26 e Ziello 5.27 hanno accettato la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mattia 5.26 e Ziello 5.27 come riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Approva altresì l'emendamento Cortelazzo 5.28 (*vedi allegato*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Cavandoli 5.29 e De Micheli 5.30 hanno accettato la proposta di riformulazione in identico testo.

La Commissione approva gli emendamenti Cavandoli 5.29 e De Micheli 5.30, come riformulati in identico testo (*vedi allegato*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento 5.30 è stato altresì sottoscritto dai deputati Foti e Pietrella. Fa

presente inoltre che i presentatori dell'emendamento Bruzzone 5.31 hanno accettato la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Bruzzone 5.31 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che le proposte emendative Bruzzone 5.34 e Frijia 5.01, limitatamente alla parte ammissibile, sono state ritirate.

Antonino IARIA (M5S) sottolinea l'assenza del collega Frijia, chiedendo delucidazioni sull'accettazione dell'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.01.

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente che, in assenza del deputato presentatore, l'invito al ritiro formulato dal relatore può essere accettato dal rappresentante del medesimo gruppo.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.05, manifesta perplessità per l'invito al ritiro formulato dal relatore, chiedendo che ne vengano esposte le ragioni o valutato l'accantonamento.

Angelo BONELLI (AVS) dichiara di sottoscrivere la proposta emendativa Battistoni 5.05.

Agostino SANTILLO (M5S) dichiara l'intenzione di sottoscrivere la proposta emendativa Battistoni 5.05, ritenendola funzionale al recupero delle risorse idriche e non impattante sotto il profilo finanziario.

Antonino IARIA (M5S), rilevando come l'articolo aggiuntivo Battistoni 5.05 intervenga nella semplificazione delle procedure per la gestione delle risorse idriche e dell'energia, preannuncia il voto favorevole del gruppo di appartenenza.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Battistoni 5.05 è stato

altresì sottoscritto dai deputati Simiani e Ferrari. Sospende brevemente la seduta al fine di consentire ulteriori approfondimenti.

La seduta, sospesa alle 21.40, è ripresa alle 21.45.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE) ritira l'articolo aggiuntivo 5.05 di cui è cofirmatario.

Agostino SANTILLO (M5S) fa proprio l'articolo aggiuntivo 5.05 che aveva già sottoscritto.

Angelo BONELLI (AVS), riprendendo quanto evidenziato in precedenza dal collega Cortelazzo, evidenzia, riguardo alla coerenza dei temi trattati dal provvedimento in esame, una contraddizione rispetto ad alcuni emendamenti che sono stati precedentemente approvati. In tal senso, segnala come ci sia stata un'esplicita volontà della maggioranza di non voler approvare un emendamento, a suo avviso, pertinente e puntuale.

Antonino IARIA (M5S) nel rilevare come l'articolo aggiuntivo 5.05 sia una proposta di buon senso, lamenta come la maggioranza stia applicando un criterio non oggettivo nella valutazione delle proposte emendative.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 5.05.

Mauro ROTELLI, *presidente*, pone in votazione l'emendamento del relatore 5.36.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 5.36.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli emendamenti Casu 6.2 e 6.3, Morassut 6.4, Francesco Silvestri 6.8, Barbagallo 6.9 e Gianassi 6.10. Esprime, inoltre, parere favorevole con riformulazione sull'articolo aggiuntivo Zinzi 6.05 nei ter-

mini riportati in allegato (*vedi allegato*) e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Traversi 6.07.

Il sottosegretario Alessandro MORELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Casu 6.2 di cui è cofirmatario, volto a rifinanziare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. In proposito, segnala come le difficoltà nell'ambito della mobilità urbana siano oggettive ed evidenzia che la proposta emendativa è orientata ad utilizzare le risorse derivanti dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi proprio per destinare risorse al trasporto pubblico locale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Casu 6.2 e 6.3.

Marco SIMIANI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Morassut 6.4 evidenziando come lo stesso sia volto a garantire l'acquisto di materiale rotabile per le linee metropolitane di Roma.

La Commissione respinge l'emendamento Morassut 6.4.

Antonino IARIA (M5S) interviene sull'emendamento Francesco Silvestri 6.8, evidenziando come la proposta sia volta a far comprendere che le risorse destinate al trasporto pubblico locale della città di Roma siano sottostimate. In tal senso l'emendamento è volto a garantire maggiori risorse alla città di Roma.

La Commissione respinge l'emendamento Francesco Silvestri 6.8.

Marco SIMIANI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Barbagallo 6.9, evidenziando che anche tale proposta è orientata a garantire investimenti importanti sulle reti metropolitane, in particolare delle città di Roma e Firenze.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Barbagallo 6.9 e Gianassi 6.10.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che l'onorevole Zinzi accetta la riformulazione proposta al suo articolo aggiuntivo 6.05.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Zinzi 6.05 come riformulato (*vedi allegato*).

Antonino IARIA (M5S) interviene sull'articolo aggiuntivo Traversi 6.07 evidenziando come l'emendamento sia volto ad intervenire sul pagamento dei pedaggi autostradali delle autostrade nell'area di Genova, interessate dal crollo del Ponte Morandi, al fine di mitigare il disagio subito dagli automobilisti.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Traversi 6.07.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Santillo 7.1 e Braga 7.2, nonché sugli emendamenti Bonelli 7.3, Ghio 7.4, Simiani 7.5.

Il sottosegretario Alessandro MORELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Agostino SANTILLO (M5S) illustra l'emendamento 7.1 di cui è primo firmatario volto ad evitare che il Commissario straordinario disciplinato dall'articolo 7 sia obbligato ad utilizzare i poteri in deroga, prevedendo, viceversa, che questa sia solo una facoltà dello stesso.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Santillo 7.1 e Braga 7.2 e l'emendamento Bonelli 7.3.

Sara FERRARI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Ghio 7.4 rilevando come la proposta condivida la necessità di inter-

vento di bonifica nel sito Cogoleto-Stoppani, ma ritenga che le risorse appostate a tal fine non siano sufficienti.

La Commissione respinge l'emendamento Ghio 7.4.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento 7.5 di cui è primo firmatario volto ad assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di Orbetello – area ex Sitoco. In proposito, segnala come il Governo Renzi avesse investito 30 milioni di euro su tale intervento e tali risorse siano poi state ridotte dall'attuale Governo. Ritene, quindi, che sia assolutamente necessario ripristinare quel livello di finanziamento al fine di effettuare i necessari interventi di risanamento ambientale della zona.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 7.5.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Cappelletti 8.1 e Evi 8.2.

Il sottosegretario Alessandro MORELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Angelo BONELLI (AVS) interviene sugli identici emendamenti Cappelletti 8.1 e Evi 8.2 affermando che, seppur il suo gruppo non abbia presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 8, sia necessario intervenire in tal senso. In proposito, rileva come il Governo stia realizzando una strategia che va nella direzione opposta all'affrancamento dalle fonti energetiche fossili e non stia costruendo alcuna reale alternativa energetica.

Antonino IARIA (M5S) interviene sugli identici emendamenti Cappelletti 8.1 e Evi 8.2, rilevando come sia difficile pensare di poter fare una politica ambientale prevedendo lo stoccaggio di CO₂, dal momento che i siti di stoccaggio hanno costi rilevanti

con risultati modesti. In tal senso, sottolinea come lo stoccaggio di CO₂ non possa essere ritenuto in alcun modo un esempio nella transizione energetica.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Cappelletti 8.1 e Evi 8.2.

Mauro ROTELLI, *presidente*, invita il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Pavanelli 10.1, Bonelli 10.2, Provenzano 10.3, Evi 10.4, Bonelli 10.5, Provenzano 10.6, Provenzano 10.7, Bonelli 10.8, Curti 10.9, sugli identici emendamenti L'Abbate 10.10 e Ferrari 10.11, nonché sugli emendamenti Ferrari 10.12, Bonelli 10.13, Bonelli 10.14, Bonelli 10.15, Bonelli 10.16, sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 10.17 e Evi 10.18, nonché sull'emendamento Provenzano 10.19.

Il sottosegretario Alessandro MORELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Pavanelli 10.1, osserva come traspaia, dalla disposizione in esame, un'idea di neo-colonialismo declinato in ottica energetica. Evidenzia, peraltro, come il Piano Mattei sia unicamente il frutto di una scelta comunicativa e che, peraltro, conduca verso uno sfruttamento delle risorse del continente africano danneggiando le stesse popolazioni che lo abitano.

Angelo BONELLI (AVS), intervenendo sull'emendamento Pavanelli 10.1, sottolinea come l'articolo 10 del provvedimento in esame renda chiaro l'approccio che il Governo intende avere in Africa. Evidenzia, infatti, come il Governo stia conducendo un'operazione commerciale ed economica penalizzando i Paesi africani secondo un approccio colonialista. Ritiene, da ultimo, che si debba chiarire la scelta di favorire l'attività di produzione di biocarburanti

danneggiando le coltivazioni, soprattutto in considerazione della scarsità di risorse alimentari nel continente africano.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Pavanelli 10.1, evidenzia come il Piano Mattei abbia zone d'ombra che meritano di essere oggetto di un supplemento di riflessione. Ritiene, infatti, che via sia un'azione volta a distogliere le risorse a disposizione del Fondo Italiano per il Clima in favore del Piano Mattei.

Marco SIMIANI (PD-IDP), preannunciando il voto favorevole sull'emendamento Pavanelli 10.1, ritiene che il Governo sia in difficoltà nell'affrontare appropriatamente il tema « clima ». Sottolinea, infatti, come ridurre le risorse a disposizione del Fondo Italiano per il Clima deponga a sfavore delle politiche condotte dal Governo in quest'ambito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pavanelli 10.1, Bonelli 10.2 e Provenzano 10.3.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Evi 10.4, sottolinea come il Piano Mattei sia frutto di logiche di sviluppo influenzate da un retroterra di tipo coloniale. Osserva come la proposta emendativa si proponga di evitare che lo sfruttamento delle risorse energetiche e naturali del continente africano avvenga in danno delle esigenze di tutela del territorio e dei diritti delle popolazioni che lo abitano.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 10.4.

Angelo BONELLI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 10.5, evidenzia come la proposta emendativa sia diretta a modificare la disposizione al fine di evitare che il continente africano sia preda di uno sfruttamento incontrollato. Ritiene, infatti, che il Governo, in contraddizione con gli impegni internazionali assunti, abbia intenzione di distogliere risorse originariamente stanziati a discapito

di azioni a tutela del clima al fine di dedicarle ad attività che, al contrario, hanno impatti negativi su quest'ultimo.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Bonelli 10.5, chiede di poter aggiungere la propria firma. Evidenzia, peraltro, come il Governo conduca politiche di prossimità rispetto agli interessi delle multinazionali, secondo logiche neo-colonialiste. Ritiene, peraltro, che la disposizione che la proposta emendativa intende modificare sia diretta verso il vano tentativo di contrapporsi agli interessi cinesi e asiatici in Africa. Sottolinea, da ultimo, come tali politiche siano, non solo dannose per lo sviluppo sostenibile del continente africano, ma anche miopi rispetto al tema del governo dei flussi migratori futuri.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonelli 10.5, si rammarica per l'espressione di un parere contrario sullo stesso. Ritiene, infatti, che tale proposta emendativa avrebbe il merito di sanare la deriva neo-colonialista del Piano Mattei espungendo dalla disposizione il riferimento allo « sfruttamento sostenibile » delle risorse naturali, in contraddizione con le politiche *green* che andrebbero condotte anche nel continente africano per assicurare uno sviluppo effettivamente sostenibile.

Marco SIMIANI (PD-IDP), chiede di aggiungere la firma dei deputati del proprio gruppo all'emendamento Bonelli 10.5.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 10.5.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Provenzano 10.6, illustra la finalità dell'emendamento. Evidenzia, in particolare, come la proposta emendativa sia volta a permettere che il Parlamento possa effettivamente operare un controllo preventivo sulle attività condotte nell'ambito del Piano Mattei e, in particolare, sull'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 5 dell'articolo 10. Ritiene infatti che, allo stato attuale, il Piano non

sia chiaro nel definire le finalità che intende perseguire osservando, dunque, come tale tipologia di controllo sia fondamentale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Provenzano 10.6 e Provenzano 10.7.

Angelo BONELLI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 10.8, evidenzia come la proposta emendativa sia finalizzata a prevedere una valutazione *ex ante* ed *ex post* dell'impatto ambientale, sociale ed economico al fine di verificare che, secondo un criterio etico ancor prima che giuridico, le imprese italiane operanti nel territorio africano apportino un impatto positivo oggettivamente valutabile.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 10.8.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sulla proposta emendativa a sua prima firma 10.9, ne richiama le finalità, evidenziando come la stessa si proponga di incrementare di un'unità la presenza di rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'interno del Comitato tecnico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Curti 10.9 e gli identici emendamenti L'Abbate 10.10 e Ferrari 10.11.

Sara FERRARI (PD-IDP), illustrando l'emendamento a sua prima firma 10.12, rileva come la proposta emendativa sia volta a scongiurare che il Fondo italiano per il clima venga gestito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale senza alcun coinvolgimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Osserva come il parere negativo formulato a riguardo sia frutto di pregiudizi nei confronti dell'opposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Ferrari 10.12.

Angelo BONELLI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 10.13, fa presente che lo stesso ha l'obiettivo di valorizzare l'apporto delle Commissioni parlamentari in merito alla definizione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima.

Agostino SANTILLO (M5S), associandosi e ribadendo le considerazioni del collega Bonelli, auspica un voto favorevole da parte dei colleghi dei gruppi di maggioranza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonelli 10.13, 10.14 e 10.15.

Angelo BONELLI (AVS), illustrando l'emendamento a sua prima firma 10.16, ne richiama le finalità, sottolineando l'importanza del coinvolgimento della società civile africana nella definizione delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 10.16.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'identico emendamento Evi 10.18, del quale è cofirmataria, ne auspica l'approvazione, in quanto osserva che la Commissione Ambiente dovrebbe essere interessata a che il Fondo italiano per il clima non venga utilizzato per attività in contrasto con le sue finalità.

Antonino IARIA (M5S), condividendo le osservazioni della collega Ferrari, reputa preoccupante che sia necessario un emendamento per puntualizzare che il Fondo italiano per il clima non possa essere impiegato per attività altre da quelle per le quali è stato istituito.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ilaria Fontana 10.17 ed Evi 10.18. Respinge altresì l'emendamento Provenzano 10.19.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pastorella 12.1 e Berruto 12.2. Esprime altresì parere contrario sulle proposte emendative Rosato 12.3 e Berruto 12.04.

Il sottosegretario Alessandro MORELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sugli identici emendamenti Pastorella 12.1 e Berruto 12.2, ne richiama le finalità, reputando la proroga operata dall'articolo 12 penalizzante nei confronti dei giovani atleti e sbilanciato a favore delle società sportive.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) si associa alle considerazioni espresse dalla collega Malavasi.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pastorella 12.1 e Berruto 12.2.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), illustrando l'emendamento Rosato 12.3, di cui è cofirmataria, ribadisce l'importanza dell'istituzione di un registro nazionale degli agenti sportivi e dei direttori sportivi, evidenziando come le peculiarità dell'ambiente sportivo ed il ruolo da essi svolto richiedano personale qualificato. Per tale ragione, auspica un ripensamento da parte della maggioranza, o quantomeno che vengano esplicitate le motivazioni a sostegno del parere contrario espresso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Rosato 12.3 e Berruto 12.04.

Mauro ROTELLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta al fine di consentire al relatore di svolgere approfondimenti sui pareri da rendere riferiti ad alcune proposte emendative accantonate.

La seduta, sospesa alle 23.00, è ripresa alle 23.10.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Mattia 2.20 e Bicchielli 3.3, nonché degli identici articoli aggiuntivi Mazzetti 3.01 e Mattia 3.02.

Il sottosegretario Alessandro MORELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Mattia 2.20 e Bicchielli 3.3, nonché gli identici articoli aggiuntivi Mazzetti 3.01 e Mattia 3.02, sono stati ritirati. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito alla seduta già convocata per domani per la conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento in esame.

La seduta termina alle 23.15.

ALLEGATO

**DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
C. 1937 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Presidente dell’Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »

4.3. (Nuova formulazione) Zinzi, Cortelazzo, Semenzato, Bof, Battistoni, Montemagni, Mazzetti, Andreuzza, Rotelli, Milani, Benvenuti Gostoli, Foti, Iaia, Lampis, Mattia, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di rafforzare l’operatività istituzionale della Fondazione Teatri di Piacenza, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, con particolare riguardo alla promozione del teatro musicale verdiano, è concesso alla predetta Fondazione un contributo straordinario di euro 500.000 per l’anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari *con le seguenti:* , della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nonché della Fondazione Teatri di Piacenza.

4.7. (Nuova formulazione) Foti, Mattia, De Micheli.

ART. 5.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 290-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per il supporto tecnico, il Commissario straordinario per l’intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, può avvalersi di un numero massimo di ulteriori tre esperti o consulenti, per i quali sia documentato il possesso di elevate competenze e professionalità, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti dal Commissario stra-

ordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico della società Acea Ato 2 Spa, gestore del servizio idrico integrato, in qualità di stazione appaltante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5.6. (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: « 3 agosto 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 agosto 2026 » e le parole: « 10 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 dicembre 2026 ».

5.36. Il Relatore.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze un cronoprogramma aggiornato dell'intervento. Al Com-

missario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate »

Conseguentemente, all'Allegato I aggiungere, in fine, il seguente numero:

« 12-bis) commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto ».

5.24. (Nuova formulazione) Carrà, Furgiuele, Benvenuto, Bof, Montemagni, Zinzi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle capacità tecniche e amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo all'effettiva digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, il personale dipendente a tempo indeterminato della predetta amministrazione può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. Nei casi di cui al primo periodo, l'aspettativa s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia opposto un motivato diniego o un differimento. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il dipendente può chiedere di rientrare in servizio non prima che siano decorsi due anni dalla decorrenza dell'aspettativa e, comunque, con un preavviso di sei mesi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa del personale dipendente di cui al primo periodo, nei limiti del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili, mediante contratti a tempo determinato e/o di apprendistato ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 aprile 2023,

n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, di durata massima di trentasei mesi e, comunque, non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa, al fine di procedere al reclutamento di giovani laureati individuati su base territoriale che siano in possesso di una formazione aggiornata e altamente specializzata per la realizzazione e la gestione dei processi di trasformazione digitale. I contratti di cui al periodo precedente si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa ai sensi del presente comma ».

5.26. *(Nuova formulazione)* Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Benvenuti Gostoli, Bof, Battistoni, Foti, Montemagni, Mazzetti, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Ai fini del completamento delle opere di consolidamento delle sponde e di recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno, nota come Canale dei Navicelli, è concesso al comune di Pisa un contributo straordinario di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il comune di Pisa procede alla realizzazione delle opere di completamento infrastrutturale attraverso la società partecipata Port Authority di Pisa S.r.l. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5.27. *(Nuova formulazione)* Ziello, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di accelerare gli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizza-

zione del polo di alta formazione coreutica dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

5.28. Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 6-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: « di interesse collettivo » sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura, è concesso al comune di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »

* **5.29.** *(Nuova formulazione)* Cavandoli, Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni.

* **5.30.** *(Nuova formulazione)* De Micheli, Simiani, Foti, Pietrella.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento "regione Liguria – Begato" nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare all'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento alle risorse rese disponibili a seguito di formali rinunce, da parte degli enti beneficiari, al finanziamento, a valere sul medesimo Fondo, di interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pervenute per il tramite del medesimo Ministero ».

5.31. (Nuova formulazione) Bruzzone, Benvenuto, Bof, Montemagni, Zinzi.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile)

1. All'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono, altresì, esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano compiuto il venticinquesimo anno dalla loro entrata in servizio ».

6.05. (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami, sulla predisposizione del Piano nazionale aeroporti (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	154
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	155
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1922 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	157

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 805 Gaetana Russo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate)</i>	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156

AUDIZIONI

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 13.30.

Audizione del Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami, sulla predisposizione del Piano nazionale aeroporti.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata, oltre che mediante la resocontazione stenografica, attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), Andrea CAROPPO (FI-PPE), Francesca GHIRRA (AVS), Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), Antonino IARIA (M5S), Elena MACCANTI (LEGA) e Carmine Fabio RAIMONDO (FDI).

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia il viceministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione

e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Atto n. 161.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore*, chiede di rinviare la votazione della proposta di deliberazione di rilievi alla prossima seduta della Commissione, al fine di svolgere un confronto più completo con le altre forze politiche.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1922 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, nel ribadire la propria soddisfazione per la ratifica della Convenzione in esame, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

C. 805 Gaetana Russo e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 luglio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono state presentate 15 proposte emendative (*vedi allegato 2*).

Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1922 Governo.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno » (C. 1922 Governo);

condivise pienamente le finalità del provvedimento, che assicura una più equa ripartizione dei costi di manutenzione e suddivisione delle responsabilità tra Italia e Francia relativamente al tratto francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, superando il precedente sistema risalente al 1970,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 805 Gaetana Russo e abb.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 8-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: , anche nel caso fino a: presente articolo,.

* **1.1.** Frijia, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

* **1.3.** Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morasut.

Al comma 1, dopo il capoverso 8-bis, aggiungere il seguente:

8-ter. I comuni, le città metropolitane e le province o l'ente proprietario della strada, ove siano rinvenuti sul suolo pubblico veicoli iscritti nel PRA e non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione, ai sensi del comma 14, ne certificano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, entro sette giorni, a mezzo di posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga con messaggio di posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo alla certificazione di inutilizzabilità entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente che ha inviato la comunicazione può procedere alla rimozione del veicolo, alla sua demolizione e alla cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

** **1.2.** Frijia, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

** **1.4.** Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morasut.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: anche nel caso fino a: ai sensi del comma 3,.

* **2.1.** Frijia, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

* **2.3.** Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morasut.

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. I comuni, le città metropolitane e le province o l'ente proprietario della strada, ove siano rinvenuti sul suolo pubblico veicoli iscritti nel PRA e non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione, ai sensi del comma 14, ne certificano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, entro sette giorni, a mezzo di posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga con messaggio di posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo alla certificazione di inutilizzabilità entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente che ha inviato la comunicazione può procedere alla rimozione del veicolo, alla sua demolizione e alla cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

** **2.2.** Frijia, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

** **2.4.** Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morasut.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , anche nel caso fino a: per occupazione,

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 prevede altresì che il fermo amministrativo non possa essere opposto nei casi di cui all'articolo 5, comma 8-*ter*, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e nei casi di cui all'articolo 231, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

* **3.1.** Frijia, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

* **3.2.** Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morasut.

ART. 4.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 8-*ter*, del decreto legislativo 24 giugno 2023, n. 209, il certificato di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso è rilasciato dagli organi competenti per la polizia locale o dagli uffici competenti individuati dall'ente proprietario della strada.

* **4.1.** Frijia, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

* **4.3.** Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morasut.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Sono esonerati dalla dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione i veicoli con più di otto anni dalla prima immatricolazione e i veicoli gravati da un fermo amministrativo da più di cinque anni.

** **4.2.** Raimondo.

** **4.4.** Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morasut.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*. – 1. Al fine di contribuire alla sicurezza e al decoro urbano, con particolare riguardo alle periferie, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, emana un decreto concernente misure di semplificazione amministrativa e velocizzazione degli adempimenti previsti per le procedure inerenti il rinvenimento di veicoli a motore da parte di organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, nonché per le procedure di conferimento ai centri di raccolta. ».

4.01. Iaria, Cantone, Fedè, Traversi.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930
 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 160

SEDE CONSULTIVA:

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio
 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
 C. 1974 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) . 160

Sui lavori della Commissione 162

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 162

SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza
 del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

La seduta comincia alle 14.

**DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime
 critiche di interesse strategico.**

C. 1930 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che sono sinora pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni: I, II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XII e XIV, competenti in sede consultiva, nonché il parere del Comitato per la legislazione. Avverte, inoltre, che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha

comunicato che non renderà il proprio parere sul provvedimento.

Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendano intervenire sul complesso delle proposte emendative presentate.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza
 del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

La seduta comincia alle 14.05.

**Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe
 previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022,
 n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27
 della legge 5 agosto 2022, n. 118.**

C. 1974 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, on. Ilaria Cavo, impossibilitata a partecipare alla seduta, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo, e fa, innanzitutto, presente che la parte di interesse della Commissione concerne quanto disposto al comma 2 dell'articolo 1, inserito al Senato, che riguarda l'esercizio della delega recata dall'articolo 27, comma 1, lettera *l-bis*) della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), relativa alla possibilità che le regioni e gli enti locali, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale. La norma in esame proroga dal 27 agosto al 31 dicembre 2024 la data entro la quale il Governo è delegato ad adottare disposizioni attuative del suddetto criterio.

Ricorda che il testo del provvedimento è composto di due articoli (l'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*) e che il comma 1 dell'articolo 1 dispone la proroga di ulteriori dodici mesi (da ventiquattro a trentasei) del termine – attualmente in scadenza il 18 agosto 2024 – per l'esercizio di deleghe afferenti: ai settori delle fondazioni lirico-sinfoniche, del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche; ai contratti di lavoro nel settore dello spettacolo; all'adozione di disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo; al riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore

di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo.

Per quanto riguarda la materia di interesse della X Commissione, ricorda che l'articolo 27 della predetta legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, su cui incide la disposizione in esame, ha delegato il Governo ad adottare entro il 27 agosto 2024 uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati. L'articolo citato è caratterizzato da una pluralità di criteri specifici, alla maggior parte dei quali è stata data attuazione mediante l'Atto del Governo n. 150, che il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, in data 3 luglio 2024 e sul quale la X Commissione ha espresso un articolato parere favorevole, con condizioni e osservazioni, nella seduta dello scorso 29 maggio.

Fra i criteri ai quali non è stata ancora data attuazione vi sono, quindi, le previsioni della lettera *l-bis*) del comma 1, inserita nell'articolato a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge n. 214 del 2023 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022). La lettera *l-bis*), come detto, delega il Governo a prevedere che le regioni e gli enti locali, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi: questi ultimi possono essere raccolti, secondo criteri uni-

ficati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Le predette misure devono essere adottate, si precisa, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) che disciplina l'esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, e mira a bilanciare la tutela dei beni culturali con la promozione e la valorizzazione, garantendo al contempo il rispetto delle attività economiche e dell'identità culturale. Rammenta che i punti principali del citato articolo 52, riassuntivamente, sono i seguenti: relativamente alle aree di valore culturale, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali possono vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio; relativamente ai locali storici tradizionali, i comuni, sentito il soprintendente, individuano anche i locali, appartenenti a chiunque, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali. Queste attività sono riconosciute come espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO. L'obiettivo è assicurare forme di promozione e salvaguardia di tali locali, nel rispetto della libertà di iniziativa economica; circa la decorazione dei complessi monumentali e degli immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici, per garantirne il decoro gli uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i comuni, possono vietare usi non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione, ivi incluse anche le attività ambulanti senza posteggio e l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio.

Ribadendo quanto anticipato in apertura di relazione, ricorda che la norma in esame proroga dal 27 agosto al 31 dicembre 2024 la data entro la quale il Governo

è delegato ad adottare disposizioni attuative del suddetto criterio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Emma PAVANELLI (M5S) con riferimento a quanto già fatto presente in altre sedi, chiede chiarimenti circa la correttezza regolamentare che le due Camere si trovino ad esaminare, contemporaneamente, due distinte proposte di legge che tuttavia insistono su identica materia. Si riferisce, in particolare, alla proposta di legge C. 1742 Lupi ed altri, recante « Disposizioni per l'adozione di una strategia nazionale di sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione », il cui esame in sede di Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) è iniziato il 17 luglio scorso, e a un disegno di legge che sembrerebbe vertere su identica materia attualmente in discussione presso l'8ª Commissione permanente del Senato. Rinnova quindi la richiesta di chiarimenti circa il rispetto delle disposizioni che regolamentano la richiamata problematica.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la questione potrà essere affrontata nell'appropriata sede riunita con la VIII Commissione Ambiente comunicando, altresì, che sarà sua cura prendere gli opportuni contatti con il presidente Rottelli.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Federazione CONFISAL-UNSA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 781 Varchi, recante delega al Governo per il riordino della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell'amministrazione penitenziaria	164
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-002647 Barzotti: Iniziative volte a superare i ritardi nell'erogazione alle imprese richiedenti delle risorse della seconda edizione del Fondo Nuove Competenze e ad assicurare una tempestiva attivazione della terza edizione del predetto Fondo	164
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	167
5-02648 Sarracino: Iniziative volte a favorire il pagamento degli arretrati e dei trattamenti di CIGS per i lavoratori di Facile ristrutturare spa e le dimissioni per giusta causa dei predetti lavoratori	164
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	168
5-02649 D'Alessio: Iniziative volte ad applicare correttivi agli strumenti di contrasto alla povertà tali da includere tra i destinatari delle misure le numerose persone e famiglie in condizione di povertà assoluta che oggi ne sono escluse	164
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	169

INTERROGAZIONI:

5-02384 Gribaudo: Iniziative volte a scongiurare una riduzione dei livelli occupazionali presso la Gimar di Occimiano e un indebolimento del tessuto occupazionale e produttivo del relativo territorio	165
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	171
5-02552 Dell'Olio: Verifiche sullo svolgimento da parte di Inps Servizi S.p.a. delle attività di <i>contact center</i> multicanale verso l'utenza (Ccm) nel rispetto delle disposizioni sulla qualità del servizio e sul limite di spesa annua complessiva	165
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	172
5-02572 Soumahoro: Iniziative volte a scongiurare la chiusura dei punti vendita Euronics nel Lazio e a garantire la salvaguardia dei posti di lavoro presso i medesimi punti vendita ..	165
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
AVVERTENZA	166

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 luglio 2024.

Audizione informale di rappresentanti della Federazione CONFISAL-UNSA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 781 Varchi, recante delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell'amministrazione penitenziaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.10.

Tiziana NISINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-002647 Barzotti: Iniziative volte a superare i ritardi nell'erogazione alle imprese richiedenti delle risorse della seconda edizione del Fondo Nuove Competenze e ad assicurare una tempestiva attivazione della terza edizione del predetto Fondo.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emiliano FENU (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che l'Esecutivo, come già in altre occasioni in cui si è contraddistinto per il ritardo nell'attuazione di certe misure, non sembra svolgere un'azione seria a favore

delle imprese, limitandosi ad affermare che sta lavorando a misure di cui non si vede ancora alcuna traccia.

5-02648 Sarracino: Iniziative volte a favorire il pagamento degli arretrati e dei trattamenti di CIGS per i lavoratori di Facile ristrutturare spa e le dimissioni per giusta causa dei predetti lavoratori.

Marco SARRACINO (PD-IDP) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco SARRACINO (PD-IDP), replicando, osserva che ad oggi risultano non essere state corrisposte né le mensilità di maggio e giugno né la cassa integrazione, diversamente da quanto siglato mediante accordo sindacale. Rileva che da maggio i lavoratori non percepiscono alcuna retribuzione, non avranno TFR né ferie e permessi non goduti in caso di licenziamento, non avendo neppure la possibilità di licenziarsi per giusta causa e di accedere alla NASPI.

Alla luce dei fatti sopravvenuti testé richiamati, auspica l'attivazione di un immediato ulteriore tavolo di confronto con azienda e sindacati per il rispetto delle intese raggiunte, nonché per un accordo di mobilità affinché i lavoratori possano liberarsi mediante giusta causa.

5-02649 D'Alessio: Iniziative volte ad applicare correttivi agli strumenti di contrasto alla povertà tali da includere tra i destinatari delle misure le numerose persone e famiglie in condizione di povertà assoluta che oggi ne sono escluse.

Antonio D'ALESSIO (AZ-PER-RE) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio D'ALESSIO (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara insoddisfatto della ri-

sposta del rappresentante del Governo, lamentando l'assenza di iniziative volte a contrastare la povertà sempre più diffusa nel Paese.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI, indi della vicepresidente Chiara GRIBAUDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.30.

5-02384 Gribaudo: Iniziative volte a scongiurare una riduzione dei livelli occupazionali presso la Gimar di Occimiano e un indebolimento del tessuto occupazionale e produttivo del relativo territorio.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che essa, seppur tardiva, lascia intendere che la problematica descritta nell'interrogazione è in corso di superamento.

5-02552 Dell'Olio: Verifiche sullo svolgimento da parte di Inps Servizi S.p.a. delle attività di *contact center* multicanale verso l'utenza (Ccm) nel rispetto delle disposizioni sulla qualità del servizio e sul limite di spesa annua complessiva.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che non è stata data attuazione a quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2019, non essendo stato elaborato alcun piano industriale teso a porre i lavoratori nella con-

dizione di lavorare con qualità e di beneficiare di turni di lavoro adeguati. Osserva che i lavoratori di Inps Servizi S.p.a. sono ancora in attesa di ricevere riscontri circa il recupero salariale, i recuperi ed incrementi orari, i livelli inquadramentali, nonché di incontrare il nuovo presidente dell'INPS e con questo dialogare proprio sugli affidamenti che sono stati espressi dal suo predecessore Tridico e dalla commissaria Gelera. Ricorda che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2019 aveva previsto che alla Inps Servizi S.p.a., società interamente partecipata dall'Inps, fossero affidate – in considerazione della necessità di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogare in favore dell'utenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), per promuovere la continuità nell'erogazione dei servizi e per tutelare la stabilità occupazionale del personale ad essi adibito, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei relativi profili professionali nelle piante organiche dell'Inps – altresì le attività di *contact center* multicanale verso l'utenza (Ccm) nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di *in house providing*, alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività.

5-02572 Soumahoro: Iniziative volte a scongiurare la chiusura dei punti vendita Euronics nel Lazio e a garantire la salvaguardia dei posti di lavoro presso i medesimi punti vendita.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, ritiene che la risposta del rappresentante del Governo sia stata insoddisfacente, atteso che non è stata fornita alcuna delucidazione circa la sorte dei tanti lavoratori coinvolti nei punti vendita Euronics, peraltro non comprendendosi per quale ragione siano coinvolte più società che impiegano lavoratori in quel contesto. Rilevato inoltre che il Governo non ha

fornito alcun chiarimento sul fatto che sarebbero stati licenziati in tronco alcuni lavoratori mediante messaggio *whatsapp*, giudica grave la completa assenza di un piano di rilancio occupazionale di un'azienda che, peraltro, ha fatto ricorso a risorse pubbliche e agli ammortizzatori sociali. Auspica in conclusione l'avvio di un tavolo di confronto con le parti sociali per scongiurare la chiusura dei punti di vendita in questione e la salvaguardia dei posti di lavoro.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.

C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto.

Disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso.

C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano, C. 786 Morgante, C. 1645 Gribaudo, C. 1683 Tenerini e C. 1747 Carfagna.

ALLEGATO 1

5-02647 Barzotti: Iniziative volte a superare i ritardi nell'erogazione alle imprese richiedenti delle risorse della seconda edizione del Fondo Nuove Competenze e ad assicurare una tempestiva attivazione della terza edizione del predetto Fondo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'onorevole interrogante che porta all'attenzione del Governo il tema dell'emanazione del bando relativo alla nuova edizione del Fondo nuove competenze.

Come già detto, in risposta ai precedenti atti di sindacato ispettivo, ribadisco l'importanza di tale strumento, volto a migliorare e a consentire ai lavoratori di acquisire nuove competenze, mettendoli in grado di stare al passo con un mercato del lavoro in continua trasformazione. Si tratta di un intervento che completa il Piano nazionale di nuove competenze previsto dal PNRR.

In merito allo stato di attuazione del Fondo Nuove competenze 2, la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che il pagamento dei saldi è in corso di completamento, avendo superato le problematiche tecniche informatiche riscontrate. Inoltre, la struttura ministeriale ha comunicato che tutte le istanze pervenute alla data del 14 marzo 2023, data di esaurimento dello stanziamento previsto dall'avviso, risultate conformi alle disposizioni dello stesso avviso, sono state istruite ed esitate.

Vista l'impossibilità di variazione dei progetti e dei lavoratori interessati, non è stato possibile prendere in carico le istanze pervenute dopo la suddetta data. Al riguardo, i datori di lavoro riceveranno una comunicazione in merito, con l'invito ad aderire al prossimo avviso di imminente pubblicazione.

Per quanto concerne la terza edizione del Fondo Nuove Competenze, come già

preannunciato, nel corso del mese di giugno si sono tenuti diversi incontri con i vari stakeholders al fine di condividere le linee strategiche del nuovo intervento anche nel rispetto del « Codice di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei ». In particolare, si sono svolti incontri con i rappresentanti dei Fondi bilaterali interprofessionali, delle Organizzazioni sindacali e datoriali. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni e proposte utili alla migliore definizione dell'intervento.

Conseguentemente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha predisposto una prima bozza di decreto interministeriale, sottoposto al Ministero dell'economia e delle finanze per il previsto concerto e per la successiva approvazione in Conferenza Stato-regioni. Dopo la registrazione del decreto da parte della Corte dei conti sarà adottato tempestivamente l'Avviso.

Contestualmente, gli uffici competenti del Ministero del lavoro si sono attivati per definire modalità attuative e gestionali idonee a superare le criticità emerse nel corso dell'attuazione dei precedenti avvisi, con particolare riferimento all'adeguamento delle procedure informatiche.

Pertanto, si conferma l'impegno del Ministero del lavoro a voler rendere operativa la terza edizione del Fondo nuove competenze con l'obiettivo di favorire l'aggiornamento e la riqualificazione professionale in risposta ai cambiamenti del mercato del lavoro, con particolare attenzione alle trasformazioni digitali ed alla sostenibilità.

ALLEGATO 2

5-02648 Sarracino: Iniziative volte a favorire il pagamento degli arretrati e dei trattamenti di CIGS per i lavoratori di Facile ristrutturare spa e le dimissioni per giusta causa dei predetti lavoratori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo riguardante la società Facile Ristrutturare S.p.a.

Al riguardo, acquisiti gli elementi informativi necessari dalle Direzioni competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rappresento quanto segue.

In favore della società Facile ristrutturare S.p.A. risulta un provvedimento di autorizzazione di un trattamento di CIGS per crisi aziendale, in favore di n. 476 lavoratori, impiegati presso n. 43 unità produttive, dislocate nel territorio nazionale, per il periodo decorrente dal 17 giugno 2024 al 16 giugno 2025.

Inoltre segnalo che in data 11 giugno 2024 si è tenuta presso la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali una riunione tra i

rappresentanti di Facile Ristrutturare S.p.a. e le Organizzazioni sindacali per l'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale finalizzato ad ottenere il trattamento straordinario di integrazione salariale.

All'esito dell'incontro, le parti hanno sottoscritto un verbale di accordo finalizzato al ricorso alla CIGS per crisi aziendale e che la questione relativa ai mancati pagamenti non è stata oggetto di discussione nel corso dell'esame congiunto svoltosi presso il Ministero.

Nel prendere atto della situazione e ringraziando gli Onorevoli Interroganti per la segnalazione, assicuro la massima attenzione sulla questione da parte del Ministero del lavoro che monitorerà la vicenda anche a seguito di accertamenti ispettivi.

ALLEGATO 3

5-02649 D'Alessio: Iniziative volte ad applicare correttivi agli strumenti di contrasto alla povertà tali da includere tra i destinatari delle misure le numerose persone e famiglie in condizione di povertà assoluta che oggi ne sono escluse.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli onorevoli interroganti che hanno sollevato il tema fondamentale della lotta alla povertà, prioritario per il Governo che ha adottato importanti misure a tutela dei più bisognosi e fragili.

In via preliminare è importante ricordare che l'AdI e il SFL sono stati introdotti anche in risposta a tali difficoltà, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai nuclei fragili e, al contempo, l'integrazione nel mercato del lavoro dei soggetti « attivabili », in linea con la Raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023 relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva.

Giova evidenziare che il beneficio economico dell'Assegno di Inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessantanni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio ed inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

In linea generale, si definiscono in condizione di svantaggio, le persone con disturbi mentali, quelle in carico ai servizi socio-sanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, i soggetti con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, le persone vittime di tratta o di violenza di genere, le persone ex detenute o detenute

ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, le persone portatrici di specifiche fragilità sociali, i senza dimora.

In tal senso, la *ratio* sottesa all'introduzione della nuova misura risiede proprio nella capacità della stessa di assurgere a strumento valido di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Inoltre rammentare, a differenza di quanto avveniva con la precedente misura del Reddito di Cittadinanza, la totale cumulabilità dell'Assegno di Inclusione con l'Assegno Unico Universale, che è il sostegno economico riconosciuto in favore delle famiglie con figli a carico, attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. In presenza della piena cumulabilità con l'Assegno Unico, la componente del contributo Adi spettante in presenza di figli minori, attraverso l'applicazione del relativo parametro nella scala di equivalenza, si configura infatti come una integrazione all'assegno unico per renderlo maggiormente generoso. In particolare, a fronte del maggiore importo che l'Assegno Unico Universale riconosce per i figli successivi al secondo, consente di riconoscere un supporto più generoso già a partire dal primo figlio.

Con riguardo alle preoccupazioni manifestate dagli interroganti, circa gli effetti della riforma occorre puntualizzare che se da un lato la platea dei nuclei che possono beneficiare dell'Adi appare più ristretta di quella del RdC, tuttavia, si fa presente che aver dedicato alle persone attivabili la mi-

sura del Supporto per la formazione e il lavoro vincolando l'accesso per l'interessato al beneficio economico alla partecipazione alle politiche attive del lavoro, atte-

nua il disincentivo monetario alla ricerca di un impiego e potrebbe accrescere l'offerta di lavoro, determinando una modifica dei comportamenti delle persone.

ALLEGATO 4

5-02384 Gribaudo: Iniziative volte a scongiurare una riduzione dei livelli occupazionali presso la Gimar di Occimiano e un indebolimento del tessuto occupazionale e produttivo del relativo territorio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dagli Onorevoli interroganti relativo alle iniziative che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intenda adottare al fine di favorire un confronto tra l'impresa Gimar e le organizzazioni sindacali con il coinvolgimento delle amministrazioni locali interessate, dopo aver acquisito elementi informativi dalla regione Piemonte e dal Ministero dell'interno, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo, la regione Piemonte ha rappresentato che all'inizio del mese di maggio 2024 la direzione aziendale Gimar ha comunicato l'intenzione di interrompere la produzione ad Occimiano (in provincia di Alessandria) e di spostare il personale, composto da circa 50 persone, nel sito di Calamandrana, a circa 60 chilometri di distanza, segnalando la necessità di intervenire con investimenti e azioni strutturali importanti, soprattutto dal punto di vista della sicurezza.

La regione Piemonte ha, altresì rappresentato che la società Gimar attraverso un comunicato, ha informato di aver stanziato circa 5 milioni di euro complessivi per la creazione della nuova unità produttiva.

Da quanto emerge dal comunicato, ci sarebbe l'intenzione di costituire un unico grande stabilimento per il Piemonte, dove fare confluire l'attività delle due storiche realtà di Gimar e Sirio Aliberti con un migliore equipaggiamento dal punto di vista tecnico e infrastrutturale, al fine di massimizzare gli standard di sicurezza, l'ot-

timizzazione logistica e la crescita del business e occupazionale.

L'accorpamento delle attività nella nuova sede non dovrebbe comportare alcun impatto sulle maestranze, atteso che il personale di Gimar sarà interamente trasferito nella nuova unità. Per facilitare l'operazione, l'azienda si è detta disponibile a mettere a disposizione dei dipendenti una serie di servizi gratuiti, tra cui un bus-navetta e una mensa.

Inoltre, la regione ha rappresentato che il 23 maggio 2024 è stata raggiunta una intesa per il trasferimento dei dipendenti della Gimar da Occimiano a Calamandrana. I lavoratori dell'azienda hanno approvato l'ipotesi di accordo definita dalla Direzione aziendale e dalla rappresentanza sindacale, in virtù del quale l'azienda si impegna a riconoscere ai dipendenti che aderiranno al trasferimento alcuni « *benefit* » indicati nell'unito accordo, sottoscritto dai legali rappresentanti legali della Società Gimar, dalle RSU e dalle Organizzazioni sindacali coinvolte. La stipula del detto accordo è stata confermata anche dall'Ufficio territoriale della Prefettura di Asti che evidenzia che, al momento, non risultano contrasti tra i dipendenti e la Società.

In conclusione, si assicura che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pur non avendo ricevuto alcuna istanza da parte della società Gimar, nonché segnalazione da parte delle rappresentanze sindacali, continuerà a monitorare la situazione al fine di tutelare i diritti dei lavoratori interessati.

ALLEGATO 5

5-02552 Dell'Olio: Verifiche sullo svolgimento da parte di Inps Servizi S.p.a. delle attività di *contact center* multicanale verso l'utenza (Ccm) nel rispetto delle disposizioni sulla qualità del servizio e sul limite di spesa annua complessiva.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto di sindacato ispettivo, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti relativi alla situazione dei lavoratori del *contact center* multicanale (CCM) di Inps Servizi S.p.a.

Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2019 ha previsto, come noto, l'internalizzazione delle attività di CCM verso l'utenza dell'istituto, disponendone l'affidamento alla società *in house* INPS Servizi S.p.a.

L'Inps, interpellato sul tema, ha riferito che nella predisposizione degli atti negoziali da sottoscrivere con la Società, ha operato in modo da non superare la spesa sostenuta per la remunerazione dei servizi di *contact center* nell'anno 2018, ultimo esercizio finanziario di cui erano disponibili i dati di rendiconto al momento di approvazione della norma.

In data 7 dicembre 2021 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro di servizio che disciplina i rapporti tra INPS e INPS Servizi S.p.a.

In particolare, l'articolo 3 ha disposto che la misura annuale massima per la remunerazione complessiva dei servizi di CCM (comprensiva delle attività degli operatori telefonici, delle spese di traffico telefonico e delle spese per lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi informativi), non eccedesse la spesa sostenuta nell'anno 2018.

Su tali presupposti, la Società ha adottato, il 15 aprile 2022, il proprio Piano industriale e il 16 settembre 2022 le Parti hanno sottoscritto il Contratto attuativo.

Successivamente alla sottoscrizione del citato Accordo Quadro, è intervenuto il decreto-legge n. 115 del 2022 che ha di-

sposto che la spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di *contact center* multicanale non può eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di 20 milioni di euro, ferma restando l'applicazione dei limiti già vigenti relativi alla spesa complessiva per beni e servizi sostenuta dall'INPS.

In tale quadro, l'istituto, dunque, è tenuto a valutare il potenziale incremento della capacità di spesa a favore del CCM unitamente alle spese di funzionamento, considerando la media della spesa per beni e servizi, al netto delle acquisizioni di carattere informatico, sostenuta nel triennio 2016-2018.

Infine, con riferimento all'attività del CCM, l'istituto si è impegnato a garantire un servizio di *contact center* efficiente e orientato alla qualità, sia sotto il profilo della gestione del servizio, della valorizzazione degli operatori che della soddisfazione degli utenti.

Questo impegno è stato espresso attraverso le linee di indirizzo che hanno portato all'adozione del vigente Piano industriale, come anche in quelle fornite a INPS Servizi S.p.a. per la revisione dello stesso, attualmente oggetto di confronto.

Ciò detto, preso atto di quanto segnalato dagli Onorevoli interroganti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali seguirà con attenzione, nei limiti della propria competenza, la vicenda rappresentata nell'atto affinché sia assicurata la continuità dell'erogazione dei servizi offerti da Inps nei confronti dell'utenza, tenuto anche conto delle competenze maturate dal personale.

ALLEGATO 6

5-02572 Soumahoro: Iniziative volte a scongiurare la chiusura dei punti vendita Euronics nel Lazio e a garantire la salvaguardia dei posti di lavoro presso i medesimi punti vendita.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dagli Onorevoli interroganti relativo alle iniziative che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intenda adottare per tutelare i lavoratori impiegati nelle aziende Kus S.r.l. e a Nova Casale S.r.l.

Al riguardo, sono state interpellate le strutture competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ispettorato nazionale del lavoro che hanno comunicato quanto segue.

La società Kus S.r.l., con nota del 27 giugno 2024, ha comunicato l'avvio della fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo nei confronti di tutto il personale della società, pari a n. 29 lavoratori, di cui n. 15 collocati nella regione Lombardia e n. 14 nella regione Lazio.

Come risulta dalla nota di avvio della procedura, la Società ha deciso di procedere al licenziamento collettivo poiché non ritiene più praticabile il prosieguo della propria attività, che ha deciso di cessare definitivamente.

La fase sindacale della procedura scadrà, salvo proroghe, il 12 agosto p.v. e, in caso di esito negativo, la competenza della successiva fase amministrativa, considerata la collocazione pluriregionale delle unità produttive interessate, sarà curata dalla Direzione Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvederà eventualmente a convocare le Parti coinvolte.

Riguardo alla Nova Casale S.r.l. si rappresenta che, in merito alla segnalata vertenza, ad oggi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha ricevuto, alcuna comunicazione né richiesta di intervento.

Tanto premesso, il Ministero del lavoro, assicura la massima attenzione sull'evoluzione della vicenda, e si impegna a sostenere, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili affinché i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti siano doverosamente rispettati valutando la possibilità a prendere parte ad iniziative volte a individuare soluzioni e strumenti che possano dare risposte efficaci.

XII COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari sociali)****S O M M A R I O****INTERROGAZIONI:**

5-01109 Malavasi: Iniziative per tutelare i pazienti affetti da porpora trombotica trombocitopenica (TTP)	175
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	178
5-02147 Marianna Ricciardi: Possibilità per gli specializzandi di presentare domanda di inserimento nella graduatoria regionale di pediatria di libera scelta per l'anno 2025	175
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	180

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. C. 1305, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	175
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	182

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti, recanti « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal <i>caregiver</i> familiare »	176
Audizione informale, in videoconferenza, di Alessandra Servidori, docente di politiche del lavoro e <i>welfare</i> , nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti, recanti « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal <i>caregiver</i> familiare »	177
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione per l'invecchiamento attivo (AUSER), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti, recanti « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal <i>caregiver</i> familiare »	177
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA), dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) e dell'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (AISLA), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti, recanti « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal <i>caregiver</i> familiare »	177

INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 13.55.

5-01109 Malavasi: Iniziative per tutelare i pazienti affetti da porpora trombotica trombocitopenica (TTP).

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario Gemmato per aver richiamato le linee guida, che rappresentano uno strumento essenziale per la speranza di vita delle persone affette da malattie rare. Ricorda che la patologia in causa colpisce maggiormente le donne, in particolare tra i venti e i trent'anni di età. Sottolinea che la diagnosi in una fase precoce è fondamentale, poiché il tempo è vita nel caso delle malattie rare.

Sollecita l'attenzione del Governo affinché siano predisposti percorsi di monitoraggio sull'osservanza delle predette linee guida, segnalando in particolare che ancora oggi si rilevano importanti e ingiustificate divergenze su base regionale, e nei diversi centri specialistici, circa la loro applicazione. Occorrerebbe promuovere, pertanto, sia una più completa formazione dei medici specializzandi, al fine di consentire loro di individuare in maniera precoce la patologia, sia dei test rapidi. Nel concludere, fa presente che si adopererà per proseguire l'interlocuzione con il Governo sul tema dell'interrogazione.

5-02147 Marianna Ricciardi: Possibilità per gli specializzandi di presentare domanda di inserimento nella graduatoria regionale di pediatria di libera scelta per l'anno 2025.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marianna RICCIARDI (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario Gemmato per aver sollevato il punto centrale della questione, ossia il problema del rinnovo degli incarichi provvisori.

Al riguardo, segnala che nel mese di ottobre prossimo circa seicento giovani medici completeranno la specializzazione in pediatria, ma non potranno iscriversi alle graduatorie per l'anno 2025, che chiuderanno quindici giorni prima di ottobre; per questi pochi giorni, pertanto, seicento giovani medici saranno costretti a veder slittare la propria stabilizzazione al 2026.

Ricorda che lo slittamento in questione determina un disagio anche per i pazienti, che desiderano potersi rivolgere al più presto a un pediatra stabile e definitivo.

Pur comprendendo che il margine di manovra del Governo sia ristretto, ritiene che fosse assolutamente necessario effettuare un tentativo di interlocuzione, al fine di ottenere un differimento del predetto termine.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.

C. 1305, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 maggio 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che il testo della proposta di legge, non

modificato nel corso dell'esame in sede referente, è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per acquisirne i prescritti pareri. Al riguardo, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V, VII, IX e XIII, mentre la Commissione per le questioni regionali ha comunicato che non avrebbe espresso il proprio parere.

Non essendoci richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

C. 1806, approvata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, procede allo svolgimento della relazione in sostituzione della relatrice, deputata Patriarca, impegnata nella riunione dell'Ufficio di presidenza della Camera. Fa presente che la proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato il 27 marzo 2024 e recante « Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del

bracconaggio ittico nelle acque interne », sulla quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla Commissione Agricoltura, si compone di un unico articolo.

Le competenze della Commissione Affari sociali sono limitate a una disposizione recata del comma 1, lettera *a*), capoverso comma *2-ter*. In particolare, con riferimento alle acque interne che non siano salse, salmastre né lagunari, si introduce il divieto esercitare la pesca professionale e di utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti. In via di eccezione, tuttavia, le predette attività sono consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, che siano autorizzati dagli enti preposti e organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile.

Illustra, quindi, la proposta di parere favorevole predisposta dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 luglio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti, recanti « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.

Audizione informale, in videoconferenza, di Alessandra Servidori, docente di politiche del lavoro e *welfare*, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti, recanti « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal *caregiver* familiare ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione per l'invecchiamento attivo (AUSER), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti, recanti « Disposizioni

per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal *caregiver* familiare ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA), dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) e dell'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (AISLA), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti, recanti « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal *caregiver* familiare ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.

ALLEGATO 1

5-01109 Malavasi: Iniziative per tutelare i pazienti affetti da porpora trombotica trombocitopenica (TTP).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per i quesiti posti poiché mi consentono non solo di fornire una risposta ma anche di evidenziare importanti misure che questo Governo ha posto in essere proprio relativamente alle malattie rare, settore oggetto di specifica delega a me conferita.

Nel nostro Paese la porpora trombotica trombocitopenica (TTP) ha un codice di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria (il codice di esenzione RGG010) in quanto tale patologia afferisce al Gruppo delle « Microangiopatie Trombotiche », in base all'Allegato 7 (« Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo ») del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Pertanto, anche nel caso della TTP, come per tutte le altre malattie rare in elenco, viene prevista una presa in carico dei pazienti negli ambiti della Rete nazionale malattie rare, istituita con il decreto del Ministero della sanità del 18 maggio 2001, n. 279.

Autentici « punti nodali » della Rete in questione sono i Centri di diagnosi e cura, presidi accreditati ed appositamente individuati dalle regioni, tramite specifici atti normativi, i quali erogano a beneficio dei pazienti le necessarie attività e prestazioni attinenti alla prevenzione, alla sorveglianza, alla diagnosi ed al trattamento delle malattie rare.

In particolare, gli accertamenti diagnostici possono essere eseguiti in regime di esenzione nei casi di sospetto diagnostico di malattia rara, utilizzando a tal fine il codice R99, come stabilito dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 279 del 2001.

La legge n. 175 del 2021 ha previsto il riordino della Rete nazionale per le malat-

tie rare, che è stato effettuato a seguito dell'Accordo in Conferenza permanente Stato-regioni del 24 maggio 2023 sul « Piano nazionale malattie rare 2023-2026 » e sul documento per il « Riordino della rete nazionale delle malattie rare ».

Per consentire alle regioni di realizzare gli obiettivi del Piano nazionale malattie rare 2023-2026, ho ritenuto opportuno indirizzare le politiche del Ministero della salute in materia di malattie rare vincolando 50.000.000,00 euro per il biennio 2023-2024, a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale, destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Con la successiva Intesa del 9 novembre 2023, sono state definite le modalità di ripartizione, assegnazione ed erogazione delle suddette risorse finanziarie rese disponibili, approvate nella seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 30 novembre 2023.

Pertanto, i pazienti affetti dalla patologia in questione sono presi in carico ed assistiti dagli specifici Centri di riferimento individuati a livello regionale.

In merito al riconoscimento nei Livelli essenziali di assistenza del « Dosaggio dell'attività funzionale ADAMTS13 » (« proteasi clivante il fattore von Willebrand »), occorre segnalare che la richiesta di riconoscimento è stata presentata alla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel SSN, con il procedimento richiesto ai sensi della legge n. 208 del 2015.

Da ultimo, in relazione alle linee guida sulla TTP, aggiornate nel 2021 dalla Società italiana di ematologia e validate dal Sistema nazionale linee guida, l'istituto su-

periore di sanità, nel ribadire che le linee guida sono un importante strumento sia per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria sia per ottimizzarne l'erogazione,

precisa che sono in corso attività per la definizione di strategie di disseminazione, implementazione e monitoraggio delle linee guida in questione.

ALLEGATO 2

5-02147 Marianna Ricciardi: Possibilità per gli specializzandi di presentare domanda di inserimento nella graduatoria regionale di pediatria di libera scelta per l'anno 2025.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito poiché il tema dell'assistenza territoriale pediatrica è un obiettivo da sempre ritenuto di primaria importanza nell'ambito delle politiche ministeriali.

Con riferimento ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si rappresenta quanto segue.

Il Capo IV dell'accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 28 aprile 2022 regola il rapporto convenzionale dei medici pediatri di libera scelta e, in particolare, l'articolo 19 reca le disposizioni relative alla graduatoria regionale e alle graduatorie aziendali per gli incarichi temporanei e le sostituzioni. Infatti, i pediatri da incaricare sono tratti da una graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale dall'assessorato alla sanità.

Nel dettaglio, fra i requisiti richiesti, occorre il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti. Comunque, possono presentare domanda di inserimento in graduatoria i medici che nell'anno acquisiranno il diploma di specializzazione. Tuttavia, detto titolo deve essere posseduto ed autocertificato, proprio, entro il 15 settembre ai fini dell'inserimento nella graduatoria provvisoria.

Il comma 6 dell'articolo 19 sopra richiamato permette di programmare che la graduatoria provvisoria sia resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale della regione e che la graduatoria definitiva sia approvata dall'assessorato regionale alla sanità, il quale provvede alla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* entro il 30 novembre di ciascun anno, con validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

Tanto premesso, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, appare evidente che il termine suddetto, entro il quale il titolo deve essere posseduto ed autocertificato, rappresenta, allo stato, un limite perentorio.

Inoltre, si evidenzia che, al fine di superare alla particolare situazione che si è venuta a creare nel tempo di carenza di medici di medicina generale e di medici specializzati in pediatria sul territorio, questo Governo ha prorogato al 31 dicembre 2024 le disposizioni di cui all'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche con la legge 24 aprile 2020, n. 27, che consentono ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, riconoscendo le ore di attività svolte a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Infine, con riferimento ai contratti di formazione medico-specialistica in pediatria finanziati con fondi statali, si rappresenta che a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 il numero di contratti assegnati a tali scuole di specializzazione è costantemente e progressivamente aumentato, passando dai 409 contratti disponibili per l'anno accademico 2017/2018, a 811 contratti assegnati per l'anno accademico 2022/2023, ossia è di fatto raddoppiato nell'ultimo quinquennio accademico.

Si aggiunga che, diversamente da quanto accaduto negli anni precedenti, a partire dall'anno accademico 2018/2019 il numero di contratti finanziati dallo Stato per l'accesso alle scuole di specializza-

zione in pediatria ha sempre assicurato il completo soddisfacimento del fabbisogno formativo regionale, espresso ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999.

ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante «Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne » (C. 1806 Governo, approvata dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1922 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	184
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	192

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	185
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP)</i>	193
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. Atto n. 164 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	186
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	197
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE. Atto n. 165 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	187
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	198

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione dei Presidenti delle Commissioni Affari dell'Unione europea dei Parlamenti dei Paesi mediterranei membri dell'UE, svoltasi a Creta dal 13 al 14 giugno 2024	190
<i>ALLEGATO 5 (Sulla riunione dei Presidenti delle Commissioni Affari dell'Unione europea dei Parlamenti dei Paesi mediterranei membri dell'UE, svoltasi a Creta dal 13 al 14 giugno 2024)</i>	199

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	190
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	190
Sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (COLAP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190
<i>ERRATA CORRIGE</i>	191

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

C. 1922 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, persegue due fondamentali obiettivi: determinare da un lato una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria del tratto ferroviario francese ed una diversa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra Italia e Francia, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità. Abrogare, dall'altro, la legge n. 475 del 1973, con cui è stata ratificata la precedente Convenzione italo-francese sottoscritta nel 1970, in quanto ritenuta non più conforme al diritto dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva 2012/34/UE istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo.

Ricorda che tale direttiva ha l'obiettivo di assicurare un'efficiente gestione del settore ferroviario europeo: per quel che riguarda la gestione dell'infrastruttura, gli Stati membri devono provvedere affinché

le funzioni essenziali che determinano l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura siano attribuite ad enti o società che non svolgono a loro volta servizi di trasporto ferroviario; per quel che riguarda la fornitura dei servizi di trasporto, gli Stati membri devono rilasciare le licenze necessarie alle imprese che soddisfino i requisiti prescritti in materia di onorabilità, capacità finanziaria, competenza professionale e copertura della propria responsabilità civile.

Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione – che si compone di quindici articoli, suddivisi in quattro Titoli – segnala che l'articolo 1 definisce ambito di applicazione e oggetto della Convenzione. Quanto al primo aspetto, la Convenzione si applica al tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia (denominata « la Linea ») situato in territorio francese. Quanto al secondo aspetto, la Convenzione definisce la ripartizione delle responsabilità in materia di esercizio e manutenzione della Linea e le modalità applicabili al finanziamento di queste missioni.

Il Titolo II contiene le disposizioni relative: alla designazione delle responsabilità dei gestori dell'infrastruttura italiano e francese, spettando al primo la pianificazione oraria e la gestione delle richieste ricevute dalle imprese ferroviarie italiane e francesi mentre al secondo l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura su tutta la Linea in base al principio di territorialità (articolo 3); alle regole di funzionamento applicabili alla Linea da parte del gestore dell'infrastruttura francese, in particolare in merito alla interoperabilità, alla sicurezza e all'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie (articolo 4); all'indicazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, calcolati secondo la normativa francese e percepiti dal gestore dell'infrastruttura francese (articolo 5); alla gestione e manutenzione delle stazioni sulla Linea, assicurate dal/dai gestore/i designato/i dallo Stato francese (articolo 6).

Il Titolo III individua le modalità di finanziamento della Linea. Più specificamente, l'articolo 7, lettera a), prevede che il

deficit o l'avanzo di gestione ordinaria per ogni tratto della Linea viene valutato annualmente e sostenuto da parte italiana e francese sulla base di una ripartizione proporzionale alla circolazione dei treni italiani e francesi, salva la clausola di salvaguardia in base alla quale per ogni tratta, in caso di *deficit* e in presenza di almeno un servizio regolare di trasporto ferroviario di ciascuna Parte, ognuna di esse si farà carico di almeno il 25 per cento del *deficit*. Le successive lettere disciplinano altri aspetti finanziari, tra cui i termini di pagamento delle somme dovute da una Parte all'altra parte e la messa in mora in caso di mancato versamento delle somme dovute.

Il Titolo IV reca le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 8 dispone che l'infrastruttura ferroviaria, salvo eccezioni locali concordate con specifiche convenzioni al fine di garantire la continuità tecnica delle opere e delle attrezzature, è di proprietà dello Stato francese.

L'articolo 9 prevede che la Convenzione sia attuata nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti alle Parti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 10 stabilisce che, in caso di eccezioni locali di esercizio e manutenzione della Linea concordate al fine di garantire la continuità dell'esercizio e della manutenzione ordinaria della stessa – che spettano in via generale al gestore dell'infrastruttura francese –, il gestore dell'infrastruttura italiano deve attivarsi presso l'Autorità nazionale di sicurezza francese per disporre di un'autorizzazione di sicurezza all'esercizio dell'attività in territorio francese.

L'articolo 11 precisa che, in caso di emergenza, ciascuna Parte autorizza l'intervento nel proprio territorio delle squadre di soccorso dell'altro Stato.

In base all'articolo 12 l'organismo di controllo nazionale francese è competente per la Linea, mentre ai sensi dell'articolo 13, la Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti delle Alpi del Sud è incaricata di garantire il controllo dell'attuazione della Convenzione.

Infine, gli articoli 14 e 15 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo, tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti, i termini per la sua entrata in vigore – per una durata indeterminata – e l'eventuale denuncia, disponendo altresì che dall'entrata in vigore della presente Convenzione viene abrogata la precedente Convenzione tra Italia e Francia riguardante la Linea, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.

Quanto al disegno di legge di ratifica, osserva che esso si compone di cinque articoli: in particolare, l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, l'articolo 4 dispone l'abrogazione della legge n. 475 del 1973, con la quale, come accennato precedentemente, l'Italia ha ratificato la Convenzione tra l'Italia e la Francia del 1970.

Poiché le disposizioni del presente provvedimento non presentano peraltro profili di interferenza o incompatibilità con l'ordinamento europeo, preannuncia la presentazione di un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE)

2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Atto n. 161.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 luglio scorso.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del Gruppo del Partito democratico (*vedi allegato 2*), la quale sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, chiede di rinviare alla seduta di domani il seguito dell'esame del provvedimento, atteso lo svolgimento del suo *iter* presso l'VIII Commissione Ambiente e per valutare i contenuti della proposta di parere alternativo.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata per domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148.

Atto n. 164.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Salvatore CAIATA (FDI), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, cosiddetta « direttiva NIS 2 » (*Network and Information Systems*) relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS) e, conseguentemente, ad abrogare e sostituire il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di recepimento della direttiva NIS del 2016.

Rileva come si tratti di un settore assai delicato, che è diventato negli ultimi anni oggetto dell'attenzione dell'Unione europea e del Parlamento italiano: la Commissione ha infatti svolto un importante lavoro conoscitivo nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, della comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla *politica di ciberdifesa dell'UE*.

Sottolinea inoltre come il tema della cibersicurezza risulti decisivo anche in connessione con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, poiché i dati su cui sistemi di IA poggiano richiedono elevati livelli di integrità e protezione.

Ricorda altresì che il provvedimento in titolo è stato predisposto in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (Legge di delegazione europea 2022-2023) e nel rispetto dell'articolo 3 della stessa legge, che detta i principi e criteri specifici di delega.

Segnala che la nuova direttiva NIS 2, il cui termine di recepimento è fissato dalla stessa al 17 ottobre 2024, è stata adottata per rispondere alle crescenti minacce poste dalla digitalizzazione e dall'aumento degli attacchi informatici, rafforzando ulteriormente la sicurezza informatica e la resilienza delle infrastrutture critiche e dei fornitori di servizi digitali all'interno dell'Unione europea (UE).

Evidenzia che le principali novità introdotte sono: l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina an-

che alla Pubblica amministrazione centrale, le piccole e microimprese, e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica pubbliche e di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; la distinzione tra « soggetti essenziali » e « soggetti importanti » in base ai requisiti dimensionali e alla tipologia di prodotti o servizi forniti, al fine di superare l'attuale disomogeneità nel processo di identificazione dei soggetti da parte degli Stati membri; la razionalizzazione dei requisiti minimi di sicurezza e delle procedure di notifica obbligatoria; l'adozione di un approccio « multirischio »; la regolamentazione della divulgazione coordinata delle vulnerabilità (CVD) e l'ampliamento delle funzioni di coordinamento dei *Team* di risposta agli incidenti di sicurezza informatica CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) nazionali; l'istituzionalizzazione della cooperazione tra Stati membri nella nuova rete CyCLONE (*Cyber Crises Liaison Organisation Network*), per la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cibersecurity su vasta scala.

Mette in risalto come la nuova direttiva preveda inoltre uno specifico apparato sanzionatorio, più severo e armonizzato a livello europeo, allo scopo di garantire una maggiore uniformità e deterrenza in tutta l'UE, con sanzioni che arrivano fino a un massimo di almeno 10.000.000 euro o di almeno il 2 per cento del fatturato totale annuo del soggetto.

Lo schema di decreto legislativo, di recepimento della direttiva NIS 2, si compone di 44 articoli, suddivisi in 6 capi.

Il capo I (articoli da 1 a 8) è dedicato alle disposizioni generali e all'articolo 5 recepisce anche il capo V (Giurisdizione e registrazione) della direttiva NIS 2; il capo II (articoli da 9 a 17) è dedicato al quadro nazionale di sicurezza informatica e all'articolo 17, recepisce anche il capo VI (Condivisione delle informazioni) della direttiva NIS 2; il capo III (articoli da 18 a 22) concerne la cooperazione a livello dell'Unione europea e internazionale e l'articolo 18 (Gruppo di cooperazione NIS) recepisce anche parte dei due articoli che compongono il capo VIII (Atti delegati e atti di

esecuzione) della direttiva NIS 2; il capo IV (articoli da 23 a 33) è dedicato agli obblighi in materia di gestione del rischio per la sicurezza informatica e di notifica di incidente e, al suo articolo 27 (Uso di schemi di certificazione della cibersecurity), recepisce parte dei due articoli che compongono il capo VIII (Atti delegati e atti di esecuzione) della direttiva NIS 2; il capo V (articoli da 34 a 39) è invece dedicato alla supervisione e recepisce e razionalizza le disposizioni contenute al capo VII (Vigilanza ed esecuzione) della direttiva NIS 2; infine il capo VI (articoli da 40 a 44) riguarda le disposizioni finali e transitorie, recependo il capo IX (disposizioni finali) della direttiva NIS 2.

In conclusione, poiché il provvedimento non presenta elementi di contrasto con l'ordinamento dell'Ue e appare coerente anche con quanto previsto dalla legge recante disposizioni in materia di rafforzamento della cibersecurity nazionale e di reati informatici, preannuncia l'espressione di un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Piero DE LUCA (PD-IDP), nell'annunciare il voto favorevole del proprio gruppo, anche in considerazione della compatibilità del provvedimento rispetto ai principi europei, rileva alcune criticità legate alla mancanza di risorse finanziarie in particolare nei confronti degli enti locali e di altri soggetti destinatari di obblighi stringenti ai fini del rafforzamento delle reti e delle infrastrutture cibernetiche.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE. Atto n. 165.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, segnala che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, concernente la resilienza dei soggetti critici (direttiva CER – *Critical Entities Resilience*), nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, (delegazione europea 2022-2023).

Ricorda che la direttiva CER abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee – nei soli settori dell'energia e dei trasporti, e in un limitato numero di sottosettori – e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Osserva che la nuova direttiva ha un ambito di applicazione più ampio, che non riguarda quindi solo le infrastrutture critiche europee, e ha l'obiettivo di introdurre un'armonizzazione delle norme volta a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno.

A tal scopo, rileva come la direttiva, tra le altre cose, ponga in capo agli Stati membri l'obbligo di individuare gli operatori pubblici e privati titolari di infrastrutture critiche, cosiddetti soggetti critici, in una serie di settori specificamente individuati, stabilendo per i medesimi soggetti critici obblighi volti a rafforzarne la resilienza e la capacità di fornire i servizi essenziali nel mercato interno. La citata direttiva prevede inoltre l'adozione di una strategia per la definizione di obiettivi e misure dirette a garantire un elevato livello di resilienza da parte dei soggetti e contiene altresì misure volte a consentire alle autorità competenti di reagire prontamente e adeguatamente agli incidenti, inteso quest'ultimo come qualsiasi evento capace di perturbare la fornitura di un servizio essenziale.

Passa inoltre ad esaminare i contenuti del provvedimento, che si compone di 7 capi e 22 articoli.

L'articolo 1, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva CER, definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo. In particolare, è prevista l'espressa esclusione dall'ambito di applicazione del presente decreto agli enti della pubblica amministrazione che operano nei settori della pubblica sicurezza, della difesa nazionale o dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, agli organismi di informazione per la sicurezza ed all'Autorità nazionale per la cybersicurezza (ACN), nonché al Parlamento, alla Banca d'Italia e agli organi giudiziari. Con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere previsti altresì ulteriori soggetti ritenuti critici che svolgono attività principalmente nei settori della pubblica sicurezza, della protezione civile, della difesa o dell'attività di contrasto, accertamento e perseguimento di reati.

L'articolo 2 reca una serie di definizioni generali, tra le quali quella di «soggetto critico», «infrastruttura critica», «servizio essenziale», «enti della pubblica amministrazione», riproducendo quelle contenute nell'articolo 2 della direttiva CER.

Gli articoli dal 3 al 5 disciplinano il perimetro della *governance* nazionale in materia di resilienza dei soggetti critici. In particolare, l'articolo 3 definisce le competenze da attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri; l'articolo 4 prevede, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'istituzione del Comitato interministeriale per la resilienza (CIR), con funzioni di proposta, di alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale e di promozione; l'articolo 5 elenca invece le autorità settoriali competenti, definendone compiti e funzioni, prevedendo altresì l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un apposito punto di contatto, con funzione di collegamento con la Commissione europea, cooperazione con i paesi terzi e cooperazione transfrontaliera tra punti di contatto e tra autorità settoriali competenti degli Stati membri.

L'articolo 6 prevede che, entro il 17 luglio 2025, il Presidente del Consiglio dei

ministri adotti la strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici.

L'articolo 7 stabilisce che la valutazione del rischio da parte dello Stato sia redatta dal punto di contatto unico dopo aver raccolto le valutazioni delle autorità settoriali competenti, indicando altresì gli elementi di cui deve tenere conto la valutazione del rischio.

L'articolo 8 prevede che le autorità settoriali competenti individuino, ciascuna per i propri settori e sottosettori, i soggetti ritenuti critici entro il 17 gennaio 2026, e che il punto di contatto unico ne stili un elenco, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il medesimo termine.

L'articolo 9 elenca i criteri cui le autorità settoriali devono attenersi per determinare la rilevanza degli effetti negativi di un incidente, in base a soglie definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 10 esclude l'applicazione delle disposizioni concernenti la cooperazione con gli Stati membri dell'UE (articolo 12), gli obblighi di resilienza dei soggetti critici (capo III), i soggetti critici di particolare rilevanza europea (capo IV), nonché la vigilanza e l'esecuzione e quelle relative ai poteri ispettivi (capo V) per i soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali, in quanto essi sono soggetti ad una specifica disciplina settoriale.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di sostegno ai soggetti critici, che si sostanzia nello scambio con essi di buone prassi, nell'elaborazione di modelli, linee guida e metodologie di analisi, nel supporto nell'organizzazione di esercitazioni volte a testare la loro resilienza, nonché nella realizzazione di corsi di formazione per il loro personale e, ove possibile, attività di consulenza.

L'articolo 12 prevede specifiche attività di cooperazione tra i punti di contatto unici e le autorità settoriali competenti dei vari Stati membri.

L'articolo 13 prevede che i soggetti critici effettuino l'individuazione delle proprie infrastrutture critiche e una ricognizione

dei rischi connessi all'erogazione di servizi essenziali, tenuto conto di una serie specifica di criteri.

L'articolo 14 prevede l'adozione da parte dei soggetti critici di misure tecniche, di sicurezza e di organizzazione, adeguate a garantire la propria resilienza, sulla base delle informazioni pertinenti fornite in merito alla valutazione del rischio dello Stato.

L'articolo 15 detta disposizioni per l'acquisizione da parte di un soggetto critico dei precedenti personali, presenti e non nel casellario giudiziale europeo, delle persone che svolgono attività o ricoprono ruoli di rilievo nell'erogazione dei servizi essenziali da parte dei soggetti critici.

L'articolo 16 pone in capo ai soggetti critici precisi obblighi di notificazione e comunicazione in caso di incidenti rilevanti, in modo da consentire alle autorità settoriali competenti di reagire tempestivamente agli incidenti.

L'articolo 17 definisce i soggetti critici di particolare rilevanza europea, rinviando alla procedura stabilita dalla direttiva e gestita dalla Commissione europea.

L'articolo 18 prevede la possibilità di organizzare una missione di consulenza che è chiamata a valutare le misure adottate da parte di un soggetto critico. La richiesta relativa all'organizzazione della predetta missione può provenire dal punto unico di contatto, sentita l'autorità settoriale competente ovvero su proposta di quest'ultima, ovvero dalla stessa richiesta della Commissione europea.

L'articolo 19 stabilisce che il punto di contatto unico partecipa alle attività del gruppo per la resilienza dei soggetti critici e che, qualora necessario, al relativo personale è rilasciato il nulla osta di sicurezza.

L'articolo 20 attribuisce alle autorità settoriali competenti poteri di vigilanza, di ispezione, di svolgere attività di controllo, di richiesta di informazioni e di diffida nei confronti dei soggetti critici, finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi consistenti nella corretta adozione delle misure di resilienza.

L'articolo 21 disciplina l'apparato sanzionatorio.

L'articolo 22 dispone infine l'abrogazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

In conclusione, evidenzia che non si ravvisano elementi di contrasto con l'ordinamento dell'UE e propone pertanto l'espressione di un parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo d'intervenire, La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla riunione dei Presidenti delle Commissioni Affari dell'Unione europea dei Parlamenti dei Paesi mediterranei membri dell'UE, svoltasi a Creta dal 13 al 14 giugno 2024.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ricorda che dal 13 al 14 giugno scorsi ha partecipato, insieme al Presidente dell'omologa Commissione del Senato, sen. Terzi di Sant'Agata, ad una Riunione dei Presidenti delle Commissioni per gli affari dell'Unione europea dei Parlamenti dei Paesi mediterranei membri dell'Unione, svoltasi a Creta dal 13 al 14 giugno 2024.

Sugli esiti della Riunione è stata predisposta una breve relazione che è in distribuzione e che sarà allegata al resoconto odierno (*vedi allegato 5*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (COLAP).

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, introduce l'audizione.

Nicola TESTA, *presidente del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (COLAP)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Stefano CANDIANI (LEGA), Isabella DE MONTE (IV-C-RE), per porre quesiti e formulare osservazioni.

Nicola TESTA, *presidente del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (COLAP)* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 345 del 17 luglio 2024, a pagina 238, seconda colonna, trentottesima riga, dopo le parole: « *parere favorevole* » inserire il seguente periodo: « , *che verrà posta in votazione, come testé convenuto dalla Commissione, in altra seduta* ».

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1922 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato per i profili di competenza il disegno di legge di ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (C. 1922 Governo);

condivisi gli obiettivi del provvedimento, volto a determinare una più equa ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria del tratto ferroviario francese ed una diversa suddivisione dei compiti e delle

responsabilità tecniche, amministrative e finanziarie tra Italia e Francia, sulla base dei principi di territorialità e proporzionalità, nonché ad abrogare la legge n. 475 del 1973, con cui è stata ratificata la precedente Convenzione sottoscritta nel 1970, in quanto ritenuta non più conforme al diritto dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva 2012/34/UE istitutiva di uno spazio ferroviario unico europeo;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

La Commissione Politiche dell'UE,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (A.G. 161);

premesso che:

il sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea (EU ETS) rappresenta uno dei principali strumenti della politica europea per il contrasto ai cambiamenti climatici. Il sistema EU ETS, istituito dalla direttiva 2003/87/CE, è una pietra angolare per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei principali settori industriali e nel comparto dell'Aviazione;

l'EU ETS è un meccanismo di tipo «*cap and trade*» ovvero ovvero fissa un

tetto massimo (cap) alla quantità totale di emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati, cui corrisponde un equivalente numero di quote che possono essere acquistate o vendute dagli operatori. Tali quote possono essere allocate a titolo oneroso, mediante aste pubbliche, o gratuito, mediante assegnazione diretta agli operatori che soddisfino determinati requisiti. L'obiettivo è la riduzione delle emissioni mediante una progressiva riduzione del quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori;

tale sistema è stato recentemente modificato tramite l'adozione di diversi atti legislativi che estendono il campo di applicazione dell'originaria direttiva 2003/87/CE e rafforzano il meccanismo «*cap and trade*» al fine di contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/111 (cosiddetta legge UE sul clima);

in particolare, le direttive n. 958 e n. 959 del 2023, che fanno parte del pacchetto «*Fit for 55*», dispongono la graduale inclusione nell'ambito del sistema ETS delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo: dal 2024 sono incluse le navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto

serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali; dal 2025 sono incluse le navi da carico di stazza lorda tra 5.000 e 400 tonnellate per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali e le navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate;

per quanto riguarda il settore dell'aviazione, è stato confermato l'assoggettamento al sistema ETS delle sole emissioni rilasciate dai voli interni allo Spazio economico europeo (SEE) fino al 2027. Nel 2025, se lo schema internazionale di regolazione delle emissioni derivanti dall'aviazione civile (cosiddetto CORSIA) non avrà prodotto risultati tangibili, la Commissione europea presenterà una proposta per estendere l'ETS anche ai voli in partenza dal SEE (Spazio economico europeo);

è stato reso più stringente l'obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori inclusi nel sistema ETS, che passa da una riduzione del 43 per cento rispetto al 2005 a una riduzione del 62 per cento entro il 2030. Dal 2025 è prevista la creazione di un sistema di scambio di quote separato, ma parallelo, (ETS 2) per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dalla direttiva del 2003 (industrie energetiche, manifatturiere e delle costruzioni). Tale nuovo sistema prevede un cap separato rispetto a quello dell'ETS e una propria traiettoria lineare di riduzione;

è stata, altresì, prevista la progressiva riduzione delle assegnazioni gratuite di quote per le emissioni del settore aereo a circa il 60 per cento nel 2024 e al 40 per cento nel 2025, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026. Nel periodo 2024-2030 è tuttavia prevista l'assegnazione di quote gratuite per i voli soggetti ad obbligo di restituzione che utilizzano carburanti sostenibili. Inoltre, non sono state previste assegnazioni gratuite per i nuovi settori (marittimo e ETS 2), per i quali le quote verranno assegnate solo mediante vendita all'asta;

sempre nel 2023, il regolamento n. 956 ha introdotto il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (cosiddetto CBAM), è volto ad evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da Paesi extra Ue rendano nulli gli sforzi di riduzione all'interno dell'Unione e che permetterà di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall'applicazione del sistema ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti;

considerato che:

in linea con la delega al governo derivante dalla legge di delegazione europea 2022/2023, lo schema di decreto legislativo in argomento contiene le disposizioni per l'attuazione della Direttiva (UE) 2023/959 del parlamento europeo e del consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nonché della Direttiva (UE) 2023/958 del parlamento europeo e del consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;

l'ampia revisione della direttiva 2003/87/CE implica la modifica di ampie parti del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, al fine di adeguare l'ordinamento interno al nuovo quadro giuridico europeo e adattare l'impianto amministrativo in essere alle nuove e molteplici esigenze di regolazione;

rilevato che:

come evidenziato dalle audizioni, emerge dal combinato disposto tra la graduale cancellazione delle quote di emissione gratuite e l'estensione del sistema

ETS anche ai settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dalla direttiva del 2003 (industrie energetiche, manifatturiere e delle costruzioni) un consistente aggravio di costi per le imprese e i settori coinvolti, seppure resi necessari per raggiungere gli obiettivi della neutralità climatica;

la normativa del Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System – EU ETS*) comporta, in particolare, una serie di criticità per il settore marittimo portuale con conseguente rischio di ridurne la competitività nel contesto internazionale;

la normativa che si intende introdurre con il provvedimento in esame fa emergere preoccupanti rischi di distorsione della concorrenza modale tra mare-ferrogomma, nonché di distorsione del mercato geografico e di delocalizzazione dei traffici, soprattutto *transshipment*, dai porti italiani verso i porti extra UE, di ridurre l'impatto virtuoso generato dalle Autostrade del Mare e gli ottimi risultati in termini di sostenibilità, nonché l'efficacia degli investimenti dello Stato nel *Sea Modal Shift* ottenuti con misure come il marebonus. L'effetto ultimo potrebbe essere quello di ribaltare gli extra costi dell'EU ETS sui vari attori della catena logistico-portuale e, non da ultimo, sul mercato sino al consumatore finale;

il 17 giugno 2024 la Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 570 milioni di euro per incentivare le navi a utilizzare l'elettricità erogata da reti elettriche terrestri quando sono ormeggiate nei porti marittimi. Nel quadro del regime, l'aiuto assume la forma di una riduzione fino al 100 per cento dei cosiddetti « oneri generali di sistema ». Tali oneri sono inclusi nel prezzo dell'energia elettrica per finanziare determinati obiettivi di politica pubblica, tra cui le energie rinnovabili. La riduzione, pertanto, si tradurrà in un calo del prezzo dell'energia elettrica per gli operatori navali quando si riforniscono dell'energia elettrica erogata da reti

elettriche terrestri e renderà competitivo il costo di questa energia elettrica rispetto al costo di quella prodotta a bordo utilizzando motori alimentati da combustibili fossili;

la suddetta misura, pertanto, incentiverà gli operatori navali a optare per una fornitura di energia elettrica più rispettosa dell'ambiente, evitando così emissioni significative di gas a effetto serra, inquinanti atmosferici ed emissioni di rumore;

inoltre, l'elettrificazione dei porti, mirata anche alla riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e di anidride carbonica prodotte da traghetti e navi nei porti cittadini, è uno degli obiettivi del PNRR, nel quale sono previsti a questo scopo investimenti per 400 milioni di euro, assieme a 700 milioni di euro destinati a tale finalità dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Anche in considerazione degli obblighi per le navi derivanti dalla normativa europea, la costruzione di tali infrastrutture, oltre a migliorare la qualità dell'aria, serve a rendere i porti italiani più competitivi e stare al passo con gli scali di altri Paesi che stanno già procedendo rapidamente in tal senso;

nel recepimento delle suddette direttive è presente un principio fondamentale a cui dovrebbe essere dato particolare rilievo nella fase di recepimento proprio per dare soluzione ai suddetti rischi per i porti italiani, ossia il principio secondo cui le risorse derivanti dalla vendita delle quote d'emissione siano impiegate nei settori inclusi nell'ambito di applicazione della normativa con finalità ambientali;

il recepimento delle nuove disposizioni normative sul Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System – EU ETS*) possono rappresentare, altresì, una occasione per risolvere alcune criticità per il settore industriale del riciclo della carta e del cartone con conseguente miglioramento dell'efficacia e degli obiettivi posti a fondamento di tale settore. L'utilizzo di una parte dei proventi ETS in favore di tale settore con-

sentirebbe alle imprese ivi operanti di avere a disposizione risorse economiche fondamentali per far funzionare sempre al meglio la raccolta e il riciclo di carta e cartone;

in via generale, nel recepimento delle direttive, appare opportuno prevedere che una quota della tassazione europea sulle emissioni climalteranti sia utilizzata per abbassare i costi di trasporto di tutti i materiali di riciclo, in modo tale da riuscire a raggiungere due obiettivi: quello di aumentare il riciclo diminuendo i costi di trasporto e nello stesso tempo quello di utilizzare in maniera virtuosa questa tassazione per raggiungere più velocemente gli obiettivi europei. Altresì, appare necessario prevedere che una quota della tassazione europea sulle emissioni climalteranti sia utilizzata per rafforzare gli investimenti sul trasporto ferroviario delle merci al fine di raggiungere più rapidamente gli obiettivi della politica europea per il contrasto ai cambiamenti climatici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che, per quanto di competenza:

sia recepito e data attuazione al principio, statuito nella Direttiva UE ETS, secondo cui le risorse derivanti dalla vendita delle quote d'emissione siano impiegate nei settori inclusi nell'ambito di applicazione della normativa con finalità ambientali;

sia previsto, in particolare, che una quota dei proventi ETS sia indirizzato al settore marittimo portuale al fine di (1) garantire un meccanismo di riduzione dei costi dell'energia elettrica che renda competitivo il sistema di *cold ironing* e la conseguente riduzione delle emissioni inquinanti nelle città portuali; (2) rafforzare la competitività del settore nel contesto internazionale, la concorrenza modale tra mareferro-gomma, nonché l'attrazione dei traffici verso i porti italiani;

sia previsto, nell'ambito del recepimento delle nuove disposizioni normative sul Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System – EU ETS*), l'utilizzo di una parte dei proventi ETS in favore delle imprese del settore del riciclo di carta e di cartone al fine di dotarle di risorse economiche fondamentali per far funzionare sempre al meglio la raccolta e il riciclo di carta e cartone;

in via generale, sia previsto che una quota della tassazione europea sulle emissioni climalteranti sia utilizzata per abbassare i costi di trasporto di tutti i materiali di riciclo, in modo tale da riuscire a raggiungere gli obiettivi di aumentare il riciclo diminuendo i costi di trasporto e nello stesso tempo quello di utilizzare in maniera virtuosa questa tassazione per raggiungere più velocemente gli obiettivi europei;

siano introdotte misure volte a rafforzare il tracciamento e la trasparenza delle operazioni e dei processi legati al nuovo sistema EU ETS e ad evitare che il costo economico della quota ETS si riversi sui consumatori finali, in modo tale da consentire ai medesimi consumatori di avere a disposizione maggiori informazioni e scegliere quale prodotto o quale servizio acquistare dalle imprese in base agli investimenti che sono stati applicati sugli obiettivi di decarbonizzazione delle proprie filiere produttive;

sia previsto, in considerazione del fatto che il trasporto ferroviario merci contribuisce in modo sostanziale al processo di riduzione delle emissioni, favorendo il raggiungimento degli obiettivi fissati dal pacchetto «*Fit For 55*», ad indirizzare una parte dei proventi derivanti dalla vendita di quote attraverso le aste ad investimenti finalizzati ad incrementare le principali misure di incentivazione al trasporto ferroviario delle merci, utili al più rapido raggiungimento degli obiettivi comunitari di sostenibilità ambientale.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di ciber-sicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. Atto n. 164.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato per i profili di competenza lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, cosiddetta « direttiva NIS 2 » (*Network and Information Systems*) relativa a misure per un livello comune elevato di ciber-sicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS) e, conseguentemente, ad abrogare e sostituire il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di recepimento della direttiva NIS del 2016;

considerato che il provvedimento in titolo è stato predisposto in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione

europea 2022-2023) e nel rispetto dell'articolo 3 della stessa legge, che detta i principi e criteri specifici di delega;

considerato altresì che la nuova direttiva NIS 2, il cui termine di recepimento è fissato dalla stessa al 17 ottobre 2024, è stata adottata per rispondere alle crescenti minacce poste dalla digitalizzazione e dall'aumento degli attacchi informatici, rafforzando ulteriormente la sicurezza informatica e la resilienza delle infrastrutture critiche e dei fornitori di servizi digitali all'interno dell'Unione europea (UE);

valutato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE. Atto n. 165.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato per i profili di competenza lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (Atto del Governo 165);

vista la delega di cui all'articolo 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, (legge di delegazione europea 2022-2023);

considerato che lo schema di decreto contiene il recepimento della direttiva della direttiva (UE) 2022/2557 concernente la resilienza dei soggetti critici (direttiva CER – « *Critical Entities Resilience* »), che abroga la direttiva 2008/114/CE;

ritenuto che la direttiva CER prevede, in particolare: obblighi per i soggetti critici,

volti a rafforzare la resilienza e la capacità di fornire i servizi essenziali nel mercato interno; l'adozione di una strategia per la definizione di obiettivi e misure per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti; modalità d'individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo; misure volte a consentire alle autorità competenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti; procedure comuni di cooperazione e comunicazione sull'applicazione della direttiva;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Sulla riunione dei Presidenti delle Commissioni Affari dell'Unione europea dei Parlamenti dei Paesi mediterranei membri dell'UE, svoltasi a Creta dal 13 al 14 giugno 2024.

Dal 13 al 14 giugno 2024 ho preso parte ad una riunione dei presidenti delle COSAC dei Paesi mediterranei membri dell'UE, promossa dal vicepresidente del Parlamento ellenico nonché vicepresidente della Commissione per gli Affari europei, on. Ioannis Plakiotakis, che si è svolta ad Agios Nikolaos (Creta).

All'incontro ha preso parte il sen. Terzi di Sant'Agata, presidente della Commissione Politiche dell'UE del Senato, l'on. Harris Georgiades, presidente della Commissione Affari esteri ed europei della Camera dei deputati cipriota, l'on. Telmo Faria, presidente della Commissione Affari europei del Parlamento portoghese, l'on. Francisco José Conde-Lopez, presidente della Commissione congiunta per gli Affari dell'Unione europea del Parlamento spagnolo, l'on. Franc Breznik, presidente della Commissione Affari europei del Parlamento sloveno.

Sono altresì intervenuti, in veste di relatori, il dott. Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea e commissario europeo per la promozione dello stile di vita europeo, l'on. Notis Mitarachi, già ministro ellenico dell'emigrazione dell'asilato, la dott.ssa Hélène Le Gal, Direttrice generale per il Medio Oriente ed il Nord Africa del Servizio europeo per l'azione esterna ed il dott. Ilias Iordanidis, componente del gabinetto del commissario europeo Schinas.

I principali temi all'ordine del giorno sono stati i risultati delle elezioni europee, la politica di allargamento dell'UE, le sfide e le opportunità offerte all'UE, la regione mediterranea di fronte al nodo delle migrazioni, nonché la crisi in Medio Oriente.

La sessione sull'allargamento dell'UE, introdotta dal commissario Schinas, ha evidenziato come la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina abbia modi-

ficato il panorama geopolitico dell'UE, facendo comprendere che la politica di allargamento dell'UE è un investimento geostrategico indispensabile per la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità. È una spinta per migliorare le condizioni economiche e sociali dei cittadini europei, ridurre le disparità tra i Paesi e promuovere i valori su cui si fonda l'Unione.

Nel mio intervento ho sottolineato come l'adesione dei paesi dell'area balcanica, di Georgia, Moldavia ed Ucraina produrrà rilevanti ripercussioni sugli assetti dell'UE apportando al quadro politico, economico e sociale dell'Unione nuovi interessi, nuove aspettative, orientamenti culturali espressioni di realtà sociali profondamente diverse di cui le opinioni pubbliche dell'UE non sono oggi completamente consapevoli.

Il presidente Terzi ha sottolineato come l'Italia, da sempre, sia una forte sostenitrice dell'allargamento, una questione marcatamente politica, con dei contenuti certamente tecnici, ma che devono evitare in ogni caso rallentamenti burocratici.

I diversi interventi hanno ricordato come gli aspiranti membri dell'UE debbano intensificare gli sforzi di riforma, in particolare nel settore dei diritti umani e dello Stato di diritto, in linea con la natura meritocratica del processo di adesione, la necessità di condizionalità eque e rigorose, il principio dei meriti propri e della reversibilità. Hanno sottolineato la necessità che tutti i partner si allineino pienamente alle decisioni e alle dichiarazioni della PESC, soprattutto in materia di sovranità e integrità territoriale degli Stati membri dell'UE. Migliorando le proprie strutture e i propri processi, l'UE può accrescere la capacità di integrare efficacemente i nuovi membri, evitando così l'eccessivo sforzo dell'allargamento e le sue complicazioni.

Tutte le parti hanno ribadito pieno sostegno al processo di adesione dei Balcani occidentali e dell'Ucraina, della Moldova e della Georgia, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti della politica di allargamento dell'UE.

Nella sessione dedicata al Medio Oriente, aperta da una relazione della dott.ssa Le Gal, è emersa l'urgenza di concentrarsi sulla prospettiva di garantire una pace duratura in Medio Oriente e di evitare un'ulteriore *escalation* nell'area, con effetti a cascata.

I partecipanti hanno condannato gli attacchi terroristici di *Hamas*, riconoscendo il diritto di Israele all'autodifesa ai sensi del diritto internazionale umanitario e ribadendo gli appelli per il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi detenuti da *Hamas*, ma al contempo hanno anche espresso grave preoccupazione per la guerra in corso a Gaza, che sta causando una devastante crisi umanitaria, soprattutto alla luce delle operazioni militari a Rafah, dove ben oltre 1 milione di civili ha cercato rifugio dai recenti attacchi.

È opinione condivisa che, se non si riuscirà a evitare che la crisi si estenda ulteriormente, possa essere compromessa seriamente la stabilità della regione in generale, attraverso la recrudescenza del terrorismo, l'aumento dei flussi migratori, l'incitamento all'odio, l'estremismo e la radicalizzazione, e di compromettere qualsiasi piano per una pace duratura.

Oltre agli sforzi concertati in campo umanitario, è importante anche adottare un approccio politico esaustivo, che preveda un cessate il fuoco immediato, un forte impegno per un piano di pace globale e sostenibile, nonché iniziative di recupero e ricostruzione tempestive nei territori palestinesi.

Il raggiungimento di una pace duratura richiede sforzi diplomatici sostenuti e impegnati, concessioni reciproche e il sostegno della comunità internazionale, al fine di raggiungere un accordo per una soluzione a due Stati, che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza reciproca, secondo il diritto internazionale e le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite.

Tutti i partecipanti hanno accolto con grande favore la risoluzione 2735 (2024) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 10 giugno, che propone un accordo globale di cessate il fuoco in tre fasi per porre fine alla guerra a Gaza, esortando sia Israele che *Hamas* ad attuarlo pienamente e senza ritardi né condizioni.

La sessione dedicata ai problemi migratori, introdotta dall'on. Mitarachis, ha evidenziato che la cooperazione in materia di migrazione è fondamentale per affrontare le sfide legate ai flussi migratori irregolari, alle crisi dei rifugiati e alla gestione integrata delle frontiere, raggiungendo un'equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri dell'UE nell'intera gestione della migrazione.

Attuando iniziative congiunte sulla *governance* della migrazione, sulla sicurezza delle frontiere e sulle politiche di asilo, i Paesi meridionali dell'UE possono gestire meglio la migrazione e intraprendere tutte le azioni necessarie per scongiurare i fenomeni della tratta di esseri umani e del traffico di migranti da parte di reti organizzate, nel rispetto delle norme in materia di diritti umani.

Visti gli sviluppi geopolitici nella regione del Mediterraneo ampia e del Medio Oriente, l'UE deve rimanere vigile sulle possibili implicazioni anche per quanto riguarda i flussi migratori e di rifugiati. Realtà come le tendenze demografiche, la ricerca di stabilità e sicurezza, la necessità di risolvere crisi e conflitti e la necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici daranno forma alla nostra cooperazione per gli anni a venire e faranno parte di una politica completa a livello mondiale in materia di mobilità e migrazione.

A questo proposito l'UE deve rafforzare la propria preparazione e lungimiranza strategica in tutti i settori politici per agire in modo proattivo in tutte le crisi future.

Il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo è un risultato importante e un passo fondamentale verso il miglioramento del sistema di gestione della migrazione e dell'asilo dell'UE, in quanto, per la prima volta, stabilisce un meccanismo di solida-

rietà obbligatorio, che prevede una procedura specifica per identificare gli Stati membri bisognosi di solidarietà e le loro esigenze specifiche di solidarietà, comprese, tra le altre misure, le ricollocazioni.

Tuttavia, affinché il nuovo Patto possa essere attuato con successo, sono necessari finanziamenti adeguati e un'azione forte anche nella dimensione esterna, compresi maggiori sforzi nella gestione delle frontiere, anche di quelle costiere dell'UE, attraverso il rafforzamento dei controlli nei Paesi di origine e di transito, per prevenire i flussi migratori irregolari e fornire percorsi migratori sicuri e legali.

Tutte le Parti riaffermano la centralità dello sviluppo di accordi di partenariato esaustivi con i Paesi terzi di origine e di transito della migrazione, in un'ottica di sviluppo e cooperazione reciproca, e incoraggiano le iniziative, compresi i partenariati pubblico-privati, finalizzate allo sviluppo sostenibile e alla formazione professionale nei Paesi africani; va sostenuto il valore strategico di accordi efficaci tra l'Unione europea, gli Stati membri dell'UE, i Paesi mediterranei e africani per il controllo e la legalità dei flussi migratori. Le due iniziative del Governo Meloni – il Piano Mattei e l'Accordo Italia-Albania sui migranti – rappresentino in tale prospettiva due modelli perfettamente in linea con le prospettive di sviluppo del diritto dell'Unione.

Inoltre, è fondamentale che l'UE aumenti la presenza della Guardia di frontiera e costiera (FRONTEX) alle frontiere e

che combatta congiuntamente le mafie internazionali dedite alla tratta di esseri umani.

Tutte le parti hanno concordato sulla necessità di un ulteriore coordinamento e cooperazione interparlamentare per individuare le sfide comuni nell'attuazione delle disposizioni del Patto e i modi per affrontarle, al fine di garantire un'attuazione piena ed efficace.

La riunione dei Presidenti COSAC MED ha dimostrato che lo sviluppo dei canali di comunicazione e di dialogo tra i Parlamenti offre l'opportunità di far emergere proposte e soluzioni su questioni direttamente associate alla prosperità e alla sicurezza delle persone, su entrambe le sponde del Mar Mediterraneo.

Il vicinato meridionale dell'UE sta vivendo sviluppi allarmanti e minacciosi, che richiedono una risposta immediata e una più stretta cooperazione. L'importanza di una regione mediterranea stabile e prospera è fondamentale per la stabilità e il benessere generale dell'Europa.

La diplomazia parlamentare può svolgere un ruolo di primo piano nel rafforzamento dei legami bilaterali e multilaterali, soprattutto in tempi di crisi, contribuendo a creare fiducia, comprensione e collaborazione tra i Paesi e fungendo da mediatore imparziale.

I partecipanti hanno concordato sull'esigenza che la riunione nel presente formato possa svolgersi regolarmente prima di ogni sessione plenaria della COSAC.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sugli intendimenti del Governo sui temi della semplificazione di carattere amministrativo (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	202
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202

AUDIZIONI

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO. — Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sugli intendimenti del Governo sui temi della semplificazione di carattere amministrativo.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Paolo ZANGRILLO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Andrea CASU (PD-

IDP), il senatore Roberto CATALDI (M5S), il deputato Antonino IARIA (M5S), la deputata Erica MAZZETTI (FI-PPE), il deputato Gianangelo BOF (LEGA), la deputata Maria Grazia FRIJIA (FDI) e, in videoconferenza, il senatore Antonio NICITA (PD-IDP).

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, nel fare presente che si è giunti in prossimità dell'orario concordato – in considerazione di impegni pregressi del Ministro – per la conclusione della seduta, ritiene opportuno rinviare la replica ai quesiti e alle osservazioni formulati ad un'altra seduta da svolgersi, preferibilmente, prima della sospensione dei lavori per la pausa estiva, in una data da concordare con il Ministro. Rinvia pertanto il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione)	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203

AUDIZIONI

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione).

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Raffaele FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Daniele MANCA (PD-IDP) e il deputato Antonio GIORDANO (FDI).

Raffaele FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, ringrazia Raffaele Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	204
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE:	
Comunicazioni della Presidente in ordine alle richieste di inserimento nel calendario dei lavori di proposte di audizione (<i>Comunicazioni svolte</i>)	204
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Esame della proposta di « Atto di indirizzo a garanzia di un'informazione equilibrata, completa e plurale da parte del Servizio pubblico in merito ai conflitti bellici in corso » (<i>Esame e rinvio</i>)	206
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di atto di indirizzo a garanzia di un'informazione equilibrata, completa e plurale da parte del Servizio pubblico in merito ai conflitti bellici in corso, presentato dalla Presidente Floridia)</i>	208
Sugli esiti dell'ufficio di presidenza	207
Sulla pubblicazione dei quesiti	207
<i>ALLEGATO 2 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (N. 86/723, 87/736, 88/746, 89/767, 90/772, 91/779, 93/786, 94/788, 95/798, 96/799, 97/804, 105/834))</i>	209

Mercoledì 24 luglio 2024. – Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

La seduta comincia alle 8.30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Mercoledì 24 luglio 2024.

Comunicazioni della Presidente in ordine alle richieste di inserimento nel calendario dei lavori di proposte di audizione.

(Comunicazioni svolte)

La PRESIDENTE informa che nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 16 luglio scorso è stata avanzata da parte dell'onorevole Graziano e sostenuta dall'onorevole Boschi la richiesta di svolgere un'audizione del comitato di redazione di Rai News e della dottoressa Ida Baldi, vice direttrice di

Rai News, per raccogliere ogni elemento informativo diretto a fare chiarezza sulle vicende relative alla programmazione del canale *all news* di domenica 7 luglio scorso in merito ai risultati del secondo turno delle elezioni legislative tenutesi in Francia.

Poiché su tale richiesta – sostenuta dalle forze di opposizione – non è stato raggiunto un consenso unanime, viene posta ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori della Commissione la predetta audizione.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta relativa alle citate audizioni viene respinta a maggioranza.

Interviene quindi la senatrice MUSOLINO (IV-C-RE), per richiedere l'audizione dell'Amministratore delegato, il quale, nell'ultima audizione, aveva preso l'impegno davanti alla Commissione a non prevedere nella programmazione la messa in onda di una fiction ambientata presso l'isola di Stromboli finché non si fossero conclusi i procedimenti giudiziari avviati. Infatti, in occasione delle riprese di tale fiction, a causa dell'operato della società preposta agli effetti speciali, si generò un rovinoso incendio presso l'isola con gravi conseguenze ambientali. Inoltre, si è registrata assoluta indifferenza nei confronti delle proteste degli isolani, che vedono ora inserita nei prossimi palinsesti la fiction in questione, articolata in sei puntate. Poiché ritiene che sia grave che un impegno assunto davanti all'organo parlamentare sia stato disatteso, risulta doveroso che l'Amministratore delegato chiarisca la propria posizione davanti alla Commissione.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP), nel ricordare che la propria parte politica ha presentato un apposito quesito sulla vicenda ricordata dalla senatrice Musolino, si associa alla richiesta di audizione dell'Amministratore delegato.

Più in generale osserva che le dimissioni della Presidente del Cda Rai, annunciate ieri, accentuino le condizioni di difficoltà in cui già versa l'azienda, che sembra essere diventata preda dei vari posizionamenti politici da parte delle forze di maggioranza.

Il deputato FILINI (FDI), pur non avanzando obiezioni in linea di principio sulla richiesta audizione dell'amministratore delegato, osserva che il contesto rende oggettivamente problematica tale interlocuzione, dal momento che è in corso di rinnovo il Cda della Rai.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) ricorda che la Commissione nella scorsa seduta aveva convenuto che, se non fosse intervenuta la calendarizzazione da parte delle Camere del voto sui candidati del Cda Rai, la Commissione avrebbe potuto riprendere la propria attività ordinaria. Di conseguenza, condivide e sostiene la proposta di audizione avanzata dalla senatrice Musolino, anche perché sulla programmazione della fiction da parte della Rai vi è stata una valutazione contraria della stessa Regione Siciliana.

Concorda inoltre sulle considerazioni espresse dal deputato Graziano sulla situazione di stallo riguardante il nuovo Cda Rai che rischia di paralizzare i lavori della stessa Commissione; in tal senso, potrebbe essere valutata un'apposita iniziativa da parte della Commissione, come avvenuto in altre occasioni, per porre rimedio a questa oggettiva paralisi nel rinnovo dei vertici aziendali che determina problemi nella programmazione e nell'attività della stessa società concessionaria.

La senatrice GELMINI (Misto-Az-RE) si associa alle ultime osservazioni poste dalla deputata Boschi.

La senatrice BEVILACQUA (M5S), a nome della propria parte politica, ritiene utile richiedere chiarimenti e maggiori dettagli sulla decisione dell'Azienda di avvalersi di una società esterna di reclutamento per la selezione del personale. Pur essendo tale questione oggetto di un apposito quesito, reputa in ogni caso necessario richiedere l'audizione delle figure dirigenziali coinvolte, ossia l'amministratore delegato, il direttore generale e il direttore delle risorse umane e organizzazione.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP) sostiene la proposta di audizioni prospettate

da ultimo dalla senatrice Bevilacqua e concorda con la deputata Boschi sull'esigenza di un'apposita iniziativa per ovviare allo stallo determinato dal mancato rinnovo del Cda Rai.

La PRESIDENTE, nei limiti delle prerogative attribuite alla Commissione, si dichiara disponibile a percorrere eventuali iniziative nel senso caldeggiato dai deputati Graziano e Boschi, purché siano sostenute da tutte le forze politiche, le quali, in ogni caso, possono attivarsi in via autonoma.

Il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az) ritiene che assumere iniziative volte a sollecitare le procedure di rinnovo del Cda Rai sia del tutto inopportuno in questa fase, nella quale, peraltro, le prossime riunioni delle Conferenze dei Presidenti di Gruppo di Senato e Camera potrebbero prevedere la calendarizzazione del voto sui candidati per il nuovo Cda Rai. In tale contesto appare ragionevole attendere gli esiti di tali riunioni, tenendo a precisare altresì che da parte della maggioranza non vi è una contrarietà allo svolgimento di audizioni, le quali sono oggettivamente precluse dalla tempistica legata alle fasi di rinnovo dei vertici aziendali.

La deputata MONTARULI (FDI) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Bergesio.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP) rileva che le forze di maggioranza si oppongono alle varie proposte che con assoluto buon-senso vengono prospettate dalle forze di opposizione. Costituisce un dato oggettivo che il Cda della Rai sia scaduto da diversi mesi e che le divisioni all'interno delle forze di maggioranza hanno determinato uno stallo pericoloso che si ripercuote sulla gestione della stessa società concessionaria. Tale situazione è ancora più inaccettabile anche per questa Commissione, che risulta privata del proprio ruolo, non potendo esercitare le prerogative assegnate, richiedendo informazioni e chiarimenti, tramite lo strumento delle audizioni.

Non facendosi ulteriori osservazioni, vengono poste ai voti le proposte di audizione avanzate, rispettivamente, dalla senatrice Musolino e dalla senatrice Bevilacqua, alle quali si sono associate le varie forze di opposizione.

La Commissione respinge, a maggioranza, le suddette proposte.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame della proposta di « Atto di indirizzo a garanzia di un'informazione equilibrata, completa e plurale da parte del Servizio pubblico in merito ai conflitti bellici in corso ».

(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza del 16 luglio scorso ha sottoposto ad una prima valutazione dei rappresentanti dei Gruppi uno specifico atto d'indirizzo (in allegato al resoconto), già trasmesso a mezzo posta elettronica da parte dell'Ufficio di Segreteria e comunque in distribuzione, affinché il Servizio pubblico garantisca il giusto equilibrio negli spazi di informazione, dando voce anche a coloro che propongono percorsi di pace rispetto ai conflitti in corso, così aderendo alla campagna *No peace No panel* e contribuendo concretamente a costruire una cultura della e per la pace.

In qualità di relatrice, rileva che, come peraltro emerso nel convegno del 25 giugno scorso che ha personalmente promosso, da parte di molti settori qualificati del mondo giornalistico, nonché da autorevoli intellettuali, è stata sottolineata la rilevanza di una rappresentazione paritaria ed equilibrata di tutte le opinioni e i punti di vista in merito ai conflitti che stanno segnando drammaticamente il nostro tempo, evitando di alimentare polarizzazioni all'interno dei dibattiti e dei programmi.

Si tratterebbe dunque di un'iniziativa che, nel rispetto dei principi del pluralismo, dell'equilibrio e della completezza dell'informazione – valori, peraltro, ribaditi nel contratto di servizio 2023-2028 – richiamerebbe la Rai, nell'ambito del ruolo

cui è tenuto il Servizio pubblico, a garantire spazi adeguati ed un effettivo contraddittorio tra tutte le voci, coinvolgendo non solo esperti o analisti geopolitici, ma anche associazioni pacifiste e diplomatici, in modo che i cittadini siano correttamente informati sui conflitti in corso.

Sottopone quindi alla valutazione delle forze politiche tale proposta, la quale è suscettibile di essere integrata e modificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sugli esiti dell'ufficio di presidenza.

La PRESIDENTE comunica che, nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stato convenuto che a partire dal mese di settembre saranno programmate audizioni delle rappresentanze sindacali – anche in merito all'assetto di Rai Way – le quali sono state già preavvisate. Si è altresì convenuto di inviare una lettera all'Amministratore delegato affinché la Rai dia completa attuazione alla risoluzione sul tema dell'educazione alimentare approvata dalla

Commissione nella passata legislatura. Infine, è stato stabilito di costituire un tavolo di lavoro per la preparazione degli Stati generali sul ruolo del Servizio pubblico. A tal fine i Presidenti dei Gruppi sono invitati quanto prima a designare un componente che vi partecipi.

La Commissione prende atto.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati, in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti n. 86/723, 87/736, 88/746, 89/767, 90/772, 91/779, 93/786, 94/788, 95/798, 96/799, 97/804 e 105/834 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle 8.55.

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI ATTO DI INDIRIZZO A GARANZIA DI UN'INFORMAZIONE EQUILIBRATA, COMPLETA E PLURALE DA PARTE DEL SERVIZIO PUBBLICO IN MERITO AI CONFLITTI BELLICI IN CORSO, PRESENTATO DALLA PRESIDENTE FLORIDIA.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso che:

l'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l'articolo 63, comma 26, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi), attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, indica quali principi fondamentali dell'intero sistema radiotelevisivo la « obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione », la « apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose » e « la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere »;

l'articolo 2, comma 2, del contratto di servizio 2023-2028 stabilisce che « l'offerta di servizio pubblico deve essere improntata ai principi di imparzialità, indipendenza, pluralismo, completezza, obiettività, legalità, al rispetto delle diversità, della persona, della convivenza civile e al contrasto di ogni forma di violenza »;

l'articolo 14 del Regolamento della Commissione stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti

dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

considerato che:

da parte di molti settori qualificati del mondo giornalistico, nonché da autorevoli intellettuali, è stata sottolineata la rilevanza di una rappresentazione paritaria ed equilibrata di tutte le opinioni ed i punti di vista in merito ai conflitti che stanno segnando drammaticamente il nostro tempo, evitando di alimentare polarizzazioni all'interno dei dibattiti e dei programmi,

impegna il Consiglio di amministrazione della RAI:

1) a garantire il giusto equilibrio negli spazi di informazione, dando voce anche coloro che propongono percorsi di pace rispetto ai conflitti in corso, così aderendo alla campagna *No peace No panel* e contribuendo concretamente a costruire una cultura della e per la pace;

2) ad assicurare spazi adeguati ed un effettivo contraddittorio tra tutti i punti di vista, coinvolgendo non solo esperti o analisti geopolitici, ma anche associazioni pacifiste e diplomatici, in modo che i cittadini siano correttamente informati sui conflitti in corso e sulle diverse ipotesi di risoluzione degli stessi.

ALLEGATO 2

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 86/723, 87/736, 88/746,
89/767, 90/772, 91/779, 93/786, 94/788, 95/798, 96/799, 97/804, 105/834)**

BONELLI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Per sapere, premesso che:

l'imminenza dell'assegnazione definitiva dell'appalto « Servizio di riprese elettroniche ENG per Testate giornalistiche Rai-Area metropolitana di Roma », impone la necessità di una attenta valutazione sulle conseguenze, inevitabili, sia sui livelli occupazionali che sulla qualità delle riprese in diretta le immagini che saranno utilizzate nei servizi e che entreranno negli archivi (Teche) per tutti i canali informativi della Rai;

dopo le segnalazioni pervenute da operatori del settore, sembrerebbe che l'assegnazione nelle diverse fasi del bando ai soggetti che hanno presentato l'offerta migliore (la più conveniente per la Rai) nasconda, nella realtà, il ricorso al massimo ribasso. Le stesse segnalazioni farebbero intendere che in fase istruttoria dei bandi la Rai abbia chiesto l'abbattimento del 50 per cento delle tariffe per l'utilizzo di zainetti o per l'impiego del cosiddetto « montaggio leggero »;

non risulta se sia stata verificata la compatibilità per l'assegnazione dell'Appalto Numero di riferimento 9079342 attribuito alla ditta AGTW, il cui titolare è legato a un dirigente Rai, in considerazione del fatto che il CODICE ETICO AZIENDALE prevede che ci siano chiare segnalazioni in caso che o l'appaltante o il rappresentante dell'appaltatore abbiano relazioni di parentela, affettive o affini, e quindi che l'appaltante è tenuto ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti;

nello specifico risulterebbe che l'appaltante abbia repentinamente ottenuto l'iscrizione all'Albo Fornitori Rai e firmato

tre contratti per fornitura di troupe ENG pochi mesi prima del bando in oggetto;

va inoltre evidenziato che lo sconto praticato all'atto dell'aggiudicazione della gara, in questo e in altri lotti del bando, (sconti superiori al -20 per cento rispetto alla tariffa di base d'asta) è risultato enormemente più grande rispetto a quello proposto da altri partecipanti. Questo, secondo le segnalazioni che lo scrivente ha ricevuto dagli operatori del settore, potrebbe creare un forte squilibrio sull'operatività, con due conseguenze:

a) l'appaltante potrebbe ottenere più « chiamate » rispetto a quelle previste nel bando;

b) la società dovrebbe comprimere i costi per rientrare nelle spese. Tale compressione dei costi, data la natura del servizio offerto, può avvenire solo con un taglio del costo del personale dal momento che è l'impegno economico preponderante. Gli alti costi sono rappresentati dagli ammortamenti molto alti a causa degli acquisti recenti dei macchinari e dalla loro rapida svalutazione trattandosi di attrezzatura elettronica;

la corretta richiesta da parte della Rai di impiego di personale qualificato nelle troupe in possesso di *curriculum* che garantiscano esperienza nelle testate giornalistiche sembra essere stato autocertificato dalle imprese partecipanti senza una verifica da parte della Rai delle caratteristiche professionali delle risorse impegnate. Se così fosse, l'utilizzo di personale non adeguatamente formato avrebbe un effetto devastante sulle riprese in diretta;

risulterebbe allo scrivente che l'impiego per le società appaltanti di telecamere *broadcast* dal costo molto elevato sia stato solo certificato e non riscontrato dalla

Rai. Se così fosse, è evidente che si creerebbe un caso di mancata trasparenza tra i partecipanti alla gara stessa;

riguardo al costo del personale, la compressione verrà effettuata sugli emolumenti degli operatori (inquadramento in un livello professionale più basso di quello attuale) quindi una diversa suddivisione del livello retributivo: una parte di trattamento economico in chiaro (La busta paga si abbassa e il versamento contributivo scende) in parte come rimborso spese (con minori esborsi contributivi). In sintesi: i dipendenti a tempo indeterminato si troveranno nella condizione di essere licenziati e costretti ad accettare contratti a tempo determinato. Ogni due anni saranno a rischio di mancato rinnovo contrattuale;

la valutazione per l'assegnazione del bando non è stata fatta tenendo presente la riconosciuta professionalità delle Società che pure operano da tempo per i servizi RAI e che tuttora operano in base alla precedente soluzione più articolata per tali valutazioni;

se sia stata opportunamente valutata l'esperienza maturata e l'affidabilità dimostrata negli anni dalle imprese storicamente impegnate negli appalti Rai;

se nel bando di cui in premessa, il punteggio tecnico, che figura all'80 per cento, sia un punteggio basato su autocertificazioni non verificate;

se non si ritenga necessario istruire una verifica supplementare per accertare che tutte le procedure svolte siano corrette, in quanto l'assegnazione di un bando di questa rilevanza non può basarsi solo sul massimo ribasso dei costi di produzione, e la qualità del servizio e la salvaguardia dei livelli occupazionali deve essere elemento prioritario per la Televisione di Stato;

se sia stata verificata la compatibilità per l'assegnazione dell'Appalto Numero di riferimento 9079342 attribuito alla ditta AGTW, di cui in premessa;

se risponda a realtà l'iscrizione repentina dell'appaltante all'Albo Fornitori Rai e la firma di tre contratti per fornitura di

troupe ENG pochi mesi prima del bando in oggetto;

se risponde al vero che ci siano Società iscritte da molto più tempo all'albo fornitori e che non hanno mai ottenuto un contratto di attivazione.

(86/723)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In primo luogo, è opportuno precisare che la procedura aperta avente ad oggetto « Servizio di riprese elettroniche ENG per le Testate giornalistiche Rai – Area metropolitana di ROMA » si è svolta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 65 decreto legislativo n. 208 del 2021 nonché in conformità alle prescrizioni dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (digitalizzazione contratti pubblici). La pubblicazione del bando di gara è avvenuta il 9 maggio 2023 e la relativa documentazione è disponibile presso il seguente link: <https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti>.

L'appalto è stato aggiudicato per ciascun lotto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i parametri previsti nella documentazione di gara e sulla base delle verifiche svolte dalla Commissione Giudicatrice e dal Responsabile della fase di Affidamento.

Gli operatori economici che hanno inteso partecipare dovevano aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, contratti per servizi analoghi di riprese elettroniche leggere per un importo minimo individuato per ciascun lotto, da comprovare mediante la produzione di attestazioni da parte dei relativi clienti/committenti e/o documenti equipollenti (contratti, fatture, altro), pertanto non sono state fornite mere autocertificazioni.

Per quanto attiene alle asserzioni relative all'abbattimento di talune tariffe, si precisa che la base d'asta della procedura di gara è stata oggetto di specifica istruttoria e che le censure mosse sul punto in due ricorsi al

giudice amministrativo sono state integralmente rigettate dal Consiglio di Stato.

Con riguardo alle affermazioni in merito a presunte necessità di comprimere i costi del personale, si precisa che nel corso della procedura sono state espletate tutte le possibili verifiche sulla congruità del costo del personale da impiegare nei servizi.

Relativamente alla « verifica di compatibilità » della società AGTW SRL, si conferma quanto già precisato diffusamente in precedenti risposte a due quesiti di analogo argomento (n. 54-482 prot. IST/D/2023/00584/P/C del 15 dicembre 2023 e n. 82-680 prot. IST/D/2024/0000319/P/C dell'11 aprile 2024).

Sempre in merito alla predetta società AGTW SRL, si precisa che la stessa è stata iscritta all'Albo fornitori Rai in data 05-08-2022, previa puntuale verifica dei requisiti secondo le procedure all'uopo stabilite, sulla base di una richiesta di iscrizione presentata nel 2021.

BEVILACQUA, CAROTENUTO – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

in data 20 aprile 2024, il programma « Che Sarà... », su Rai 3, prevedeva un monologo dello scrittore Antonio Scurati sul 25 aprile. Tuttavia, la sera del 19 aprile 2024 la conduttrice Serena Bertone veniva a conoscenza del fatto che il contratto con Scurati era stato annullato. Nonostante si attivasse immediatamente per cercare di capire le motivazioni di tale cancellazione, nessuna spiegazione le veniva fornita;

la conduttrice ha offerto tale ricostruzione dei fatti durante la stessa puntata del 20 aprile 2024 di « Che Sarà... », affermando, inoltre, di aver letto ricostruzioni fantasiose e offensive rispetto alla vicenda. In particolare alcuni giornali avrebbero affermato come la problematica fosse economica, ma Bertone sottolineava come non potesse essere questo il caso, tanto che la reazione di Scurati alla cancellazione era stata quella di regalare il proprio testo al programma, testo che la stessa Bertone ha poi provveduto a leggere integralmente;

considerato che:

il giornale *La Stampa*, in un articolo del 21 aprile 2024, l'amministratore dele-

gato Sergio avrebbe affermato di non essere stato informato di quanto stava accadendo, che riteneva che il fatto riportato non potesse chiudersi così e che, per tale motivo, avrebbe richiesto, per la giornata di lunedì 23 aprile, una relazione dettagliata sull'accaduto. Avrebbe aggiunto, inoltre, come ritenesse assurdo quanto successo e che, in caso di errori, coloro che li avevano commessi avrebbero dovuto pagare;

in un altro articolo de *La Stampa*, stavolta del 22 aprile 2024, viene riportato come da palazzo Chigi, a seguito dello scandalo che si stava sollevando a causa della pubblicazione della notizia della cancellazione del contratto con Scurati, fosse partita una chiamata per il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi e il direttore del genere approfondimenti Paolo Corsini, per appurare cosa fosse successo e organizzare una risposta comunicativa. Nel frattempo, lo stesso direttore Corsini aveva fatto pubblicare una propria dichiarazione dall'Ufficio Stampa Rai, nella quale affermava che riteneva opportuno: « non confondere aspetti editoriali con quelli di natura economica e contrattuale, sui quali sono in corso accertamenti a causa di cifre più elevate di quelle previste e altri aspetti promozionali da chiarire connessi al rapporto tra lo scrittore e altri editori concorrenti ». L'articolo de *La Stampa* riporta che da Chigi, sul punto, si sarebbe chiesto di « farne subito una questione di soldi ». Effettivamente, la Prima Ministra nel tardo pomeriggio pubblica il monologo di Scurati sui propri *social*, affermando che la Rai si sarebbe: « semplicemente rifiutata di pagare 1800 euro (lo stipendio mensile di molti dipendenti) per un minuto di monologo. Non so quale sia la verità, ma pubblico tranquillamente io il testo del monologo (che spero di non dover pagare) »;

tuttavia, tali ricostruzioni che riportano problematiche di natura economica sembrano essere smentite da un articolo del 20 aprile 2024 del giornale *La Repubblica*, nel quale viene pubblicata una nota attribuita alla Rai, in cui si legge che il contratto con Scurati sarebbe stato annullato per « motivi editoriali »;

fonti di stampa riportano che, durante il CdA Rai del 23 aprile 2024, l'amministratore delegato Sergio ha spiegato che l'istruttoria sul caso è stata aperta e che sono arrivate le relazioni dei direttori responsabili e, dunque, non appena saranno svolte le valutazioni necessarie, i vertici aziendali riferiranno in consiglio;

si chiede di sapere:

qual è la catena di comando interna all'azienda attraverso la quale è stata adottata la decisione di cancellare il contratto di Antonio Scurati e quali sono le motivazioni addotte rispetto a tale decisione.

(87/736)

GRAZIANO, BAKKALI, PELUFFO, STUMPO, FURLAN, NICITA, VERDUCCI. – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai,

in considerazione di quanto avvenuto negli ultimi giorni in riferimento alla vicenda relativa alla revoca del contratto dello scrittore Scurati;

in particolare per quel che riguarda le parole pronunciate dalla Presidente Soldi nonché circa le indiscrezioni dell'*audit* effettuato dalla azienda riportate dagli organi di informazione, emergono elementi inquietanti che preoccupano chi ha a cuore il servizio pubblico radiotelevisivo del nostro Paese;

occorre fare chiarezza una volta per tutte su quella che si sta configurando oggettivamente come una pagina buia della Rai. Si chiede di conoscere in considerazione di quanti riportato in premessa chi ha la responsabilità aziendale di avere revocato il contratto dello scrittore Scurati relativo alla sua partecipazione nella trasmissione condotta da Serena Bortone.

(94/788)

RISPOSTA. – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In primo luogo, l'Amministratore Delegato della Rai nel corso dell'audizione in Commissione di Vigilanza Rai, lo scorso 8 maggio, ha dichiarato: « Non è stata vietata né la partecipazione dell'ospite né la lettura del monologo (...) ». Inoltre: « Avremo un audit di cui avremo le definitive risultanze a breve. Possiamo anticipare che due saranno gli aspetti esaminati. Il primo eventuale disallineamenti procedurali nell'iter operativo – e posso dire che sicuramente ce ne sono stati –, secondo comportamenti dei singoli riguarda i quali sono state tempestivamente richieste ai soggetti coinvolti relazioni sull'accaduto all'esito complessivo di questa doppie verifiche saranno valutate azioni migliorative dei processi e/o interventi nei confronti dei dipendenti » (...) « Ribadisco non è stato annullato un contratto si è detto che non doveva essere a titolo oneroso ».

Sempre sulla vicenda, la Presidente della Rai nel corso dell'audizione in Commissione di Vigilanza Rai, lo scorso 22 maggio, ha dichiarato: « Lo statuto sociale attribuisce alla presidente Rai la supervisione del controllo interno, ciò comporta che la Direzione Internal Audit, che si occupa tra l'altro delle attività ispettive in ambito aziendale, dipende dalla Presidente e riporta funzionalmente anche all'Amministratore Delegato. Dal punto di vista del timing, l'audit sulla vicenda è stato richiesto dall'Amministratore Delegato in accordo con me il 24 aprile è stato emesso in bozza il 7 maggio e la versione finale è stata consegnata il 13 maggio. Preciso che il report di audit è un documento interno di carattere riservato con destinatari specificatamente individuati. Mi limiterò dunque a svolgere due osservazioni che mi hanno indotto anche ad una dichiarazione pubblica: veniamo alla prima ricostruzione dei fatti svolta dall'Amministratore Delegato in Commissione di Vigilanza è nella sostanza corretta; la rappresentazione contenuta del rapporto di audit tuttavia ci restituisce l'immagine di una vicenda più complessa di come è stata raccontata con disallineamenti operativi e di comunicazione all'interno della direzione editoriale competente legati a una timeline degli eventi molto precisa ed è questo che mi ha indotto a espormi pubblicamente. Naturalmente l'au-

dit che è finalizzato ad una ricostruzione oggettiva e più completa possibile dei fatti non può interpretare le intenzioni sottostanti ai comportamenti né è mia volontà assumere tale compito, ritengo tuttavia che l'importanza della tempistica andasse evidenziata, in ogni caso tengo a precisare che non possono essere attribuiti intenti censori al vertice aziendale; la seconda osservazione attiene invece ad una simmetria che ho registrato a valle della ricezione in bozza del rapporto di audit tra la tempistica adottata nella contestazione mossa a Serena Bortone e la valutazione delle altre iniziative aziendali per le incongruenze operative e relazionali individuate proprio dall'audit: da un lato la violazione della policy aziendale da parte della conduttrice era nota da subito, quindi avrebbe potuto essere contestata con immediatezza ma una volta decorsi oltre 15 giorni dall'accaduto quando era già disponibile un report di audit in bozza che evidenziava una situazione complessa e articolata, sarebbe stato preferibile – a mio parere – adottare un approccio unitario e affrontare in un unico contesto anche tutte le criticità emerse dal rapporto di audit. È un tema di opportunità, non ho nessun intento di entrare in valutazione di carattere gestionale che non mi competono e spettano all'Amministratore Delegato. Resta il fatto che l'impatto mediatico di queste scelte ha provocato un'ulteriore strumentalizzazione in una vicenda così sensibile e delicata. ».

GASPARRI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:

sul « *Giornale* » del 28 aprile u.s., è stata pubblicata un'intervista di Lucio Presta, ex manager di Amadeus, le cui dichiarazioni sollevano due questioni importanti sulle quali occorrerebbe fare chiarezza;

a parere dello scrivente, l'intervista contiene allusioni che destano dubbi riguardo al compenso di 90.000 euro riconosciuto, a seguito di un incontro nel giugno 2023, dal figlio di Lucio Presta al conduttore Amadeus in qualità di Direttore artistico del programma « *Arena Suzuki* » e per aver collaborato all'ideazione dello stesso sebbene, come ribadito da Presta nello stesso

passaggio dell'intervista, questo non risponde al vero;

si legge che anche negli anni precedenti Amadeus avrebbe ricevuto compensi non dovuti che ha fatturato regolarmente con la dicitura « direzione artistica », contravvenendo alla circolare della Vigilanza Rai;

la seconda questione riguarda l'episodio della pubblicità delle scarpe indossate da John Travolta durante il festival di Sanremo 2024, già oggetto di un'interrogazione presentata dallo scrivente nel mese di marzo u.s. e ad oggi senza risposta, minimizzata dallo stesso Amadeus e sulla quale sono state rilasciate dichiarazioni ridicole anche da alcuni dirigenti Rai;

le inquadrature delle scarpe erano una pubblicità a tutti gli effetti che, inserita nel programma di maggior valore della Rai, avrebbe avuto costi altissimi;

sarebbe opportuno preservare il servizio pubblico televisivo dalle ingerenze di alcuni manager e conduttori,

si chiede di sapere:

come valutino l'intervista rilasciata da Lucio Presta;

se la RAI fosse a conoscenza del compenso di Amadeus e se siano state rispettate le regole;

se ritengano che gli introiti generati dalla pubblicità delle scarpe indossate da John Travolta avrebbero potuto essere incassati dalla RAI;

in caso affermativo, se ritengano che il mancato incasso si profili come un danno provocato all'azienda.

(88/746)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In merito all'intervista rilasciata da Lucio Presta, come ha avuto modo di dichiarare anche l'Amministratore Delegato nel corso dell'audizione in Commissione di Vi-

gilanza Rai dello scorso 8 maggio, si precisa che Rai non era a conoscenza della vicenda riferita in tale intervista, riguardo alla quale sono in corso accertamenti.

Per quanto riguarda la partecipazione di John Travolta al Festival di Sanremo, si rimanda a quanto già rappresentato nel riscontro all'interrogazione n. 77-616/COMRAI.

DE CRISTOFARO – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

Gr Parlamento nasce con la legge n. 224 del 1998 ed è regolata dal contratto di servizio Rai – Ministero delle Comunicazioni;

nasce inizialmente come costola del Giornale Radio Rai e nel 2006 diventa testata autonoma con circa 35 giornalisti tra Saxa Rubra e le sedi Istituzionali e 5 assistenti ai programmi;

la programmazione di Gr Parlamento segue con attenzione capillare i lavori parlamentari, sia d'Aula che di commissione, con dirette e differite, approfondimenti, focus, interviste, confronti faccia a faccia;

Gr Parlamento inoltre permette di seguire le attività di Presidente della Camera, Presidente del Senato e Presidente della Repubblica con un occhio anche agli altri organi costituzionali e ai lavori di Parlamento Europeo e Conferenza delle Regioni dove abbiano impatto con l'attività legislativa del Paese;

nel 2014 Gr Parlamento viene nuovamente accorpato al Giornale Radio Rai con l'intenzione di ottimizzare le risorse umane tagliando il direttore, i vicedirettori, i caporedattori in eccesso; pur con questa ottimizzazione, la testata con 22/23 giornalisti in pianta organica avrebbe potuto perseguire la sua *mission* senza problemi, invece è proseguito lo svuotamento della redazione oggi sguarnita di risorse;

attualmente Gr Parlamento, da 35 giornalisti e 5 assistenti che aveva, conta soltanto 10 giornalisti e 2 assistenti/programmisti, di cui uno *part time*. Una riduzione

di organico che pesa sull'offerta ai cittadini, perché un palinsesto di circa 14 ore al giorno di programmazione richiede la copertura di studio e di redazione, oltre ad un'adeguata presenza alla Camera e al Senato. Nel tempo poi, per carenza di organico, sono state tagliate le presenze giornalistiche nelle sedi istituzionali, edizioni di Notiziari, Speciali, Approfondimenti;

Gr Parlamento ha un Canale proprio e 4.500 ore di programmazione annue per seguire con continuità e professionalità i lavori parlamentari;

Gr Parlamento negli anni ha dato voce ai lavori del Parlamento che non avrebbero avuto spazio e visibilità in altri canali, un fondamentale aiuto ai cittadini nella comprensione di un provvedimento, dell'*iter* di una legge;

considerato che:

vi è l'ipotesi di un nuovo spostamento della redazione che verrebbe accorpata a Rai Parlamento, dstando forte preoccupazione tanto da indurre i giornalisti di tutto il Giornale Radio agli scioperi del 25 marzo e 27 aprile scorsi;

ritenuto che:

con questo ennesimo accorpamento si rischia una forte penalizzazione dell'offerta radiofonica a scapito degli ascoltatori e riunire Gr Parlamento e Rai Parlamento, nelle condizioni attuali, significherebbe unire due debolezze in termini di organico e mancati rilanci. Radio e tv inoltre hanno linguaggi diversi, tagli diversi, strutture organizzative diverse;

da quanto risulta all'interrogante non ci sarebbe, inoltre, alcuna ottimizzazione di costi anzi c'è il rischio di un aumento dei costi visto che non si potrebbe più contare sul supporto di tecnici, assistenti e programmisti che oggi lavorano sia per Gr Parlamento che per tutto il Giornale Radio, mentre con l'accorpamento si dovrebbero prevedere distinte strutture, una per il Giornale Radio, l'altra per la redazione radiofonica parlamentare che passa a Rai Parlamento;

per poter fare fronte al suo compito di informazione puntuale e immediata sui lavori di Aula e commissione, su singole proposte parlamentari di ogni gruppo e sull'iter istituzionale delle leggi Gr Parlamento andrebbe rilanciato, sia in termini di risorse che di mezzi, non accorpato;

è necessaria e indispensabile una riorganizzazione efficace, efficiente, puntuale anche del sito di Gr Parlamento, al fine di rispondere alle nuove esigenze di un pubblico di addetti ai lavori che richiede, attraverso i *podcast*, di poter riascoltare ogni singola produzione o passaggio legislativo;

si chiede di sapere,

se non ritengano di intervenire sui vertici della Rai al fine di scongiurare questo accorpamento che rischia di aumentare i costi e non il contrario;

se non vogliano valutare l'opportunità di ripristinare l'originario organico di Gr Parlamento (senza ovviamente le suddette figure apicali, alleggerite nell'ottimizzazione) per consentire il rilancio del canale radiofonico istituzionale chiamato, per legge, a seguire capillarmente ogni aspetto della proposta legislativa e le iniziative di tutti i gruppi parlamentari, così da poter garantire completezza e pluralismo sui lavori di Camera e Senato e la giusta intermediazione tra legislatore e cittadino, al fine di assicurare e agevolare la comprensione delle complessa macchina parlamentare.

(89/767)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In primo luogo, è opportuno premettere che la RAI in coerenza con il Piano Industriale 2024-2026 e il Piano della Sostenibilità 2024-2026, recentemente approvati, è impegnata nella trasformazione in Digital Media Company.

Tra gli obiettivi vi è quello di rafforzare e migliorare l'offerta informativa.

In merito al tema posto nell'interrogazione, si precisa quanto segue:

il Piano Industriale non intende depotenziare l'offerta informativa radiofonica né in via generale né per quanto riguarda il settore che segue le attività parlamentari, ma anzi, intende sfruttare le possibili sinergie e l'efficientamento organizzativo per rispondere – come servizio pubblico – alle esigenze dei suoi ascoltatori;

riorganizzare alcune redazioni giornalistiche, proprio in una prospettiva di miglioramento dell'offerta informativa, è quindi un'operazione, attualmente ancora in fase di approfondita valutazione per la verifica dei relativi impatti.

Per quanto concerne la progressiva riduzione di organico, si precisa che questa è frutto di un processo di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse reso possibile dall'integrazione della allora testata autonoma Gr Parlamento nella testata Giornale Radio, che si avvale anche della professionalità del personale giornalistico inquadrato nelle altre redazioni ed in particolare nell'ambito della redazione politico istituzionale.

GASPARRI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

risulta allo scrivente che la Rai abbia acquistato il *format* di una trasmissione televisiva dalla società Loft, che fa parte del gruppo « *Fatto Quotidiano* »;

ciò implica che esponenti del gruppo editoriale possano organizzare e condurre sugli spazi del servizio pubblico della Rai, trasmissioni che sono prodotte dalla stessa azienda a cui appartengono e la società editrice de « *Il Fatto Quotidiano* » possa ricevere soldi pubblici dalla Rai, finanziata anche dai nostri onesti cittadini che pagano il canone;

quanto sopra è inaccettabile e rappresenta un conflitto di interesse enorme tra Loft, *Fatto Quotidiano* ed i suoi esponenti di punta;

« *Il Fatto* », sempre pronto a dire una parola di troppo su altre vicende, ora è protagonista di uno scandalo vergognoso e deprecabile,

si chiede di sapere:

se ritengono di fornire chiarimenti in merito a quanto esposto in premessa;

se ritengono di adottare adeguate sanzioni.

(90/772)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

*Premesso che la Rai si affaccia regolarmente sul mercato per valutare e ricercare talent, collaborazioni editoriali e prodotti ad alto potenziale in linea con la missione di Servizio Pubblico, si precisa che alla Direzione Approfondimento, afferiscono circa cinquanta programmi. Si tratta di un'ampia offerta articolata su tutti i canali Rai e sul web, che spazia dalla politica all'economia, dalla cronaca fino al costume e all'attualità. La gran parte di queste trasmissioni è prodotta internamente, mentre le rimanenti si configurano, in maniera residuale, come appalti, acquisti e coproduzioni. Tra quest'ultime, figura « *La Confessione* », talk show ideato e condotto da Peter Gomez e format della società Loft Produzioni S.r.l..*

Il programma, articolato in 7 puntate della durata unitaria di 60', è andato in onda su Rai3 il martedì in seconda serata dal 13 febbraio al 26 marzo 2024.

Il format condotto da Peter Gomez è stato ritenuto in linea dalle competenti strutture aziendali rispetto sia agli attuali obiettivi e strategie editoriali dell'Azienda, che mirano a valorizzare una certa tipologia di prodotti e di linguaggi in determinate fasce orarie su Rai3, sia ai target che caratterizzano questo talk, del tutto sovrapponibili a quelli Rai.

*Per la realizzazione del programma « *La Confessione* » Rai ha sottoscritto un contratto con la società Loft Produzioni S.r.l.. Tale società è infatti titolare esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi*

al suddetto programma, depositato presso SIAE in data 28 giugno 2017.

*In considerazione del fatto che si tratta di un programma di titolarità esclusiva di Loft Produzioni S.r.l., peraltro depositato presso SIAE e in passato trasmesso da emittenti diverse da Rai, la messa in onda del programma « *La Confessione* » imponeva dunque necessariamente la sottoscrizione di un contratto con Loft Produzioni S.r.l.*

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO
– Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

in data 20 aprile 2024, il programma « *Che Sarà...* », di Rai 3, prevedeva un monologo dello scrittore Antonio Scurati sulla Festa del Liberazione del 25 aprile. Tuttavia, la sera del 19 aprile 2024 la conduttrice Serena Bertone veniva a conoscenza del fatto che il contratto con Scurati era stato annullato;

la conduttrice ha offerto tale ricostruzione dei fatti durante la stessa puntata del 20 aprile 2024 di « *Che Sarà...* », affermando, inoltre, di aver letto ricostruzioni fantasiose e offensive rispetto alla vicenda. In particolare alcuni giornali avrebbero affermato come la problematica fosse economica, ma Bertone sottolineava come non potesse essere questo il caso, tanto che la reazione di Scurati alla cancellazione era stata quella di regalare il proprio testo al programma, testo che la stessa Bertone ha poi provveduto a leggere integralmente;

la Rai ha dapprima annunciato un procedimento disciplinare interno per ricostruire l'accaduto e poi, in data 8 maggio, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, l'amministratore delegato Roberto Sergio ha annunciato l'avvio di un *audit* a carico della Bertone per il danno di immagine cagionato all'azienda;

in data 22 maggio, nel corso della audizione della Presidente Soldi, il Senatore Maurizio Gasparri esibiva una versione della scaletta « *tecnica* » del programma « *che Sarà...* » del 20 aprile 2024,

che prevedeva l'intervento di Scurati alla voce TG (titolo gratuito);

considerato che:

inizialmente l'intervento di Scurati era previsto a titolo oneroso;

gli elementi di prova degli *audit* interni sono secretati; si chiede di sapere:

se la scaletta provvisoria del programma « Che sarà... » del 20 aprile 2024 sia materiale di prova oggetto dell'*audit* interno;

se il Senatore Gasparri abbia richiesto e ottenuto un accesso agli atti relativi alla suddetta vicenda;

chi e a quale titolo abbia inviato detta scaletta provvisoria del programma al Senatore Gasparri;

per quale motivo sia stata consegnata detta scaletta al Senatore Gasparri;

se altro materiale utile all'*audit* interno a carico della Bortone sia stato consegnato a personale politico o comunque esterno alla RAI di quanti non parti attive del procedimento interno.

(91/779)

RISPOSTA – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In primo luogo, è opportuno premettere che l'*audit* è un documento interno di carattere riservato.

Per quanto concerne il documento che contiene l'elenco degli ospiti della puntata del programma « Che Sarà », depositato dal Sen. Gasparri in Commissione di Vigilanza Rai nel corso dell'audizione della Presidente della Rai lo scorso 22 maggio, sembrerebbe trattarsi di un'immagine – probabilmente ripresa da un cellulare – che riporta un estratto di un'e-mail aziendale che appunto evidenzia l'elenco degli ospiti del predetto programma. Non è possibile stabilire altro.

BAKKALI, GRAZIANO, PELUFFO, STUMPO, FURLAN, NICITA, VERDUCCI –

Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai,

è giunta segnalazione di una modulistica relativa all'evento « Rai a porte aperte » riferita ai minori che è risultata oggettivamente discriminatoria e mortificante;

su questo modulo si fa espressamente riferimento come riportato testualmente al minore che « deve essere in buone condizioni psicofisiche idonee per la partecipazione all'evento e la realizzazione del contributo. »;

la lettura di tale punto è sconcertante perché di fatto esclude minori portatori di disabilità o con bisogni speciali che pure sono benissimo in grado di partecipare all'evento e a realizzare contributi;

si chiede pertanto di sapere innanzitutto se i vertici Rai ne sono a conoscenza, sulla base di quali elementi è stata redatta simile modulistica e se non ritenga tempestivamente ritirarla in considerazione dell'oggetti o lessico discriminatorio e lesivo della dignità dei minori e incompatibile con un evento che viene denominato « rai a porte aperte ».

(93/786)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.

In primo luogo, è opportuno precisare che la clausola de qua è presente in tutte le liberatorie abitualmente utilizzate per la partecipazione di ospiti a programmi prodotti e/o trasmessi da Rai. Scopo precipuo di tale clausola – lungi dal perseguire intenti anche solo ipoteticamente qualificabili come discriminatori – è quello di consentire a Rai di poter valutare, con il necessario anticipo rispetto alla prevista partecipazione, l'utilizzo di adeguate soluzioni di accoglienza rispetto a situazioni (anche attinenti, ad esempio, ad eventuali patologie) che richiedano l'adozione di particolari precauzioni a tutela della sicurezza di uno o più ospiti.

Per quanto concerne più specificatamente l'iniziativa Rai Porte Aperte, i docenti interessati possono iscrivere le classi per

farle partecipare al progetto, che prevede in estrema sintesi la possibilità di visitare i Centri di Produzione TV e più in generale le Sedi aziendali Rai. Solo al fine di fornire un ordine di grandezza, per quanto approssimativo, nel corso dell'anno scolastico – attualmente in via di conclusione – sono stati « ospitati », nelle varie sedi aziendali presenti sul territorio nazionale, più di 1.000 studenti.

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere, premesso che:

nell'audizione dello scorso 30 novembre la Direttrice di Rai Cultura rappresentava la situazione del proprio canale;

in particolare, rispetto ai bassi ascolti dei canali tematici sosteneva che bisognava considerare il fatto che si trattava di programmi ad utilità ripetuta e come tali difficilmente inquadrabili nei canoni tipici di ascolto.

Un altro tema trattato è stato quello dei programmi di natura religiosa che sono incardinati presso la direzione cultura. A parere degli interroganti sarebbe stata più opportuna una collocazione presso la direzione approfondimenti anche in vista del prossimo anno giubilare.

Sul punto è bene rammentare che l'informazione religiosa antecedentemente aveva una ottimizzazione verticale sul canale, mentre adesso è finalizzata alla sola informazione tematica.

Alla Società concessionaria si chiede di sapere:

se e quali iniziative sono state poste in essere al fine di implementare i risultati di ascolto dei canali tematici fin qui ritenuti deludenti;

se l'azienda ritiene di mantenere l'attuale assetto dell'informazione religiosa o è ipotizzabile una diversa collocazione.

(95/798)

RISPOSTA – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi

informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.

In via preliminare è opportuno far presente che con la riorganizzazione aziendale per Generi la responsabilità dei Canali non è in capo a un singolo Direttore. Ai canali alimentati quasi in via esclusiva da Rai Cultura – Rai 5, Rai Storia e Rai Scuola – è sempre stata riconosciuta un'altissima qualità. Lo certifica l'ultima ricerca Qualitel 2023, recentemente pubblicata, che vede Rai in crescita rispetto agli ottimi livelli del 2022 ed in particolare Rai Cultura che ottiene un gradimento dell'8,2 (valore incrementato rispetto alla precedente ricerca) pari a quello di Rai Fiction e al di sopra della media Rai (8,0). I programmi prodotti da Rai Cultura – dati alla mano – sono dunque sempre stati percepiti dall'utenza come eccellenti e di Servizio Pubblico.

Rispetto ai risultati Auditel, è opportuno rammentare che Rai ha 10 canali tematici (Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai Storia, Rai Sport, Rai News 24, Rai Scuola, Rai Gulp e Rai Yoyo). Per una scelta editoriale aziendale, si tratta in grandissima maggioranza di Canali a utilità ripetuta, ovvero di Canali che sfruttano al massimo tutti i prodotti a disposizione attraverso palinsesti che tendono a reiterare l'offerta in modo da massimizzarne l'impiego e i risultati. Per quanto riguarda Rai Cultura, come già avuto modo di illustrare la Direttrice in audizione in Commissione di Vigilanza Rai lo scorso 30 novembre, i contenuti a utilità ripetuta hanno la validazione scientifica che consente un vasto utilizzo multiplatforma dei prodotti realizzati, facilmente reperibili anche su RaiPlay.

Quanto all'assegnazione dei programmi di natura religiosa a Rai Cultura, si tratta di una decisione presa nell'ambito della riorganizzazione per Generi avvenuta nel giugno del 2022 quando il conferimento dei programmi ai singoli Generi è stato fatto sulla base del principio di « prevalenza del contenuto ». In quella sede si è dunque ritenuto che i programmi di natura religiosa avessero principalmente un carattere culturale, prevalente sull'aspetto informativo, da cui la successiva assegnazione.

BERGESIO, BISA, CANDIANI, MACCANTI, MINASI, MURELLI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere, premesso che:

da quanto riportato da fonti di stampa nel prossimo autunno su Rai2 andrà in onda una nuova versione del programma « *Discoring* », storico programma musicale della Rai.

Ideato da Gianni Boncompagni il programma era la trasmissione musicale che proponeva e lanciava la musica leggere del momento, insieme alla classifica dei dischi più venduti.

Nel corso degli anni si sono avvicinati molti conduttori alla guida del programma. Il programma oltre che di grande successo è stata anche un importante trampolino di lancio per i conduttori che lo hanno presentato.

Nella prossima stagione, come esposto, il programma riveduto ed aggiornato ritornerà in televisione su Rai2 nella fascia pomeridiana del sabato.

A condurre la trasmissione, a quanto consta agli interroganti, sarebbe stata chiamata Federica Gentile, tra le maggiori esperte di musica contemporanea, conduttrice di Rtl e direttrice artistica di Radio Zeta.

Ferma restando la sicura competenza della prescelta, a parere degli interroganti, sarebbe stato certamente più opportuno valorizzare qualche conduttore interno di Radio Rai e non di una radio concorrente.

Alla Società concessionaria si chiede di sapere:

quali siano state le motivazioni aziendali sottese alla scelta di scegliere una conduttrice esterna alla Rai e di una radio diretta concorrente. All'amministratore delegato e al Direttore Generale della Rai.

(96/799)

RISPOSTA – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

*Nello schema dei palinsesti televisivi dell'autunno-inverno 2024/2025 – dei quale ha preso atto recentemente il Consiglio d'Amministrazione della Rai – è previsto il ritorno della storica trasmissione musicale « *Discoring* ».*

Tuttavia, nell'ambito dell'autonomia editoriale è ancora in fase di definizione la configurazione e l'impostazione del programma.

Si fa presente, inoltre, che i palinsesti Rai saranno illustrati agli investitori pubblicitari e alla stampa il prossimo 19 luglio a Napoli.

BOSCHI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere, premesso che:

il quotidiano « *Il Foglio* » il giorno 8 maggio 2024 ha pubblicato la notizia secondo cui la Rai avrebbe acquistato dalla società Loft, controllata al 100 per cento dalla società Seif (che edita *1.1 Fatto Quotidiano*) il *format* della trasmissione « *Le Confessioni* », condotta da Peter Gomez e trasmessa su Rai3;

il quotidiano « *Il Fatto Quotidiano* », in un articolo pubblicato in data 17 maggio 2024, ha confermato tale notizia, affermando che il valore del contratto ammonterebbe a circa 300.000 euro; nel summenzionato articolo de « *Il Foglio* » si faceva inoltre riferimento ad ulteriori trattative in corso tra la Rai e la stessa Loft per l'acquisto di ulteriori programmi;

durante l'audizione dell'8 maggio u.s., la sottoscritta parlamentare ha chiesto all'AD e al Direttore Generale puntuali chiarimenti in merito ai rapporti intercorrenti tra la Rai e la Loft; a fronte di tali richieste, i predetti vertici aziendali hanno dichiarato di non essere a conoscenza della vicenda e si sono assunti l'impegno di inviare quanto prima risposte scritte alla commissione di vigilanza;

la scrivente, durante un successivo ufficio di presidenza della Commissione di Vigilanza, ha chiesto alla Presidente Floridia di sollecitare formalmente una risposta dell'AD e del Direttore Generale;

alla data di presentazione del presente quesito, nessun chiarimento è stato fornito dal dott. Sergio e dal dott. Rossi;

più volte in Commissione di Vigilanza si è sottolineata l'importanza di valorizzare le professionalità interne alla Rai anziché acquistare programmi da soggetti esterni:

se i destinatari del quesito confermano l'esistenza di un contratto stipulato dalla Rai con la società Loft relativo all'acquisto del programma « Le Confessioni » e l'ammontare del relativo corrispettivo;

se alla data odierna vi siano altri contratti sottoscritti dalla Rai con la società Loft e, in caso affermativo, con quale oggetto e per quale corrispettivo;

se sia intenzione della Rai procedere alla conclusione dell'acquisto di ulteriori prodotti della Loft, per quale valore economico, e se siano in corso trattative in merito.

(97/804)

RISPOSTA – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

Lo scorso 26 giugno il Consiglio di Amministrazione Rai ha preso atto dello schema dei palinsesti televisivi dell'autunno-inverno 2024/2025 nel quale, tra gli altri, sono previste quattro puntate del programma « La Confessione » che andranno in onda su Rai 3 il sabato sera.

A tal riguardo si precisa che, allo stato, non risultano altri contratti in essere con la società Loft Produzioni s.r.l. e non risultano – nei sistemi aziendali – essere state avviate trattative per future collaborazioni.

Da ultimo, per quanto concerne gli altri quesiti si rimanda a quanto già rappresentato nel riscontro all'interrogazione n. 90-772/COMRAI.

BOSCHI. – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere, premesso che:

La RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è la società concessionaria in esclusiva del

servizio radiotelevisivo italiano. L'azienda rappresenta non solo una risorsa per la valorizzazione della conoscenza del Paese ma anche una fonte di informazione terza e plurale;

sul primo canale dell'emittente pubblica (RAI 1) nel palinsesto dello scorso mercoledì 3 luglio è stata trasmessa parte della quattordicesima edizione di Taobuk – Taormina Book Festival nel corso della quale il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha premiato Joe Fosse;

da riprese amatoriali girate dei presenti si apprende che durante lo svolgimento della serata di gala il pubblico abbia rivolto, all'indirizzo del Ministro della cultura, fischi e urla di contestazione;

nelle riprese mandate in onda, tuttavia, non vi è traccia alcuna delle contestazioni e dei fischi, che invece sarebbero stati rimossi e sostituiti da applausi aggiunti ad arte in sede di montaggio;

la stessa RAI ha tenuto a precisare di non aver operato alcun taglio o intervento sulle riprese e che le registrazioni del programma sarebbero state fornite dalla stessa Associazione Taormina Book Festival, che lo ha realizzato, curandone ogni aspetto produttivo, senza alcun coinvolgimento di mezzi e personale Ra;

la circostanza, se confermata, rappresenterebbe un fatto estremamente grave, in quanto vedrebbe la RAI quale veicolo di manipolazione dell'opinione pubblica attraverso la falsificazione di fatti e circostanze a tutela dell'immagine di esponenti del Governo;

se la trasmissione mandata in onda lo scorso 3 luglio su RAI 1 e richiamata in premessa sia stata manomessa per celare le contestazioni al Ministro della cultura Sangiuliano;

se sia vero che sulla registrazione non vi sia stato apporto alcuno del personale RAI e, nel caso, quali protocolli la RAI adotti per verificare che i programmi mandati in onda e realizzati da aziende esterne non contengano immagini e audio manomessi e siano non siano il frutto di un

montaggio artificioso atto a preservare l'immagine di determinate personalità politiche o, in ogni caso, a suscitare determinate impressioni nel pubblico.

(105/834)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In primo luogo, come riportato, all'interno del comunicato stampa Rai del 4 luglio 2024, si precisa che: «In riferimento al presunto intervento sugli effetti sonori durante l'intervento del Ministro della cultura Sangiuliano nelle immagini andate in onda durante "Taobuk – Taormina International Book Festival" – in onda ieri sera su Rai 1 – Rai precisa che il programma non è una produzione interna, ma è stato fornito dall'Associazione Taormina Book Festival, che lo ha realizzato, curandone ogni aspetto produttivo, senza alcun coinvolgimento di mezzi e personale Rai. L'azienda chiederà comunque spiegazioni per fare completa chiarezza su quanto accaduto».

Sul tema, si riporta il passaggio specifico di quanto sostenuto a mezzo comunicato stampa dall'Associazione Taormina Book Festival:

«... Il Taobuk Award Gala 2024 è una produzione indipendente realizzata dall'Associazione Taormina Book Festival che la consegna alla Rai per la messa in onda. Come in tutte le programmazioni dal vivo il suono che viene utilizzato è quello che deriva dai microfoni di chi sta sul palco. Il suono ambientale per ovvie ragioni tecniche viene escluso. Questo è avvenuto anche nel caso del Gala, il cui montaggio prevede tra l'altro una riduzione a 80 minuti di un girato di 150. Inoltre, il Gala è intrattenimento non un prodotto giornalistico, il montaggio rispecchia una scelta stilistica, dare precedenza alla cultura, senza entrare nell'agone politico. Va ribadito, infine, che alla produzione non è arrivata alcuna richiesta da fonte esterna di modifica del contenuto editoriale del programma».

Si ribadisce, quindi, che trattandosi di un prodotto di acquisto «chiuso» il coinvolgimento del personale Rai sui contenuti non avviene né nella fase di produzione, né in quella di post-produzione. Di conseguenza va sottolineato che, nella tipologia di acquisti in questione, l'analisi del contenuto editoriale può essere effettuata esclusivamente sul prodotto così come montato e consegnato dal produttore indipendente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE: UTILIZZO DA PARTE DELLA MAFIA DI PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE CRIPTATA E VALUTE VIRTUALI	222
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	222
Audizione di Francesca Fagnani, giornalista (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	222

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE: UTILIZZO DA PARTE DELLA MAFIA DI PIATTA- FORME DI COMUNICAZIONE CRIPTATA E VALUTE VIRTUALI.

Mercoledì 24 luglio 2024.

Il comitato X – Mafie e nuove tecnologie: utilizzo da parte della mafia di piattaforme di comunicazione criptata e valute virtuali, si è riunito dalle 8.35 alle 9.35.

AUDIZIONI

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Francesca Fagnani, giornalista.
(*Svolgimento e rinvio*).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Francesca Fagnani, giornalista, nell'ambito del filone di inchiesta sulla criminalità organizzata a Roma. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audita che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Francesca FAGNANI, *giornalista*, svolge una relazione.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audita per il contributo fornito ai lavori della Commissione, e rinvia il seguito dell'audizione per la formulazione di eventuali quesiti, da parte dei colleghi Commissari, ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	223
Comunicazioni del Presidente	223

AUDIZIONI

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni.

Elisabetta BELLONI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ),

Enrico BORGHI (IV-C-RE) e la senatrice Ester MIELI (FDI) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S) ed Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ai quali risponde Elisabetta BELLONI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatrice Belloni, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

Comunicazioni del Presidente

La seduta comincia alle 15.50.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, su cui intervengono i deputati Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI).

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla pubblicità dei lavori	224
Audizione informale del presidente e di altri rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	224

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alberto BAGNAI.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione informale del presidente e di altri rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

(Svolgimento e conclusione).

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione dei rappresentanti di ENPAPI,

per il quale è presente il presidente, dottor Luigi Baldini, accompagnato dal dottor Francesco Rabotti, direttore generale.

Luigi BALDINI, *presidente di ENPAPI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il senatore Tino MAGNI (MISTO), a più riprese, la deputata Daniela DONDI (FDI), a più riprese, le senatrici Maria Cristina CANTÙ (LSP-Psd'Az), Susanna Lina Giulia CAMUSSO (Pd-IDP), a più riprese, Elisa PIRRO (M5S), a più riprese, Annamaria FURLAN (PD-IDP) e Alberto BAGNAI, *presidente*, ai quali rispondono Luigi BALDINI, *presidente di ENPAPI*, e Francesco RABOTTI, *direttore generale*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	225
Indagine conoscitiva sulla sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.	
Audizione dell'avv. Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell'Agenzia delle entrate (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	225

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Maurizio CASASCO.

La seduta comincia alle 8.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maurizio CASASCO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.

Audizione dell'avv. Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell'Agenzia delle entrate.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio CASASCO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione dell'avv. Ernesto Maria Ruffini, Direttore

dell'Agenzia delle entrate, che è accompagnato dal dott. Paolo Savini, Vice Direttore dell'Agenzia e Capo divisione servizi, dal dott. Sergio Cristallo, Direttore centrale coordinamento normativo, e dal dott. Sergio Mazzei, Capo settore comunicazione.

Invita quindi l'avvocato Ruffini a svolgere la sua relazione.

Ernesto Maria RUFFINI, *Direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge un'ampia relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Maurizio CASASCO, *presidente*, i deputati Emiliano FENU (M5S), Augusto CURTI (PD-IDP) e Giulio CENTEMERO (Lega), a cui risponde Ernesto Maria RUFFINI, *Direttore dell'Agenzia delle entrate*.

Maurizio CASASCO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	226
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	226
Comunicazioni del presidente	226

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.35 alle 20.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori.

La seduta comincia alle 20.55.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'esito della riunione svolta in data odierna, ha convenuto, nell'ambito del filone d'inchiesta ri-

guardante il sistema complessivo di gestione dei rifiuti della Regione Lazio e di Roma Capitale, anche con particolare riferimento all'ex discarica di Malagrotta, di richiedere ulteriore documentazione ad ISPRA, con particolare riferimento ad alcuni dati relativi ai flussi di rifiuti urbani della città di Roma Capitale, evidenziando i costi che ne derivano, nonché all'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale (ACoS), con riguardo in tal caso allo stato del servizio di igiene urbana di Roma Capitale e con particolare riferimento ai dati quantitativi ed economici della gestione dei rifiuti.

Comunica altresì che, secondo quanto deliberato nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il Presidente si recherà in missione, in rappresentanza della Commissione, per prendere parte alla tappa di Goletta Verde, la campagna organizzata da Legambiente per monitorare, informare e sensibilizzare la popolazione sui temi dell'inquinamento dei mari e della vivibilità del territorio e dei suoi prodotti, nelle giornate del 7 e 8 agosto, a Rimini. L'evento, che tratterà anche i temi dei comportamenti illegali contro l'ambiente e del ruolo della criminalità organizzata e delle cosid-

dette ecomafie – temi che, come noto, costituiscono uno dei principali focus di interesse per la nostra Commissione –, vedrà in particolare un intervento del Presidente sul tema della contraffazione e delle frodi alimentari, con i conseguenti danni sul turismo enogastronomico nella regione Emilia-Romagna. Tale evento sarà quindi occasione per condividere e mettere a frutto il lavoro fatto dalla Commissione su questi temi. A tal fine, il Presidente sarà accom-

pagnato da alcuni consulenti della Commissione, che si sono occupati dei temi trattati e potranno fornire il necessario supporto tecnico.

La seduta termina alle 21.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	228
Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.	
Audizione di Marco Silano, direttore del Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrinometaboliche e dell'invecchiamento dell'Istituto Superiore di Sanità (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	228

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Gloria SACCANI JOTTI, indi della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.

Audizione di Marco Silano, direttore del Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrinometaboli-

che e dell'invecchiamento dell'Istituto Superiore di Sanità.

(Svolgimento e conclusione).

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Marco SILANO, *direttore del Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrinometaboliche e dell'invecchiamento dell'Istituto Superiore di Sanità*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, le senatrici Maria Cristina CANTÙ (LSP-PSD'AZ) e, in videoconferenza, Simona Flavia MALPEZZI (PD-IDP).

Marco SILANO, *direttore del Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrinometaboliche e dell'invecchiamento dell'Istituto Superiore di Sanità*, replica ai quesiti

posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare l'audito per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in

allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	230
Audizione del Generale C.A. Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	230
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	231

AUDIZIONI

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Generale C.A. Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Generale C.A. Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che

ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione. Avverte che il Generale Masiello è accompagnato dal Generale Roberto Vergori, Capo Ufficio Generale del Capo di SME, dal colonnello Giuseppe Rocco, Capo Ufficio Operazioni del COMFOTER e dal Maggiore Stefano Salerni, Aiutante di campo del Capo di SME.

Carmine MASIELLO, *Capo di Stato Maggiore dell'Esercito*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Daniela RUFFINO (A-IV-RE) e Franco MANES (MISTO), a cui risponde Carmine MASIELLO, *Capo di Stato Maggiore dell'Esercito*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia il generale Masiello per la sua

partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	232
Seguito dell'audizione di sindacati dei lavoratori agricoli e di associazioni datoriali di categoria degli agricoltori e dei coltivatori delle Province di Latina e Frosinone	232
Comunicazione del Presidente	232

AUDIZIONI

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza della presidente Chiara GRIBAUDO.

La seduta comincia alle 9.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione di sindacati dei lavoratori agricoli e di associazioni datoriali di categoria degli agricoltori e dei coltivatori delle Province di Latina e Frosinone.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione di rappresentanti di sindacati dei lavoratori agricoli e di associazioni datoriali di categoria degli agricoltori e dei coltivatori delle Province di Latina e Frosinone.

Christian ANGELILLO, *Comandante provinciale dei Carabinieri*, Anna Maria MIRAGLIA, *Direttore ITL Latina*, Islam KOTB, *Segretario generale FAI CISL Latina*, e Luca ZANARELLA, *Presidente confederazione italiana agricoltori – CIA*, svolgono una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), *presidente*, Francesco MARI (AVS), e, collegati in videoconferenza, Aboubakar SOUMAHORO (Misto), e Marcello COPPO (FdI).

Islam KOTB, *Segretario generale FAI CISL Latina*, Christian ANGELILLO, *Comandante provinciale dei Carabinieri*, Luca ZANARELLA, *Presidente confederazione italiana agricoltori – CIA*, e Anna Maria MIRAGLIA, *Direttore ITL Latina*, rispondono ai quesiti loro posti dai commissari.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazione del Presidente.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, comunica che in data 18 luglio 2024 è pervenuta,

via mail, da parte del Commissario straordinario della ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli, la relazione scritta oggetto di illustrazione nel corso dell'audizione tenutasi in pari data, nell'ambito del filone di inchiesta che la Commissione sta svolgendo sul caporalato. Rappresenta inoltre che la predetta documentazione è stata assunta al protocollo della Commissione (n. 2024/17/LAVORO del 18/07/2024) ed è disponibile presso l'Archivio della Commissione. Propone, se non vi sono obiezioni, di assegnare alla suddetta documentazione il regime di classificazione « libero ».

Comunica, altresì, che nel corso della missione tenutasi a Foggia, in data 15 luglio 2024, la Commissione ha acquisito la relazione del Commissario straordinario del

governo per il superamento delle situazioni di particolare degrado nell'area del Comune di Manfredonia relativa all'anno 2023. Rappresenta che la predetta documentazione è stata assunta al protocollo della Commissione (n. 2024/18/LAVORO del 22/07/2024) ed è disponibile presso l'archivio della Commissione. Propone, se non vi sono obiezioni, di assegnare alla suddetta documentazione il regime di classificazione « libero ».

La seduta termina alle 11.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	234
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, di Catalina Barceló Horrach, direttrice generale di economia e statistica del Governo delle Isole Baleari, e di Bartomeu Alcover Bisbal, direttore generale dei bilanci e delle finanze del Governo delle Isole Baleari (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	234

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Antonella ZEDDA.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Antonella ZEDDA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di Catalina Barceló Horrach, direttrice generale di economia e statistica del Governo delle Isole Baleari, e di Bartomeu Alcover Bisbal, direttore generale dei bilanci e delle finanze del Governo delle Isole Baleari.

(Svolgimento e conclusione).

Antonella ZEDDA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Catalina BARCELÓ HORRACH, *direttrice generale di economia e statistica del Governo delle Isole Baleari*, collegata in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Dario GIAGONI (LEGA) e Francesca GHIRRA (AVS), collegati in videoconferenza.

Catalina BARCELÓ HORRACH, *direttrice generale di economia e statistica del Governo delle Isole Baleari*, e Bartomeu ALCOVER BISBAL, *direttore generale dei bilanci e delle finanze del Governo delle Isole Baleari*, collegati in videoconferenza, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Bartomeu ALCOVER BISBAL, *direttore generale dei bilanci e delle finanze del Governo delle Isole Baleari*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Dario GIAGONI (LEGA), collegato in videoconferenza.

Bartomeu ALCOVER BISBAL, *direttore generale dei bilanci e delle finanze del Governo delle Isole Baleari*, e Catalina BARCELÓ HORRACH, *direttrice generale di economia e statistica del Governo delle Isole Baleari*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Antonella ZEDDA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. C. 1974 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. Atto n. 164 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	13
<i>ALLEGATO (Proposta di parere)</i>	15

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto. Doc. XXII, n. 23 Bonetti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	18
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di CGIL, in videoconferenza, di CISL, di UIL, in videoconferenza, e di UGL, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 <i>final</i>) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 <i>final</i>)	19
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 169 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	20
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 177 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione. C. 552 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	21
Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) .	21
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691, Governo approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	22
Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo. C. 1744 (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	25

INTERROGAZIONI:

5-01772 Boldrini: Sugli interventi delle forze di polizia presso il Campus Universitario Einaudi a Torino il 27 ottobre 2023	23
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	27
5-01899 Boldrini: Sul diritto delle vittime dei crimini nazifascisti e dei loro discendenti al ristoro dei danni subiti	24
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto. Doc. XXII, n. 23 Bonetti (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	31
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento. C. 1866 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato. C. 1074 Bagnai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione. C. 1301 Pittalis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	41

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto. Doc. XXII, n. 23 Bonetti (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	45

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Atto n. 178 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
AVVERTENZA	40
ERRATA CORRIGE	40

III Affari esteri e comunitari

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei. Atto n. 179 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	46
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. Emendamenti C. 960-A Toni Ricciardi ed altri	51
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ECCO, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Atto n. 179)	51
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di AOI, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Atto n. 179)	51
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CINI, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Atto n. 179)	51
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Link 2007, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (Atto n. 179)	51

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto riguardante l'approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovo (A/R) n. SMD 04/2023, denominato « <i>Joint Strike Fighter (JSF) – Armamento F-35B MM</i> », relativo all'acquisizione dell'armamento necessario alla <i>Full Operational Capabilities</i> (FOC) della componente aerotattica imbarcata di 5ª Generazione. Atto n. 173 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	58
Schema di decreto riguardante l'approvazione del programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovo (A/R) n. SMD 11/2023, denominato « <i>MCO/MLU Classe DORIA</i> », relativo al Mantenimento delle Capacità Operative – <i>Mid Life Update</i> dei Cacciatorpediniere	

della Classe DORIA – 2 ^a fase. Atto n. 174 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	59
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2023, relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (UBOS – Unità navale per bonifiche subacquee) nonché al relativo supporto tecnico-logistico. Atto n. 175 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	60
SEDE CONSULTIVA:	
DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (<i>Parere alla VIII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	61
SEDE CONSULTIVA:	
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (<i>Parere alla X Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
 V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione. C. 552 (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Parere su emendamenti</i>)	64
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Parere su emendamenti</i>)	64
Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960-A (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	71
Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo. C. 1744 (<i>Parere alla IV Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (<i>Parere alla VIII Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	74
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dalla relatrice</i>)	97
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	102
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE. Atto n. 165 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	79
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi	

indiretti diversi dall'IVA. Atto n. 171 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	82
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. Atto n. 172 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>) ...	91
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 169 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	94
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla <i>governance</i> europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 177 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 1857- <i>bis</i> del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai (<i>Esame e rinvio</i>)	106
Modifica alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente l'estensione della tassa sui marmi al territorio del comune di Massa. C. 1642 Amorese (<i>Esame e rinvio</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	109
5-02650 Congedo: Chiarimenti in merito all'accertamento nei confronti dei soci di società a ristretta base partecipativa	109
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-02651 Cavandoli: Chiarimenti circa l'applicabilità della quota fissa della TARI alle aree produttive di rifiuti speciali	109
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	113
5-02653 Merola: Misure di agevolazione fiscale in favore dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012	110
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	115
5-02652 De Palma: Dati per gli anni 2022 e 2023 relativi al regime di imposta sostitutiva per i titolari di redditi di pensione estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno	110
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	117
5-02654 Fenu: Dati concernenti i crediti di imposta richiesti e i relativi progetti di investimento nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica)	110
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	119

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato	120
--	-----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	120
-----------------------------------	-----

Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano. C. 758 Ciaburro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
---	-----

ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	127
---	-----

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032. C. 1956 sen. Calandrini, approvata dalla 7 ^a Commissione del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	122
---	-----

Sui lavori della Commissione	125
------------------------------------	-----

AVVERTENZA	126
------------------	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	129
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	130
---	-----

ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	150
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	140
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI:

Audizione del Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami, sulla predisposizione del Piano nazionale aeroporti (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	154
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	155
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1922 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	157

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 805 Gaetana Russo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	160
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. C. 1974 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	160
Sui lavori della Commissione	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Federazione CONFSAL-UNSA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 781 Varchi, recante delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell'amministrazione penitenziaria	164
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-002647 Barzotti: Iniziative volte a superare i ritardi nell'erogazione alle imprese richiedenti delle risorse della seconda edizione del Fondo Nuove Competenze e ad assicurare una tempestiva attivazione della terza edizione del predetto Fondo	164
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	167
5-02648 Sarracino: Iniziative volte a favorire il pagamento degli arretrati e dei trattamenti di CIGS per i lavoratori di Facile ristrutturare spa e le dimissioni per giusta causa dei predetti lavoratori	164
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	168
5-02649 D'Alessio: Iniziative volte ad applicare correttivi agli strumenti di contrasto alla povertà tali da includere tra i destinatari delle misure le numerose persone e famiglie in condizione di povertà assoluta che oggi ne sono escluse	164
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	169

INTERROGAZIONI:

5-02384 Gribaudo: Iniziative volte a scongiurare una riduzione dei livelli occupazionali presso la Gimar di Occimiano e un indebolimento del tessuto occupazionale e produttivo del relativo territorio	165
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	171

5-02552 Dell’Olio: Verifiche sullo svolgimento da parte di Inps Servizi S.p.a. delle attività di <i>contact center</i> multicanale verso l’utenza (Ccm) nel rispetto delle disposizioni sulla qualità del servizio e sul limite di spesa annua complessiva	165
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	172
5-02572 Soumahoro: Iniziative volte a scongiurare la chiusura dei punti vendita Euronics nel Lazio e a garantire la salvaguardia dei posti di lavoro presso i medesimi punti vendita ..	165
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
AVVERTENZA	166

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-01109 Malavasi: Iniziative per tutelare i pazienti affetti da porpora trombotica trombocitopenica (TTP)	175
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	178
5-02147 Marianna Ricciardi: Possibilità per gli specializzandi di presentare domanda di inserimento nella graduatoria regionale di pediatria di libera scelta per l’anno 2025	175
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	180

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. C. 1305, approvata dal Senato (<i>Seguito dell’esame e conclusione</i>)	175
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806, approvata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	182

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti, recanti « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di assistenza e di cura svolta dal <i>caregiver</i> familiare »	176
Audizione informale, in videoconferenza, di Alessandra Servidori, docente di politiche del lavoro e <i>welfare</i> , nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti, recanti « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di assistenza e di cura svolta dal <i>caregiver</i> familiare »	177
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione per l’invecchiamento attivo (AUSER), nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti, recanti « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di assistenza e di cura svolta dal <i>caregiver</i> familiare »	177
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA), dell’Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) e dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (AISLA), nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690	

Ciocchetti, recanti « Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal <i>caregiver</i> familiare »	177
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alla manutenzione ordinaria e all'esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, fatta a Milano il 12 aprile 2024, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1922 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	184
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	192
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	185
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP</i>)	193
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. Atto n. 164 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	186
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	197
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE. Atto n. 165 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	187
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	198
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla riunione dei Presidenti delle Commissioni Affari dell'Unione europea dei Parlamenti dei Paesi mediterranei membri dell'UE, svoltasi a Creta dal 13 al 14 giugno 2024	190
ALLEGATO 5 (<i>Sulla riunione dei Presidenti delle Commissioni Affari dell'Unione europea dei Parlamenti dei Paesi mediterranei membri dell'UE, svoltasi a Creta dal 13 al 14 giugno 2024</i>)	199
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	190
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	190
Sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (COLAP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190
ERRATA CORRIGE	191

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sugli intendimenti del Governo sui temi della semplificazione di carattere amministrativo (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	202
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i>)	203
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	204
-----------------------------------	-----

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE:

Comunicazioni della Presidente in ordine alle richieste di inserimento nel calendario dei lavori di proposte di audizione (<i>Comunicazioni svolte</i>)	204
---	-----

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Esame della proposta di « Atto di indirizzo a garanzia di un'informazione equilibrata, completa e plurale da parte del Servizio pubblico in merito ai conflitti bellici in corso » (<i>Esame e rinvio</i>)	206
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di atto di indirizzo a garanzia di un'informazione equilibrata, completa e plurale da parte del Servizio pubblico in merito ai conflitti bellici in corso, presentato dalla Presidente Floridia</i>)	208
--	-----

Sugli esiti dell'ufficio di presidenza	207
--	-----

Sulla pubblicazione dei quesiti	207
---------------------------------------	-----

ALLEGATO 2 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (N. 86/723, 87/736, 88/746, 89/767, 90/772, 91/779, 93/786, 94/788, 95/798, 96/799, 97/804, 105/834)</i>)	209
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE: UTILIZZO DA PARTE DELLA MAFIA DI PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE CRIPTATA E VALUTE VIRTUALI	222
---	-----

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	222
-----------------------------------	-----

Audizione di Francesca Fagnani, giornalista (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	222
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	223
Comunicazioni del Presidente	223

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla pubblicità dei lavori	224
Audizione informale del presidente e di altri rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	224

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	225
Indagine conoscitiva sulla sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.	
Audizione dell'avv. Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell'Agenzia delle entrate (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	225

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	226
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	226
Comunicazioni del presidente	226

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	228
Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.	
Audizione di Marco Silano, direttore del Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrinometaboliche e dell'invecchiamento dell'Istituto Superiore di Sanità (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	228

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	230
-----------------------------------	-----

Audizione del Generale C.A. Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	230
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	231
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	232
Seguito dell'audizione di sindacati dei lavoratori agricoli e di associazioni datoriali di categoria degli agricoltori e dei coltivatori delle Province di Latina e Frosinone	232
Comunicazione del Presidente	232
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	234
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, di Catalina Barceló Horrach, direttrice generale di economia e statistica del Governo delle Isole Baleari, e di Bartomeu Alcover Bisbal, direttore generale dei bilanci e delle finanze del Governo delle Isole Baleari (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	234

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0101460